



COMUNICATO UFFICIALE N. 232
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 120/A della F.I.G.C., inerente la versione 1/2023 delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 1° febbraio 2023.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 FEBBRAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/A

In allegato si pubblica la versione 1/2023 delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 1° febbraio 2023, così come pubblicate sul sito istituzionale NADOITALIA www.nadoitalia.it

PUBBLICATO IN ROMA L'8 FEBBRAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Traduzione non ufficiale



CODICE SPORTIVO ANTIDOPING

**Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA
e dei relativi Standard internazionali**

Versione 1.0, in vigore dal 1° febbraio 2023

INDICE

INTRODUZIONE	3
ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DI DOPING	7
ARTICOLO 2 VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SPORTIVA ANTIDOPING	7
ARTICOLO 3 ALTRE VIOLAZIONI DEL CODICE SPORTIVO ANTIDOPING	11
ARTICOLO 4 ONERE DELLA PROVA DI DOPING	11
ARTICOLO 5 LA LISTA DELLE SOSTANZE E DEI METODI PROIBITI (DI SEGUITO LISTA WADA)	13
ARTICOLO 6 CONTROLLI E INVESTIGAZIONI	20
ARTICOLO 7 ANALISI DEI CAMPIONI BIOLOGICI	24
ARTICOLO 8 GESTIONE DEI RISULTATI: RESPONSABILITÀ, REVISIONE INIZIALE, PREAVVISO E SOSPENSIONI CAUTELARI	26
ARTICOLO 9 GESTIONE DEI RISULTATI: DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO ALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE	29
ARTICOLO 10 SQUALIFICA AUTOMATICA DEI RISULTATI INDIVIDUALI	29
ARTICOLO 11 SANZIONI INDIVIDUALI	29
ARTICOLO 12 CONSEGUENZE PER LE SQUADRE	44
ARTICOLO 13 SANZIONI PER ALTRE VIOLAZIONI DEL CODICE SPORTIVO ANTIDOPING	44
ARTICOLO 14 SANZIONI PER SOGGETTI NON TESSERATI O CHE SI SONO RITIRATI DALL'ATTIVITÀ SPORTIVA	45
ARTICOLO 15 SANZIONI DI NADO ITALIA NEI CONFRONTI DI ALTRI ORGANISMI SPORTIVI	45
ARTICOLO 16 SANZIONI ECONOMICHE E ONERI PROCESSUALI	46
ARTICOLO 17 MISURE DI CLEMENZA	46
ARTICOLO 18 GESTIONE DEI RISULTATI: APPELLI	46
ARTICOLO 19 RISERVATEZZA E COMUNICAZIONI	51
ARTICOLO 20 ATTUAZIONE DELLE DECISIONI	55
ARTICOLO 21 PRESCRIZIONE	57
ARTICOLO 22 EDUCAZIONE E FORMAZIONE ANTIDOPING	57
ARTICOLO 23 INTERPRETAZIONE DEL CODICE	57
ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI FINALI	58
APPENDICE 1 DEFINIZIONI	61

CODICE SPORTIVO ANTIDOPING DI NADO ITALIA

INTRODUZIONE

Premessa

Questo Codice Sportivo Antidoping (CSA) è adottato e attuato da NADO Italia, nel rispetto delle proprie responsabilità, in applicazione del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA), con lo scopo di perseguire il suo impegno di contrasto al doping nello sport in Italia.

Le definizioni sono riportate in Appendice 1.

Se non diversamente specificato, i richiami agli articoli si riferiscono a quelli del presente CSA.

I principi fondamentali alla base del Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia

I programmi antidoping si basano sul valore intrinseco dello sport e mirano a proteggere la salute degli Atleti e a fornire l'opportunità agli Atleti di perseguire l'eccellenza senza l'utilizzo di sostanze e metodi proibiti.

I programmi antidoping preservano l'integrità dello sport, intesa come rispetto delle regole, rispetto degli avversari, lealtà ed eguaglianza nelle competizioni, nonché rispetto del valore dello sport pulito e libero dal doping.

Il Programma nazionale antidoping

NADO Italia è stata istituita con legge 26 novembre 2007, n. 230, di ratifica della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, in conformità al Codice WADA, di cui NADO Italia è firmataria, con l'obiettivo di agire come Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia.

L'attività di NADO Italia, svolta in condizioni di piena autonomia e indipendenza, è sottoposta a puntuale vigilanza e verifica da parte della *WADA*.

L'articolo 20.5 del Codice WADA, concernente "i ruoli e le responsabilità delle Organizzazioni Nazionali Antidoping" si intende richiamato e interamente recepito dal presente CSA. Ai sensi dell'articolo 24.1.2 del Codice WADA, NADO Italia risponde alla WADA della conformità al Codice WADA e agli Standard Internazionali.

NADO Italia è presieduta da un Presidente e un Direttore Generale che ne dirige tutte le attività. È composta dai seguenti organismi:

- Consiglio Interno di Sorveglianza (di seguito "CIS") che vigila sull'attuazione del "Piano Strategico Pluriennale" di NADO Italia; esamina la relazione annuale sulle attività di NADO Italia; vigila sul budget annuale e formula eventuali osservazioni, assicurando l'attuazione da parte di NADO Italia delle sue responsabilità fondamentali in conformità al Codice WADA;
- Comitato Esecutivo (di seguito "CE") che valuta che NADO Italia agisca in conformità alla normativa sportiva antidoping, di cui ne delibera l'adozione, al Codice WADA e agli Standard Internazionali; monitora, per il tramite del Direttore Generale, gli aggiornamenti approvati dalla WADA; delibera la relazione annuale sull'attività di NADO Italia; delibera il "Piano Strategico Pluriennale" di NADO Italia; delibera il budget annuale di NADO Italia e lo sottopone al CIS;
- Comitato Controlli Antidoping (di seguito "CCA") che approva il Piano di distribuzione dei controlli (*Test Distribution Plan-TDP*), predisponendo lo svolgimento di controlli In competizione e Fuori competizione. Questo Comitato ha anche il compito di redigere annualmente i criteri di inclusione degli Atleti nel Gruppo registrato ai fini dei controlli antidoping (*Registered Testing Pool-RTP*) e le relative procedure relative alla reperibilità degli Atleti;
- Comitato Esenzioni a Fini Terapeutici (di seguito "CEFT") che esamina le domande per ottenere le *TUEs (Therapeutic Use Exemptions)*;
- Comitato per l'Educazione, la Formazione Antidoping e la Ricerca (di seguito "CEFAR") che persegue gli obiettivi di ricerca e formazione antidoping, pianificando, monitorando e valutando annualmente i programmi di formazione realizzati da NADO Italia;
- Procura Nazionale Antidoping (di seguito "PNA") cui competono la gestione dei risultati e l'accertamento delle responsabilità di coloro che abbiano posto in essere un comportamento in violazione delle *NSA*;
- Tribunale Nazionale Antidoping (di seguito "TNA"), competente a giudicare in primo grado per tutte le violazioni delle *NSA*.

Per l'effettuazione dei controlli antidoping In competizione e Fuori competizione, NADO Italia si affida ai *Doping Control Officers/Blood Control Officers* (rispettivamente, DCOs/BCOs) – medici per la raccolta dei campioni della Federazione Medico Sportiva Italiana (di seguito "FMSI") – e, per quanto riguarda l'analisi dei campioni, al Laboratorio Antidoping di Roma, unico laboratorio accreditato dalla WADA a livello nazionale, o ad altri laboratori approvati o accreditati dalla WADA. NADO Italia rimane sempre pienamente responsabile di tutti gli aspetti delegati del controllo antidoping, assicurando che siano eseguiti nel rispetto del Codice WADA e degli Standard Internazionali.

Per qualsiasi questione non espressamente contemplata dal presente CSA, o in caso di conflitto tra il CSA e il Codice WADA e/o gli Standard Internazionali, questi ultimi prevalgono compresi i relativi commenti. Analogamente, il CSA deve essere interpretato facendo riferimento al Codice WADA e/o agli Standard Internazionali compresi i relativi commenti.

Ambito di applicazione del Codice Sportivo Antidoping

Il CSA, la Procedura di Gestione dei Risultati (PGR) e il Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (DT-CI) costituiscono le Norme Sportive Antidoping (NSA), unico corpo normativo del sistema sportivo italiano che disciplina la materia dell'antidoping e le condizioni cui attenersi nella pratica dell'attività sportiva.

L'introduzione costituisce parte integrante del CSA.

Le NSA si applicano a NADO Italia, inclusi i componenti dei vari Organismi, il Direttore, i funzionari e lo staff, nonché i delegati terzi e i loro dipendenti, coinvolti in tutti gli aspetti correlati allo sviluppo dell'attività antidoping.

Le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA), gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), le Leghe, i Club e tutti gli altri organismi sportivi comunque istituiti ricadono sotto la giurisdizione di NADO Italia e sono tenuti a rispettare le NSA e a collaborare con NADO Italia nell'applicazione del programma antidoping.

In virtù della loro affiliazione, tesseramento, accreditamento o comunque della loro appartenenza alle suddette organizzazioni o partecipazione ad eventi sportivi, gli Atleti, il Personale di Supporto degli Atleti e le altre Persone hanno l'obbligo di conoscere e rispettare le NSA quale condizione indispensabile per la pratica delle attività sportive.

Le NSA si applicano anche a tutti gli Atleti paralimpici e alle attività sportive paralimpiche.

Il CSA, la PGR e il DT-CI unitamente alle Norme procedurali per l'appello in materia antidoping sono reperibili sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

RUOLI E RESPONSABILITÀ FONDAMENTALI DEGLI ATLETI

È personale responsabilità di ogni Atleta:

- essere consapevole di dover rispettare le NSA e conoscere gli obblighi che ne derivano;
- essere sempre disponibile per la raccolta di un campione biologico;
- rispondere personalmente dell'uso o assunzione di qualsiasi cosa nel contesto antidoping;
- informare il personale medico del divieto di utilizzare sostanze proibite e ricorrere a metodi proibiti e assicurarsi che qualsiasi trattamento medico ricevuto non violi le NSA;
- segnalare a NADO Italia e alla propria Federazione Internazionale qualsiasi decisione assunta da un non Firmatario su un Atleta che abbia commesso una violazione delle norme antidoping nei dieci (10) anni precedenti;
- collaborare con le Organizzazioni Antidoping coinvolte nelle indagini su violazioni della normativa antidoping;
- rivelare l'identità del proprio Personale di Supporto su richiesta di NADO Italia, di una Federazione Sportiva Nazionale, o di qualsiasi altra Organizzazione Antidoping che abbia autorità sull'Atleta.

RUOLI E RESPONSABILITÀ FONDAMENTALI DEL PERSONALE DI SUPPORTO DELL'ATLETA

È personale responsabilità di tutto il Personale di Supporto dell'Atleta:

- essere consapevole di dover rispettare le NSA e conoscere gli obblighi che ne derivano;
- collaborare nell'attuazione dei controlli antidoping disposti sull'Atleta;
- utilizzare la propria influenza sull'Atleta, promuovendo valori e comportamenti di contrasto al doping;
- segnalare a NADO Italia e alla propria Federazione Internazionale qualsiasi decisione assunta da un non Firmatario su chi abbia commesso una violazione delle norme antidoping nei dieci (10) anni precedenti;
- collaborare con le Organizzazioni Antidoping coinvolte nelle indagini su violazioni della normativa antidoping.

Il Personale di Supporto dell'Atleta non deve utilizzare o possedere qualsiasi sostanza proibita o fare ricorso a qualsiasi metodo proibito, senza una valida giustificazione.

RUOLI E RESPONSABILITÀ FONDAMENTALI DI ALTRE PERSONE SOGGETTE AL RISPETTO DELLE NSA

È loro responsabilità:

- essere consapevoli di dover rispettare le NSA e conoscere gli obblighi che ne derivano;
- segnalare a NADO Italia e alla propria Federazione Internazionale qualsiasi decisione assunta da un non Firmatario su chi abbia commesso una violazione delle norme antidoping nei dieci (10) anni precedenti;
- collaborare con le Organizzazioni Antidoping coinvolte nelle indagini su violazioni della normativa antidoping;
- non utilizzare o possedere qualsiasi sostanza proibita o fare ricorso a qualsiasi metodo proibito, senza una valida giustificazione.

RUOLI E RESPONSABILITÀ FONDAMENTALI DELLE FSN, DSA, EPS

Tutte le FSN, DSA, EPS e i membri ad esse affiliati o comunque ad esse appartenenti hanno l'obbligo di conoscere e rispettare le NSA, il Codice WADA e gli Standard Internazionali. Tutte le Federazioni Sportive Nazionali e i membri ad esse affiliati devono riconoscere nei propri documenti normativi l'autorità e la responsabilità di NADO Italia, favorendo e collaborando nell'attuazione del programma nazionale antidoping e promuovendo il rispetto delle NSA.

Riconoscono, altresì, e sono vincolati dalle decisioni assunte ai sensi delle NSA.

Le FSN, DSA, EPS, per favorire il rispetto del Codice WADA, degli Standard Internazionali e delle NSA, devono riconoscere l'autorità di NADO Italia di cui all'articolo 5.2.1 del Codice WADA e devono intraprendere azioni appropriate a supporto dell'attuazione del Programma nazionale antidoping relativamente alle discipline sportive di pertinenza.

Le FSN, DSA, EPS devono prevedere all'atto del tesseramento/affiliazione/accreditamento che il soggetto interessato, sottoscrivendo per conferma ed accettazione, sia vincolato al rispetto delle NSA e alla normativa antidoping della Federazione Internazionale di riferimento.

Le FSN, DSA, EPS devono informare NADO Italia e la Federazione Internazionale di riferimento di qualsiasi violazione della normativa antidoping e offrire collaborazione nelle indagini.

Le FSN, DSA, EPS devono prevedere programmi di formazione antidoping esclusivamente in collaborazione con NADO Italia.

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DI DOPING

Per doping si intende la violazione di una o più norme contenute negli articoli dal 2.1 al 2.11. Altre violazioni delle NSA sono stabilite all'articolo 3.

ARTICOLO 2 VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SPORTIVA ANTIDOPING

È scopo dell'articolo 2 specificare le circostanze e la condotta che integrano una violazione della normativa antidoping. I procedimenti nei casi di doping si fondano sul presupposto che una o più delle fattispecie di seguito elencate si siano verificate.

Gli Atleti o altre Persone sono responsabili di conoscere cosa costituisca una violazione della normativa antidoping e quali siano le sostanze e i metodi proibiti ai sensi della Lista WADA in vigore.

Quanto segue costituisce violazione della normativa antidoping:

2.1 Presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers nel campione biologico di un Atleta

2.1.1 È responsabilità personale dell'Atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza proibita. Gli Atleti sono responsabili di qualsiasi sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers siano riscontrati nei propri campioni biologici. Di conseguenza, ai fini dell'accertamento della violazione dell'articolo 2.1 non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta.

2.1.2 Uno dei seguenti casi costituisce prova sufficiente di violazione della normativa antidoping ai sensi dell'articolo 2.1: presenza nel campione biologico A dell'Atleta di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers, nel caso in cui l'Atleta rinunci alle analisi del campione biologico B e quest'ultimo non venga analizzato; o nel caso in cui il campione biologico B venga analizzato e l'analisi confermi la presenza nel campione biologico B di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers, riscontrati nel campione biologico A dell'Atleta; o nel caso

in cui i campioni biologici A o B siano suddivisi in due parti e l'analisi eseguita sulla parte di campione biologico suddiviso confermi la presenza della sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers riscontrati nella prima parte del campione biologico frazionato o l'Atleta abbia rinunciato alle analisi di conferma.

2.1.3 Ad eccezione di quelle sostanze per le quali è specificamente indicato un limite di decisione sulla Lista WADA o su un Documento Tecnico WADA costituisce violazione della normativa antidoping la presenza nel campione biologico dell'Atleta di qualsiasi quantità di una sostanza proibita e dei suoi metaboliti o markers.

2.1.4 In deroga alla norma generale di cui all'articolo 2.1, la Lista WADA, gli Standard Internazionali, o i Documenti Tecnici WADA possono definire specifici criteri per la valutazione o l'esito di alcune sostanze proibite.

2.2 Uso o Tentato Uso da parte di un Atleta di una sostanza o di un metodo proibiti

2.2.1 È responsabilità personale dell'Atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza proibita o di non ricorrere ad alcun metodo proibito. Di conseguenza, ai fini dell'accertamento della violazione di cui all'articolo 2.2 non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta.

2.2.2 Il successo o il fallimento dell'Uso o del Tentato Uso di una sostanza non rilevano. È sufficiente essersi impegnati ai fini dell'Uso o del Tentato Uso di una sostanza proibita o del metodo proibito.

2.3 Elusione, rifiuto o mancata presentazione da parte dell'Atleta a sottoporsi al prelievo del campione biologico

Eludere la raccolta del campione biologico o rifiutarsi di sottoporsi o non presentarsi al prelievo del campione biologico senza una valida giustificazione a seguito della notifica da parte di una Persona specificamente autorizzata.

2.4 Mancato adempimento dei Whereabouts da parte di un Atleta

Qualsiasi combinazione di tre (3) mancati controlli antidoping e/o mancate comunicazioni, come definiti nello Standard Internazionale per la Gestione dei Risultati in un periodo di dodici (12) mesi, da parte di un Atleta incluso in RTP.

2.5 Manomissione o tentata manomissione di qualsiasi parte del controllo antidoping da parte di un Atleta o di altra Persona

2.6 Possesso di una sostanza o di un metodo proibiti *da parte di un Atleta o di Persona di Supporto dell'Atleta*

2.6.1 *Possesso*, da parte di un Atleta, di una qualsiasi sostanza o di qualsiasi metodo proibiti In competizione, o possesso, da parte di un Atleta, di una qualsiasi sostanza o di qualsiasi metodo proibiti Fuori competizione, salvo che l'Atleta non giustifichi il possesso con una TUE concessa ai sensi dell'articolo 5.4 o con altra valida motivazione.

2.6.2 Possesso, da parte di una Persona di Supporto dell'Atleta, di una qualsiasi sostanza o di qualsiasi metodo proibiti In competizione e/o possesso, da parte di una Persona di Supporto dell'Atleta, di una qualsiasi sostanza o di qualsiasi metodo proibiti Fuori competizione, considerando la competizione o l'allenamento con riferimento all'Atleta, salvo che Persona di Supporto dell'Atleta non giustifichi il possesso con una TUE concessa ad un Atleta ai sensi dell'articolo 5.4 o con altra valida motivazione.

2.7 Traffico illegale o tentato traffico illegale, da parte di un Atleta o Altra Persona di sostanze o metodi proibiti

2.8 Somministrazione o Tentata somministrazione da parte di un Atleta o di Altra Persona a qualsiasi Atleta durante le competizioni, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo che siano proibiti fuori competizione

2.9 Complicità o Tentata complicità da parte di un Atleta o Altra Persona

Fornire assistenza, incoraggiamento, aiuto, istigare, dissimulare o favorire ogni altro tipo di complicità intenzionale o Tentata complicità in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA o violazione dell'articolo 11.14.1 da parte di Altra Persona

2.10 Divieto di associazione da parte di un Atleta o Altra Persona

2.10.1 L'associazione da parte di un Atleta o Altra Persona soggetta all'autorità di un'Organizzazione antidoping, in veste professionale o in altra veste sportiva, con una Persona a supporto dell'Atleta che:

2.10.1.1 se soggetta all'autorità di un'Organizzazione antidoping, stia scontando un periodo di squalifica, oppure

2.10.1.2 se non soggetta all'autorità di un'Organizzazione antidoping, e nel caso in cui la squalifica non sia stata trattata nell'ambito della procedura di gestione dei risultati ai sensi del Codice WADA, sia stata condannata o ritenuta colpevole solo nell'ambito di un procedimento penale, disciplinare o professionale per aver assunto una condotta che costituisca

violazione della normativa antidoping se siano state applicate a tale Persona norme conformi al Codice WADA. Lo stato di squalifica di tale persona sarà valido per un periodo non superiore a sei (6) anni dalla decisione in sede penale, professionale o disciplinare ovvero per la durata della sanzione penale, disciplinare o professionale; oppure

2.10.1.3 funga da copertura o da intermediario per un soggetto descritto all'articolo 2.10.1.1 oppure 2.10.1.2.

2.10.2 Per configurarsi una violazione dell'articolo 2.10, un'Organizzazione antidoping deve stabilire che l'Atleta o altra Persona siano a conoscenza dello stato di squalifica della Persona di supporto dell'Atleta.

Spetta all'Atleta o ad altra Persona stabilire che qualsiasi associazione con una Persona di Supporto all'Atleta descritta all'articolo 2.10.1.1 o 2.10.1.2 non sia a titolo professionale o sportivo e/o che tale associazione non avrebbe potuto essere ragionevolmente evitata.

Le Organizzazioni Anti-Doping che siano a conoscenza di Personale di Supporto dell'Atleta che soddisfi i criteri descritti all'articolo 2.10.1.1, 2.10.1.2, o 2.10.1.3 devono fornire tali informazioni alla WADA.

2.11 Atti di un Atleta o di Altra Persona per scoraggiare o contrastare la segnalazione alle autorità

Qualora il comportamento non costituisca una violazione di cui all'articolo 2.5:

2.11.1 Si tratta di qualsiasi atto che minacci o teso ad intimidire un'altra Persona con l'intento di dissuaderla dal segnalare, in buona fede, informazioni relative a una presunta violazione della normativa antidoping o a una presunta inosservanza del Codice WADA alla WADA, a un'Organizzazione antidoping, alle autorità preposte, ad un organismo disciplinare previsto da regolamento o da un ordine professionale, ad un organo inquirente o a una Persona che conduca un'indagine per la WADA o per un'organizzazione antidoping.

2.11.2 Ritorsioni contro una Persona che, in buona fede, abbia fornito prove o informazioni relative a una presunta violazione delle norme antidoping o a una presunta inosservanza del Codice WADA alla WADA, a un'Organizzazione antidoping, alle autorità preposte, ad un organismo disciplinare previsto da regolamento o da un ordine professionale, ad un organo inquirente o a una Persona che conduca un'indagine per la WADA o per un'organizzazione antidoping.

Ai fini dell'articolo 2.11, le ritorsioni, le minacce e le intimidazioni comprendono un atto compiuto nei confronti di tale Persona o perché

l'atto manca di una base di buona fede o perché risulti una risposta sproporzionata.

ARTICOLO 3 ALTRE VIOLAZIONI DEL CODICE SPORTIVO ANTIDOPING

Le seguenti violazioni costituiscono altre violazioni del Codice Sportivo Antidoping:

- 3.1** mancata collaborazione da parte di qualsiasi individuo per garantire il rispetto delle NSA, compresa la mancata segnalazione di circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento di reati di doping;
- 3.2** qualsiasi comportamento offensivo nei confronti del DCO e/o del Personale addetto al controllo antidoping che non si qualifichi come violazione dell'articolo 2.5.

ARTICOLO 4 ONERE DELLA PROVA DI DOPING

4.1 Onere e grado della prova

NADO Italia ha l'onere di provare se sia stata commessa una violazione della normativa antidoping. Lo standard della prova si fonda sul confortevole convincimento del collegio giudicante rispetto all'accertamento della violazione condotto da NADO Italia, tenendo conto la gravità dell'accusa formulata. Il grado della prova in tutti i casi è superiore ad un equilibrio delle probabilità valutate ma inferiore alla prova al di là di ogni ragionevole dubbio. Qualora il presente CSA ponga l'onere della prova a carico dell'Atleta o di altra Persona che si presume abbia commesso una violazione della normativa antidoping per confutare una presunzione o stabilire fatti o circostanze specifiche, salvo quanto previsto dagli articoli 4.2.2 e 4.2.3, lo standard della prova è costituito da un equilibrio delle probabilità.

4.2 Metodi per accertare fatti e presunzioni

I fatti relativi alle violazioni delle norme antidoping possono essere accertati con qualsiasi mezzo attendibile, comprese le ammissioni. Nei casi di doping si applicano le seguenti regole di ammissibilità della prova:

- 4.2.1** Si presume che i metodi analitici o i limiti decisionali approvati dalla WADA siano scientificamente validi. Ogni Atleta o altra Persona, che intenda contestare se le condizioni alla base di ciò che si presume siano state soddisfatte o confutare la validità scientifica deve, prima di procedere alla contestazione, notificare alla WADA la contestazione e le motivazioni su cui si fonda. Il TNA o il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (di seguito TAS), di propria iniziativa, possono comunicare alla WADA i contenuti della contestazione. Entro dieci

(10) giorni dalla data di notifica alla WADA e del ricevimento del fascicolo relativo a tale contestazione, la WADA avrà anche il diritto di intervenire come parte, apparire come *amicus curiae* o fornire prove alternative nel procedimento. Nei casi dinanzi al TAS, su richiesta della WADA, il collegio giudicante del TAS nominerà un esperto scientifico qualificato per assistere il collegio nella valutazione della contestazione.

4.2.2 Si presume che i laboratori accreditati dalla WADA e altri laboratori approvati dalla WADA conducano le analisi sui campioni biologici e attuino procedure di custodia in conformità con lo Standard Internazionale per i Laboratori (*International Standard for Laboratories, ISL*). L'Atleta, o altra Persona, può confutare questa presunzione dimostrando che si sia verificato uno scostamento dall'ISL che potrebbe ragionevolmente aver causato l'Esito Avverso.

Se l'Atleta o altra Persona confutasse tale presunzione dimostrando che si sia verificato uno scostamento dall'ISL che avrebbe potuto ragionevolmente causare l'Esito Avverso, NADO Italia avrà l'onere di accertare se tale scostamento non abbia causato l'Esito Avverso.

4.2.3 Gli scostamenti da qualsiasi altro Standard Internazionale o altra norma o procedura richiamata nel Codice WADA o nel CSA non invalideranno i risultati analitici o altre prove a sostegno di una violazione della normativa antidoping e non costituiranno un argomento di difesa contro una violazione della normativa antidoping; a condizione, tuttavia, che l'Atleta, o altra Persona, non provi che lo scostamento da una delle disposizioni degli Standard Internazionali come di seguito elencate possa ragionevolmente aver causato la violazione su cui si basa un Esito Avverso o un'inadempienza relativa ai Whereabouts, nel qual caso NADO Italia dovrà dimostrare che tale scostamento non abbia causato l'Esito Avverso o l'inadempienza relativa ai Whereabouts:

- (i) uno scostamento dallo Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni (*International Standard for Testing and Investigations, ISTI*) correlato alla raccolta o alla gestione del campione biologico che avrebbe potuto ragionevolmente causare la violazione su cui si fonda un Esito Avverso, nel qual caso NADO Italia avrà l'onere di provare che tale deviazione non abbia determinato l'Esito Avverso;
- (ii) uno scostamento dallo Standard Internazionale per la Gestione dei Risultati (*International Standard for Results Management, ISRM*) o dall'ISTI con riferimento ad un Esito Avverso da Passaporto biologico che abbia potuto ragionevolmente determinare la violazione, nel qual caso NADO Italia avrà l'onere di provare che tale deviazione non abbia determinato tale violazione;

- (iii) uno scostamento dall'ISRM relativo all'obbligo di comunicare all'Atleta l'apertura del Campione B che avrebbe potuto ragionevolmente causare una violazione delle norme antidoping su cui si basa un Esito Avverso, nel qual caso NADO Italia avrà l'onere di provare che tale scostamento non abbia determinato l'Esito Avverso;
- (iv) uno scostamento dall'ISRM inerente alla notifica all'Atleta di tutte le informazioni necessarie, che avrebbe potuto ragionevolmente causare una violazione delle norme antidoping su cui si basa un'inadempienza relativa ai Whereabouts, nel qual caso NADO Italia avrà l'onere di provare che tale scostamento non abbia determinato tale inadempienza.

4.2.4 I fatti confermati da una decisione del TNA o di un tribunale della giurisdizione competente che non siano oggetto di un ricorso pendente costituiscono una prova inconfutabile contro l'Atleta o altra Persona nei confronti della quale è stata basata la decisione, a meno che l'Atleta, o altra Persona, non dimostri che la decisione abbia violato i principi di giustizia naturale.

4.2.5 Il collegio giudicante può giungere ad una conclusione sfavorevole all'Atleta o ad altra Persona che si ritiene abbia commesso una violazione delle norme antidoping alla base del rifiuto dell'Atleta, o di altra Persona, a seguito di richiesta presentata in un ragionevole lasso di tempo prima dell'udienza, di essere presente (di persona o per via telematica, come indicato dal collegio) e di rispondere alle domande poste.

ARTICOLO 5 LA LISTA DELLE SOSTANZE E DEI METODI PROIBITI (di seguito LISTA WADA)

5.1 Determinazione della Lista WADA

Questo CSA recepisce la Lista WADA pubblicata e revisionata dalla WADA come descritto all'articolo 4.1 del Codice WADA.

Se non diversamente previsto, la Lista WADA entra in vigore ai sensi del presente Codice Sportivo Antidoping tre (3) mesi dopo la pubblicazione da parte della WADA, senza richiedere ulteriori azioni da parte di NADO Italia. Tutti gli Atleti e le altre Persone saranno vincolati dalla Lista WADA, e dalle eventuali revisioni, a partire dalla data di entrata in vigore, senza ulteriori formalizzazioni. È responsabilità di tutti gli Atleti e altre Persone essere a conoscenza della versione più aggiornata della Lista WADA e di tutte le revisioni della stessa.

5.2 Sostanze e metodi proibiti nella Lista WADA

5.2.1 Sostanze e metodi proibiti

La Lista WADA identifica le sostanze e i metodi sempre proibiti ai fini del doping (sia In competizione che Fuori competizione) a causa del loro potenziale effetto di migliorare le prestazioni nelle competizioni o del loro potenziale effetto di mascherare, e le sostanze e i metodi proibiti solo In competizione. La Lista WADA può essere ampliata dalla WADA per un determinato sport. Le sostanze e i metodi proibiti possono essere inclusi in Lista WADA per categoria generale (ad es. agenti anabolizzanti) o per riferimento specifico ad una particolare sostanza o metodo.

5.2.2 Sostanze Specificate e Metodi Specificati

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, tutte le sostanze proibite sono *Sostanze Specificate* ad eccezione di quelle espressamente indicate nella Lista WADA. Nessun metodo proibito si ritiene *Metodo Specificato* a meno che non sia espressamente identificato come tale nella Lista WADA.

5.2.3 Sostanze d'abuso

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, le *Sostanze d'abuso* sono identificate come tali nella Lista WADA in quanto sono spesso utilizzate come abuso nella società al di fuori del contesto sportivo.

5.3 Individuazione delle sostanze e dei metodi inclusi in Lista WADA

L'individuazione delle sostanze e dei metodi proibiti inclusi nella Lista WADA, la classificazione delle sostanze in categorie, la classificazione di una sostanza come proibita sempre o soltanto In competizione, la classificazione di una sostanza o di un metodo come *Sostanza Specificata*, *Metodo Specificato*, o *Sostanza d'abuso* è definitiva e non sarà soggetta ad alcuna contestazione da parte di un Atleta o di altra Persona, compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi contestazione inerente all'effetto quale agente mascherante o al potenziale effetto teso a migliorare le prestazioni, rappresentare un rischio per la salute o violare lo spirito dello sport.

5.4 Esenzioni a Fini Terapeutici (*Therapeutic Use Exemptions, TUEs*)

Il CSA recepisce lo Standard Internazionale per le esenzioni a fini terapeutici (*International Standard for Therapeutic Use Exemptions, ISTUE*), come aggiornato di volta in volta. Esso è, pertanto, vincolante per tutti gli Atleti e le altre Persone, come tutte le Norme Sportive Antidoping.

5.4.1 La presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers, e/o l'uso o il tentato uso, il possesso o la somministrazione o la tentata somministrazione di una sostanza o metodo proibiti non saranno

considerate violazione delle norme antidoping se compatibili con una TUE concessa in conformità con l'ISTUE.

5.4.2 Procedura per la presentazione di una domanda di TUE

5.4.2.1 Ogni Atleta che non sia un Atleta di livello internazionale deve rivolgersi a NADO Italia per una TUE, salvo il caso in cui si applichino gli articoli 4.1 o 4.3 dell'ISTUE.

La domanda di TUE deve essere presentata nel rispetto dell'articolo 6 dell'ISTUE e della Procedura per la domanda di TUE, reperibile sul sito di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

5.4.2.2 NADO Italia ha nominato il Comitato Esenzioni a Fini terapeutici (di seguito CEFT) per valutare le domande per ottenere una TUE.

(a) Il CEFT è costituito da medici, che decidono in autonomia e indipendenza, in possesso di specializzazioni sulle varie condizioni cliniche che possono essere oggetto delle domande di TUE. Tre (3) dei membri hanno anche esperienza nella cura e nel trattamento degli Atleti sia normodotati sia con disabilità e un'approfondita conoscenza in medicina clinica, medicina dello sport e del movimento.

(b) Per assicurare l'indipendenza delle decisioni, tutti i componenti del CEFT non hanno alcun coinvolgimento nelle decisioni di natura politica di NADO Italia. A tal fine, sottoscrivono una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di riservatezza.

5.4.2.3 Quando viene presentata una richiesta a NADO Italia per la concessione di una TUE, il Presidente del CEFT nomina tre (3) membri (che possono includere il Presidente) per l'esame della domanda di TUE.

Il CEFT valuterà e deciderà prontamente sulla domanda di TUE in conformità alle relative disposizioni dell'ISTUE e di norma (cioè, salvo circostanze eccezionali) entro e non oltre ventuno (21) giorni dal ricevimento di una domanda completa. Qualora la domanda sia presentata in un periodo di tempo ragionevole prima di un Evento, il CEFT deve adoperarsi al meglio per rendere disponibile la propria decisione prima dell'inizio dell'Evento stesso.

5.4.2.4 La decisione del CEFT sarà la decisione finale di NADO Italia e potrà essere impugnata secondo quanto previsto nel documento PGR, ai sensi dell'articolo 5.4.6. La decisione del CEFT sarà notificata per iscritto all'Atleta, alla WADA e alle altre Organizzazioni Antidoping in conformità all'ISTUE. Essa sarà inoltre prontamente riportata su ADAMS.

5.4.3 Domanda di TUE Retroattiva

Un Atleta ha diritto di presentare una TUE con validità retroattiva nei seguenti casi:

- a. per un trattamento di emergenza o il trattamento di una condizione clinica acuta;
- b. se non ci sia stato tempo sufficiente, oppure l'opportunità, oppure altre circostanze eccezionali, per cui l'Atleta non abbia potuto presentare la domanda di TUE (o il CEFT valutarla) prima della raccolta del campione biologico;
- c. sulla base della prioritizzazione a livello nazionale di alcuni sport/discipline sportive, se NADO Italia non abbia permesso o richiesto all'Atleta di presentare in anticipo una domanda di TUE per una condizione clinica che si potrà verificare;
- d. se NADO Italia decide di raccogliere un campione biologico da un Atleta che non sia nè di livello nazionale nè di livello internazionale e che stia assumendo una sostanza proibita o ricorrendo a un metodo proibito per ragioni terapeutiche, NADO Italia deve consentire a tale Atleta di presentare una domanda di TUE retroattiva; o
- e. se l'Atleta abbia utilizzato Fuori competizione, a scopo terapeutico, una sostanza proibita solo In competizione.

5.4.3.1 Domande di TUE retroattive ai sensi dell'Articolo 4.3 dell'ISTUE

In circostanze eccezionali e in deroga a qualsiasi altra disposizione dell'ISTUE, un Atleta può richiedere e ottenere una TUE retroattiva per l'uso di una Sostanza proibita o il ricorso a un Metodo proibito se, considerando lo scopo del Codice, sarebbe manifestamente ingiusto non concedere una TUE retroattiva. Per gli Atleti di Livello Internazionale e Nazionale, NADO Italia può accogliere la richiesta di TUE retroattiva di un Atleta ai sensi dell'Articolo 4.3 dell'ISTUE solo previa approvazione della WADA (e la WADA può, a sua assoluta discrezione, concordare o respingere la decisione di NADO Italia).

Per gli Atleti che non siano Atleti di Livello Internazionale o Atleti di Livello Nazionale, NADO Italia può accogliere la richiesta di TUE retroattiva ai sensi dell'Articolo 4.3 dell'ISTUE senza consultare preventivamente la WADA; tuttavia, la WADA può, in qualsiasi momento, riesaminare la decisione di NADO Italia di concedere una TUE retroattiva ai sensi del richiamato articolo e può, a sua assoluta discrezione, concordare o respingere la decisione.

Qualsiasi decisione presa dalla WADA e/o da NADO Italia ai sensi dell'Articolo 4.3 dell'ISTUE non può essere utilizzata né come difesa in un procedimento per violazione delle norme sportive antidoping, né in appello, né in altro modo.

Tutte le decisioni di NADO Italia di concessione o diniego di una TUE rese ai sensi dell'Articolo 4.3 dell'ISTUE devono essere comunicate tramite ADAMS ai sensi dell'Articolo 5.5 dell'ISTUE.

5.4.4 Riconoscimento della TUE

Una TUE concessa da NADO Italia è valida a qualsiasi livello nazionale in qualsiasi Paese e non ha bisogno di essere formalmente riconosciuta da nessun'altra Organizzazione Nazionale Antidoping.

Tuttavia, non è automaticamente valida se l'Atleta diventa un Atleta di livello internazionale o compete in un Evento Internazionale, a meno che la TUE non sia riconosciuta dalla Federazione internazionale o dal MEO in conformità con l'ISTUE, come segue.

- 5.4.4.1** Nel caso in cui l'Atleta abbia già una TUE concessa da NADO Italia per una sostanza o un metodo, a meno che la sua TUE non venga automaticamente riconosciuta dalla Federazione Internazionale o dal MEO, l'Atleta dovrà rivolgersi alla propria Federazione Internazionale o al MEO per il riconoscimento di tale TUE. Se la TUE soddisfa i criteri stabiliti dall'ISTUE, allora la Federazione Internazionale o al MEO devono riconoscerla.

Nel caso in cui la Federazione Internazionale o al MEO ritengano che la TUE concessa dal CEFT di NADO Italia non soddisfi i criteri di cui all'ISTUE e quindi decidano di non riconoscerla, la Federazione Internazionale dovrà tempestivamente notificare all'Atleta e a NADO Italia la decisione con le relative motivazioni. L'Atleta e/o NADO Italia avranno ventuno (21) giorni dalla data di notifica per chiedere alla WADA la revisione della decisione ai sensi dell'articolo 5.4.6. Se la Federazione Internazionale rifiuta di riconoscere la TUE concessa dal CEFT di NADO Italia, solo per mancanza di documentazione medica o di altre informazioni, necessarie a soddisfare i criteri di cui all'ISTUE, la questione non deve essere riferita alla WADA.

È necessario integrare la domanda di TUE con la documentazione mancante e sottoporla nuovamente alla valutazione della Federazione Internazionale.

Se la questione è sottoposta alla revisione della WADA ai sensi dell'articolo 5.4.6, la TUE concessa dal CEFT di NADO Italia continua ad essere valida a livello nazionale per le competizioni di livello nazionale e per i controlli eseguiti Fuori competizione (ma non è valida per le competizioni a livello internazionale) in attesa della decisione della WADA.

Se la questione non viene sottoposta alla revisione della WADA entro il termine di ventuno (21) giorni, NADO Italia deve stabilire se la TUE che ha concesso il CEFT debba comunque rimanere valida per le competizioni a livello nazionale e per i controlli Fuori competizione (a condizione che l'Atleta non sia più un Atleta di livello internazionale e non partecipi a competizioni di livello internazionale). In attesa della decisione di NADO Italia, la TUE rimane valida per le competizioni a livello nazionale e per i controlli Fuori competizione (ma non è valida per le competizioni a livello internazionale).

5.4.4.2 Se l'Atleta non abbia già una TUE concessa da NADO Italia per una specifica sostanza o metodo proibiti, l'Atleta deve richiedere direttamente alla Federazione Internazionale una TUE secondo la procedura prevista dall'ISTUE non appena possibile.

Se la Federazione Internazionale rifiuta la domanda di TUE dell'Atleta, dovrà notificarlo tempestivamente all'Atleta, con le relative motivazioni.

Se la Federazione Internazionale accoglie la richiesta dell'Atleta, ne informa l'Atleta e NADO Italia. Se NADO Italia ritiene che la TUE concessa dalla Federazione Internazionale non soddisfi i criteri stabiliti dall'ISTUE, ha ventuno (21) giorni di tempo da tale notifica per sottoporre la questione alla revisione della WADA.

Se NADO Italia chiede la revisione della WADA, la TUE concessa dalla Federazione Internazionale rimane valida per le competizioni a livello internazionale e per i controlli Fuori competizione (ma non è valida per le competizioni a livello nazionale) in attesa della decisione della WADA.

Se NADO Italia non coinvolge la WADA per la revisione, la TUE concessa dalla Federazione Internazionale diventa

valida anche per le competizioni a livello nazionale allo scadere del termine dei ventuno (21) giorni necessari per la revisione.

5.4.5 Scadenza, ritiro o revisione di una TUE

5.4.5.1 Una TUE concessa ai sensi del presente CSA: (a) scade automaticamente al termine del periodo per il quale è stata concessa, senza necessità di ulteriori avvisi o altre formalità; (b) è revocata qualora l'Atleta non soddisfi tempestivamente i criteri o le condizioni imposte dal CEFT al momento della concessione della TUE; (c) può essere revocata dal CEFT qualora si accerti successivamente che i criteri per la concessione di una TUE non siano stati di fatto soddisfatti; o (d) può essere revocata a seguito di revisione da parte della WADA, o in appello.

5.4.5.2 L'Atleta non sarà soggetto ad alcuna sanzione riferita all'uso o al possesso o alla somministrazione della sostanza o del metodo proibiti riferiti ad una TUE, se questa è stata concessa, prima della data effettiva di scadenza, ritiro o annullamento della TUE. La valutazione di un Esito Avverso ai sensi dell'articolo 5.1.1.1 dell'ISRM, riscontrato poco dopo la scadenza, il ritiro o l'annullamento della TUE, tiene in considerazione se tale risultato sia compatibile con la sostanza o il metodo proibiti oggetto di una TUE concessa prima della data di riscontro dell'Esito Avverso, nel qual caso non sarà contestata alcuna violazione delle NSA.

5.4.6 Revisioni e Appelli inerenti alle decisioni su una TUE

5.4.6.1 Se il CEFT approva una decisione di diniego su una domanda di TUE, l'Atleta può ricorrere esclusivamente all'Organismo Nazionale di Appello Antidoping, nel rispetto delle norme procedurali applicabili.

5.4.6.2 La WADA, su richiesta dell'Atleta o di NADO Italia, deve rivedere la decisione di una Federazione Internazionale di non riconoscere una TUE concessa dal CEFT di NADO Italia. Inoltre, la WADA deve rivedere, su richiesta di NADO Italia, la decisione di una Federazione Internazionale di concessione di una TUE. La WADA può rivedere, in qualsiasi momento, qualsiasi decisione di TUE, sia su richiesta degli interessati che di propria iniziativa. Se la decisione su una TUE oggetto di revisione soddisfa i criteri previsti dall'ISTUE, la WADA non interferirà su essa. Se la

decisione sulla TUE non soddisfa tali criteri, la WADA la revocherà.

- 5.4.6.3** Qualsiasi decisione su una TUE da parte di una Federazione Internazionale (o di NADO Italia qualora abbia accettato di prendere in considerazione la domanda per conto di una Federazione Internazionale) che non sia stata esaminata dalla WADA, o che sia stata esaminata dalla WADA ma non sia stata modificata per revisione, può essere appellata dall'Atleta e/o da NADO Italia, esclusivamente al TAS.
- 5.4.6.4** La decisione della WADA di revocare una decisione su una TUE può essere impugnata dall'Atleta, da NADO Italia e/o dalla Federazione Internazionale interessata, esclusivamente al TAS.
- 5.4.6.5** La mancata decisione di concessione o riconoscimento di una TUE su una domanda regolarmente presentata, o di revisione di una TUE, entro un termine ragionevole, è considerata un rifiuto della domanda da cui scaturiscono i diritti di revisione o appello applicabili.

ARTICOLO 6 CONTROLLI E INVESTIGAZIONI

Il CSA recepisce l'ISTI, come aggiornato di volta in volta, che insieme con il Documento tecnico per i controlli e le Investigazioni di NADO Italia (DT_CI), reperibile sul sito di NADO Italia (www.nadoitalia.it) sono vincolanti per tutti gli Atleti ed altre Persone, così come il CSA.

6.1 Finalità dei controlli e delle investigazioni

- 6.1.1** I controlli e le investigazioni sono effettuati per finalità antidoping. Essi devono essere eseguiti conformemente allo Standard per i controlli e le investigazioni e al Documento Tecnico per i controlli e le investigazioni, reperibile sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).
- 6.1.2** I controlli sono eseguiti per acquisire prove analitiche a sostegno di un'eventuale violazione di un'Atleta ai sensi dell'articolo 2.1 (Presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers nel campione biologico di un Atleta) o dell'articolo 2.2 (Uso o tentato uso da parte di un Atleta di una sostanza o di un metodo proibiti).

6.2 Autorità ad eseguire i controlli

- 6.2.1** Fatte salve le limitazioni per i controlli eseguiti durante un evento sportivo di cui all'articolo 6.4, NADO Italia ha l'autorità sui controlli

In competizione e Fuori competizione su tutti gli Atleti che siano cittadini italiani, che siano residenti in Italia, che siano titolari di licenza o che siano iscritti ad organizzazioni sportive italiane o che partecipino ad un evento sportivo nazionale o che si trovino sul territorio nazionale.

- 6.2.2** Il personale addetto alla raccolta dei campioni, autorizzato da NADO Italia, può richiedere a qualsiasi Atleta su cui ha l'autorità per i controlli (incluso qualsiasi Atleta che sta scontando un periodo di squalifica) di fornire un campione biologico in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.
- 6.2.3** La WADA ha l'autorità sui controlli in competizione e fuori competizione, come stabilito dall'articolo 20.7.10 del Codice WADA.
- 6.2.4** Se una Federazione Internazionale o un Organizzatore di Maggiori Eventi delega o affida una parte dei controlli a NADO Italia direttamente o per il tramite di una Federazione Nazionale, NADO Italia può raccogliere ulteriori campioni biologici oppure incaricare il laboratorio di effettuare ulteriori tipi di analisi a spese di NADO Italia. Se vengono raccolti ulteriori campioni biologici o vengono eseguiti ulteriori tipi di analisi, la Federazione Internazionale o l'Organizzatore di Maggiori Eventi ne verranno informati.

6.3 Requisiti per i controlli

- 6.3.1** NADO Italia predispone un Piano annuale di distribuzione dei controlli (di seguito il "TDP"). Il TDP si basa sul rischio potenziale di doping per qualsiasi sport e/o disciplina sportiva e viene trasmesso alla WADA su sua richiesta. NADO Italia effettua la pianificazione della distribuzione dei controlli e i controlli come previsto dallo Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni.
- 6.3.2** Ove ragionevolmente possibile, i controlli sono coordinati tramite ADAMS al fine di ottimizzare l'efficacia dello sforzo congiunto sui controlli e di evitare inutili ripetizioni dei controlli stessi.

6.4 Controlli durante un evento sportivo

- 6.4.1** Salvo quanto diversamente previsto di seguito, solo una singola organizzazione ha l'autorità di condurre controlli sui luoghi dell'evento durante il periodo dell'evento.
In occasione di Eventi Nazionali tenuti in Italia, NADO Italia ha l'autorità di condurre i controlli. NADO Italia stabilisce in quali Eventi Nazionali effettuerà i controlli, quali Atleti saranno selezionati per i controlli in tali Eventi Nazionali e come saranno selezionati per i controlli.

- 6.4.2** In occasione degli Eventi Internazionali che si svolgono in Italia, la raccolta dei campioni biologici è avviata e diretta dall'organo competente per l'evento, fermo restando il diritto di NADO Italia di avviare e svolgere tali controlli in conformità con l'articolo 5.3.2 del Codice WADA.

6.5 Informazioni dell'Atleta sulla reperibilità

- 6.5.1** NADO Italia, per il tramite del CCA, definisce e approva un Gruppo Registrato ai fini dei controlli (di seguito "RTP") di quegli Atleti che sono tenuti a fornire informazioni sul luogo in cui si trovano secondo le modalità specificate nell'ISTI e che sono soggetti alle sanzioni per le violazioni dell'articolo 2.4, come previsto dall'articolo 11.3.2. I criteri per l'inclusione degli Atleti in RTP sono definiti e approvati dal CCA e sono regolarmente rivisti e aggiornati, se necessario. Il CCA riesamina periodicamente (ma non meno di tre mesi) l'elenco degli Atleti nel proprio RTP per garantire che ogni Atleta in elenco continui a soddisfare i criteri previsti. NADO Italia si coordina con le Federazioni Internazionali per identificare tali Atleti e per raccogliere le loro informazioni di reperibilità.
- 6.5.2** NADO Italia mette a disposizione attraverso il proprio sito web e ADAMS un elenco che identifica gli Atleti inseriti nel proprio RTP. Gli atleti saranno informati per iscritto della loro inclusione o cancellazione dall'elenco RTP. La notifica riporterà le informazioni indicate nell'ISTI.
- 6.5.3** Qualora un Atleta sia incluso in un RTP internazionale dalla Federazione Internazionale competente e nell'elenco RTP nazionale dal CCA di NADO Italia, NADO Italia e la Federazione Internazionale si accordano tra loro su chi di loro sarà titolare sui dati dell'Atleta; in nessun caso un Atleta sarà obbligato a fornire le informazioni a più di uno di essi.
- 6.5.4** In conformità con l'ISTI e con il DT_CI di NADO Italia, ogni Atleta in RTP nazionale deve comunque fare quanto segue: (a) comunicare trimestralmente a NADO Italia I luoghi in cui è reperibile; (b) aggiornare tali informazioni, se necessario, in modo che rimangano accurate e complete in ogni momento; e (c) rendersi disponibile per i controlli nei vari luoghi.
- 6.5.5** Un Atleta in RTP di NADO Italia continua ad essere soggetto all'obbligo di rispettare i requisiti di reperibilità stabiliti dall'articolo 4.8 dell'ISTI, a meno che e fino a quando (a) l'Atleta non notifichi per iscritto a NADO Italia di essersi ritirato dall'attività sportiva o (b) NADO Italia non lo abbia informato che non possiede più i requisiti per l'inclusione in RTP di NADO Italia.

6.5.6 Ai fini dell'articolo 2.4, il mancato rispetto da parte di un Atleta dei requisiti dell'ISTI è considerato “mancata comunicazione” o “mancato controllo”, come definito nell'Allegato B della PGR, quando si verificano le condizioni stabilite nell'Allegato B.

6.5.7 Le informazioni fornite da un Atleta durante il periodo di permanenza in RTP sono disponibili tramite ADAMS a WADA e ad altre Organizzazioni Antidoping che hanno l'autorità di controllare tale Atleta come previsto dall'articolo 5.2 del Codice WADA. Le informazioni relative al luogo in cui si trova sono mantenute strettamente confidenziali in ogni momento; sono utilizzate esclusivamente per pianificare, coordinare o svolgere il controllo antidoping, fornire informazioni inerenti al Passaporto Biologico dell'Atleta o altri risultati analitici, sostenere un'indagine su una potenziale violazione delle norme antidoping o sostenere un procedimento per presunta violazione delle norme antidoping; e sono distrutte quando tali informazioni non siano più rilevanti per questi scopi in conformità con lo Standard Internazionale per la protezione della privacy e delle informazioni personali (di seguito “ISPPPI”).

6.6 Atleti ritirati dall'attività che ritornano alle competizioni

6.6.1 Se un Atleta di livello internazionale o nazionale nell'elenco RTP di NADO Italia si ritira dall'attività e desidera tornare a partecipare alle competizioni sportive, l'Atleta non potrà partecipare a manifestazioni internazionali o nazionali fino a quando non si sarà messo a disposizione per i controlli, dandone comunicazione scritta alla Federazione Internazionale e a NADO Italia con un preavviso di sei mesi. La WADA, d'intesa con NADO Italia e la Federazione Internazionale dell'Atleta, può concedere una deroga alla regola del preavviso scritto di sei mesi qualora la rigorosa applicazione di tale regola fosse ingiusta per l'Atleta. Questa decisione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA.

Qualsiasi risultato di gara ottenuto in violazione del presente articolo 6.6.1 sarà squalificato a meno che l'Atleta non possa stabilire che non poteva ragionevolmente sapere che si trattava di un Evento Internazionale o di un Evento Nazionale.

6.6.2 Se un Atleta si ritira dall'attività sportiva nel periodo in cui stia osservando un periodo di squalifica, deve notificarlo per iscritto all'Organizzazione Antidoping che ha imposto il periodo di squalifica per iscritto. Se l'Atleta desidera tornare a gareggiare attivamente nello sport, l'Atleta non potrà partecipare ad eventi internazionali o nazionali fino a quando non si sarà messo a disposizione per i controlli, dando un preavviso scritto di sei mesi (o un preavviso equivalente al periodo di squalifica rimanente alla data del ritiro, se tale periodo sia

stato più lungo di sei (6) mesi) a NADO Italia e alla Federazione Internazionale.

6.7 Ispettori Investigativi Antidoping (IIA)

Ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato in data 22 luglio 2022 tra NADO Italia e il Dipartimento per la Tutela della Salute dei Carabinieri (Nucleo italiano antisofisticazione denominato "NAS" o "CCTS"), il personale NAS, accreditato da NADO Italia come Ispettori Investigativi Antidoping ("IIA"), partecipa alle attività antidoping, in collaborazione con i funzionari responsabili del controllo antidoping della FMSI (*Doping Control Officers-DCOs/Blood Control Officers-BCOs*) nel rispetto del DT_CI.

6.8 Programma di osservatori indipendenti

NADO Italia e gli eventuali comitati organizzatori di Eventi nazionali in Italia, autorizzano e facilitano il Programma di Osservatori Indipendenti in occasione di tali Eventi.

ARTICOLO 7 ANALISI DEI CAMPIONI BIOLOGICI

I campioni biologici devono essere analizzati nel rispetto dei principi di seguito indicati.

7.1 Utilizzo di laboratori accreditati, approvati e di altri laboratori

7.1.1 Per rilevare un Esito Avverso ai sensi dell'articolo 2.1, i campioni devono essere analizzati solo in laboratori accreditati dalla WADA o in laboratori altrimenti approvati dalla WADA. La scelta del laboratorio accreditato o approvato dalla WADA utilizzato per l'analisi dei campioni è determinata esclusivamente da NADO Italia.

7.1.2 Come previsto dall'articolo 4.2, i fatti relativi alle violazioni delle norme antidoping possono essere accertati con qualsiasi mezzo affidabile. Ciò include, ad esempio, analisi di laboratorio affidabili o altre analisi forensi eseguite al di fuori di laboratori accreditati o approvati dalla WADA.

7.2 Scopo dell'analisi dei campioni biologici e dei dati analitici

I campioni biologici e i relativi dati analitici o le informazioni sul controllo antidoping devono essere analizzati per individuare le sostanze proibite e i metodi proibiti identificati in Lista WADA e altre sostanze che possono essere indicate dalla WADA in base al programma di monitoraggio descritto all'articolo 4.5 del Codice WADA o per assistere NADO Italia nella profilazione dei parametri significativi nelle urine, nel sangue o in altre matrici di un atleta, anche per la profilazione del DNA o del genoma, o per qualsiasi altro legittimo scopo antidoping.

7.3 Ricerca sui campioni biologici e dati analitici

I campioni, i relativi dati analitici e le informazioni sul controllo antidoping possono essere utilizzati per la ricerca antidoping, anche se nessun campione può essere utilizzato per la ricerca senza il consenso scritto dell'Atleta. I campioni e i relativi dati analitici o le informazioni sul controllo antidoping utilizzati a fini di ricerca devono essere prima trattati in modo da evitare che i campioni biologici e i relativi dati analitici o le informazioni sul controllo antidoping siano riconducibili a un determinato Atleta. Qualsiasi ricerca su campioni biologici e sui relativi dati analitici o sulle informazioni relative al controllo antidoping deve essere conforme ai principi di cui all'articolo 19 del codice WADA.

7.4 Standards per le analisi dei campioni e la refertazione

In conformità con l'articolo 6.4 del Codice WADA, NADO Italia chiede ai laboratori di analizzare i campioni in conformità con lo Standard Internazionale per i Laboratori ("ISL") e con l'articolo 4.7 dell'ISTI.

I laboratori, di propria iniziativa e a proprie spese, possono analizzare campioni biologici per sostanze o metodi proibiti non inclusi nel menu di analisi standard sui campioni biologici, o come richiesto da NADO Italia. I risultati di tali analisi devono essere comunicati a NADO Italia e hanno la stessa validità e le stesse conseguenze di qualsiasi altro risultato analitico.

7.5 Ulteriori analisi su un campione biologico prima o durante la gestione dei risultati

Conformemente all'articolo 6.4 del Codice WADA, NADO Italia non pone alcuna limitazione alla facoltà di un laboratorio di eseguire analisi ripetute o supplementari su un campione biologico prima che NADO Italia notifichi ad un Atleta che il campione biologico sia la base per un'accusa di violazione delle norme antidoping ai sensi dell'articolo 2.1. Se, a seguito di tale notifica, NADO Italia desidera effettuare ulteriori analisi su quel campione biologico, può farlo con il consenso dell'Atleta o con l'approvazione di un'autorità giudiziaria.

7.6 Ulteriore analisi su un campione biologico segnalato come negativo o che non abbia dato luogo ad un'accusa di violazione delle norme antidoping.

Dopo che un laboratorio abbia dichiarato un campione biologico come negativo, o il campione biologico non abbia dato luogo ad un'accusa di violazione delle norme antidoping, esso può essere conservato e sottoposto ad ulteriori analisi ai sensi dell'articolo 7.2 in qualsiasi momento, esclusivamente sotto la direzione di NADO Italia (se ha avviato e diretto la raccolta dei campioni biologici) o della WADA. Qualsiasi altra Organizzazione Antidoping, con l'autorità di disporre un controllo antidoping sull'Atleta, che desideri eseguire ulteriori analisi su un campione biologico prelevato può farlo con il permesso dell'Organizzazione Antidoping che ha iniziato e diretto la raccolta dei campioni biologici o della WADA, e sarà responsabile di ogni successiva gestione dei risultati. Qualsiasi conservazione di campioni biologici o ulteriori analisi avviate dalla

WADA o da un'altra Organizzazione Antidoping saranno a spese della WADA o di tale organizzazione. Le ulteriori analisi sui campioni devono essere conformi ai requisiti dell'ISL.

7.7 Suddivisione del campione biologico A o B

Qualora WADA, NADO Italia (dove ha l'autorità di gestione dei risultati), e/o un laboratorio accreditato WADA (con l'approvazione della WADA o dell'Organizzazione Antidoping con l'autorità di gestione dei risultati) desiderino dividere un campione biologico A o B allo scopo di utilizzare la prima parte del campione diviso per un'analisi del campione A e la seconda parte del campione diviso per la conferma, allora devono essere seguite le procedure stabilite nell'ISL.

7.8 Diritto della di appropriarsi di campioni biologici e dati analitici

La WADA può, a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento, con o senza preavviso, appropriarsi fisicamente di qualsiasi campione biologico e dei relativi dati analitici o di informazioni in possesso di un laboratorio o di un'organizzazione antidoping. Su richiesta della WADA, il laboratorio o l'organizzazione antidoping in possesso del campione o dei dati deve immediatamente concedere l'accesso e consentire alla WADA di acquisire il campione biologico o i dati. Se la WADA non ha fornito un preavviso al laboratorio o all'organizzazione antidoping prima di prendere possesso di un campione biologico o dei dati, essa fornirà tale preavviso al laboratorio e all'organizzazione antidoping entro un ragionevole lasso di tempo dal momento in cui ne ha preso possesso. Dopo aver eseguito le analisi e qualsiasi indagine su un campione biologico e sui dati sequestrati, la WADA può ordinare ad un'altra organizzazione antidoping, con l'autorità di disporre controlli antidoping sull'Atleta, di assumersi la responsabilità della gestione dei risultati per il campione biologico e i dati nel caso di una potenziale violazione delle norme antidoping.

ARTICOLO 8 GESTIONE DEI RISULTATI: RESPONSABILITÀ, REVISIONE INIZIALE, PREAVVISO E SOSPENSIONI CAUTELARI

Questo CSA recepisce l'*International Standard for Results Management*, come aggiornato di volta in volta (di seguito "ISRM") e la PGR, adottata da NADO Italia. L'ISRM e la PGR sono, pertanto, vincolanti per tutti gli Atleti e le altre Persone come tutte le Norme Sportive Antidoping.

La gestione dei risultati nell'ambito di questo CSA e della PGR instaura un processo volto a risolvere le questioni relative alle violazioni delle norme antidoping in modo equo, rapido ed efficace.

8.1 Responsabilità per la Gestione dei risultati

- 8.1.1** Salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 7.6, 7.8 e dall'articolo 7.1 del Codice WADA, la gestione dei risultati è di competenza di NADO Italia ed è disciplinata dalle norme procedurali da essa approvate quando è l'autorità che ha avviato e diretto il prelievo dei

campioni biologici (o, se non è previsto alcun prelievo di campioni biologici, se NADO Italia comunica prima ad un Atleta o ad altra Persona una potenziale violazione delle norme antidoping e conduce diligentemente quella violazione delle norme antidoping). Qualsiasi controversia tra NADO Italia e un'altra Organizzazione Antidoping che ha l'autorità per la gestione dei risultati, in relazione a una particolare questione, è risolta dalla WADA in conformità con l'articolo 7.1 del Codice WADA.

8.1.2 La gestione dei risultati in relazione ad una potenziale inadempienza dei Whereabouts (una “mancata comunicazione” o un “mancato controllo”) è gestita da NADO Italia se l'Atleta riferisce le informazioni a NADO Italia, come previsto dall'ISRM. Nel caso in cui NADO Italia accerti una “mancata comunicazione” o un “mancato controllo”, NADO Italia deve fornire tali informazioni alla WADA tramite ADAMS, dove sono reperibili anche da altre Organizzazioni Antidoping.

8.1.3 Le altre circostanze in cui NADO Italia si assume la responsabilità di condurre la Gestione dei Risultati in relazione a violazioni delle norme antidoping che coinvolgono gli Atleti e altre Persone sotto la sua autorità sono definite con riferimento e in conformità all'articolo 7 del Codice WADA.

8.1.4 La WADA può affidare a NADO Italia la gestione dei risultati in particolari circostanze. Se NADO Italia rifiuta di condurre la Gestione dei Risultati entro un termine ragionevole stabilito dalla WADA, tale rifiuto sarà considerato un atto di non conformità e la WADA può rivolgersi ad un'altra Organizzazione Anti-Doping con autorità sull'Atleta o su un'altra Persona, che sia disponibile ad assumere la responsabilità della Gestione dei Risultati al posto di NADO Italia o, se non esiste tale Organizzazione Antidoping, qualsiasi altra Organizzazione Antidoping che si renda disponibile. In tal caso, NADO Italia rimborserà i costi e le spese legali per la conduzione della gestione dei risultati all'altra Organizzazione Antidoping designata dalla WADA e il mancato rimborso dei costi e delle spese legali sarà considerato un atto di non conformità.

8.2 Revisione e Notifica di una potenziale violazione delle NSA

8.2.1 Esito avverso

La revisione di un Esito Avverso e la notifica di una potenziale violazione delle NSA correlate ad un Esito Avverso sono eseguite nel rispetto delle previsioni di cui alla PGR.

8.2.2 Esito atipico

La revisione di un Esito Atipico e la notifica di una potenziale violazione delle NSA correlate ad un Esito Atipico sono eseguite nel rispetto delle previsioni di cui alla PGR.

8.2.3 Analisi sul campione biologico B

Le analisi sul campione biologico B sono eseguite come previsto nella PGR.

8.2.4 Segnalazione di una potenziale inadempienza per mancata comunicazione delle informazioni sulla reperibilità

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati di un'eventuale inosservanza avviene come previsto nella PGR, Allegato A – Riesame di un'eventuale Inosservanza.

8.2.5 Inadempienze correlate ai Whereabouts

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati di una potenziale inosservanza per mancato adempimento inerente ai Whereabouts avviene come previsto nella PGR, Allegato B – Gestione dei risultati per la mancata comunicazione delle informazioni sulla reperibilità.

8.2.6 Esiti risultanti dal passaporto biologico dell'Atleta

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati di un Esito Atipico risultante dal Passaporto biologico o Passaporti sottoposti ad un Esperto nominato dall'*Athlete Passport Management Unit* (APMU) in assenza di un Esito atipico risultante da Passaporto, avverrà come previsto nella PGR, Allegato C – Requisiti e procedure per la Gestione dei risultati relativi al Passaporto biologico dell'Atleta.

8.2.7 Casi specifici e altre violazioni delle NSA

NADO Italia effettua la revisione e la notifica di eventuali violazioni delle norme antidoping in conformità con l'ISRM.

Nel momento in cui NADO Italia ritenga che l'Atleta o altra Persona possa aver commesso una o più violazioni delle norme antidoping, segue le disposizioni di cui alla PGR.

8.3 Sospensione cautelare facoltativa e obbligatoria

La sospensione cautelare facoltativa e obbligatoria segue le disposizioni di cui alla PGR.

8.4 Decisioni della gestione dei risultati

Le decisioni di gestione dei risultati o le decisioni di NADO Italia non devono essere limitate ad una particolare area geografica o sport e devono affrontare e decidere senza limitazioni sulle seguenti questioni: (i) se sia stata commessa una violazione delle norme antidoping o se debba essere imposta una Sospensione Provvisoria, definire le basi di fatto per decidere e gli specifici articoli violati, e (ii) tutte le sanzioni derivanti dalla violazione delle norme antidoping, incluse le squalifiche applicabili ai sensi degli articoli 10 e 11.10, il ritiro di medaglie o premi, il periodo di squalifica (e la data in cui comincia a decorrere) e qualsiasi sanzione economica.

8.5 Ritiro dall'attività sportiva

Se un Atleta o un'altra Persona si ritira mentre è in corso la procedura di Gestione dei Risultati, NADO Italia mantiene l'autorità di completare la procedura. Se un Atleta o un'altra Persona si ritira prima dell'avvio della procedura di Gestione dei risultati e NADO Italia avesse l'autorità sull'Atleta o altra Persona nel momento in cui abbiano commesso una violazione delle norme antidoping, NADO Italia ha l'autorità di condurre la gestione dei risultati.

ARTICOLO 9 GESTIONE DEI RISULTATI: DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO ALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE

Per ogni Persona che si ritiene abbia commesso una violazione delle norme antidoping, NADO Italia, per il tramite del Tribunale Nazionale Antidoping, fornisce un equo processo entro un ragionevole lasso di tempo, in conformità con il Codice WADA e l'ISRM e nel rispetto della PGR.

ARTICOLO 10 SQUALIFICA AUTOMATICA DEI RISULTATI INDIVIDUALI

Negli sport individuali, una violazione delle norme antidoping in relazione ad un controllo in gara porta automaticamente alla squalifica del risultato ottenuto in quella competizione con tutte le conseguenze che ne derivano, incluso il ritiro di eventuali medaglie, punti e premi.

ARTICOLO 11 SANZIONI INDIVIDUALI

11.1 Invalidazione dei risultati di un evento sportivo durante il quale si è verificata una violazione della normativa antidoping.

11.1.1 Una violazione della normativa antidoping verificatasi durante un evento sportivo, o in relazione ad esso, può comportare, su decisione dell'organo preposto alla disciplina dell'Evento, l'invalidazione di tutti i risultati individuali ottenuti dall'Atleta durante l'Evento con le relative

conseguenze, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi, salvo quanto previsto al successivo articolo 11.1.2.

Elementi da tenere in considerazione per invalidare i risultati ottenuti durante un Evento possono essere, per esempio, la gravità della norma antidoping violata e se l'Atleta sia risultato negativo a controlli antidoping in altre Competizioni.

- 11.1.2** Se l'Atleta dimostra di non essere in alcun modo responsabile della violazione per propria colpa o negligenza, i risultati individuali dell'Atleta nelle altre competizioni non verranno invalidati, salvo l'eventualità in cui i risultati ottenuti, sia nelle altre competizioni sia nella competizione nella quale non è stata riscontrata alcuna violazione della normativa antidoping, siano stati comunque condizionati dalla suddetta violazione.

11.2 Squalifica per presenza, uso o tentato uso, oppure possesso di sostanze o metodi proibiti

La durata della squalifica comminata per una violazione degli articoli 2.1 (Presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o marker), 2.2 (Uso o tentato uso di una sostanza o di un metodo proibiti) o 2.6 (Possesso di sostanze proibite e ricorso a metodi proibiti) dovrà essere quantificata come segue, a meno che non siano soddisfatte le condizioni per l'annullamento, la riduzione o la sospensione della squalifica, come previsto ai successivi articoli 11.5, 11.6 o 11.7:

- 11.2.1** La durata della squalifica, ai sensi dell'articolo 11.2.4, sarà di quattro (4) anni:
- 11.2.1.1** se la violazione delle norme antidoping non riguarda una Sostanza Specificata o Metodo Specificato, salvo il caso in cui l'Atleta o l'altra Persona siano in grado di dimostrare che la violazione non sia intenzionale.
 - 11.2.1.2** se la violazione delle norme antidoping riguarda una Sostanza Specificata o Metodo Specificato e NADO Italia sia in grado di dimostrare che la violazione è intenzionale.
- 11.2.2** Nel caso in cui l'articolo 11.2.1, ai sensi dell'articolo 11.2.4.1, non risulti applicabile la squalifica sarà di anni due (2).
- 11.2.3** Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11.2, il termine "intenzionale" identifica quegli atleti o altre Persone che abbiano adottato condotte che sapevano costituire una violazione della normativa antidoping o sapevano che ci fosse un rischio significativo che la condotta potesse costituire o produrre una violazione e hanno manifestamente ignorato quel rischio. Una violazione delle norme antidoping derivante da un Esito avverso relativo a una sostanza proibita soltanto In

competizione è considerata non intenzionale qualora si tratti di una Sostanza Specificata e l'Atleta sia in grado di dimostrare che la sostanza proibita sia stata utilizzata Fuori competizione. Una violazione delle norme antidoping derivante da un Esito avverso relativo a una sostanza proibita solo In competizione non sarà considerata intenzionale qualora si tratti di una sostanza Non Specificata e l'Atleta sia in grado di dimostrare che la sostanza sia stata utilizzata Fuori competizione in un contesto non legato alla prestazione sportiva.

11.2.4 Fermo restando quanto disposto all'articolo 11.2, nei casi in cui la violazione della normativa antidoping riguardi una Sostanza d'abuso:

11.2.4.1 Qualora l'Atleta sia in grado di stabilire che qualsiasi assunzione o uso si sia verificato Fuori competizione e non sia correlato alla prestazione sportiva, il periodo di squalifica sarà pari a tre (3) mesi di squalifica.

Inoltre, il periodo di squalifica calcolato ai sensi del presente articolo 11.2.4.1 può essere ridotto a un (1) mese se l'Atleta o altra Persona completino in modo soddisfacente un programma riabilitativo per la Sostanza d'abuso, approvato da NADO Italia. Il periodo di squalifica stabilito nel presente articolo 11.2.4.1 non è soggetto ad alcuna riduzione sulla base di quanto disposto all'articolo 11.6.

11.2.4.2 Se l'ingestione, l'uso o il possesso si siano verificati In competizione e l'Atleta può stabilire che il contesto dell'assunzione, dell'uso o del possesso non era correlato alla prestazione sportiva, allora l'assunzione, l'uso o il possesso non sono considerati intenzionali ai fini dell'articolo 11.2.1 e non costituiranno circostanze aggravanti ai sensi del successivo articolo 11.4.

11.3 Squalifica per altre violazioni della normativa antidoping

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11.6 o 11.7, le violazioni della normativa antidoping diverse da quelle previste al precedente articolo 11.2 comportano il seguente periodo di squalifica:

11.3.1 Per le violazioni degli articoli 2.3 o 2.5, il periodo di squalifica sarà pari a quattro (4) anni, ad eccezione delle seguenti condizioni: (i) nel caso di mancata presentazione alle operazioni di prelievo del campione biologico, qualora l'Atleta sia in grado di dimostrare che la violazione delle norme antidoping non sia stata intenzionale, il periodo di squalifica sarà di due (2) anni; (ii) in tutti gli altri casi, se l'Atleta o altra Persona siano in grado di dimostrare circostanze eccezionali che giustifichino una riduzione del periodo di squalifica, il periodo di squalifica applicabile va da un minimo di due (2) anni fino a quattro

(4) anni, a seconda del grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona; ovvero (iii) nel caso in cui siano coinvolti una Persona Protetta o un Atleta ricreazionale, la sanzione va da un massimo di due (2) anni di squalifica ad un minimo di un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica, a seconda del grado di colpa della Persona Protetta o dell'Atleta ricreazionale.

11.3.2 Per la violazione dell'articolo 2.4, il periodo di squalifica sarà di 2 (due) anni, con possibilità di riduzione ad un periodo minimo di un (1) anno a seconda del grado di colpa dell'Atleta. La flessibilità nel comminare una squalifica di due (2) anni o di un (1) anno prevista dal presente articolo non è applicabile agli Atleti il cui comportamento sia correlato a cambiamenti relativi alla loro reperibilità eseguiti all'ultimo momento ovvero la cui condotta induca a sospettare fortemente che l'Atleta stesse cercando di evitare di rendersi disponibile ai controlli antidoping.

11.3.3 Per le violazioni degli articoli 2.7 o 2.8, il periodo di squalifica applicabile va da un minimo di quattro (4) anni fino alla squalifica a vita, a seconda della gravità della violazione.

11.3.3.1 Laddove la violazione degli articoli 2.7 e 2.8 coinvolga una Persona protetta, la violazione viene considerata particolarmente grave e, se commessa dal Personale di supporto dell'Atleta per violazioni diverse da quelle per Sostanze Specificate di cui alla Lista WADA, comporta la squalifica a vita del personale di supporto dell'Atleta coinvolto.

Laddove significative violazioni degli articoli 2.7 o 2.8 comportino contestualmente l'inosservanza di leggi e regolamenti di natura non sportivi, l'Organizzazione Antidoping è tenuta a darne comunicazione alle competenti autorità amministrative, professionali o giudiziarie.

11.3.4 Per le violazioni dell'articolo 2.9 il periodo di squalifica è pari almeno a due (2) anni, fino alla squalifica a vita, a seconda della gravità della violazione.

11.3.5 Per le violazioni dell'articolo 2.10 la sanzione è pari a due (2) anni, con possibilità di riduzione ad un periodo minimo di uno (1) anno a seconda del grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona e di altre circostanze del caso.

11.3.6 Per le violazioni dell'articolo 2.11 il periodo di squalifica è pari almeno a due (2) anni, fino alla squalifica a vita, a seconda del grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona.

11.4 Circostanze aggravanti che possono aumentare il periodo di squalifica

Qualora NADO Italia accerti in un singolo caso di violazione delle NSA diverso dalle violazioni degli articoli 2.7 (Traffico o tentato traffico), 2.8 (Somministrazione o tentata somministrazione di sostanze o metodi proibiti), 2.9 (Complicità o tentata complicità) o 2.11 (Azioni da parte di un Atleta o altra Persona per scoraggiare o vendicarsi delle segnalazioni alle Autorità) la presenza di circostanze aggravanti che giustifichino l'imposizione di un periodo di squalifica superiore alla sanzione standard, il periodo di squalifica teoricamente applicabile è incrementato di un ulteriore periodo di squalifica fino a due (2) anni di squalifica, a seconda della gravità della violazione e della natura delle circostanze aggravanti, salvo che l'Atleta o altra Persona dimostrino di non aver commesso consapevolmente la violazione.

11.5 Eliminazione del periodo di squalifica per assenza di colpa o negligenza

Qualora un Atleta o altra Persona dimostri in un singolo caso di non avere colpa o negligenza, il periodo di squalifica teoricamente applicabile è eliminato.

11.6 Riduzione del periodo di squalifica per assenza di colpa o negligenza significativa

11.6.1 Riduzione delle sanzioni comminate in particolari circostanze relative a violazioni degli articoli 2.1, 2.2 o 2.6.

Tutte le riduzioni previste all'articolo 11.6.1 si escludono a vicenda e non sono cumulabili tra loro.

11.6.1.1 *Sostanze specificate o Metodi specificati*

Qualora una violazione delle norme antidoping riguardi una sostanza specificata (diversa da una Sostanza di abuso) o un Metodo specificato e l'Atleta o altra Persona siano in grado di dimostrare l'assenza di colpa o negligenza grave, il periodo di squalifica corrisponde a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o due (2) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra Persona.

11.6.1.2 *Prodotti contaminati*

Nei casi in cui l'Atleta o altra Persona riescano a dimostrare sia l'assenza di colpa o negligenza grave sia che la Sostanza proibita rilevata (diversa da una Sostanza di abuso) siano riconducibili ad un prodotto contaminato, il periodo di squalifica corrisponderà a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o due (2) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra Persona.

11.6.1.3 *Persone protette o Atleti ricreazionali*

Qualora una violazione delle norme antidoping non riguardi una Sostanza di abuso e sia commessa da una Persona protetta o da un Atleta ricreazionale e questi ultimi siano in grado di dimostrare l'assenza di colpa o negligenza grave, il periodo di squalifica corrisponderà a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o due (2) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa della Persona protetta o dell'Atleta ricreazionale.

11.6.2 Applicazione dell'assenza di colpa o negligenza oltre all'applicazione dell'articolo 11.6.1

Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 11.6.1, qualora un Atleta o altra Persona dimostrino di non aver agito con colpa o negligenza significativa, e quindi ciò possa determinare ulteriore riduzione o eliminazione con riferimento a quanto previsto al successivo articolo 2.7, il periodo di squalifica altrimenti applicabile può essere ridotto a seconda del grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona nella misura massima della metà del periodo di squalifica previsto dalla norma. Ove quest'ultimo corrisponda a una squalifica a vita il periodo ridotto non potrà essere inferiore a otto (8) anni.

11.7 **Eliminazione, riduzione o sospensione del periodo di squalifica o altra sanzione per motivi diversi dalla colpa**

11.7.1 **Assistenza sostanziale per scoprire o accertare violazioni del Codice WADA**

11.7.1.1 NADO Italia può, prima dell'emissione di una decisione in appello ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA o della scadenza del termine fissato per l'appello, sospendere una parte del periodo di sanzione (diversa dalla squalifica dalla competizione e dall'obbligatoria divulgazione al pubblico) comminata in un singolo caso qualora l'Atleta o altra Persona abbiano fornito un'assistenza sostanziale a favore di un'Organizzazione Antidoping, dell'autorità giudiziaria o di un organo disciplinare professionale che (i) abbia consentito all'Organizzazione Antidoping di scoprire o accertare la violazione di una norma antidoping da parte di altra Persona, ovvero (ii) che abbia consentito all'autorità giudiziaria o ad un organo disciplinare professionale di scoprire o accertare un reato o l'infrazione di una norma disciplinare professionale da parte di un'altra Persona e che abbia messo le suddette informazioni a disposizione di NADO Italia o di

altra Organizzazione antidoping responsabile della gestione del risultato; ovvero (iii) compori l'avvio da parte della WADA di un procedimento contro un Firmatario, un laboratorio accreditato WADA o un'APMU (come definita nell'ISL) per inosservanza del Codice WADA, di uno Standard Internazionale o di un Documento tecnico; ovvero (iv) con l'approvazione della WADA, si traduca nell'azione di un organo penale o disciplinare al fine di perseguire un reato o la violazione di regole professionali o sportive in tema di integrità dello sport diverse dal doping. Successivamente alla decisione d'appello emessa ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA ovvero alla scadenza dei termini per il ricorso in appello, NADO Italia può sospendere una parte del periodo di squalifica altrimenti applicabile soltanto con il consenso della WADA e della Federazione Internazionale competente.

La misura della riduzione del periodo di squalifica teoricamente applicabile dipende dalla gravità della violazione della normativa antidoping commessa dall'Atleta o da altra Persona, nonché dall'entità dell'assistenza sostanziale fornita dall'Atleta o da altra Persona per contrastare il doping nello sport, un'inosservanza del Codice WADA e/o altre violazioni connesse all'integrità sportiva. La sospensione può essere applicata nella misura massima di tre-quarti del periodo di squalifica teoricamente applicabile. Qualora la squalifica teoricamente applicabile corrisponda con una squalifica a vita, il periodo non soggetto a sospensione di cui al presente articolo non può essere inferiore a otto (8) anni. Ai fini del presente articolo, il periodo di squalifica teoricamente applicabile non include periodi di squalifica che possono essere aggiunti ai sensi dell'articolo 11.9.3.2.

Su richiesta di un Atleta o di altra Persona intenzionata a fornire assistenza sostanziale, NADO Italia dovrà consentire all'Atleta o all'altra Persona di fornire informazioni soggette ad accordo riservato non producibile.

Qualora l'Atleta o altra Persona cessino di collaborare e fornire un'assistenza sostanziale completa e credibile – su cui si basava la sospensione del periodo di squalifica – NADO Italia, ripristinerà le sanzioni comminate in origine. Nel caso in cui NADO Italia decida di ripristinare un periodo di squalifica sospeso ovvero di non ripristinare un periodo di squalifica sospeso, tale decisione potrà essere oggetto di appello da parte di qualsiasi Persona titolata ad appellare ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA.

11.7.1.2 Al fine di incoraggiare maggiormente gli Atleti e altre Persone a fornire assistenza sostanziale alle Organizzazioni Antidoping, su richiesta di NADO Italia o su richiesta dell'Atleta o di altra Persona che abbia, o si ritenga abbia commesso una violazione della normativa sportiva antidoping, o altra violazione del Codice Mondiale Antidoping, la WADA può, in qualsiasi fase della procedura di gestione dei risultati, anche dopo che sia stata emessa una decisione di appello ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA, accordare l'applicazione di ciò che ritiene essere un'adeguata sospensione del periodo di squalifica o delle altre sanzioni altrimenti applicabili.

In circostanze eccezionali la WADA può accordare, in virtù dell'assistenza sostanziale fornita, sospensioni del periodo di squalifica e delle altre sanzioni superiori a quelle altrimenti previste nel presente articolo, ovvero anche prevedere nessun periodo di squalifica, nessuna divulgazione al pubblico obbligatoria e/o nessuna restituzione di premi in denaro o pagamento di multe o spese. L'approvazione da parte della WADA è comunque soggetta al ripristino delle sanzioni. Fermo resta quanto previsto dall'articolo 13 del Codice WADA, le decisioni della WADA assunte ai sensi dell'articolo 11.7.1.2 non possono essere appellate.

11.7.1.3 Qualora NADO Italia sospenda parte di una sanzione, altrimenti applicabile, per via dell'assistenza sostanziale fornita, la motivazione alla base di tale decisione dovrà essere notificata alle altre Organizzazioni Antidoping con diritto di appello ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA e dell'art.18.

In circostanze eccezionali, in cui la WADA lo reputi opportuno nel miglior interesse del sistema antidoping, la WADA ha la facoltà di autorizzare NADO Italia a stipulare accordi di riservatezza tesi a limitare o a ritardare la divulgazione dell'accordo di assistenza sostanziale ovvero la natura dell'assistenza sostanziale fornita.

11.7.2 Ammissione di una violazione della normativa antidoping in assenza di altre prove.

Nel caso in cui un Atleta o altra Persona ammettano volontariamente di aver commesso una violazione della normativa antidoping prima di aver ricevuto la comunicazione relativa all'esito dell'analisi del campione biologico che potrebbe riscontrare la sussistenza di una violazione della normativa antidoping (ovvero nel caso di una violazione della normativa antidoping diversa da quella prevista dall'articolo 2.1, prima di aver ricevuto la prima comunicazione dell'ammessa violazione ai sensi dell'articolo 8) e tale ammissione sia l'unica prova attendibile della violazione al momento dell'ammissione medesima, il periodo di squalifica

potrà essere ridotto, ma non in misura superiore alla metà del periodo di squalifica altrimenti applicabile.

11.7.3 Applicazione di riduzione della sanzione in virtù di più esimenti normative.

Nel caso in cui un Atleta o altra Persona rivendichino il diritto ad una riduzione di una sanzione ai sensi degli articoli 11.5, 11.6 o 11.7, prima di applicare qualsiasi riduzione ai sensi dell'articolo 11.7, si dovrà procedere alla determinazione del periodo di squalifica teoricamente applicabile conformemente agli articoli 11.2, 11.3, 11.5 e 11.6. Qualora l'Atleta o altra Persona rivendichino il diritto alla riduzione o alla sospensione del periodo di squalifica ai sensi dell'articolo 11.7, il periodo di squalifica potrà essere ridotto o sospeso, ma non al di sotto di un quarto del periodo di squalifica teoricamente applicabile.

11.8 Accordi in merito alla Gestione del risultato

11.8.1 Riduzione di un anno per alcune violazioni delle norme antidoping sulla base della tempestiva ammissione di colpa e accettazione della sanzione

Qualora un Atleta o altra Persona, dopo essere stato notificato da NADO Italia di una potenziale violazione della normativa antidoping che comporti un periodo di squalifica di quattro o più anni (incluso qualsiasi periodo di squalifica previsto ai sensi dell'articolo 11.4), ammetta la violazione e accetti l'asserito periodo di squalifica entro 20 (venti) giorni dalla notifica del deferimento, l'Atleta o altra Persona potrà beneficiare di una riduzione di 1 (uno) anno del periodo di squalifica proposto da NADO Italia. Laddove l'Atleta o altra Persona riceva la riduzione di 1 (uno) anno del periodo di squalifica ai sensi dell'articolo 11.8.1, non sarà consentita ulteriore riduzione del periodo di squalifica ai sensi di qualsiasi altro articolo.

11.8.2 Accordo per la definizione del caso

Qualora un Atleta o altra Persona ammetta una violazione della normativa antidoping dopo che la stessa gli sia stata contestata da NADO Italia e accetti le conseguenze ritenute idonee da NADO Italia e dalla WADA a loro esclusiva discrezione: (a) l'Atleta o altra Persona può ricevere una riduzione del periodo di squalifica sulla base di una valutazione da parte di NADO Italia e della WADA in merito all'applicazione degli articoli da 11.1 a 11.7 sulla presunta violazione della normativa antidoping, sul livello di gravità della violazione, sul grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona e sulla tempestività dell'ammissione della violazione e (b) il periodo di squalifica potrà iniziare già dalla data del prelievo del campione biologico o dalla data in cui si è verificata l'ultima violazione della normativa antidoping.

In ogni caso, comunque, laddove si applichi il presente articolo, l'Atleta o altra Persona deve scontare almeno la metà del periodo di squalifica concordato a partire dalla prima tra le date di accettazione della sanzione da parte dell'Atleta

o altra Persona ovvero della sospensione cautelare conseguentemente osservata dall'Atleta o da altra Persona. La decisione della WADA e di NADO Italia di stipulare o meno un accordo di definizione del caso, l'entità della riduzione e la data di decorrenza del periodo di squalifica non sono oggetto di valutazione o revisione da parte di un Organo giudicante e non sono soggette ad appello ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA.

Se richiesto da un Atleta o da altra Persona che intenda stipulare un accordo per la definizione del caso ai sensi del presente articolo, NADO Italia consentirà all'Atleta o ad altra Persona di discutere con essa l'ammissione della violazione della normativa antidoping previa stipula di un accordo riservato non producibile.

11.9 Molteplici Violazioni

11.9.1 Seconda o terza violazione della normativa antidoping

11.9.1.1 Per un Atleta o altra Persona che siano colpevoli di una seconda violazione della normativa antidoping, il periodo di squalifica dovrà essere il maggiore tra:

- (a) sei mesi di squalifica; o
- (b) un periodo di squalifica compreso tra:
 - (i) la somma del periodo di squalifica irrogato per la prima violazione della normativa antidoping e del periodo di squalifica teoricamente applicabile alla seconda violazione della normativa antidoping considerata come se fosse una prima violazione, e
 - (ii) due volte il periodo di squalifica teoricamente applicabile alla seconda violazione della normativa antidoping considerata come se fosse una prima violazione.

Il periodo di squalifica all'interno di tale intervallo sarà determinato in base all'insieme delle circostanze e al grado di colpa dell'Atleta o altra Persona rispetto alla seconda violazione.

11.9.1.2 In caso di terza violazione della normativa antidoping, la sanzione da applicare sarà sempre la squalifica a vita, salvo il caso in cui trovi applicazione la condizione di eliminazione o riduzione del periodo di squalifica di cui all'articolo 11.5 o all'articolo 11.6 ovvero si tratti di una violazione dell'articolo

2.4. In questi casi specifici, la sanzione varia dalla squalifica di 8 (otto) anni alla squalifica a vita.

11.9.1.3 Il periodo di squalifica stabilito ai sensi degli articoli 11.9.1.1 e 11.9.1.2 potrà essere ulteriormente ridotto attraverso l'applicazione dell'articolo 11.7.

11.9.2 Ai fini del presente articolo, non sarà considerata violazione della normativa antidoping una violazione in relazione alla quale un Atleta o altra Persona abbiano dimostrato assenza di colpa o negligenza. Inoltre, una violazione della normativa antidoping sanzionata ai sensi dell'articolo 11.2.4.1 non dovrà essere considerata una violazione ai fini dell'articolo 11.9.

11.9.3 Norme integrative per alcune potenziali molteplici violazioni

11.9.3.1 Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 11.9, salvo quanto previsto dagli articoli 11.9.3.2 e 11.9.3.3, una violazione della normativa antidoping sarà considerata una seconda violazione solo se NADO Italia può stabilire che l'Atleta o altra Persona abbia commesso l'ulteriore violazione della normativa antidoping dopo aver ricevuto la notifica ai sensi dell'articolo 8, o dopo che NADO Italia abbia fatto quanto ragionevolmente possibile per notificare la prima violazione della normativa antidoping. Se NADO Italia non può stabilire ciò, le violazioni saranno considerate congiuntamente come un'unica prima violazione, e la sanzione comminata si basa sulla violazione che determina la sanzione più grave, inclusa l'applicazione delle circostanze aggravanti. I risultati di tutte le competizioni risalenti alla precedente violazione della normativa antidoping saranno invalidati come previsto all'articolo 11.10.

11.9.3.2 Se NADO Italia stabilisce che un Atleta o altra Persona abbia commesso un'ulteriore violazione della normativa antidoping prima della notifica e che la violazione ulteriore si sia verificata 12 (dodici) mesi o prima o dopo la notifica della prima violazione, allora il periodo di squalifica per la violazione ulteriore deve essere calcolato come se l'ulteriore violazione sia una prima violazione autonoma e tale periodo di squalifica sia scontato consecutivamente, piuttosto che contemporaneamente, al periodo di squalifica imposto per la violazione notificata in precedenza. In caso di applicazione del presente articolo 11.9.3.2, le violazioni complessivamente considerate costituiranno una singola violazione ai sensi dell'articolo 11.9.1.

11.9.3.3 Qualora NADO Italia stabilisca che un Atleta o altra Persona abbia commesso la violazione di cui all'articolo 2.5 in relazione ad una fase del processo del controllo antidoping per una precedente violazione della normativa antidoping, la violazione dell'articolo 2.5 deve essere considerata come una prima violazione autonoma e il periodo di squalifica per tale violazione deve essere scontato consecutivamente, piuttosto che contemporaneamente, al periodo di squalifica, se presente, imposto per la precedente violazione della normativa antidoping. In caso di applicazione del presente articolo 11.9.3.3, le violazioni complessivamente considerate costituiranno una singola violazione ai sensi dell'articolo 11.9.1.

11.9.3.4 Qualora NADO Italia stabilisca che un Atleta o altra Persona abbia commesso una seconda o terza violazione della normativa antidoping durante un periodo di squalifica, i periodi di squalifica per le molteplici violazioni decorreranno consecutivamente, piuttosto che contemporaneamente.

11.9.4 Molteplici violazioni della normativa antidoping durante un periodo di dieci anni

Ai fini dell'articolo 11.9, ciascuna violazione della normativa antidoping deve aver luogo entro lo stesso periodo di dieci (10) anni affinché ricorrano i presupposti per essere considerate molteplici violazioni.

11.10 Invalidazione dei risultati delle competizioni successive al prelievo del campione biologico o a seguito di altra violazione della normativa antidoping

Oltre all'invalidazione automatica dei risultati conseguiti in occasione della competizione durante la quale è stato prelevato il campione biologico risultato positivo ai sensi dell'articolo 10, tutti gli altri risultati agonistici ottenuti successivamente alla positività riscontrata (sia In competizione che Fuori competizione), o ad un'altra violazione della normativa antidoping intercorsa, fino all'inizio del periodo di sospensione cautelare o di squalifica, verranno invalidati, a meno che per ragioni di equità non si disponga diversamente, con le relative conseguenze, inclusa l'eventuale perdita di medaglie, punti e premi.

11.11 Perdita dei premi in denaro

Laddove NADO Italia recuperi i premi in denaro persi a causa di una violazione della normativa antidoping, essa adotterà misure ragionevoli per assegnare e distribuire premi in denaro agli Atleti che ne avrebbero avuto diritto se l'Atleta che ne è stato privato non avesse gareggiato.

11.12 Conseguenze economiche

Le conseguenze e le sanzioni economiche derivanti dalla violazione della normativa antidoping sono regolamentate dal successivo articolo 16.

11.13 Inizio del periodo di squalifica

Ove un Atleta stia già scontando un periodo di squalifica per una violazione della normativa antidoping, qualsiasi nuovo periodo di squalifica avrà inizio il primo giorno successivo al periodo di squalifica in corso. In caso contrario, salvo quanto di seguito previsto, il periodo di squalifica decorre dalla data della decisione finale che commina la squalifica o, in caso di rinuncia al dibattimento, a partire dalla data in cui la squalifica viene accettata o altrimenti comminata.

11.13.1 Ritardi non imputabili all'Atleta o ad altra Persona.

Ove vi siano stati sostanziali ritardi durante l'udienza o in altre fasi del controllo antidoping e l'Atleta o altra Persona possano stabilire che tali ritardi non siano loro imputabili, NADO Italia può far decorrere il periodo di squalifica a partire da una data anteriore, ovvero già a partire dal giorno del prelievo del campione biologico o dalla data in cui si è verificata l'ultima violazione della normativa antidoping. Tutti i risultati agonistici conseguiti durante il periodo di squalifica, compresa la squalifica retroattiva, saranno invalidati.

11.13.2 Detrazioni per i periodi di sospensione cautelare o di squalifica già scontati.

11.13.2.1 Nel caso in cui la sospensione cautelare sia stata scontata dall'Atleta o altra Persona, il periodo di sospensione cautelare scontato dovrà essere detratto da un eventuale periodo di squalifica successivamente comminato in via definitiva. Qualora l'Atleta o altra Persona non osservi il periodo di sospensione cautelare, l'Atleta o altra Persona non riceverà alcuna detrazione. Qualora venga scontato un periodo di squalifica a seguito di una decisione che successivamente viene appellata, tale periodo di squalifica dovrà essere detratto da un eventuale periodo di squalifica irrogato all'esito del giudizio di appello.

11.13.2.2 Se un Atleta o altra Persona accetti volontariamente per iscritto la sospensione cautelare e successivamente rispetti detta sospensione, all'Atleta o altra Persona sarà detratto questo periodo di sospensione cautelare volontaria da qualsiasi periodo di squalifica che sarà comminato a conclusione del procedimento. Una copia della accettazione della sospensione cautelare volontaria da parte dell'Atleta o

altra Persona dovrà essere tempestivamente fornita ad ognuna delle parti titolate a ricevere la notifica della presunta violazione della normativa antidoping ai sensi dell'articolo 19.

11.13.2.3 Non sarà operata alcuna detrazione dal periodo di squalifica del tempo antecedente alla data di decorrenza della sospensione cautelare o della sospensione cautelare volontaria, a prescindere dal fatto che l'Atleta abbia scelto di non partecipare all'attività agonistica o sia stato sospeso da una squadra.

11.13.2.4 Relativamente agli sport di squadra, qualora venga comminato un periodo di squalifica nei confronti della squadra, a meno che per motivi di equità non si disponga diversamente, il periodo di squalifica dovrà iniziare dalla data della sentenza emessa a seguito del dibattimento in cui viene irrogata la squalifica ovvero, in caso di rinuncia al dibattimento, dalla data in cui la squalifica viene accettata o comunque imposta. Eventuali periodi di sospensione cautelare (sia essa imposta o volontariamente accettata) osservati dalla squadra dovranno essere decurtati dal periodo complessivo di squalifica da scontare.

11.14 Status durante la squalifica o la sospensione cautelare

11.14.1 Divieto di partecipare alle attività sportive durante il periodo di squalifica o di sospensione cautelare.

Nessun Atleta o altra Persona squalificata o soggetta a sospensione cautelare può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo di squalifica o di sospensione cautelare, ad una competizione o ad un'attività (con l'eccezione dei programmi di formazione antidoping e riabilitazione autorizzati da NADO Italia) che sia autorizzata o organizzata da un Firmatario del Codice WADA, da un'organizzazione ad esso affiliata, da una società o altra organizzazione affiliata ad un'organizzazione affiliata a un Firmatario, oppure a competizioni autorizzate o organizzate da una lega professionistica o da una qualsiasi organizzazione di eventi sportivi a livello nazionale o internazionale, o qualsiasi attività sportiva agonistica di alto livello o di livello nazionale finanziata da un ente governativo.

Un Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica maggiore di quattro anni può partecipare da Atleta, dopo aver osservato i quattro anni di squalifica, ad eventi sportivi locali non sanzionabili o comunque che non si svolgano sotto l'egida o la giurisdizione di un Firmatario del

Codice WADA o un membro di un Firmatario, ma solo se l'evento sportivo locale è ad un livello che non può consentire all'Atleta di qualificarsi direttamente o indirettamente (né di accumulare punti) per competere nel campionato nazionale o in un evento internazionale e se l'Atleta o altra Persona non abbiano un ruolo che coinvolga Persone Protette.

L'Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica dovrà comunque rimanere a disposizione per eventuali controlli antidoping e per soddisfare richieste di informazioni circa la propria reperibilità da parte di NADO Italia.

11.14.2 Ritorno agli allenamenti

In deroga all'articolo 11.14.1, un Atleta ha la facoltà di tornare ad allenarsi con la squadra ovvero di utilizzare gli impianti di una società o di altra organizzazione affiliata ad un firmatario del Codice WADA durante il periodo minore tra i seguenti: (1) gli ultimi 2 (due) mesi del periodo di squalifica dell'Atleta, ovvero (2) l'ultimo quarto del periodo di squalifica imposto.

11.14.3 Violazione del divieto di partecipazione durante una squalifica o un periodo di sospensione cautelare

Qualora l'Atleta o altra Persona squalificata violi il divieto di partecipazione di cui all'art. 11.14.1, i risultati ottenuti a seguito di tale partecipazione saranno invalidati e un nuovo periodo di squalifica di pari durata a quello originariamente comminato sarà aggiunto a partire dal termine del periodo di squalifica originario. Il nuovo periodo di squalifica, inclusa una nota di biasimo e nessun periodo di squalifica, può essere ridotto sulla base del grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona e delle altre circostanze del caso. Sarà NADO Italia a determinare se l'Atleta o altra Persona abbia o meno violato il divieto di partecipazione e se sia appropriata una riduzione. È possibile ricorrere in appello avverso tale decisione ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA.

Qualora un Atleta o altra Persona violi il divieto di partecipare a competizioni durante il periodo di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 11.14.1, non riceverà alcuna detrazione da un eventuale periodo di squalifica irrogato in via definitiva e i risultati ottenuti a seguito di tale partecipazione saranno invalidati.

Qualora il Personale di supporto dell'Atleta o altra Persona assista un soggetto nel contravvenire al divieto di partecipazione a competizioni durante il periodo di squalifica o di sospensione cautelare, NADO Italia dovrà procedere all'erogazione di sanzioni per violazione dell'articolo 2.9 relativamente a tale assistenza.

11.14.4 Annullamento dei finanziamenti sportivi durante la squalifica

Per le violazioni della normativa antidoping che non prevedano una riduzione della sanzione ai sensi degli articoli 11.5 e 11.6, i finanziamenti sportivi, in tutto

o in parte, e le altre forme di sostegno correlate allo sport di cui abbia beneficiato tale Persona, verranno trattenuti da NADO Italia, dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dal Governo.

11.15 Pubblicazione automatica delle sanzioni

Una parte obbligatoria di ciascuna sanzione include la sua automatica pubblicazione, così come previsto dall'articolo 14.3 del Codice WADA.

ARTICOLO 12 CONSEQUENZE PER LE SQUADRE

12.1 Controlli antidoping negli Sport di Squadra

Nel caso in cui, a più di un (1) membro di una squadra di uno Sport di squadra sia stata notificata una violazione della normativa antidoping in relazione ad un evento sportivo, l'Organizzazione che ha giurisdizione sull'Evento dovrà svolgere sulla squadra controlli antidoping mirati durante l'Evento stesso.

12.2 Conseguenze per gli Sport di squadra

Se più di due (2) membri di una squadra in uno sport di squadra hanno commesso una violazione della normativa antidoping nel corso di un Evento, l'Organizzazione che ha giurisdizione sull'Evento dovrà comminare alla squadra una sanzione adeguata (ad es. perdita di punti, squalifica da una competizione o da un Evento, o altra sanzione) in aggiunta alle eventuali sanzioni inflitte al/ai singolo/i Atleta/i che ha/hanno commesso la violazione della normativa antidoping.

12.3 L'Organizzazione che ha giurisdizione sull'Evento può fissare sanzioni più severe per gli sport di squadra

L'Organizzazione che ha giurisdizione sull'Evento può stabilire, solo limitatamente all'Evento, norme che prevedano per gli Sport di squadra sanzioni più severe rispetto a quelle previste all'articolo 12.2.

ARTICOLO 13 SANZIONI PER ALTRE VIOLAZIONI DEL CODICE SPORTIVO ANTIDOPING

13.1 Relativamente alla violazione di cui all'articolo 3.1, il periodo di squalifica e/o inibizione va da un minimo di una nota di biasimo a un massimo di sei (6) mesi di squalifica. In caso di recidiva il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di due (2) anni.

13.2 Per la violazione di cui all'articolo 3.2, il periodo di squalifica e/o inibizione va da un minimo di una nota di biasimo a un massimo di sei (6) mesi di squalifica.

In caso di recidiva il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di un (1) anno.

ARTICOLO 14 SANZIONI PER SOGGETTI NON TESSERATI O CHE SI SONO RITIRATI DALL'ATTIVITÀ SPORTIVA

14.1 Per le violazioni delle NSA commesse da soggetti non tesserati per l'ordinamento sportivo italiano, si applicano le sanzioni dell'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi presso il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o gli Enti di Promozione Sportiva, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto, a prendere parte alle manifestazioni o ad eventi sportivi che si svolgono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, per tutta la durata del periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa.

14.2 Le sanzioni per le violazioni di cui ai precedenti articoli possono cumularsi con le sanzioni previste dalla WADA, nonché con quelle economiche di cui all'articolo 16.

Se un Atleta o altra Persona si ritira dalle competizioni sportive mentre è in corso la procedura di gestione dei risultati presso NADO Italia, quest'ultima mantiene la giurisdizione sulla gestione del risultato. Se un Atleta o altra Persona si ritira prima dell'inizio della procedura di gestione del risultato e, al momento della violazione della norma antidoping, NADO Italia ha la responsabilità della gestione del risultato, NADO Italia mantiene l'autorità a condurre la gestione del risultato rispetto alla predetta violazione della normativa antidoping.

ARTICOLO 15 SANZIONI DI NADO ITALIA NEI CONFRONTI DI ALTRI ORGANISMI SPORTIVI

Qualora NADO Italia venga a conoscenza che una Federazione Sportiva Nazionale o qualsiasi altro organismo sportivo nazionale sotto la sua giurisdizione non abbia rispettato, attuato, promosso e fatto osservare il CSA nell'ambito delle proprie competenze, NADO Italia può richiedere al CONI, al Governo italiano o alle Federazioni Internazionali di intraprendere le seguenti azioni disciplinari, oppure, se ne ha l'autorità, adottarle direttamente:

- a) escludere tutti, o alcuni gruppi, membri dell'organizzazione o ente da futuri Eventi o da tutti gli Eventi sportivi che si svolgono in un determinato periodo;
- b) sospendere parte o l'intero finanziamento o altro supporto finanziario e non finanziario all'organizzazione o ente;
- c) obbligare tale organizzazione o ente a rimborsare a NADO Italia tutti i costi (compresi ma non limitati ai costi di laboratorio, di udienza e di viaggio) relativi a una violazione delle NSA commessa da un Atleta o da altra Persona affiliata a tale organizzazione o ente.

ARTICOLO 16 SANZIONI ECONOMICHE E ONERI PROCESSUALI

- 16.1** Con la decisione che definisce il procedimento, oltre ad irrogare le sanzioni individuali di cui al precedente articolo 11, il TNA può condannare la parte soccombente al pagamento di sanzioni economiche, nonché al rimborso delle spese ed oneri processuali secondo quanto stabilito nella Tabella economica visionabile sul sito internet (www.nadoitalia.it).
- 16.2** La sanzione economica costituisce pena accessoria alla sanzione della squalifica e, pertanto, non costituiscono valida motivazione per una riduzione della squalifica stessa o di qualsiasi altra sanzione teoricamente applicabile ai sensi del CSA.
- 16.3** Ai fini della determinazione dell'importo da irrogare, il TNA deve tenere conto nella decisione della gravità della violazione commessa, del grado di responsabilità accertato, dell'eventuale ipotesi di recidiva, nonché della condotta processuale tenuta.
- 16.4** La mancata corresponsione delle somme di cui al presente articolo, oltre che di quelle liquidate in favore di NADO Italia dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna e/o dal Tribunale Federale Svizzero, comporta il recupero coattivo delle somme dinanzi all'Autorità giudiziaria competente. NADO Italia può, a sua assoluta discrezione, stabilire un piano rateale per il pagamento delle eventuali somme in favore di NADO Italia, ai sensi del presente Codice.
- 16.5** Le FSN/DSA/EPS di appartenenza rispondono in solido con il tesserato per il mancato pagamento delle somme liquidate dal TNA, dalla Corte Nazionale d'Appello antidoping, dal TAS e/o dal Tribunale Federale Svizzero.

ARTICOLO 17 MISURE DI CLEMENZA

I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti di coloro che si siano resi responsabili di violazione delle NSA.

ARTICOLO 18 GESTIONE DEI RISULTATI: APPELLI

18.1 Procedura di appello e decisioni impugnabili

Le norme che regolano gli appelli sono indicate nella PGR e nelle norme procedurali della Corte Nazionale d'Appello antidoping.

18.1.1 Ambito di riesame dell'appello

L'ambito di riesame dell'appello comprende tutte le questioni pertinenti alla vicenda e non è espressamente limitato alle questioni o all'ambito di scrutinio

dinanzi all'organo di primo grado. Ciascuna parte del giudizio di appello può presentare prove, argomentazioni giuridiche e domande che non siano state sollevate nel procedimento di primo grado purché derivino dalla stessa azione o dagli stessi fatti o circostanze generali sollevati o affrontati nel corso del primo grado.

18.1.2 Il TAS non si basa sulle decisioni oggetto di appello

Nell'assumere la sua decisione, il TAS non deve tenere conto della valutazione dell'organo la cui decisione sia stata appellata.

18.1.3 La WADA non è tenuta ad esperire i gradi di giudizio nazionali

Nei casi in cui la WADA abbia diritto di presentare appello ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA e nessuna altra parte abbia impugnato la decisione finale del processo svolto da NADO Italia, la WADA può impugnare tale decisione direttamente al TAS senza dover prima esperire gli altri gradi di giudizio nazionali previsti.

18.2 Appelli avverso le decisioni riguardanti violazioni della normativa anti-doping, sanzioni, sospensioni cautelari, attuazione delle decisioni e ambito di competenza.

Una decisione che accerti la violazione della normativa antidoping, una decisione che imponga o non imponga sanzioni per una violazione della normativa antidoping, o una decisione che dichiari che la violazione della normativa antidoping non sia stata commessa; una decisione che dichiari l'improcedibilità rispetto ad una violazione della normativa antidoping (compresa, ad esempio, la prescrizione); una decisione della WADA con la quale non venga concessa la deroga all'obbligo di preavviso di sei mesi per un Atleta ritirato dall'attività sportiva che voglia tornare a gareggiare ai sensi dell'articolo 6.6.1; la decisione della WADA di assegnare la Gestione dei risultati ai sensi dell'art. 7.1 del Codice WADA; la decisione di NADO Italia di non considerare un Esito Avverso o un Esito Atipico come violazione della normativa antidoping, ovvero la decisione di non procedere dopo aver svolto un'indagine ai sensi dell'ISRM; la decisione di imporre, o revocare, una sospensione cautelare a seguito di un'udienza preliminare; il mancato rispetto da parte di NADO Italia dell'art. 7.4 del Codice WADA; una decisione sul difetto di giurisdizione di NADO Italia circa l'accertamento di una presunta violazione della normativa antidoping o sulle sue sanzioni; la decisione di sospendere o meno sanzioni o di ristabilire o meno sanzioni ai sensi dell'art. 11.7.1; l'inosservanza degli articoli 7.1.4 e 7.1.5 del Codice WADA; l'inosservanza dell'art. 11.8.1; la decisione adottata ai sensi dell'art. 11.14.3; la decisione di NADO Italia di non attuare una decisione di un'altra Organizzazione Antidoping ai sensi dell'articolo 20; e una decisione adottata ai sensi dell'art. 27.3 del Codice WADA potranno essere appellate esclusivamente ai sensi del presente articolo 18.2.

Tali decisioni rimarranno in vigore anche durante l'appello, salvo diverse disposizioni dell'organismo d'appello.

18.2.1 Appelli che riguardano Atleti di livello internazionale ovvero Eventi sportivi internazionali

Nei casi derivanti dalla partecipazione ad un Evento sportivo internazionale ovvero nei casi che coinvolgono Atleti di livello internazionale, la decisione può essere impugnata esclusivamente dinanzi al TAS.

18.2.2 Appelli che coinvolgono altri Atleti o altre Persone

Nei casi in cui l'art. 18.2.1 non sia applicabile, la decisione può essere impugnata esclusivamente dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping, nel rispetto delle applicabili norme procedurali.

18.2.3 Soggetti legittimati ad appellare

18.2.3.1 Appelli che coinvolgono Atleti di livello internazionale o Eventi internazionali

Nei casi previsti dall'art. 18.2.1, le seguenti parti avranno diritto di ricorrere in appello al TAS: (a) l'Atleta o altra Persona soggetto della decisione appellata; (b) l'altra parte del giudizio nell'ambito del quale la decisione è stata resa; (c) la Federazione Internazionale di riferimento; (d) NADO Italia e l'Organizzazione nazionale antidoping del Paese di residenza della Persona o dei Paesi di cui sia cittadino o presso cui abbia una licenza, se diversi da NADO Italia; (e) il Comitato Olimpico Internazionale o Comitato Paralimpico Internazionale, a seconda dei casi, ove la decisione possa avere effetti sui Giochi Olimpici o Paralimpici, comprese le decisioni che riguardino il diritto di partecipare ai Giochi Olimpici o Paralimpici; e (f) la WADA.

18.2.3.2 Appelli che coinvolgono altri Atleti o altre Persone

Nei casi di cui all'articolo 18.2.2, le seguenti parti avranno il diritto di ricorrere in appello dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping: (a) l'Atleta o altra Persona soggetto della decisione appellata; (b) la PNA; (c) la Federazione Internazionale di riferimento; (d) NADO Italia e l'Organizzazione nazionale antidoping del Paese di residenza della Persona o dei Paesi di cui sia cittadino o presso cui abbia una licenza, se diversi da NADO Italia; (e) il Comitato Olimpico Internazionale o Comitato Paralimpico Internazionale, a seconda dei casi, ove la decisione possa avere effetti sui Giochi Olimpici o Paralimpici, comprese le decisioni che riguardino il diritto di partecipare ai Giochi Olimpici o Paralimpici; e (f) la WADA.

Nei casi di cui all'articolo 18.2.2, la WADA, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale e la Federazione Internazionale interessata avranno anche il diritto di appellare dinanzi al TAS le decisioni della Corte Nazionale d'Appello antidoping.

Chiunque presenti appello ha la possibilità di ricevere supporto da parte del TAS, per ottenere tutte le informazioni pertinenti dall'Organizzazione antidoping la cui decisione è oggetto di appello e le informazioni saranno trasmesse qualora il TAS disponga in tal senso.

18.2.3.3 Obbligo di notifica

Tutte le parti coinvolte nel procedimento di appello dinanzi al TAS devono assicurarsi che alla WADA e a tutte le altre parti con diritto di appello sia stato tempestivamente notificato l'atto di appello.

18.2.3.4 Appello avverso il provvedimento di sospensione cautelare

Ferma restando qualsiasi altra previsione contenuta nella PGR, l'unico soggetto legittimato a proporre appello contro un provvedimento di Sospensione cautelare è l'Atleta o altra Persona alla quale sia stata imposta detta sospensione cautelare.

18.2.3.5 Appello avverso le decisioni assunte ai sensi dell'articolo 15

Le decisioni di NADO Italia adottate ai sensi dell'art. 15 possono essere impugnate unicamente dinanzi al TAS dalla Federazione nazionale o da altro organismo.

18.2.4 Appelli incidentali e successivi appelli consentiti

Ai sensi del Codice WADA, sono consentiti appelli incidentali e successivi appelli da parte di qualsiasi convenuto nei casi deferiti dinanzi al TAS. Chiunque abbia il diritto di proporre appello ai sensi del presente articolo 18 deve proporre appello incidentale o un appello successivo al più tardi con il proprio atto di risposta.

18.3 Non tempestività della decisione resa dal Tribunale Nazionale Antidoping

Laddove in circostanze particolari il TNA non decida, entro un termine ragionevole stabilito dalla WADA, se sia stata o meno commessa una violazione della normativa antidoping, la WADA potrà proporre appello direttamente al TAS, come se il TNA avesse emesso una decisione che dichiarasse la non

sussistenza di una violazione della normativa antidoping. Nel caso in cui il TAS stabilisca l'esistenza di una violazione della normativa antidoping e che pertanto la WADA abbia agito in modo ragionevole nell'appellare direttamente dinanzi al TAS, le spese di difesa sostenute dalla WADA saranno poste a carico di NADO Italia.

18.4 Appelli concernenti le TUE

Le decisioni inerenti alle TUE possono essere impugnate esclusivamente secondo quanto previsto dalla PGR e secondo le applicabili norme procedurali della Corte Nazionale d'Appello antidoping.

18.5 Termini per presentare appello

18.5.1 Appelli al TAS

Il termine per presentare appello dinanzi al TAS è di ventuno (21) giorni dalla data di ricezione della decisione da parte del soggetto appellante. In ogni caso, per quanto riguarda gli appelli presentati da un soggetto legittimato a proporre appello, ma che non è stato parte del procedimento che ha condotto alla decisione oggetto di gravame si applicherà quanto segue:

- (a) entro quindici (15) giorni dalla notifica della decisione, tale parte/i avrà/avranno il diritto di richiedere a NADO Italia una copia dell'intero fascicolo del procedimento relativo alla decisione;
- (b) se tale richiesta viene presentata entro quindici (15) giorni, la parte che effettua tale richiesta avrà ventuno (21) giorni dalla ricezione del fascicolo per presentare ricorso al TAS.

In ogni caso, il termine per la proposizione di un appello da parte della WADA sarà l'ultimo tra i seguenti termini:

- (a) ventuno (21) giorni dopo l'ultimo giorno in cui ogni altra parte avente diritto ad impugnare avrebbe potuto presentare appello, oppure
- (b) ventuno (21) giorni dopo la ricezione da parte della WADA del fascicolo completo relativo alla decisione.

18.5.2 Appelli dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping

Il termine per presentare appello dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping è di quindici (15) giorni dalla data di ricezione della decisione da parte del soggetto appellante. Posto ciò, per quanto riguarda gli appelli presentati da una parte legittimata a proporre appello ma che non sia stata parte del procedimento a conclusione del quale è stata resa la decisione oggetto di gravame si applicherà quanto segue:

- (a) entro quindici (15) giorni dalla notifica della decisione, tale parte/i avrà/avranno il diritto di richiedere a NADO Italia una copia dell'intero fascicolo del procedimento relativo alla decisione;
- (b) se tale richiesta viene presentata entro quindici (15) giorni, la parte che effettua tale richiesta avrà ventuno (21) giorni dalla ricezione del fascicolo per presentare ricorso alla Corte Nazionale d'Appello antidoping.

In ogni caso, il termine per la proposizione di un appello da parte della WADA sarà l'ultimo tra i seguenti termini:

- (a) ventuno (21) giorni dopo l'ultimo giorno in cui ogni altra parte avente diritto ad impugnare avrebbe potuto presentare appello, oppure
- (b) ventuno (21) giorni dopo la ricezione da parte della WADA del fascicolo completo relativo alla decisione.

ARTICOLO 19 RISERVATEZZA E COMUNICAZIONI

19.1 Informazioni relative a Esiti avversi, Esiti atipici e altre asserite violazioni della normativa antidoping

19.1.1 Notifica delle violazioni della normativa antidoping agli Atleti o ad altre Persone

La comunicazione agli Atleti o altre Persone circa asserite violazioni della normativa antidoping nei loro confronti avverrà ai sensi degli articoli 8 e 19.

Se in qualsiasi momento durante la Gestione dei risultati fino al deferimento, NADO Italia decida di non procedere, tale decisione dovrà essere notificata all'Atleta o altra Persona (a condizione che l'Atleta o altra Persona siano già stati informati della Gestione dei risultati in corso).

19.1.2 Notifica delle violazioni della normativa antidoping alle Organizzazioni nazionali antidoping, alle Federazioni internazionali e alla WADA

La comunicazione circa asserite violazioni della normativa antidoping all'Organizzazione nazionale antidoping dell'Atleta o di altra Persona, se diversa da NADO Italia, ovvero alla Federazione Internazionale e alla WADA avverrà ai sensi degli articoli 8 e 19, contestualmente alla comunicazione all'Atleta o altra Persona.

Se in qualsiasi momento durante la Gestione dei risultati fino al deferimento, NADO Italia decida di non procedere, tale decisione dovrà essere notificata (con

motivazione) alle Organizzazioni antidoping aventi diritto di appellare ai sensi dell'art. 13.2.3 del Codice WADA.

19.1.3 Contenuto della notifica della violazione della normativa antidoping

La notifica di una violazione della normativa antidoping comprenderà: il nome dell'Atleta o di altra Persona, il Paese, lo sport e la disciplina, il livello agonistico dell'Atleta, la tipologia di controllo antidoping (In competizione o Fuori competizione), la data di raccolta del campione biologico, il risultato analitico comunicato dal Laboratorio e altre informazioni ai sensi dell'*International Standard for Results Management*.

In caso di violazioni della normativa antidoping diverse dall'articolo 2.1, nella notifica dovrà essere indicata altresì la norma violata e gli elementi su cui si fonda l'asserita violazione.

19.1.4 Aggiornamento sullo stato dei procedimenti

Ad eccezione delle indagini che non abbiano condotto alla notifica di una violazione della normativa antidoping ai sensi dell'articolo 19.1.1, l'Organizzazione nazionale antidoping dell'Atleta o altra Persona, se diversa da NADO Italia, la Federazione internazionale e la WADA saranno regolarmente aggiornate sullo stato e sui risultati di qualsiasi riesame o procedimento condotto ai sensi degli articoli 8, 9 o 18 e gli sarà fornita una tempestiva e motivata spiegazione per iscritto, ovvero la decisione che motivi la risoluzione della questione.

19.1.5 Riservatezza

Le organizzazioni destinatarie delle comunicazioni non divulgheranno le informazioni ad altri soggetti al di fuori delle Persone che ne abbiano necessità (compreso il personale addetto del Comitato Olimpico Nazionale competente, della Federazione Nazionale e di un Team in uno Sport di Squadra) fino a quando NADO Italia non abbia effettuato la divulgazione al pubblico ai sensi dell'art. 19.3.

19.1.6 Protezione delle informazioni riservate da parte di un dipendente o incaricato di NADO Italia

NADO Italia garantisce che le informazioni relative ad Esiti avversi, ad Esiti atipici e ad altre asserite violazioni della normativa antidoping restino riservate fino alla divulgazione al pubblico eseguita in conformità all'art. 19.3. NADO Italia si accerterà che i suoi dipendenti, collaboratori, incaricati, consulenti e Terzi delegati siano soggetti a un obbligo contrattuale di riservatezza e a

procedure vincolanti volte ad accertare e sanzionare disciplinarmente atti di divulgazione impropri e/o non autorizzati di tali informazioni riservate.

19.2 Notifica della violazione della normativa antidoping o di violazioni inerenti alla squalifica o alla sospensione cautelare e richiesta dei fascicoli

19.2.1 Le decisioni relative a violazioni della normativa antidoping e le decisioni relative a violazioni del periodo di squalifica o della sospensione cautelare includono la motivazione completa della decisione, ivi comprese, se del caso, le ragioni per cui non è stata inflitta la sanzione nel massimo edittale previsto. Qualora la decisione non sia in inglese o francese, NADO Italia fornirà una sintesi della decisione e delle relative motivazioni in inglese o francese.

19.2.2 L'Organizzazione antidoping avente diritto di appellare una decisione ricevuta ai sensi dell'articolo 19.2.1 può, entro quindici (15) giorni dalla ricezione, richiedere copia del fascicolo completo del procedimento relativo alla decisione.

19.3 Divulgazione al pubblico

19.3.1 Dopo la notifica all'Atleta o ad altra Persona ai sensi dell'*International Standard for Results Management*, e alle Organizzazioni antidoping coinvolte ai sensi dell'articolo 19.1.2, NADO Italia potrà divulgare pubblicamente l'identità di qualsiasi Atleta o altra Persona alla quale sia stata notificata una potenziale violazione della normativa antidoping, la Sostanza vietata o il Metodo proibito, la natura della violazione in questione e se l'Atleta o altra Persona sia soggetto a una Sospensione cautelare.

19.3.2 Non oltre venti (20) giorni dopo che sia stata assunta una decisione d'appello ai sensi degli articoli 18.2.1 o 18.2.2, o che vi sia stata rinuncia all'appello o all'udienza, o che l'asserzione di una violazione della normativa antidoping non sia stata tempestivamente impugnata, o che la questione sia stata risolta ai sensi dell'articolo 11.8, o che un nuovo periodo di squalifica, o una nota di biasimo, sia stato imposto ai sensi dell'articolo 11.14.3, NADO Italia deve divulgare pubblicamente la risoluzione della vicenda, indicando anche sport, la norma antidoping violata, il nome dell'Atleta o altra Persona che abbia commesso la violazione, la Sostanza Vietata o il Metodo proibito (se del caso) e le sanzioni irrogate, fatta eccezione per le informazioni relative al riesame delle decisioni del CEFT e le decisioni relative a "mancata comunicazione" e/o "mancato controllo" – secondo i termini e le condizioni del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" (d. lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018), adottato da NADO Italia. NADO Italia deve, inoltre, rendere pubblici entro venti (20) giorni i dispositivi delle decisioni

d'appello riguardanti le violazioni della normativa antidoping, secondo i termini e le condizioni del suddetto Regolamento.

- 19.3.3** Dopo che una violazione della normativa antidoping sia stata dichiarata con decisione d'appello ai sensi dell'articolo 18.2.1 o 18.2.2 o che vi sia stata rinuncia all'appello, in occasione di un'udienza ai sensi dell'articolo 9 ovvero nel caso in cui vi sia stata rinuncia all'udienza, o la sussistenza di una violazione della normativa antidoping non sia stata altrimenti contestata in tempo, o la questione sia stata risolta ai sensi dell'articolo 11.8, NADO Italia potrà rendere pubblica tale determinazione o decisione e potrà commentare pubblicamente la questione.
- 19.3.4** In ogni caso in cui si accerti, a fronte di un dibattimento o del procedimento in grado di appello, che l'Atleta o altra Persona non abbia commesso una violazione della normativa antidoping, il fatto che la decisione sia stata impugnata potrà essere resa pubblica. Tuttavia, la decisione stessa e i fatti su cui la decisione si fonda non potranno essere resi pubblici se non con il consenso dell'Atleta o dell'altra Persona soggetto della decisione. NADO Italia farà quanto ragionevolmente possibile per ottenere tale consenso e, in caso positivo, renderà pubblica la decisione nella sua interezza o in una forma rielaborata approvata dall'Atleta o da altra Persona.
- 19.3.5** La divulgazione sarà effettuata mediante pubblicazione delle informazioni richieste, in conformità alla normativa sopra citata, sul sito internet di NADO Italia e mantenendo la pubblicazione delle stesse fino a un (1) mese o per la durata del periodo di squalifica irrogato.
- 19.3.6** Salvo quanto previsto dagli articoli 19.3.1 e 19.3.3, nessuna Organizzazione antidoping, Federazione sportiva nazionale o Laboratorio accreditato dalla WADA, né alcun funzionario di tali organismi, commenteranno pubblicamente i fatti specifici riferiti ad un caso pendente (ad eccezione di una descrizione generica del processo e di elementi scientifici), salvo in risposta a commenti pubblici attribuiti all'Atleta, ad altra Persona, al loro entourage o ad altri loro rappresentanti, ovvero sulla base di informazioni fornite dagli stessi.
- 19.3.7** La divulgazione pubblica obbligatoria prevista all'articolo 19.3.2 non è necessaria quando l'Atleta o altra Persona che sia stata dichiarata colpevole di una violazione della normativa antidoping sia un minorenni, una Persona Protetta o un Atleta Ricreazionale. Qualsiasi divulgazione pubblica facoltativa relativa ad un caso inerente a un minorenni, una Persona Protetta o un Atleta Ricreazionale deve essere proporzionata ai fatti e alle circostanze del caso.

19.4 Rapporti statistici

NADO Italia, almeno con cadenza annuale, pubblica un rapporto statistico sulle proprie attività antidoping, fornendone copia alla WADA.

19.5 Protezione dei dati

19.5.1 NADO Italia può raccogliere, archiviare, elaborare o divulgare dati personali relativi agli Atleti e ad altre Persone, ove necessario e appropriato, per condurre le proprie attività antidoping ai sensi del Codice WADA, degli Standard internazionali (tra cui in particolare l'*International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information*, ISPPPI), il presente CSA, in conformità al d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Regolamento UE n. 2016/679 e con decisioni, pareri e altre prescrizioni adottate dal Garante Italiano per la protezione dei dati personali.

19.5.2 Fatto salvo quanto sopra, NADO Italia dovrà:

- (a) trattare i dati personali esclusivamente nel rispetto di un valido fondamento giuridico;
- (b) comunicare a qualsiasi Soggetto o Persona soggetta al presente CSA, con modalità e forme di cui alle leggi applicabili e all' ISPPPI, che i loro dati personali possono essere trattati da NADO Italia e da altri Soggetti ai fini dell'attuazione del presente CSA;
- (c) accertarsi che eventuali collaboratori terzi (compresi eventuali Terzi delegati) con cui NADO Italia condivide i dati personali di qualsiasi Soggetto o Persona siano soggetti a controlli tecnici e contrattuali appropriati per proteggere la riservatezza e la privacy di tali informazioni.

ARTICOLO 20 ATTUAZIONE DELLE DECISIONI

20.1 Riconoscimento automatico e vincolante delle decisioni da parte delle Organizzazioni antidoping firmatarie del Codice WADA

20.1.1 Una decisione inerente ad una violazione della normativa antidoping adottata da un'Organizzazione antidoping firmataria del Codice WADA, da un organismo di appello (art. 13.2.2 del Codice WADA) o dal TAS sarà automaticamente vincolante, dopo la notifica alle parti del procedimento, non solo per queste ultime ma anche nei confronti di NADO Italia e di qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale, nonché di ogni Firmatario del Codice WADA, in ogni sport, con gli effetti di seguito descritti.

- 20.1.1.1** La decisione resa da uno degli organismi sopraindicati con la quale viene irrogata una sospensione cautelare (dopo un'udienza preliminare o dopo che l'Atleta o altra Persona abbiano accettato la sospensione cautelare o abbiano rinunciato all'udienza preliminare, alla procedura accelerata o all'appello abbreviato ai sensi dell'art. 7.4.3 del Codice WADA) vieta automaticamente all'Atleta o all'altra Persona di partecipare (come descritto all'art. 10.14.1 del Codice WADA) a tutti gli sport sotto l'egida di ogni Firmatario del Codice WADA durante il periodo della sospensione cautelare.
- 20.1.1.2** La decisione resa da uno degli organismi sopraindicati che imponga un periodo di Squalifica (a seguito di dibattimento o a seguito della rinuncia allo stesso) vieta automaticamente all'Atleta o ad altra Persona di partecipare (ai sensi dell'art. 10.14.1 del Codice WADA) a tutti gli sport sotto l'egida di ogni Firmatario del Codice WADA per il periodo di squalifica.
- 20.1.1.3** La decisione resa da parte di uno degli organismi sopraindicati che accerti una violazione della normativa antidoping vincola automaticamente tutti i Firmatari del Codice WADA.
- 20.1.1.4** La decisione resa da parte degli organismi sopraindicati con la quale vengano annullati i risultati ai sensi dell'art. 10.10 del Codice WADA per un determinato periodo automaticamente annulla tutti i risultati agonistici ottenuti sotto l'egida di ogni Firmatario del Codice durante il periodo in questione.
- 20.1.2** Senza che sia necessaria alcuna ulteriore attività, NADO Italia e qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale riconosceranno e attueranno una decisione e i suoi effetti ai sensi dell'art. 20.1.1 dal momento in cui NADO Italia riceverà l'effettiva notifica della decisione ovvero dalla data in cui la decisione è inserita in ADAMS, a seconda di quale delle due alternative si verifichi per prima.
- 20.1.3** Senza che sia necessaria alcuna ulteriore attività, la decisione resa da un'Organizzazione antidoping, da un organismo di appello o dal TAS di sospendere o revocare sanzioni imposte sarà vincolante per NADO Italia e qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale dal momento in cui NADO Italia riceverà l'effettiva comunicazione della decisione ovvero dalla data in cui la decisione è inserita in ADAMS, a seconda di quale delle due alternative si verifichi per prima.

- 20.1.4** Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 20.1.1, una decisione riguardante una violazione della normativa antidoping da parte di un MEO effettuata in una procedura accelerata durante un Evento sportivo non sarà vincolante per NADO Italia o per le Federazioni Sportive Nazionali, a meno che le norme di un MEO non offrano all'Atleta o altra Persona l'opportunità di presentare appello secondo procedure ordinarie.

ARTICOLO 21 PRESCRIZIONE

Non può essere avviato alcun procedimento per violazione della normativa antidoping nei confronti di un Atleta o altra Persona, a meno che non sia stata notificata la violazione della normativa antidoping, o sia stata ragionevolmente tentata la notifica, entro dieci (10) anni dalla data in cui si asserisce che la violazione si sia verificata.

ARTICOLO 22 EDUCAZIONE E FORMAZIONE ANTIDOPING

NADO Italia, attraverso il Comitato per l'Educazione, la Formazione Antidoping, e la Ricerca (CEFAR), pianifica, implementa, valuta e promuove l'Educazione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18.2 del Codice WADA e dall'*International Standard for Education* (ISE).

Il CEFAR predispone e attua programmi di informazione e formazione finalizzati alla difesa dello spirito dello sport e alla tutela della salute degli Atleti, nell'ottica di prevenire l'uso intenzionale o non intenzionale di sostanze vietate, metodi o pratiche proibiti.

Tali programmi, sempre corredati da informazioni accurate e aggiornate in materia di lotta al doping, sono rivolti agli Atleti, in particolar modo a quelli più giovani, per i quali verranno sviluppate tematiche di approfondimento sulla formazione antidoping anche nei corsi scolastici. Gli approfondimenti saranno altresì dedicati alle famiglie, ai dirigenti sportivi, agli allenatori, al personale medico e alle agenzie di comunicazione.

Le attività saranno dirette allo sviluppo dei valori del singolo Atleta, così da favorire un incremento della sua autonoma capacità decisionale, fondata sul principio del comportamento eticamente adeguato.

Il CEFAR promuove, inoltre, progetti di ricerca nel rispetto delle pratiche etiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, anche in collaborazione con la WADA.

ARTICOLO 23 INTERPRETAZIONE DEL CODICE

- 23.1** Il testo ufficiale del Codice WADA è tenuto a cura della WADA ed è pubblicato in inglese e francese. In caso di conflitti tra la versione inglese e quella francese, prevarrà la versione inglese.
- 23.2** I commenti alle diverse disposizioni del Codice WADA saranno utilizzati ai fini dell'interpretazione del Codice stesso.
- 23.3** Il Codice WADA deve essere interpretato come un testo indipendente e autonomo e non sulla base delle leggi o degli statuti vigenti dei Firmatari o dei Governi.

- 23.4** I titoli impiegati per le sezioni e gli articoli del Codice WADA non sono parte sostanziale del Codice WADA e non influenzano in alcun modo il significato delle disposizioni cui si riferiscono.
- 23.5** Laddove sia utilizzato il termine “giorni” nel Codice WADA o in uno degli Standard Internazionali, si fa riferimento ai giorni solari, salvo altrimenti specificato.
- 23.6** Il Codice WADA non si applica retroattivamente alle questioni pendenti prima della data in cui il Codice stesso sia stato adottato da un Firmatario del Codice e recepito nelle sue norme. Tuttavia, le violazioni della normativa antidoping commesse prima del recepimento del Codice WADA continueranno a essere considerate “Prime violazioni” o “Seconde violazioni” ai fini della determinazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 10 del Codice WADA.
- 23.7** Lo scopo, l’ambito e l’organizzazione del programma mondiale antidoping, nonché il Codice WADA, l’Appendice 1 e le Definizioni devono considerarsi parte integrante del Codice stesso.

ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI FINALI

- 24.1** Laddove sia utilizzato il termine “giorni” nel presente CSA, si intenderanno i giorni solari, salvo ove diversamente specificato.
- 24.2** Il presente CSA deve essere interpretato come un testo indipendente e autonomo e non con riferimento a leggi o regolamenti vigenti.
- 24.3** Il presente CSA è stato adottato ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice WADA e degli Standard Internazionali e deve essere interpretato in modo coerente con le applicabili disposizioni del Codice WADA e degli Standard Internazionali. Il Codice WADA e gli Standard Internazionali costituiscono parte integrante delle NSA e prevalgono in caso di conflitto.
- 24.4** L’Introduzione e l’Appendice 1 devono considerarsi parte integrante del presente CSA.
- 24.5** I commenti alle varie disposizioni del Codice WADA sono incorporati mediante riferimento nel CSA e saranno considerati come se fossero qui integralmente riportati ai fini interpretativi.
- 24.6** Il CSA è in vigore dal 1° dicembre 2021 (“data di entrata in vigore”). Esso abroga qualsiasi precedente versione delle Norme Sportive Antidoping di NADO Italia.
- 24.7** Il presente CSA non si applicherà retroattivamente a questioni pendenti prima della data di entrata in vigore. Tuttavia:
- 24.7.1** Le violazioni della normativa antidoping commesse prima della data di entrata in vigore sono considerate “prime violazioni” o “seconde

violazioni” ai fini della determinazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 11 per le violazioni avvenute dopo la data di entrata in vigore.

- 24.7.2** Ogni procedimento inerente ad una violazione della normativa antidoping pendente alla data di entrata in vigore e ogni procedimento inerente ad una violazione della normativa antidoping avviato dopo la data di entrata in vigore, basato su una violazione della normativa antidoping commessa prima della data di entrata in vigore, sarà disciplinato dalla normativa in vigore al momento in cui si è verificata la presunta violazione, e non dalle disposizioni del presente CSA, salvo che l’organo giudicante ritenga il principio della “*lex mitior*” adeguatamente applicabile alle circostanze del caso specifico. A tal fine, i periodi già trascorsi nei quali si sono realizzate le precedenti violazioni, considerate ai fini dell’articolo 11.9.4, e la prescrizione di cui all’articolo 21 sono regole procedurali, non sostanziali, e dovrebbero essere applicate retroattivamente insieme a tutte le altre regole procedurali del presente CSA (fermo restando, tuttavia, che l’articolo 21 sarà applicato retroattivamente solo se il periodo di prescrizione non sia già scaduto alla data di entrata in vigore).
- 24.7.3** Ogni inadempienza inerente all’articolo 2.4 (sia che si tratti di una “mancata comunicazione” o di un “mancato controllo”, come definiti dall’ISRM, commessa prima della data di entrata in vigore sarà processata e potrà essere valutata, prima della scadenza, ai sensi dell’ISRM, ma non sarà comunque considerata dopo dodici (12) mesi dal suo verificarsi.
- 24.7.4** Per i casi in cui sia stata resa una decisione definitiva che abbia accertato una violazione della normativa antidoping prima della data di entrata in vigore, ma l’Atleta o altra Persona stia ancora scontando il periodo di Squalifica alla data di entrata in vigore, l’Atleta o altra Persona potranno richiedere a NADO Italia o ad altra Organizzazione antidoping che abbia avuto la responsabilità della Gestione dei risultati di considerare una riduzione del periodo di Squalifica alla luce del CSA. La domanda deve essere presentata prima della scadenza del periodo di squalifica. La relativa decisione può essere appellata ai sensi dell’articolo 18.2. Le disposizioni del CSA non trovano applicazione nei casi in cui sia stata pronunciata una decisione definitiva di accertamento di violazione della normativa antidoping e sia decorso il termine di squalifica.
- 24.7.5** Ai fini della determinazione del periodo di squalifica da irrogare per una seconda violazione ai sensi dell’articolo 11.9.1, laddove la sanzione per la prima violazione sia stata determinata in base alle norme vigenti prima della data di entrata in vigore, sarà valutato il periodo di squalifica che sarebbe stato irrogato per tale prima violazione qualora il presente CSA fosse stato applicabile

24.7.6 Le modifiche alla Lista WADA e ai documenti tecnici relativi a sostanze o a metodi proibiti inclusi nella Lista stessa non saranno applicate retroattivamente, salvo specifiche previsioni contrarie. Tuttavia, in via eccezionale, nell'eventualità in cui una sostanza o un metodo proibiti vengano rimossi dalla Lista WADA, un Atleta o altra Persona che attualmente stia scontando un periodo di Squalifica a causa del precedente divieto di assumere quella sostanza o di impiegare quel metodo potrà richiedere a NADO Italia o ad altra Organizzazione antidoping avente responsabilità della Gestione dei risultati di considerare una riduzione del periodo di Squalifica alla luce della rimozione della sostanza o del metodo dalla Lista WADA.

APPENDICE 1 DEFINIZIONI

Accordo riservato non producibile: ai fini degli articoli 11.7.1.1 e 11.8. 2, un accordo scritto tra un'Organizzazione Antidoping e un Atleta o altra Persona che consente all'Atleta o altra Persona di fornire informazioni all'Organizzazione Antidoping relative ad una specifica questione e con riferimento ad un lasso temporale determinato, con l'intesa che, se non viene formalizzato un accordo di assistenza sostanziale o un accordo di risoluzione del caso, le predette informazioni fornite dall'Atleta o altra Persona non possono essere utilizzate dall'Organizzazione Antidoping contro l'Atleta o altra Persona in qualsiasi procedimento di gestione dei risultati ai sensi del Codice WADA; allo stesso modo le informazioni fornite dall'Organizzazione Antidoping non possono essere utilizzate dall'Atleta o altra Persona contro l'Organizzazione Antidoping stessa nell'ambito di un qualsiasi procedimento di gestione dei risultati ai sensi del Codice WADA. Tale accordo non preclude all'Organizzazione Antidoping, all'Atleta o ad altra Persona l'utilizzo delle informazioni o delle prove provenienti da qualsiasi fonte e raccolte in un arco temporale diverso rispetto a quello a cui si riferisce l'accordo riservato non producibile.

ADAMS: Anti-Doping Administration and Management System – sistema di amministrazione e gestione antidoping – è una piattaforma digitale per la raccolta, gestione, condivisione di dati, ideata a supporto dei soggetti interessati e della WADA, conformemente alla normativa in materia di protezione e trattamento dei dati.

Assenza di colpa o negligenza significativa: l'Atleta o altra Persona che dimostri che qualsiasi Colpa o Negligenza, considerate le circostanze del caso specifico e tenendo conto dei criteri per affermare l'assenza di colpa o negligenza, non era significativa in relazione alla violazione della normativa antidoping. Tranne nel caso in cui si tratti di una Persona Protetta o di un Atleta ricreazionale, per qualsiasi violazione dell'articolo 2.1, l'Atleta deve anche dimostrare come la sostanza proibita sia penetrata nel proprio organismo.

Assenza di colpa o negligenza: l'Atleta o altra Persona che dimostri di non sapere o sospettare, e che non avrebbe potuto ragionevolmente sapere o sospettare, anche con l'esercizio della massima cautela, di aver usato o di essersi fatto somministrare una sostanza proibita o un metodo proibito o di aver altrimenti violato la normativa antidoping. Tranne nel caso in cui si tratti di una Persona Protetta o di un Atleta Ricreazionale, per qualsiasi violazione dell'articolo 2.1, l'Atleta deve anche dimostrare come la Sostanza Proibita sia penetrata nel proprio organismo.

Assistenza sostanziale: ai sensi dell'articolo 11.7.1, una Persona che fornisce assistenza sostanziale deve: (1) fornire mediante una dichiarazione sottoscritta ovvero mediante un'intervista registrata tutte le informazioni di cui è in possesso in relazione a violazioni della normativa antidoping o ad altri procedimenti descritti nell'articolo 11.7.1.1, e (2) collaborare attivamente all'indagine e al giudizio afferenti a tali informazioni, compresa, ad esempio, la deposizione in un'udienza se richiesto da un'Organizzazione antidoping o da un Organo giudicante. Inoltre, le informazioni fornite devono essere verosimili e devono costituire una componente fondamentale di qualsiasi caso o procedimento che venga avviato o, se non viene avviato alcun caso o procedimento, devono aver fornito una prova sufficiente per poter avviare un caso o un procedimento.

Atleta di livello internazionale: gli Atleti che competono nel proprio sport a livello internazionale, secondo la definizione della Federazione internazionale di appartenenza, nel rispetto dello

Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni (*International Standard for Testing and Investigations*).

Atleta di livello nazionale: un Atleta inserito nel registro RTP nazionale; Atleti inseriti nel Club Olimpico (che ricevono finanziamenti dal movimento sportivo); un Atleta che attualmente o negli ultimi sei (6) mesi ha rappresentato l'Italia a livello senior; un Atleta che è stato selezionato per rappresentare l'Italia in Eventi o Competizioni Internazionali, non classificati come Atleta di livello internazionale dalla Federazione Internazionale di riferimento.

Atleta ricreazionale: in Italia, l'Atleta ricreazionale è qualsiasi Persona che fa parte di un Ente di Promozione Sportiva, o qualsiasi Persona che partecipa a competizioni locali o gareggia in competizioni di livello inferiore negli Sport di Squadra. In ogni caso, non sono considerati Atleti ricreazionali coloro che, nei 5 (cinque) anni precedenti la violazione della normativa antidoping: (i) è stato un Atleta di livello internazionale (come definito da ogni Federazione Internazionale in linea con l'*International Standard for Testing and Investigations*) o Nazionale (come definito da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping in linea con l'*International Standard for Testing and Investigations*); (ii) ha rappresentato l'Italia o qualsiasi altro Paese in un evento internazionale in una categoria *open*; (iii) o è stato incluso in RTP o in un altro pool tenuto da una Federazione Internazionale, da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping.

Atleta: qualsiasi Persona che compete in uno sport sotto l'egida della propria Federazione Internazionale e/o del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Attività antidoping: formazione e informazione antidoping, pianificazione della distribuzione dei controlli, manutenzione di un *Registered Testing Pool*, gestione dei passaporti biologici degli Atleti, effettuazione dei controlli, organizzazione delle analisi dei campioni biologici, raccolta di informazioni e conduzione di indagini, elaborazione di domande di esenzione a fini terapeutici, Gestione dei risultati, monitoraggio e osservanza della conformità delle Conseguenze imposte, e di tutte le altre attività relative all'antidoping che devono essere svolte da o per conto di un'Organizzazione Antidoping, come stabilito nel Codice e/o negli Standard Internazionali.

Campione/Specimen: qualsiasi materiale biologico raccolto in occasione del controllo antidoping.

Circostanze aggravanti: circostanze o azioni che coinvolgono un Atleta o altra Persona tali da giustificare l'imposizione di un periodo di squalifica superiore a quello previsto dalla sanzione standard. Tali circostanze e azioni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'Uso o il Possesso da parte dell'Atleta o altra Persona di più sostanze o metodi proibiti, in più occasioni o un'ulteriore violazione della normativa antidoping; il fatto che un soggetto possa trarre vantaggio dall'effetto dopante dovuto alla violazione della normativa antidoping oltre al periodo di squalifica teoricamente applicabile; la partecipazione di un Atleta o altra Persona in azioni ingannevoli o di ostacolo all'identificazione o al giudizio di una violazione della normativa antidoping; ovvero la manomissione durante la Gestione dei risultati o il dibattimento da parte dell'Atleta o altra Persona. A scanso di equivoci, gli esempi di circostanze e comportamenti descritti nella presente definizione non sono esclusivi e altre circostanze o comportamenti simili possono giustificare l'imposizione di un periodo di squalifica più lungo.

Codice Sportivo Antidoping (CSA): il Codice adottato da NADO Italia, in recepimento del Codice Mondiale Antidoping e degli Standard Internazionali.

Codice WADA: il Codice Mondiale Antidoping WADA.

Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione nazionale riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine Comitato Olimpico Nazionale si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale in materia di lotta al doping. In Italia, il Comitato Olimpico Nazionale è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Competizione: una singola gara, partita, gioco o competizione sportiva individuale. Per esempio, una partita di basket o la finale dei 100 metri olimpici di atletica leggera. Per le corse a tappe e altre competizioni sportive in cui i premi sono assegnati su base giornaliera o su altre basi intermedie, la distinzione tra una competizione e un evento sarà stabilita dalle norme della Federazione Internazionale di riferimento.

Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping (“*Conseguenze*”-“*sanzioni*”): la violazione di una norma antidoping da parte di un Atleta o altra Persona può comportare una o più delle seguenti conseguenze: (a) *Invalidazione dei risultati* significa che i risultati dell'Atleta in una particolare Competizione o Evento sono invalidati, con tutte le conseguenze che ne derivano, compresa la perdita di eventuali medaglie, punti e premi; (b) *Squalifica/Inibizione* significa che l'Atleta o altra Persona è interdetta per un determinato periodo di tempo, a causa di una violazione della normativa antidoping, dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o altra attività o finanziamento come previsto dall'articolo 11.14 del CSA; (c) *Sospensione Provvisoria* significa che l'Atleta o altra Persona è interdetta temporaneamente dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o attività prima della decisione finale in un'udienza condotta ai sensi dell'articolo 9 del CSA; (d) *Conseguenze Finanziarie* significa una sanzione finanziaria imposta per una violazione delle regole antidoping o per recuperare i costi associati a una violazione della normativa antidoping; e (e) *Divulgazione Pubblica* significa la diffusione o distribuzione di informazioni al pubblico generale o a Persone oltre a quelle che hanno diritto a una notifica in anticipo in conformità all'articolo 8 del CSA. Le squadre negli sport di squadra possono anche essere soggette a conseguenze come previsto dall'articolo 12 del CSA.

Controlli mirati: selezione di atleti specifici per i test in base ai criteri stabiliti nell'*International Standard for Testing and Investigations*.

Controllo antidoping: comprende tutte le fasi e procedure dalla pianificazione della distribuzione dei controlli fino alla disposizione finale di qualsiasi appello e all'applicazione delle Conseguenze, comprese tutte le fasi e i processi intermedi, tra cui, ma non solo, i controlli, le indagini, la reperibilità dell'Atleta, le TUE, la raccolta e la gestione dei campioni biologici, le analisi di laboratorio, la gestione dei risultati e le indagini o i procedimenti relativi alle violazioni dell'articolo 11.14 del CSA (stato durante la squalifica o la sospensione provvisoria).

Convenzione UNESCO: la Convenzione internazionale contro il Doping nello Sport adottata nella 33a sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO il 19 ottobre 2005, che comprende tutti gli emendamenti adottati dagli Stati firmatari della Convenzione e dalla Conferenza delle Parti della Convenzione Internazionale contro il Doping nello Sport.

Colpa: la Colpa consiste in qualsiasi mancanza ai propri doveri ovvero della dovuta attenzione rispetto a una determinata situazione. Tra i fattori di cui tener conto nel valutare il grado di colpa di un Atleta o altra Persona figurano, ad esempio: l'esperienza, il fatto che si tratti o meno di una Persona protetta, la disabilità, il livello di rischio percepito dall'Atleta e il livello di attenzione e di indagine esercitato dall'Atleta in relazione a quello che avrebbe dovuto essere il livello di rischio percepito. Nel valutare il grado di colpa dell'Atleta o altra Persona, le circostanze prese in esame devono essere specifiche e pertinenti, onde spiegare il motivo che ha indotto l'Atleta o altra Persona ad allontanarsi dallo standard di comportamento previsto. Così, per esempio, il fatto che un Atleta perderebbe l'opportunità di guadagnare un'ingente somma di denaro durante il periodo di squalifica, o il fatto che ad un Atleta manchi un periodo breve al termine della propria carriera, o al termine del calendario di gare del proprio sport, non dovrebbero essere fattori rilevanti ai fini della riduzione del periodo di squalifica ai sensi degli articoli 11.6.1 o 11.6.2 del CSA.

Corte nazionale d'appello antidoping: organo nazionale d'appello competente a giudicare sugli appelli presentati avverso le decisioni di primo grado pronunciate dal Tribunale nazionale antidoping ai sensi dell'articolo 13.2 del Codice WADA e avverso le decisioni di diniego delle TUE adottate dal Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici di NADO Italia.

Decreto Legislativo n. 196/2003: codice in materia di protezione dei dati personali.

Divulgazione al pubblico: si veda *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* ("Conseguenze"- "sanzioni").

Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (DT_CI): il documento adottato da NADO Italia che implementa l'*International Standard for Testing and Investigations*, pubblicato sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Documento Tecnico: un documento adottato e pubblicato dalla WADA periodicamente, contenente requisiti tecnici obbligatori in merito a specifici argomenti antidoping come descritti dai relativi standard internazionali.

Education/Formazione: il processo di apprendimento per infondere valori e sviluppare comportamenti che favoriscono e proteggono lo spirito dello sport e per prevenire il doping intenzionale e non intenzionale.

Esenzione a fini terapeutici (TUE): un'esenzione ai fini terapeutici permette ad un Atleta con una patologia di utilizzare una sostanza o un metodo proibiti, ma solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4.4 e all'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions*.

Esito atipico da passaporto biologico: un report descritto come Esito Atipico da passaporto biologico come descritto negli Standard Internazionali di riferimento in vigore.

Esito atipico: un report di un laboratorio accreditato WADA o altro laboratorio approvato dalla WADA che richieda ulteriori indagini, come previsto nello Standard Internazionale dei laboratori o nei relativi Documenti Tecnici, prima della definizione di un Esito avverso.

Esito avverso derivante da passaporto biologico: rapporto identificato quale Esito avverso derivante da Passaporto Biologico dell'Atleta come descritto negli Standard Internazionali applicabili.

Esito avverso: Un rapporto di un laboratorio accreditato WADA o di un altro laboratorio approvato dalla WADA che, in conformità con lo Standard internazionale per i laboratori, rileva in un campione la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o markers o conferma l'uso di un metodo proibito.

Evento internazionale: un Evento o una Competizione che si svolge sotto l'egida del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Paralimpico Internazionale, di una Federazione Internazionale, di un MEO o di altra organizzazione sportiva internazionale, ovvero un Evento o una Competizione rispetto alla quale le menzionate organizzazioni nominano i funzionari tecnici.

Evento nazionale: un evento sportivo o competizione che coinvolge Atleti di livello internazionale o nazionale e che non sia un evento internazionale.

Evento: una serie di competizioni individuali che si svolgono nello stesso periodo sotto l'egida di un unico organismo (ad esempio, i Giochi Olimpici, i Campionati del Mondo di una Federazione Internazionale, o i Giochi Panamericani).

Federazione Italiana di Medicina dello Sport (FMSI): unico ente nazionale riconosciuto quale membro della *International Sports Medicine Federation (FIMS)*, riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (IOC) e dalla *European Sports Medicine Federation (EFSM)* che assicura (i) l'esecuzione dei Controlli antidoping In competizione e Fuori competizione, per mezzo dei propri DCO/BCO, medici incaricati alla sessione di prelievo del campione biologico; (ii) La consegna dei campioni biologici presso il Laboratorio Antidoping di Roma accreditato WADA ovvero di altri Laboratori accreditati dalla WADA.

Federazione Sportiva Nazionale (FSN): un'entità nazionale o regionale in Italia che è membro di o è riconosciuta da una Federazione Internazionale come l'entità che regola lo sport della Federazione Internazionale in quella nazione o regione in Italia.

Firmatari: gli Enti che riconoscono il Codice WADA e si impegnano ad applicarlo, come previsto dall'articolo 23 del Codice WADA.

Fuori competizione: qualsiasi periodo che non è In competizione.

Gestione dei risultati: il processo che si realizza nell'arco temporale che va dalla notifica di cui all'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, o in alcuni casi (ad esempio, esito atipico, passaporto biologico dell'atleta, mancata reperibilità), dalla pre-notifica come prevista dall'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, passando per il deferimento, fino alla definizione del caso, compresa la fine del giudizio di primo grado o d'appello (se è stato presentato ricorso).

Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP): elenco di Atleti di alto livello, istituito separatamente a livello internazionale dalle Federazioni Internazionali e a livello nazionale dalle Organizzazioni Nazionali Antidoping, che sono sottoposti a controlli mirati, sia In Competizione che Fuori

Competizione, nell'ambito della pianificazione della distribuzione dei controlli (TDP) di ciascuna Federazione Internazionale o Organizzazione Nazionale Antidoping e sono tenuti, pertanto, a fornire informazioni relative alla propria reperibilità ai sensi dell'articolo 5.5 del Codice WADA e dell'*International Standard for Testing and Investigations*. In Italia, il Gruppo registrato ai fini dei controlli di NADO Italia è definito all'articolo 6.5 del Codice Sportivo Antidoping.

In competizione: il periodo di tempo che intercorre tra le ore 23:59 (11:59 p.m.) del giorno che precede una Competizione alla quale è prevista la partecipazione dell'Atleta e la fine di tale Competizione e della sessione di prelievo del campione biologico dell'Atleta correlata a tale Competizione. Tuttavia, la WADA ha la possibilità di approvare, per un particolare sport, una definizione alternativa, qualora la Federazione Internazionale di riferimento fornisca un'adeguata motivazione che giustifichi la necessità di prevedere una definizione differente per il proprio sport; ottenuta tale approvazione da parte della WADA, la definizione alternativa deve essere rispettata da tutti i MEO per lo sport di riferimento.

Indipendenza istituzionale: i collegi giudicanti in grado di appello devono essere del tutto istituzionalmente indipendenti dall'Organizzazione antidoping competente per la Gestione dei risultati. Pertanto, essi non possono essere gestiti, correlate o soggetti all'Organizzazione antidoping competente per la Gestione dei risultati.

Indipendenza operativa: ciò significa che (1) i membri del comitato esecutivo, dello staff, dei comitati, i consulenti e i dipendenti dell'Organizzazione Antidoping con responsabilità per la gestione dei risultati o degli Organismi collegati (ad es., federazione o confederazione), così come qualsiasi Persona coinvolta nell'indagine e nella fase pre-giudiziale non possono essere nominati come membri e/o collaboratori (nella misura in cui tale collaboratore è coinvolto nel processo decisionale e/o nella stesura di qualsiasi decisione) degli Organi giudicanti di tale Organizzazione Antidoping con responsabilità per la Gestione dei Risultati e (2) gli Organi giudicanti devono essere in grado di condurre il dibattimento e il processo decisionale senza interferenze da parte dell'Organizzazione Antidoping o di qualsiasi terza parte. L'obiettivo è quello di garantire che i componenti dell'Organo giudicante o le persone altrimenti coinvolte nella decisione dello stesso, non siano implicati nell'indagine o nelle decisioni inerenti al caso specifico.

Ispettori Investigativi Antidoping (IIA): Carabinieri del Comando Tutela della Salute (Nucleo Anti-Sofisticazione, NAS o CCTS) accreditati da NADO Italia e autorizzati a prendere parte alle attività antidoping insieme ai *Doping Control Officers/Blood Control Officers*, medici tesserati per la FMSI, addetti al prelievo dei campioni biologici, ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato in data 22 luglio 2022 tra NADO Italia e il Dipartimento per la Tutela della Salute dei Carabinieri.

Legge n. 376/2000: legge dello Stato italiano intitolata "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportiva e della lotta contro il doping".

Limite decisionale: il valore del risultato di una sostanza con un valore soglia in un campione biologico, al di sopra del quale viene riportato come Esito Avverso, come definito nello Standard Internazionale dei laboratori.

Lista delle sostanze e dei metodi proibiti (Lista WADA): la Lista che identifica le sostanze vietate e i metodi proibiti.

Livello minimo di segnalazione: la concentrazione stimata di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers(s) in un campione biologico, al di sotto della quale i laboratori accreditati WADA non devono rilevare un Esito avverso.

Luogo dell'Evento: i luoghi così definiti dall'organismo sotto l'egida del quale si svolge l'Evento.

Manomissione: comportamento intenzionale che altera l'esecuzione del controllo antidoping ma che non rientra nella definizione di Metodi Proibiti. La manomissione comprende, a titolo esemplificativo, l'offerta o l'accettazione di una tangente per eseguire o non eseguire un atto, impedire il prelievo di un campione biologico, influenzare o rendere impossibile l'analisi di un campione biologico, falsificare i documenti presentati ad un'Organizzazione Antidoping o ad un Comitato TUE o a un Organo giudicante, fornire falsa testimonianza, commettere qualsiasi altro atto fraudolento nei confronti dell'Organizzazione Antidoping o dell'Organo giudicante al fine di compromettere la gestione dei risultati o l'imposizione delle sanzioni, e qualsiasi altra simile interferenza intenzionale o tentativo di interferenza inerente a qualsiasi fase del controllo antidoping.

Marcatore (Marker): un composto, un gruppo di composti o una variabile biologica che indica l'Uso di una sostanza o di un metodo proibiti.

Metabolita: ogni sostanza prodotta a seguito di un processo di biotrasformazione.

Metodo proibito: qualsiasi metodo definito come tale nella Lista WADA.

Metodo specificato: si veda articolo 5.2.2.

Minorenne: una Persona che non abbia raggiunto il diciottesimo (18) anno di età.

Organizzatore di Maggiori Eventi (MEO): le associazioni continentali di Comitati Olimpici Nazionali o altre organizzazioni internazionali polisportive sotto la cui egida si svolgono eventi continentali, regionali o internazionali.

Organizzazione Antidoping: la WADA o un Firmatario che è responsabile dell'adozione della normativa per avviare, eseguire e far rispettare qualsiasi fase del processo del controllo antidoping. Sono compresi, ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre Organizzazioni di maggiori Eventi che effettuino controlli durante i propri eventi, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Nazionali Antidoping.

Organizzazione nazionale antidoping: l'ente nazionale designato da ciascun paese, al quale viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e applicazione della normativa antidoping, direzione del processo della raccolta dei campioni biologici, amministrazione degli esiti dei controlli, gestione dei risultati a livello nazionale. Se questa designazione non viene eseguita dalla o dalle autorità pubbliche competenti, l'ente sarà il Comitato Olimpico Nazionale del Paese o il suo designato. In Italia, l'Organizzazione Nazionale Antidoping è NADO Italia.

Organizzazione Regionale Antidoping: organismo regionale incaricato dai paesi affiliati di coordinare e gestire gli aspetti delegati dai rispettivi programmi antidoping nazionali, tra cui l'adozione e l'attuazione della normativa antidoping, la pianificazione dei controlli e la raccolta dei campioni, la gestione dei risultati, la valutazione delle TUE, lo svolgimento dei dibattimenti e lo sviluppo dei programmi di educazione e formazione a livello regionale.

Parte Terza Delegata: qualsiasi Persona alla quale un'Organizzazione Antidoping deleghi qualsiasi aspetto di un controllo antidoping o dei programmi di formazione antidoping, incluse, ma non esclusivamente, terze parti o altre Organizzazioni antidoping che svolgono servizi di raccolta del campione biologico o di controllo antidoping, ovvero soggetti che effettuino tale servizio su base contrattuale che effettuino i controlli antidoping per l'Organizzazione antidoping (ad es., funzionari non dipendenti del controllo antidoping o *chaperones*). Tale definizione non include il TAS.

Partecipante: qualsiasi Atleta o personale di supporto dell'Atleta.

Passaporto biologico dell'Atleta: il programma e i metodi di raccolta e raggruppamento dei dati come descritto nell'ISTI e nell'ISL.

Periodo dell'Evento: il periodo di tempo che intercorre tra l'inizio e la fine di un Evento, secondo quando stabilito dall'organismo sotto l'egida del quale si svolge l'Evento stesso.

Persona Protetta: un Atleta o altra Persona fisica che al momento della violazione della normativa antidoping: (i) non ha raggiunto l'età di 16 (sedici) anni; (ii) non ha raggiunto l'età di 18 (diciotto) anni e non è incluso in alcun gruppo registrato ai fini dei controlli e non ha mai gareggiato in alcun evento internazionale in una categoria open; o (iii) per ragioni diverse dall'età è stato ritenuto privo di capacità giuridica ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

Persona: persona fisica, organizzazione o altro soggetto.

Personale di supporto dell'Atleta: qualsiasi allenatore, preparatore, manager, agente, team staff, funzionario, medico, personale paramedico, genitore o qualsiasi altra Persona che lavori, abbia rapporto o assista un Atleta che partecipa o si prepara per partecipare ad una competizione sportiva agonistica.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la Persona ha il controllo esclusivo sulla sostanza vietata/sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza vietata/il metodo proibito è stata/o rinvenuta/o); qualora la Persona non abbia il controllo esclusivo sulla sostanza vietata o sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza o il metodo proibiti sia stata/o rinvenuta/o, il possesso presunto sussiste solo se la Persona era a conoscenza della presenza della sostanza vietata/del metodo proibito ed intendeva esercitare il proprio controllo sulla stessa/sullo stesso. Non vi sarà tuttavia alcuna violazione della normativa antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima di ricevere la notifica della violazione della normativa antidoping, la Persona abbia dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso o di avervi rinunciato mediante dichiarazione scritta da rendere all'Organizzazione antidoping. Nonostante quanto sopra, l'acquisto (realizzato anche attraverso

modalità elettroniche o di altra natura) di una sostanza vietata/metodo proibito costituisce possesso da parte della Persona che effettua l'acquisto.

Procedura di gestione dei risultati (PGR): il documento adottato da NADO Italia che implementa l'ISRM, disciplinando la procedura di gestione dei risultati dal momento della revisione e notifica di una potenziale violazione della normativa antidoping fino all'appello. La PGR è pubblicata sul sito di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Procedura per la presentazione della domanda di esenzione ai fini terapeutici: la procedura adottata da NADO Italia per la presentazione delle domande di TUE, pubblicata sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Prodotto contaminato: un prodotto che contiene una sostanza proibita non indicata nell'etichettatura esposta sul prodotto o non dichiarata tra le informazioni fornite se acquisito tramite una ricerca da Internet.

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori e/o *auditors*, sotto la supervisione della WADA, che osserva e fornisce supporto rispetto alle procedure relative al controllo antidoping prima o durante determinati Eventi e riferisce le proprie osservazioni rilevanti ai fini del WADA's compliance monitoring program.

Responsabilità oggettiva: la norma che prevede che, ai sensi degli articoli 2.1 e 2.2, non è necessario che l'Organizzazione antidoping dimostri il dolo, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta per affermare la sussistenza di una violazione della normativa antidoping.

Sanzioni Economiche: si rimanda alla definizione di *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* ("Conseguenze"-*“sanzioni”*).

Somministrazione: fornire, supervisionare, facilitare, o altrimenti partecipare all'Uso o al Tentativo di Uso da parte di altra Persona di una Sostanza o Metodo proibiti. Tuttavia, questa definizione non include le azioni in buona fede del personale medico che ricorre ad una sostanza o ad un metodo proibiti a puro scopo terapeutico legalmente riconosciuto o per altri validi motivi ricorre a sostanze che non sono proibite Fuori competizione a meno che le circostanze nel loro complesso non dimostrino che tali sostanze proibite non siano destinate a puro scopo terapeutico legalmente riconosciuto o siano destinate a migliorare le prestazioni sportive.

Sospensione cautelare: si veda *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* ("Conseguenze"-*“sanzioni”*).

Sostanza d'abuso: si veda l'articolo 5.2.3.

Sostanza proibita: qualsiasi sostanza, o classe di sostanze, definita come tale nella Lista WADA.

Sostanza specificata: si veda l'articolo 5.2.2.

Sport di squadra: qualsiasi disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della competizione.

Sport individuali: ogni sport che non rientri tra gli Sport di Squadra.

Squalifica: si rimanda alla definizione di *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* (“*Conseguenze*”- “*sanzioni*”).

Squalifica: vedi *Conseguenze* sopra.

Standard Internazionale (International Standard): documento tecnico, di supporto al Codice WADA, adottato dalla WADA. Il rispetto delle prescrizioni di uno Standard Internazionale (rispetto agli altri standard, pratiche o procedure alternative) è sufficiente per concludere che quanto prescritto dallo Standard sia stato eseguito correttamente. Lo Standard Internazionale include ogni documento tecnico adottato ai sensi dello Standard Internazionale.

TAS: il Tribunale Arbitrale dello Sport.

Tentativo: comportamento intenzionale che costituisce un atto sostanziale nel corso di una condotta pianificata per culminare nella realizzazione di una violazione della normativa antidoping. A condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione delle norme antidoping basata unicamente sul tentativo di commettere una violazione se la Persona rinuncia al tentativo prima che venga scoperto da una terza parte non coinvolta nel tentativo stesso.

Testing: le fasi del procedimento relativo al controllo antidoping che includono il Piano di distribuzione dei controlli, la raccolta, la gestione e il trasporto del campione biologico al Laboratorio.

Traffico: vendere, fornire, trasportare, inviare, consegnare o distribuire a terzi (ovvero possedere a tale scopo) una sostanza proibita o un metodo proibito (fisicamente ovvero tramite qualsiasi mezzo elettronico o di altra natura) da parte di un Atleta, del Personale di Supporto dell’Atleta o di qualsiasi altra Persona soggetta alla giurisdizione di un’Organizzazione Antidoping o di qualsiasi terza parte; questa definizione, tuttavia, non includerà le azioni compiute in buona fede dal personale medico relativamente ad una sostanza proibita utilizzata per scopi terapeutici legittimi e legali o altra giustificazione accettabile, e non dovrà includere le azioni relative alle sostanze vietate che non sono proibite nei controlli Fuori Competizione, a meno che le circostanze nel loro complesso non dimostrino che tali sostanze proibite non vengano utilizzate per scopi terapeutici legittimi e legali o siano destinate a migliorare le prestazioni sportive.

Udienza preliminare: ai sensi dell’articolo 8.4, un’udienza abbreviata accelerata che ha luogo prima di un’udienza ai sensi dell’articolo 3.3 della PGR e che fornisce all’Atleta un avviso e l’opportunità di essere ascoltato in forma scritta o orale.

Uso: l’utilizzo, l’applicazione, l’ingestione, l’iniezione o il consumo con qualsiasi mezzo di qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Traduzione non ufficiale



PROCEDURA DI GESTIONE DEI RISULTATI

Documento tecnico-attuativo dell'*International Standard for Results Management WADA*

Versione 1.0, in vigore dal 1° febbraio 2023

INDICE

PREMESSA	3	
ARTICOLO 1	RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RISULTATI	4
ARTICOLO 2	RIESAME E NOTIFICA DI POTENZIALI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SPORTIVA ANTIDOPING	4
2.1	ESITO AVVERSO	4
2.2	ESITO ATIPICO	7
2.3	QUESTIONI CHE NON RIGUARDANO UN ESITO AVVERSO O UN ESITO ATIPICO	8
2.4	ASPETTI INERENTI A UN ESITO AVVERSO O A UN ESITO ATIPICO	9
2.5	ANALISI DEL CAMPIONE BIOLOGICO B	9
ARTICOLO 3	SOSPENSIONE CAUTELARE	11
ARTICOLO 4	PROCEDIMENTO DA PARTE DELLA PNA	13
ARTICOLO 5	LETTERA DI DEFERIMENTO	14
ARTICOLO 6	CRITERI DI COMPETENZA	16
ARTICOLO 7	ACCORDI AI SENSI DEGLI ARTT. 11.8.1 E 11.8.2 DEL CSA	16
ARTICOLO 8	PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DEI PERIODI DI SQUALIFICA O ALTRE SANZIONI IMPOSTE AI SENSI DELL'ART. 11.7.1 DEL CSA	17
ARTICOLO 9	PARTI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO	18
ARTICOLO 10	ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO	18
ARTICOLO 11	INSTAURAZIONE DELLA FASE DIBATTIMENTALE	18
ARTICOLO 12	UDIENZA UNICA DINANZI AL TAS	19
ARTICOLO 13	PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO – DIBATTIMENTO	20
ARTICOLO 14	PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO – DECISIONE	21
ARTICOLO 15	RIESAME DELLE DECISIONI DEL CEFT	21
ARTICOLO 16	RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DELLA PNA IN MATERIA DI INADEMPIENZA PER “MANCATA COMUNICAZIONE” E/O “MANCATO CONTROLLO”	21
ARTICOLO 17	RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE	22
ARTICOLO 18	APPELLO AVVERSO LE DECISIONI DI PRIMO GRADO	22
ARTICOLO 19	APPELLO INCIDENTALE	23
ARTICOLO 20	ASTENSIONE E RICUSAZIONE	23
ARTICOLO 21	DECORSO E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI	24
ARTICOLO 22	NOTIFICHE E COMUNICAZIONI	25
ALLEGATO A – RIESAME DI EVENTUALI INOSSERVANZE		26
ALLEGATO B – GESTIONE DEI RISULTATI PER MANCATA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS FAILURES)		27
ALLEGATO C – REQUISITI E PROCEDURE DI GESTIONE DEI RISULTATI PER IL PASSAPORTO BIOLOGICO DELL'ATLETA		32
APPENDICE 1 – DEFINIZIONI		40

PREMESSA

La Procedura di gestione dei risultati (di seguito “PGR”) è il documento tecnico-attuativo dell’*International Standard for Results Management* WADA (di seguito “ISRM”) e, insieme al Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia (di seguito “CSA”) e al Documento Tecnico per i controlli e le investigazioni di NADO Italia (di seguito “DT-CI”), è parte integrante delle Norme sportive antidoping di NADO Italia (di seguito “NSA”). In caso di contrasto tra la PGR e l’ISRM, quest’ultimo prevarrà, unitamente ai relativi commenti.

Interpretazione

La PGR, compresi gli allegati, recepisce il Codice WADA e l’ISRM, con i relativi commenti.

Se non diversamente specificato, i richiami agli articoli si riferiscono a quelli della PGR.

I termini utilizzati nella PGR sono definiti nella sezione “Definizioni”.

Principi Generali

Ai sensi del presente documento e del CSA, la Gestione dei risultati è articolata in modo da garantire un’equa, tempestiva ed efficiente risoluzione delle questioni attinenti ad una violazione della normativa sportiva antidoping.

ARTICOLO 1

RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RISULTATI

- 1.1 Salvo quanto diversamente previsto dagli artt. 7.6 e 7.8 del CSA e dall'art. 7.1 del Codice WADA, la Gestione dei risultati è disciplinata dalle norme procedurali di NADO Italia quando essa sia l'autorità che ha avviato e diretto la raccolta del Campione biologico (o, se non vi è stata alcuna raccolta del Campione biologico, se NADO Italia comunica per prima ad un Atleta o altra Persona una potenziale violazione della normativa sportiva antidoping e quindi persegue diligentemente tale presunta violazione). Eventuali controversie tra NADO Italia e un'altra Organizzazione antidoping in merito a quale organizzazione sia responsabile per la gestione dei risultati in relazione a una particolare questione devono essere risolte dalla WADA ai sensi dell'art. 7.1 del Codice WADA.
- 1.2 La Gestione dei risultati in relazione ad una potenziale mancata reperibilità (Mancata comunicazione o Mancato controllo) sarà gestita da NADO Italia se l'Atleta fornisce/comunica le informazioni sulla reperibilità a NADO Italia secondo quanto previsto dall'ISRM e dalla PGR. Se NADO Italia determina una Mancata comunicazione o un Mancato controllo, essa deve trasmettere tali informazioni alla WADA tramite ADAMS, dove tali informazioni verranno messe a disposizione di altre Organizzazioni antidoping competenti.
- 1.3 Ulteriori circostanze in cui NADO Italia è responsabile di condurre la Gestione dei risultati in relazione alle violazioni della normativa sportiva antidoping che coinvolgono gli Atleti e altre Persone sotto la sua autorità, sono determinate con riferimento e in conformità all'art. 7 del Codice WADA.
- 1.4 La WADA può ordinare a NADO Italia di condurre la Gestione dei risultati in particolari circostanze. Qualora NADO Italia rifiuti di condurre la Gestione dei risultati entro un termine ragionevole fissato dalla WADA, tale rifiuto sarà considerato un atto di non conformità e la WADA potrà designare un'altra Organizzazione Antidoping con autorità sull'Atleta o altra Persona, che sia disposta a farlo, ad assumersi la responsabilità della Gestione dei risultati in sostituzione di NADO Italia o, in assenza di tale Organizzazione Antidoping, qualsiasi altra Organizzazione Antidoping che sia disposta a farlo. In tal caso, NADO Italia deve rimborsare le spese e gli onorari legali per la conduzione della Gestione dei risultati all'altra Organizzazione antidoping designata dalla WADA e il mancato rimborso di spese e onorari legali è considerato un atto di non conformità.

ARTICOLO 2 RIESAME E NOTIFICA DI POTENZIALI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SPORTIVA ANTIDOPING

2.1 Esito Avverso

- 2.1.1 I risultati di tutte le analisi devono essere inviati a NADO Italia in forma codificata, in un rapporto firmato da un rappresentante autorizzato del Laboratorio. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate in via confidenziale.

2.1.2 Al ricevimento di un Esito avverso delle analisi del Campione biologico A, NADO Italia accerta l'identità dell'Atleta e verifica: se sia stata concessa un'Esenzione a Fini Terapeutici (*Therapeutic Use Exemption*, TUE) o se sia pendente una domanda di TUE in conformità all'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions* (ISTUE); se è evidente che l'Esito avverso sia stato causato da una sostanza proibita, assunta per una via di somministrazione consentita; ovvero se sussista qualsiasi apparente scostamento rispetto a quanto stabilito dall'*International Standard for Testing and Investigations* (ISTI) o dall'*International Standard for Laboratories* (ISL), che abbia causato l'Esito avverso. Ciò può includere il riesame della documentazione di laboratorio prodotta dal Laboratorio stesso a supporto dell'Esito avverso (se disponibile al momento del riesame) e del/i relativo/i verbale/i di prelievo antidoping, compresi i documenti relativi al controllo antidoping.

2.1.3 Qualora dal riesame emerga che l'Atleta sia in possesso di una TUE compatibile con l'esito di laboratorio, NADO Italia verifica che i requisiti della TUE siano compatibili con il risultato.

2.1.4 Qualora l'Esito avverso riguardi una sostanza proibita assunta per una via di somministrazione consentita ai sensi della Lista WADA, NADO Italia valuta la documentazione disponibile (ad es., verbale di prelievo antidoping) per determinare se la sostanza proibita sia stata assunta per una via di somministrazione consentita e, in caso affermativo, consulta un esperto per determinare se l'Esito avverso sia compatibile con l'apparente via di assunzione.

2.1.5 Se l'esame dell'Esito avverso non rivela:

- l'esistenza di una TUE o la pendenza di una procedura per la concessione della stessa in conformità all'ISTUE;
- una corrispondenza tra la quantità della sostanza proibita riscontrata nel Campione biologico e la TUE concessa;
- l'eventuale inosservanza dell'ISTI o dell'ISL che abbia causato l'Esito avverso;
- che l'Esito avverso sia stato causato dall'assunzione della relativa sostanza proibita per una via di somministrazione consentita,

NADO Italia, tramite la Procura Nazionale Antidoping ("PNA"), notifica prontamente all'Atleta, alla Società, alla Federazione Sportiva Nazionale (FSN)/Disciplina Sportiva Associata (DSA)/Ente di Promozione Sportiva (EPS) e agli altri organismi sportivi competenti:

- a) l'Esito avverso (*Adverse Analytical Finding*, "AAF");
- b) il fatto che l'AAF possa configurare una violazione della normativa sportiva antidoping (art. 2.1 e/o art. 2.2 del CSA e del Codice WADA) e le sanzioni applicabili;
- c) il diritto dell'Atleta di richiedere l'analisi del Campione biologico B entro tre (3) giorni, fermo restando che la mancata richiesta entro il termine indicato si

- considera quale rinuncia all'analisi del Campione biologico B;
- d) la facoltà dell'Atleta e/o del suo rappresentante di presenziare all'apertura e all'analisi del Campione biologico B, ai sensi dell'ISL;
 - e) il diritto dell'Atleta di chiedere copia della documentazione analitica relativa al Campione biologico A e, qualora sia stata richiesta l'analisi del Campione biologico B, la documentazione analitica ad esso relativa;
 - f) la facoltà dell'Atleta di fornire, entro sette (7) giorni dal ricevimento della notifica, osservazioni scritte e/o di richiedere di essere ascoltato, qualora non venga richiesta l'analisi del Campione biologico B, ovvero entro sette (7) giorni dalla comunicazione di cui all'art. 2.5.8;
 - g) l'opportunità per l'Atleta di fornire Assistenza sostanziale, ai sensi dell'art. 11.7.1 del CSA, di ammettere la violazione e di beneficiare di una potenziale riduzione di un (1) anno del periodo di squalifica ai sensi dell'art. 11.8.1 del CSA o di ammettere la/e violazione/i e procedere ai sensi dell'art. 11.8.2 del CSA e dell'art. 7 della PGR;
 - h) ogni aspetto relativo alla sospensione cautelare (ivi inclusa la possibilità per l'Atleta di accettare volontariamente la sospensione cautelare) ai sensi dell'art. 3 (ove applicabile).

2.1.6 Inoltre, nel caso in cui l'Esito avverso riguardi le sostanze proibite di seguito indicate, NADO Italia, tramite la PNA, dovrà:

- a) nel caso di "Salbutamolo" o di "Formoterolo": indicare, nella lettera di notifica dell'Esito avverso, che l'Atleta può dimostrare, tramite uno studio farmacocinetico controllato, che l'Esito avverso sia conseguenza dell'assunzione per via inalatoria di una dose terapeutica fino al massimo della dose indicata nella classe S3 della Lista WADA. Inoltre, occorre richiamare l'attenzione dell'Atleta sui principi guida fondamentali relativi a uno studio farmacocinetico controllato e fornire un elenco di laboratori che potrebbero condurre tale studio. All'Atleta deve essere concesso un termine di sette (7) giorni per indicare se intenda intraprendere uno studio farmacocinetico controllato, in mancanza del quale NADO Italia potrà procedere con la Gestione dei risultati;
- b) nel caso di "Gonadotropina corionica urinaria umana": seguire le procedure indicate all'art. 6 del documento tecnico della WADA "*2019 Technical Document for the Reporting & Management of Urinary Human Chorionic Gonadotrophin (hCG) and Luteinizing Hormone (LH) Findings in Male Athletes (TD2019CG/LH)*" o nelle successive versioni del richiamato documento tecnico WADA;
- c) nel caso di altra sostanza proibita soggetta a specifici requisiti per la Gestione dei risultati ai sensi di un documento tecnico WADA o di altro documento emesso dalla WADA: seguire le procedure riportate nel documento tecnico di riferimento o altro documento di riferimento emesso dalla WADA.

2.1.7 Sarà cura della società sportiva di appartenenza dell'Atleta provvedere tempestivamente alla consegna della lettera di notifica dell'Esito avverso all'Atleta stesso ove questa debba essere recapitata presso la sua sede, nonché della Federazione Sportiva Nazionale (FSN)/Disciplina Sportiva Associata (DSA)/Ente di Promozione Sportiva (EPS) interessata, verificare ed accertarsi, presso l'Atleta e la società sportiva

di appartenenza, dell'avvenuta ricezione della notifica e, in mancanza, provvedervi direttamente. Ad ogni buon conto, ai fini del computo dei termini di cui all'art. 2.5, con la comunicazione alla società sportiva la notifica dell'Esito avverso all'Atleta si intende perfezionata.

2.1.8 La PNA, nel caso in cui ritenga di non considerare l'Esito avverso come una violazione della normativa sportiva antidoping, notifica la decisione all'Atleta, alla Federazione internazionale di appartenenza dell'Atleta, alla FSN/DSA/EPS dell'Atleta, all'Organizzazione Antidoping Nazionale dell'Atleta, se diversa da NADO Italia, e alla WADA.

2.2 Esito atipico

2.2.1 Al ricevimento di un Esito atipico delle analisi del Campione biologico A, NADO Italia identifica d'ufficio l'Atleta e verifica se all'Atleta sia stata concessa una TUE; se sia pendente una domanda di TUE in conformità all'ISTUE; se tale Esito atipico sia stato causato dall'inosservanza delle disposizioni dell'ISTI o dell'ISL; e/o se sia evidente che l'ingestione della sostanza proibita riscontrata sia avvenuta attraverso una via di somministrazione consentita.

2.2.2 In assenza di una TUE e/o qualora non ricorrano inosservanze dell'ISTI o dell'ISL che abbiano causato l'Esito atipico o qualora l'Esito atipico non sia riconducibile all'assunzione della sostanza proibita riscontrata per una via di somministrazione consentita, la PNA conduce i necessari accertamenti, anche in base ai rilevanti documenti tecnici della WADA.

NADO Italia, tramite la PNA, notificherà l'Esito atipico prima di aver ultimato le indagini di cui al comma precedente, nelle seguenti circostanze:

- a) nel caso in cui la PNA stabilisca che il Campione biologico B debba essere analizzato solo dopo aver avvisato l'Atleta, al quale dovranno essere forniti anche i dettagli relativi all'Esito atipico e le informazioni di cui all'art. 2.1.5, dalla lettera (c) alla lettera (e);
- b) nel caso in cui NADO Italia riceva una richiesta da un Organizzatore di Maggiori Eventi (*Major Event Organizer*, MEO) poco prima dello svolgimento di una delle sue manifestazioni internazionali o da un'organizzazione sportiva cui è affidata la responsabilità di rispettare una scadenza imminente per la selezione dei componenti della squadra che parteciperanno ad una manifestazione internazionale, di rivelare se un Atleta presente in un elenco fornito da un MEO o da un'organizzazione sportiva sia interessato da un Esito atipico pendente, NADO Italia, tramite la PNA, è tenuta ad indicare l'identità di tale Atleta dopo aver prima comunicato a quest'ultimo l'Esito atipico;
- c) qualora l'Esito atipico, a giudizio di personale medico qualificato o esperto, possa

essere riconducibile a una grave condizione patologica che richiede un intervento medico urgente.

- 2.2.3** Qualora, una volta ultimate le indagini, NADO Italia decida di perseguire l'Esito atipico come Esito avverso, la procedura seguirà, *mutatis mutandis*, quanto previsto dall'art. 2.1.

2.3 Questioni che non riguardano un Esito avverso o un Esito atipico

2.3.1 Casi specifici

2.3.1.1 Segnalazione di potenziale Inosservanza

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati di un'eventuale inosservanza avverrà come previsto nell'Allegato A.

2.3.1.2 Mancata comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati di una potenziale mancata comunicazione delle informazioni sulla reperibilità avverrà come previsto nell'Allegato B.

2.3.1.3 Casi inerenti al Passaporto biologico dell'Atleta

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati degli Esiti atipici risultanti dal Passaporto biologico o dai Passaporti presentati ad un Esperto nominato dall'*Athlete Passport Management Unit (APMU)* ove non vi fosse un Esito atipico avverrà come previsto nell'Allegato C.

2.3.2 Notifica per casi specifici ai sensi dell'art. 2.3 e altre violazioni della normativa sportiva antidoping

Chiunque venga in qualsiasi modo a conoscenza di una violazione della normativa sportiva antidoping è tenuto a darne immediata comunicazione alla PNA.

Nel momento in cui NADO Italia ritiene che l'Atleta o altra Persona possa aver commesso una o più violazioni della normativa sportiva antidoping, essa, tramite la PNA, notificherà prontamente all'Atleta o altra Persona:

- a) la/e violazione/i e le sanzioni applicabili;
- b) le circostanze fattuali pertinenti su cui si basano le asserzioni;
- c) le prove pertinenti a sostegno di quei fatti che la PNA ritiene dimostrino che l'Atleta o altra Persona possano aver commesso una o più violazioni della normativa sportiva antidoping;

- d) la possibilità, per l'Atleta o altra Persona di esercitare, entro sette (7) giorni dal ricevimento della notifica, il diritto di presentare osservazioni scritte e/o di chiedere di essere sentito/a;
- e) l'opportunità per l'Atleta o altra Persona di fornire Assistenza sostanziale ai sensi dell'art. 11.7.1 del CSA, di ammettere la violazione e di beneficiare di una potenziale riduzione di un (1) anno del periodo di squalifica ai sensi dell'art. 11.8.1 del CSA (ove applicabile) o cercare di addivenire ad un accordo per una rapida definizione del caso ai sensi dell'art. 11.8.2 del CSA e dell'art. 7 della PGR;
- f) ogni aspetto relativo alla sospensione cautelare (ivi inclusa la possibilità per l'Atleta o altra Persona di accettare volontariamente una sospensione cautelare) ai sensi dell'art. 3 (ove applicabile).

Nel caso in cui si sospetti che un Atleta o altra Persona abbia violato il divieto di partecipazione alle competizioni sportive durante il periodo di squalifica, la PNA procederà ai sensi dell'art. 11.14 del CSA.

2.4 Aspetti inerenti a un Esito avverso o a un Esito atipico

Qualora il riesame degli Esiti avversi o atipici presentasse delle irregolarità tali da inficiare la validità delle analisi dei risultati di laboratorio, NADO Italia, tramite la PNA, avvierà ulteriori indagini di propria competenza, dandone comunicazione alla FSN/DSA/EPS, alla WADA, alla Federazione internazionale interessata e alla NADO dell'Atleta (se diversa da NADO Italia).

Qualora la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) riguardi un Esito avverso o un Esito atipico, e dopo che sia decorso il termine per presentare ricorso e non sia stato presentato appello contro la decisione, NADO Italia, tramite la PNA, notificherà tempestivamente al relativo Laboratorio che la questione è stata definitivamente risolta.

2.5 Analisi del Campione biologico B

- 2.5.1** Entro tre (3) giorni dalla data di notifica dell'Esito avverso, l'Atleta ha diritto di richiedere che venga condotta l'analisi del Campione biologico B, con oneri a suo carico. A pena di inammissibilità, la richiesta di analisi del Campione biologico B dovrà pervenire a NADO Italia unitamente alla ricevuta di pagamento dei relativi diritti amministrativi secondo la Tabella Economica visionabile sul sito internet di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

In caso di comunicata rinuncia o trascorsi inutilmente i tre (3) giorni, NADO Italia attiva il relativo procedimento disciplinare.

- 2.5.2** A seguito della richiesta di analisi del Campione biologico B, NADO Italia comunica all'Atleta, alla società sportiva di appartenenza dell'Atleta, alla FSN/DSA/EPS, alla Federazione Internazionale interessata nonché alla NADO dell'Atleta (se diversa da NADO Italia) e alla WADA, il luogo, l'ora e la data di inizio delle operazioni in modo che tra quest'ultima e quella della richiesta non intercorrano più di sette (7) giorni.

2.5.3 L'analisi del Campione biologico B è svolta dallo stesso Laboratorio che ha analizzato il Campione biologico A, salvo circostanze eccezionali, come stabilito dalla WADA e previa approvazione scritta della WADA, che impediscano lo svolgimento dell'analisi del Campione biologico B nello stesso Laboratorio.

2.5.4 Fin dalla fase di identificazione del Campione biologico B, l'Atleta ha diritto di presenziare al processo di analisi del Campione biologico B personalmente o tramite suo rappresentante, la cui delega deve pervenire a NADO Italia entro le ventiquattro (24) ore precedenti la data stabilita per tale operazione, unitamente all'eventuale nomina di un perito.

All'analisi del Campione biologico B possono altresì assistere un rappresentante della FSN/DSA/EPS interessata, un soggetto incaricato di NADO Italia, un interprete (se necessario), un rappresentante della WADA o un Testimone Indipendente.

2.5.5 Qualora l'Atleta richieda l'analisi del Campione biologico B ma rappresenti che né lui, né il suo rappresentante siano disponibili alla data prevista indicata da NADO Italia, quest'ultima dovrà coordinarsi con il Laboratorio e proporre (almeno) due (2) date alternative, tenendo conto delle ragioni di indisponibilità dell'Atleta e della necessità di evitare il degrado del Campione biologico e garantire una tempestiva Gestione dei risultati.

Qualora l'Atleta e il suo rappresentante asseriscano di non poter essere disponibili per le date alternative proposte, l'Autorità per la Gestione dei risultati darà istruzione al Laboratorio di procedere a prescindere, e nominerà un Testimone Indipendente affinché verifichi che il contenitore del Campione biologico B non presenti segni di manomissione e che i numeri identificativi corrispondano a quelli riportati nella documentazione.

In ogni caso sarà seguita la procedura descritta nell'art. 5.3.6.2.3 dell'ISL.

2.5.6 Durante la fase di analisi del Campione biologico B, dovranno essere seguite strettamente le istruzioni del Laboratorio. Il Laboratorio ha la facoltà di allontanare qualunque persona, ivi incluso l'Atleta e/o il suo rappresentante, qualora non si attenga alle istruzioni impartite, disturbi o interferisca con l'apertura del Campione biologico B o con il processo di analisi.

Qualunque comportamento che abbia determinato o con il quale si sia tentato di determinare il non corretto svolgimento della procedura sarà relazionato dal Laboratorio a NADO Italia, per le valutazioni e l'eventuale configurabilità della violazione dell'art. 2.5 del CSA.

2.5.7 L'Atleta ha diritto di chiedere alla PNA copia della documentazione di Laboratorio relativa ai campioni A e B – qualora quest'ultima sia stata effettuata – presentando tale richiesta unitamente alla ricevuta dei relativi diritti amministrativi secondo la Tabella Economica visionabile sul sito internet di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

2.5.8 Qualora l'analisi del Campione biologico B confermi l'esito del Campione biologico A, NADO Italia, ricevuta la comunicazione dal Laboratorio, informerà tempestivamente i soggetti interessati ai sensi dell'art. 2.1.5, a), b), e), f), g), h).

- 2.5.9** Qualora l'analisi Campione biologico B non confermi l'Esito avverso della prima analisi, questa viene considerata negativa. Peraltro, in mancanza di ulteriori elementi di prova e alla luce delle specifiche circostanze del caso di specie, NADO Italia potrà dichiarare il procedimento concluso, dandone comunicazione ai soggetti di cui all'art. 2.1.5.

2.6 Individuazione di violazioni pregresse della normativa sportiva antidoping

Prima di comunicare ad un Atleta o ad altra Persona una potenziale violazione della normativa sportiva antidoping, NADO Italia, tramite la PNA, deve verificare su ADAMS e mettersi in contatto con la WADA e altre competenti Organizzazioni antidoping per determinare se sia stata commessa una precedente violazione della richiamata normativa.

ARTICOLO 3 SOSPENSIONE CAUTELARE

3.1 Sospensione cautelare obbligatoria in seguito a Esito avverso o Esito avverso risultante da Passaporto biologico

A seguito di riscontro di un Esito avverso o di un Esito avverso risultante da Passaporto biologico relativamente a qualsiasi sostanza non specificata o metodo proibito contenuti nella Lista WADA, NADO Italia, tramite la PNA, richiede al TNA la sospensione cautelare dell'Atleta.

Una sospensione cautelare obbligatoria può essere revocata se: (i) l'Atleta dimostra al TNA che la violazione verosimilmente scaturisce da un prodotto contaminato, oppure (ii) la violazione scaturisce dall'uso di una sostanza di abuso e l'Atleta esercita il diritto alla riduzione del periodo di squalifica ai sensi dell'art. 11.2.4.1 del CSA. La decisione del TNA di non procedere alla revoca della sospensione cautelare obbligatoria sulla base della dichiarazione resa dall'Atleta riguardo a un prodotto contaminato è inappellabile.

3.2 Sospensione cautelare facoltativa basata su un Esito avverso relativamente a sostanze specificate, metodi specificati, prodotti contaminati o altre violazioni della normativa sportiva antidoping

A seguito di un Esito avverso relativamente a qualsiasi sostanza specificata nella Lista WADA, NADO Italia, tramite la PNA, potrà richiedere al TNA la sospensione cautelare dell'Atleta.

NADO Italia, tramite la PNA, potrà richiedere al TNA la sospensione cautelare dei soggetti considerati responsabili di altre violazioni della normativa sportiva antidoping.

3.3 Regole comuni – Sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa

- 3.3.1** Nei casi di cui agli artt. 3.1 e 3.2, il TNA decide in via d'urgenza, anche *inaudita altera parte*, dandone immediata comunicazione alla PNA, all'interessato, alla società sportiva interessata, alla FSN/DSA/EPS di appartenenza nonché alla Federazione internazionale di riferimento, all'Organizzazione nazionale antidoping (se diversa da NADO Italia) e

alla WADA. Con lo stesso provvedimento viene concesso all'interessato un termine perentorio di tre (3) giorni per produrre documentazione ai fini di una eventuale revoca della sospensione cautelare.

- 3.3.2** La Parte, entro tre (3) giorni, può presentare al TNA istanza di revoca del provvedimento di sospensione cautelare, allegando gli elementi di prova a supporto. Il TNA provvede immediatamente e comunque entro e non oltre quattro (4) giorni a celebrare l'udienza per ascoltare la parte istante. Al termine dell'udienza, il TNA decide, dandone immediata comunicazione alla PNA, all'interessato, alla società sportiva interessata, alla FSN/DSA/EPS e ad altre Organizzazioni Sportive interessate e alla WADA. Resta impregiudicata la facoltà dell'Atleta o di altra Persona di ricorrere avverso il provvedimento di sospensione cautelare, entro il termine indicato all'art. 17.1.
- 3.3.3** Tutti i provvedimenti di sospensione sono efficaci fin dalla data in cui vengono notificati (ovvero dal momento in cui si ritiene avvenuta la notifica). Il periodo di sospensione cautelare termina con la decisione finale del collegio giudicante, salvo l'ipotesi di revoca anticipata ai sensi dell'art. 3.3.2. In ogni caso, il periodo di sospensione cautelare non deve superare la durata massima del periodo di squalifica che può essere imposto all'Atleta o ad altra Persona in base alla/e relativa/e violazione/i della normativa sportiva antidoping. La sospensione cautelare implica che all'Atleta o ad altra Persona sia vietato di partecipare temporaneamente, a qualsiasi titolo, a qualsiasi competizione o attività ai sensi dell'art. 11.14.1 del CSA, prima dell'esito dell'udienza.
- 3.3.4** Il provvedimento di sospensione decade se l'analisi del Campione biologico B non confermi l'esito dell'analisi del Campione biologico A, in caso di archiviazione ovvero di assoluzione o di non luogo a procedere nei confronti dell'Atleta e/o di altro soggetto interessato. In tali ipotesi è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, da parte dell'Atleta, della società sportiva e/o di qualsiasi altro soggetto. Nei casi in cui l'Atleta o la squadra dell'Atleta siano stati allontanati da un evento per violazione dell'art. 2.1 del CSA e la successiva analisi del Campione biologico B non confermi l'esito dell'analisi del Campione biologico A, ove sia ancora possibile reinserire l'Atleta o la squadra senza che ciò influisca altrimenti sull'evento, l'Atleta o la squadra potranno continuare a partecipare all'Evento.
- 3.3.5** Il periodo di sospensione cautelare già scontato deve essere computato nell'imposizione di una sanzione.
- 3.3.6** Avverso il provvedimento di sospensione cautelare è ammesso ricorso da parte dell'Atleta e/o di altra Persona ai sensi dell'art. 17.

3.4 Accettazione volontaria della sospensione cautelare

Ai sensi dell'art. 7.4.4 del Codice WADA, gli Atleti di loro iniziativa possono accettare volontariamente una sospensione cautelare, dandone comunicazione per iscritto alla PNA e al TNA, qualora tale comunicazione venga presentata entro: (i) la scadenza di dieci (10) giorni dalla comunicazione dell'esito dell'analisi del Campione biologico B (o dalla rinuncia all'esame del Campione biologico B) o di dieci (10) giorni dalla notifica di qualsiasi altra violazione della

normativa sportiva antidoping, o (ii) la data in cui l'Atleta dovrebbe competere per la prima volta dopo tale comunicazione o notifica.

Altre Persone di propria iniziativa possono accettare volontariamente la sospensione cautelare, dandone comunicazione per iscritto alla PNA, qualora la stessa venga effettuata entro dieci (10) giorni dalla notifica di violazione della normativa sportiva antidoping. A seguito di tale accettazione volontaria, la sospensione cautelare avrà piena efficacia; fermo restando, tuttavia, che in qualsiasi momento dopo aver accettato volontariamente la sospensione cautelare, l'Atleta o altra Persona potrà recedere da tale accettazione, dandone comunicazione per iscritto alla PNA, nel qual caso l'Atleta o altra Persona non riceverà alcun beneficio per il periodo di sospensione scontato durante la sospensione cautelare.

ARTICOLO 4 PROCEDIMENTO DA PARTE DELLA PNA

- 4.1** A seguito di notizia di presunte violazioni della normativa sportiva antidoping, la PNA può attivare immediatamente il procedimento disciplinare ovvero, in caso di genericità dei fatti, di impossibilità di identificare i responsabili o di altri motivi che non permettano, allo stato, l'inizio di un procedimento, riportare tale notizia in un apposito registro denominato "Atti relativi".
- 4.2** Ai fini dell'accertamento dei fatti riguardanti una potenziale violazione della normativa sportiva antidoping, la PNA avvia l'azione disciplinare nei confronti dell'indagato dandone notifica ai sensi degli artt. 2.1.5, 2.2.3, 2.3.2 e 2.5.8.
- 4.3** La notifica deve essere comunicata contestualmente dalla PNA all'Atleta o altra Persona alla/e Organizzazione nazionale antidoping dell'indagato (se diversa da NADO Italia), alla Federazione internazionale e alla WADA e sarà tempestivamente inserita nel sistema ADAMS, se del caso. Ogni FSN/DSA/EPS e relativi tesserati e affiliati sono tenuti a collaborare, se richiesto, per la citazione dei soggetti convocati a comparire dinanzi alla PNA e per gli accertamenti da quest'ultima disposti.
- 4.4** Il procedimento disciplinare nei confronti dell'Atleta o di altra Persona potrà svolgersi a distanza secondo le indicazioni fornite dalla PNA. In sede di audizione, l'indagato ha diritto di farsi assistere da un proprio difensore ovvero da persona maggiorenne di propria fiducia e, ove ritenuto necessario, da un interprete, con spese a proprio carico. Laddove l'indagato sia un minore o una "persona protetta", all'audizione dovranno presenziare gli esercenti la potestà genitoriale.
- 4.5** Entro le ventiquattro (24) ore precedenti la data dell'audizione, l'indagato dovrà confermare la propria presenza nonché comunicare all'ufficio della PNA le generalità di coloro i quali presenzieranno all'audizione.
- 4.6** La mancata comparizione personale dell'indagato all'audizione, ovvero l'esercizio della facoltà di non rispondere, non comporta l'interruzione e/o il rinvio dell'indagine.
- 4.7** È facoltà dell'indagato richiedere il rinvio dell'audizione attraverso apposita istanza contenente le specifiche motivazioni da trasmettere all'ufficio della PNA almeno due (2) giorni prima della data fissata per la convocazione. La PNA decide tempestivamente dandone comunicazione

all'indagato. Il rinvio dell'audizione potrà altresì essere disposto d'ufficio dalla PNA per motivi logistici e/o organizzativi.

- 4.8** Al ricevimento delle argomentazioni difensive dell'Atleta o di altra Persona, la PNA può, senza limiti, richiedere ulteriori informazioni e/o documenti all'Atleta o altra Persona entro un termine stabilito o coordinarsi con terzi al fine di valutare la validità delle argomentazioni stesse.
- 4.9** È facoltà della PNA interpellare altresì qualsiasi altra persona, anche non tesserata, ritenuta informata sui fatti. Qualora questa non dia riscontro senza addurre legittimi e motivati impedimenti, trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 3.1 del CSA. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità di indagine, la PNA può altresì disporre confronti testimoniali tra i soggetti convocati.
- 4.10** Qualora nel corso dell'eventuale audizione ovvero alla luce delle argomentazioni adottate dovessero riscontrarsi responsabilità in capo alla persona interpellata quale informata sui fatti, i relativi addebiti verranno immediatamente contestati alla stessa, ai sensi dell'art. 2.3, con interruzione dell'eventuale audizione e rinvio ad altra data per l'avvio delle indagini, fermo restando la facoltà di quest'ultima di rinunciare al rinvio ed alla nomina di un difensore per essere immediatamente sentita sui fatti oggetto di contestazione.
- 4.11** Se un Atleta o altra Persona si ritira dalle competizioni sportive mentre è in corso la procedura di gestione dei risultati presso NADO Italia, quest'ultima mantiene la giurisdizione sulla gestione del risultato. Se un Atleta o altra Persona si ritira prima dell'inizio della procedura di gestione del risultato e, al momento della violazione della norma antidoping, NADO Italia ha la responsabilità della gestione del risultato, NADO Italia mantiene l'autorità a condurre la gestione del risultato rispetto alla predetta violazione.

ARTICOLO 5 LETTERA DI DEFERIMENTO

- 5.1** Se, dopo l'esame delle argomentazioni difensive fornite dall'Atleta o da altra Persona, ovvero decorso invano il termine per fornire tali argomentazioni, o dopo aver sentito l'Atleta o altra Persona, la PNA ritenga che l'Atleta o altra Persona abbia commesso una o più violazioni della normativa sportiva antidoping, notificherà tempestivamente per iscritto all'Atleta o ad altra Persona e/o al suo legale, ove nominato, la violazione o le violazioni che si presume siano state commesse. Nella lettera di deferimento la PNA deve:
- a) indicare la disposizione o le disposizioni della normativa sportiva antidoping che si ritiene/si ritengono violate da parte dell'Atleta o altra Persona;
 - b) fornire una sintesi dettagliata dei fatti pertinenti su cui si basa l'asserzione, allegando qualsiasi prova aggiuntiva che non sia già stata prodotta nella notifica di cui all'articolo 2, dando all'Atleta o altra Persona la facoltà di richiedere copia degli atti contenuti nel fascicolo di indagine a proprie spese;
 - c) indicare le specifiche sanzioni che si intendono comminare in caso di accertamento della/e asserita/e violazione/i e che tali sanzioni avranno effetto vincolante per tutti i firmatari, in tutte le discipline sportive e in tutti i Paesi, ai sensi dell'art. 15 del Codice WADA;
 - d) concedere il termine di venti (20) giorni dal ricevimento della notifica della lettera di deferimento (prorogabile solo in casi eccezionali) all'Atleta o altra Persona per ammettere

la violazione e per accettare le sanzioni proposte attraverso la restituzione del modulo di accettazione delle sanzioni – allegato alla lettera – datato e sottoscritto;

- e) informare l'Atleta o altra Persona che, nel caso in cui non accetti per iscritto le sanzioni proposte entro il termine di venti (20) giorni dal ricevimento della notifica della lettera di deferimento, ha il diritto di contestare le asserzioni della PNA inerenti alla violazione della normativa sportiva antidoping e/o richiedere un'udienza dinanzi al TNA;
- f) informare che se l'Atleta o altra Persona non contesti l'asserzione della PNA inerente ad una violazione della normativa sportiva antidoping o le sanzioni proposte, né richieda un'udienza entro venti (20) giorni, la PNA è autorizzata a ritenere che l'Atleta o altra Persona abbia rinunciato al suo diritto di essere ascoltato e abbia ammesso la violazione della normativa sportiva antidoping, nonché accettato le sanzioni stabilite dalla PNA nella lettera di deferimento;
- g) informare l'Atleta o altra Persona sulla possibilità di (i) ottenere una sospensione delle sanzioni qualora sia prestata Assistenza sostanziale ai sensi dell'art. 11.7.1 del CSA, (ii) ammettere la/e violazione/i entro venti (20) giorni dal perfezionamento della notifica della lettera di deferimento, beneficiando di una potenziale riduzione di un (1) anno del periodo di squalifica, ai sensi dell'art. 11.8.1 del CSA (ove applicabile), e/o (iii) di giungere ad un accordo ammettendo la/e violazione/i e procedere ai sensi dell'art. 11.8.2 del CSA e dell'art. 7 della PGR;
- h) esporre le questioni relative alla *Sospensione cautelare* di cui all'art. 3 (ove applicabile).

5.1.1 Se l'Atleta o altra Persona è soggetto a *Sospensione cautelare* ai sensi dell'art. 3, lettera di deferimento è notificata per iscritto all'Atleta o ad altra Persona, ovvero al domicilio eletto presso il difensore, se nominato, entro trenta (30) giorni dalla notifica della *Sospensione cautelare*, salvo vi siano ulteriori esigenze istruttorie, quali la richiesta di analisi del Campione biologico B, la concessione di ulteriori termini per la presentazione di memorie difensive o la pendenza di ricorso avverso l'indicata *Sospensione cautelare*.

- 5.2** La lettera di deferimento di cui all'art. 5.1 viene depositata dalla PNA al TNA, con copia del relativo fascicolo del procedimento. Tale lettera viene notificata da NADO Italia anche alla/e Organizzazione/i nazionale/i antidoping dell'Atleta o altra Persona, se diversa da NADO Italia, alla Federazione internazionale, se del caso, nonché notificata alla competente FSN/DSA/EPS, alla società sportiva competente e alla WADA e viene tempestivamente registrata in ADAMS. L'Atleta o altra Persona incolpata, la WADA e la Federazione Internazionale avranno il diritto di: (i) visionare i documenti del caso depositati presso il TNA e (ii) acquisirne copia a proprie spese, salvo la WADA e la Federazione Internazionale interessata, le quali non saranno tenute a pagare alcun diritto amministrativo.
- 5.3** Laddove l'Atleta o altra Persona ammetta la/e violazione/i contestata/e e accetti le sanzioni indicate nella lettera di deferimento, la PNA adotterà prontamente la decisione e la notificherà all'incolpato nonché alla WADA e alla Federazione Internazionale interessata, quali parti aventi diritto d'appello ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA.
- 5.4** Su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la PNA fornirà copia della lettera di deferimento e dei relativi atti istruttori.

ARTICOLO 6 CRITERI DI COMPETENZA

- 6.1** Il TNA è competente a giudicare in primo grado tutte le violazioni del CSA poste in essere da Atleti non inseriti nell'elenco RTP (*Registered Testing Pool* – elenco registrato ai fini dei controlli antidoping) di NADO Italia e nell'elenco RTP della Federazione internazionale di appartenenza o che non siano Atleti di livello internazionale, nonché le violazioni del CSA poste in essere da altri soggetti tesserati e non tesserati.
- 6.2** Il TNA è altresì competente a giudicare in primo grado le violazioni del CSA poste in essere da Atleti inseriti nell'elenco RTP di NADO Italia e nell'elenco RTP della Federazione internazionale di appartenenza o che siano Atleti di livello internazionale, ovvero violazioni derivanti da partecipazioni a un Evento sportivo internazionale, nonché ai giudizi ad esso connessi. Il TNA è altresì competente a giudicare in primo grado sui procedimenti disciplinari che ricadono sotto la giurisdizione di altra ADO qualora da questa delegati a NADO Italia.
- 6.3** Il TNA è competente, in via esclusiva, al riesame dei provvedimenti assunti da NADO Italia in materia di inadempienza per “Mancata Comunicazione” e/o “Mancato Controllo”, ove proposto dall'Atleta.
- 6.4** Ai sensi dell'art. 17, la Corte Nazionale d'Appello antidoping è competente a decidere in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione cautelare assunti dal TNA.
- 6.5** La Corte Nazionale d'Appello antidoping è altresì competente in materia di richieste di riesame avverso le decisioni di diniego delle Esenzioni a fini terapeutici (*Therapeutic Use Exemptions, TUEs*) assunte dal CEFT di NADO Italia.
- 6.6** I ricorsi avverso i provvedimenti di primo grado adottati dal TNA potranno essere presentati ai sensi dell'art. 18.

ARTICOLO 7 ACCORDI AI SENSI DEGLI ARTT. 11.8.1 E 11.8.2 DEL CSA

- 7.1** Ai sensi dell'art. 11.8.1 del CSA, nei casi in cui per la violazione contestata sia prevista una sanzione pari o superiore a quattro (4) anni, l'Atleta o altra Persona ha la facoltà di ammettere la violazione contestata entro e non oltre venti (20) giorni dalla notifica del deferimento, così ottenendo la riduzione di un (1) anno del periodo di squalifica, tramite invio alla PNA di apposito modulo datato e sottoscritto, allegato alla lettera di deferimento. Il modulo dovrà contenere la mera ammissione della/e violazione/i contestata/e, senza ulteriori deduzioni.
- 7.2** Ai sensi dell'art. 11.8.2 del CSA, è facoltà dell'Atleta o altra Persona ammettere la violazione contestata e rinunciare al diritto di essere ascoltato in udienza, inoltrando apposita istanza alla PNA. In tale istanza devono essere indicati espressamente, in maniera accurata e veritiera, gli elementi di fatto alla base della violazione, non limitandosi ad una mera ammissione di responsabilità. La PNA procede alla valutazione dell'istanza e, ove intenda addivenire ad un accordo, lo sottopone alla WADA per le sue valutazioni, completo di proprie motivazioni e degli atti del procedimento. La decisione della WADA, con cui aderisce all'accordo ovvero propone modifiche allo stesso, viene trasmessa alla PNA, la quale tempestivamente la notifica all'Atleta o

altra Persona. Entro il termine perentorio di tre (3) giorni da tale notifica, l'Atleta o altra Persona dovrà restituire alla PNA l'accordo sottoscritto per accettazione.

Il mancato riscontro entro il termine sopra indicato costituisce rinuncia all'accordo con ogni conseguenza in ordine al procedimento. L'Atleta o altra Persona ha diritto di richiedere la predisposizione e sottoscrizione di un "accordo riservato non producibile".

Nell'ipotesi in cui nell'accordo venga inserita una retrodatazione dell'inizio del periodo di squalifica, l'Atleta o altra Persona dovrà comunque scontare almeno la metà del periodo di squalifica concordato a partire dalla data anteriore tra le seguenti: (i) la data in cui l'Atleta o altra Persona ha accettato la sanzione o (ii) la data iniziale della sospensione cautelare, ove debitamente rispettata. Ogni determinazione adottata da NADO Italia o dalla WADA di addivenire o meno alla conclusione di un accordo di cui al presente articolo, così come l'accordo stesso, non è appellabile.

- 7.3** La notizia degli accordi di cui agli artt. 7.1 e 7.2 può essere pubblicata ai sensi dell'art. 19 del CSA, fatti salvi i casi in cui venga sottoscritto un "accordo riservato non producibile".

ARTICOLO 8 PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DEI PERIODI DI SQUALIFICA O ALTRE SANZIONI IMPOSTE AI SENSI DELL'ART. 11.7.1 DEL CSA

8.1 Prima del passaggio in giudicato della decisione

Prima che il provvedimento disciplinare adottato passi in giudicato, il soggetto sanzionato potrà beneficiare della sospensione di parte del periodo di squalifica ai sensi dell'art. 11.7.1 del CSA.

L'istanza di sospensione, sottoscritta personalmente dal soggetto interessato e contenente le motivazioni sulle quali si fonda, deve essere inoltrata alla PNA. Svolte le indagini e i necessari riscontri investigativi, la PNA, entro trenta (30) giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori trenta (30) giorni in caso di accertamenti investigativi di particolare complessità, può accogliere l'istanza di sospensione.

La sospensione delle sanzioni per Assistenza sostanziale può essere altresì adottata *ex officio* dalla PNA, laddove sia stata prestata Assistenza sostanziale durante la fase istruttoria.

8.2 Dopo il passaggio in giudicato della decisione

Dopo che il provvedimento disciplinare adottato sia passato in giudicato, il soggetto sanzionato potrà beneficiare della sospensione di parte del periodo di squalifica ai sensi dell'art. 11.7.1.2 del CSA, presentando istanza alla PNA, che potrà essere accolta solo previa approvazione della WADA e della Federazione internazionale competente.

L'istanza di sospensione, debitamente sottoscritta e contenente le motivazioni sulle quali si fonda, deve essere inoltrata alla PNA. Svolte le indagini e i necessari riscontri investigativi, la PNA, entro trenta (30) giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori trenta (30) giorni in caso di accertamenti investigativi di particolare complessità, sottopone la proposta di sospensione alla WADA e alla Federazione internazionale competente per la loro valutazione e il loro parere, indicando espressamente la misura ritenuta applicabile ovvero la richiesta motivata di rigetto.

8.3 Norme comuni

Ai fini dell'individuazione della procedura da applicare, di cui ai precedenti commi, fa fede la data di presentazione dell'istanza di sospensione.

ARTICOLO 9 PARTI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

- 9.1 Saranno considerati parti del giudizio di primo grado i seguenti soggetti: soggetto indagato e NADO Italia tramite la PNA.

ARTICOLO 10 ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Qualora, a seguito del riesame e della notifica di cui all'art. 2, la PNA ritenga di non procedere dovrà trasmettere gli atti, con richiesta di archiviazione, al TNA. Il TNA dovrà, *inaudita altera parte*:

- a) accogliere la richiesta e disporre l'archiviazione del caso; ovvero
- b) rigettare la richiesta con rinvio alla PNA degli atti per un supplemento di indagine, indicando le ulteriori indagini ritenute necessarie; ovvero
- c) rigettare la richiesta, chiedendo alla PNA di procedere *ex art. 5*.

Le decisioni di cui all'art. 10, lett. a), saranno trasmesse alla WADA, alla Federazione internazionale competente, all'Organizzazione nazionale antidoping del Paese di residenza del soggetto (se diverso da NADO Italia), al Comitato Olimpico internazionale e al Comitato Paralimpico internazionale (ove applicabile) e notificate alla FSN/DSA/EPS ed alla società sportiva di appartenenza.

ARTICOLO 11 INSTAURAZIONE DELLA FASE DIBATTIMENTALE

- 11.1 Qualora l'Atleta o altra Persona richieda l'udienza entro venti (20) giorni dalla data di ricezione del provvedimento di deferimento, il TNA fisserà l'udienza entro quaranta (40) giorni, che si terrà in tempi ragionevoli al fine di garantire che la Gestione dei risultati (incluso il processo di primo grado) si concluda entro sei (6) mesi dalla notifica ai sensi dell'art. 2. Qualora l'Atleta o altra Persona non richieda l'udienza entro il termine indicato, l'udienza verrà condotta in camera di consiglio e senza che l'Atleta o altra Persona sia stata sentita, entro tempi ragionevoli, come sopra indicato, dalla presentazione del fascicolo di indagine di cui all'art. 5.1, lett. e).

Salvo casi di particolare complessità o ritardi non imputabili a NADO Italia, è assicurata la tempestiva risoluzione delle controversie.

È facoltà dell'incolpato rinunciare formalmente all'udienza richiesta oppure astenersi dal contestare gli addebiti notificati. Tale rinuncia deve essere presentata al TNA e alle altre parti del giudizio entro dieci (10) giorni prima della data fissata per l'udienza. In tal caso, il TNA deciderà in camera di consiglio e senza che l'Atleta o altra Persona siano sentiti. La decisione verrà comunicata ai sensi dell'art. 14.

- 11.2 La data dell'udienza deve essere comunicata alle parti del giudizio con un preavviso di almeno venti (20) giorni.
- 11.3 Nel caso in cui il provvedimento riguardi un soggetto sottoposto a sospensione cautelare ai sensi dell'art. 3, il termine per fissare l'udienza è di sette (7) giorni e la data dell'udienza deve ricadere nei trenta (30) giorni successivi.

- 11.4** Entro il termine perentorio di dieci (10) giorni prima della data di udienza, le parti possono depositare presso il TNA una memoria contenente le proprie difese, allegazioni, argomentazioni e deduzioni difensive nonché, a pena di decadenza, eventuali richieste istruttorie (ad es., ammissione testi, consulenze tecniche d'ufficio, indicazione di eventuali esperti di parte). La stessa memoria, a pena di inammissibilità, dovrà essere notificata alle altre parti del giudizio nello stesso termine di dieci (10) giorni prima della data di udienza con le medesime modalità e termini di cui all'art. 22.
- 11.5** Entro il termine perentorio di cinque (5) giorni prima della data di udienza è concessa alle parti la facoltà di depositare una memoria di replica rispetto a quella di cui all'art. 11.4. La suddetta memoria di replica, a pena di inammissibilità, dovrà essere notificata alle altre parti del giudizio nello stesso termine di cinque (5) giorni prima della data di udienza con le medesime modalità e termini e condizioni di cui all'art. 22.
- 11.6** Le eventuali notifiche delle memorie processuali alla WADA e alla Federazione Internazionale competente sono di competenza del TNA.
- 11.7** Non saranno ritenuti ammissibili ulteriori scritti o memorie difensive rispetto a quelle di cui ai precedenti commi, ovvero depositati oltre gli indicati termini perentori.
- 11.8** È facoltà delle parti in giudizio chiedere il rinvio dell'udienza presentando apposita istanza contenente specifiche motivazioni per tale rinvio. L'istanza deve essere inviata all'ufficio del TNA almeno sette (7) giorni prima della data dell'udienza, salvo i casi di comprovata emergenza. Qualora l'istanza sia proposta dall'Atleta o da altra Persona questa dovrà essere notificata alla PNA, che esprimerà il proprio parere in merito. Il Presidente del TNA decide, inoppugnabilmente, entro due (2) giorni dalla presentazione della richiesta. L'accoglimento del rinvio non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie.
Il rinvio dell'udienza può essere altresì disposto *ex parte* dal Presidente del TNA per motivi logistici e/o organizzativi. Anche in questo caso, il rinvio non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie.
- 11.9** Le udienze possono svolgersi anche da remoto, secondo le modalità definite e indicate dal TNA.

ARTICOLO 12 UDIENZA UNICA DINANZI AL TAS

- 12.1** Ai sensi dell'art. 8.5 del Codice WADA, le violazioni della normativa sportiva antidoping commesse dagli Atleti di livello internazionale, dagli Atleti di livello nazionale o ad altre Persone possono, con il consenso dell'Atleta o altra Persona, di NADO Italia e della WADA, essere discusse in un'unica udienza direttamente dinanzi al TAS, secondo le procedure di appello del TAS, senza necessità di un'udienza preliminare, o come altrimenti concordato dalle parti.
- 12.2** Qualora l'Atleta o altra Persona e NADO Italia accettassero di procedere a un'udienza unica dinanzi al TAS, sarà responsabilità di NADO Italia contattare per iscritto la WADA perché possa prestare il proprio consenso. Qualora la WADA non fosse d'accordo (a sua esclusiva discrezione), il caso sarà discusso dinanzi al TNA.

ARTICOLO 13 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO – DIBATTIMENTO

- 13.1** La trattazione delle controversie avviene in camera di consiglio, salvo il caso in cui l'Atleta o altra Persona richiedano, con istanza motivata, al TNA, entro sette (7) giorni dalla data fissata per l'udienza, la trattazione pubblica e la registrazione della stessa, ovvero il caso in cui NADO Italia richieda una trattazione pubblica e l'Atleta o altra Persona accolgano tale richiesta. Dopo aver ricevuto il consenso scritto dell'Atleta o dell'altra Persona, il TNA accoglie l'istanza presentata se non vi ostino esigenze di riservatezza e/o di tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento, in conformità con l'ISRM.
- 13.2** L'Atleta o altra Persona avrà il diritto di (i) comparire personalmente, ove non sia una Persona Protetta, o a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale, in caso di Minore o Persona Protetta, (ii) farsi assistere dal proprio difensore durante l'udienza e (iii) chiedere il supporto di un interprete, ove ritenuto necessario, le cui generalità andranno comunicate al TNA entro le ventiquattro (24) ore precedenti la data fissata per l'udienza ai fini del relativo accredito.
- 13.3** La mancata comparizione della parte e/o del suo difensore all'udienza non comporta la sospensione, l'interruzione o il rinvio del giudizio, che proseguirà in loro assenza.
- 13.4** La mancata comparizione dell'incolpato senza giustificato motivo all'udienza può costituire un comportamento valutabile ai fini del decidere.
- 13.5** La PNA interviene nel giudizio con uno o più dei propri componenti; la Federazione Internazionale e la WADA possono intervenire all'udienza a mezzo di propri rappresentanti.
- 13.6** Il Presidente del Collegio, o su sua delega un componente, procede alla relazione del caso e successivamente vengono ascoltate le parti, la cui discussione deve essere contenuta nel minimo indispensabile.
- 13.7** Il Presidente del Collegio può porre domande alle parti ovvero effettuare contestazioni relativamente a quanto dichiarato dall'incolpato o dai testi durante la fase istruttoria.
- 13.8** Se nel corso dell'udienza emerge un fatto nuovo o diverso da come descritto nel provvedimento di deferimento, la PNA modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione all'incolpato, se presente, il quale ha facoltà di accettare immediatamente il contraddittorio o di richiedere il rinvio dell'udienza. Qualora l'incolpato sia assente, la PNA può chiedere al Presidente del Collegio che la differente contestazione sia messa a verbale del dibattimento e che lo stesso sia trasmesso all'incolpato. In tal caso, il Presidente del Collegio sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione.
- 13.9** Dell'udienza viene redatto sintetico verbale a cura dell'ufficio del TNA.
- 13.10 Mezzi istruttori**
- 13.10.1** Il Collegio procede all'ammissione o al rigetto dei mezzi istruttori richiesti dalla parte con provvedimento assunto in sede di udienza.

13.10.2 Ove lo ritenga necessario, il Collegio può disporre la consulenza di un esperto. A tal fine, il Collegio definisce (i) i quesiti da trattare, anche *inter partes*, (ii) il termine per il deposito della consulenza tecnica e i termini per le parti per il deposito di note e (iii) la data di fissazione della successiva udienza. Le parti possono altresì essere assistite da un proprio consulente tecnico, le cui generalità andranno comunicate ai sensi dell'art. 13.2.

13.10.3 Al Collegio sono demandati i più ampi poteri di istruttoria e lo stesso può, altresì, incaricare la PNA di effettuare specifici accertamenti o supplementi mirati di indagine.

ARTICOLO 14 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO – DECISIONE

- 14.1** All'esito dell'udienza viene data alle parti immediata lettura del dispositivo, salvo che, per la complessità o per la rilevanza delle questioni oggetto della decisione ovvero per la necessità di rinnovare i singoli atti, il Presidente del Collegio ritenga opportuno differire la pronuncia della decisione ad altra udienza ovvero disporre la comunicazione per iscritto del dispositivo della decisione, senza lettura in udienza.
- 14.2** Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede entro trenta (30) giorni dalla pronuncia del dispositivo.
- 14.3** Il dispositivo e la decisione corredata delle motivazioni vengono comunicate alle parti ai sensi dell'art. 22. Il dispositivo è altresì comunicato alla FSN/DSA/EPS competente e alla società sportiva di appartenenza.

ARTICOLO 15 RIESAME DELLE DECISIONI DEL CEFT

- 15.1** L'Atleta ha il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping, secondo le relative norme procedurali, avverso qualsiasi decisione di diniego di una TUE assunta dal CEFT di NADO Italia.
- 15.2** Le richieste di riesame non hanno effetto sospensivo sulla decisione di diniego assunta dal CEFT di NADO Italia.

ARTICOLO 16 RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DELLA PNA IN MATERIA DI INADEMPIENZA PER “MANCATA COMUNICAZIONE” E/O “MANCATO CONTROLLO”

- 16.1** L'Atleta può, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della PNA di Inadempienza, proporre riesame al TNA avverso i provvedimenti assunti in materia di “Mancata comunicazione” o “Mancato controllo”. A pena di inammissibilità, l'Atleta è tenuto a produrre la quietanza del pagamento dei diritti amministrativi di cui alla Tabella economica visionabile sul sito internet di NADO Italia (www.nadoitalia.it).
- 16.2** La richiesta di riesame dovrà essere altresì comunicata alla PNA entro lo stesso termine. La PNA, entro cinque (5) giorni, trasmetterà il fascicolo al TNA unitamente ad una propria eventuale nota integrativa.

- 16.3** Il Collegio valuterà in camera di consiglio sulla base della documentazione acquisita, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni all'Atleta e alla PNA.
- 16.4** Il riesame termina entro quattordici (14) giorni dalla ricezione della richiesta dell'Atleta e la decisione viene comunicata all'Atleta e alla PNA entro sette (7) giorni dalla data della decisione.
- 16.5** Laddove la richiesta di riesame venga accolta, il Collegio dispone la revoca del provvedimento della PNA, indicandone i motivi e dandone comunicazione all'Atleta, alla PNA, alla WADA e alla Federazione internazionale interessata.
- 16.6** In caso di rigetto del riesame, il Collegio ne darà comunicazione all'Atleta e alla PNA e quest'ultima provvederà agli adempimenti conseguenti.
- 16.7** La decisione con cui il Collegio conferma i provvedimenti assunti dalla PNA è inappellabile. Qualora il Collegio abbia deciso di revocare i provvedimenti assunti dalla PNA, la WADA e la Federazione internazionale interessata hanno diritto di proporre appello contro tale decisione, ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA.

ARTICOLO 17 RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE

- 17.1** Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 3 può essere proposto dall'Atleta o dal soggetto destinatario della sospensione cautelare. Il ricorso deve essere presentato alla Corte Nazionale d'Appello antidoping, secondo le relative norme procedurali, entro dieci (10) giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione cautelare.

ARTICOLO 18 APPELLO AVVERSO LE DECISIONI DI PRIMO GRADO

- 18.1** Avverso le decisioni di primo grado – fatta eccezione per quelle che coinvolgono gli Atleti che sono inclusi nell'elenco RTP della competente Federazione Internazionale o Atleti di livello internazionale o nei casi derivanti dalla partecipazione a Eventi Internazionali – adottate, ai sensi dell'art. 6, dal TNA, è ammesso appello in forma scritta dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping, secondo le relative norme procedurali, entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della decisione, fatti salvi i termini concessi alla WADA nelle ipotesi disciplinate dall'art. 13 del Codice WADA.
- 18.2** Avverso le decisioni di primo grado adottate, ai sensi dell'art. 6, dal TNA per le violazioni del CSA commesse da Atleti di livello internazionale, o violazioni derivanti dalla partecipazione a un Evento sportivo internazionale, è ammesso appello al TAS, secondo le relative norme procedurali. Le decisioni adottate dal TAS possono essere impugnate dinanzi al Tribunale Federale Svizzero osservando le norme procedurali previste da detto Organismo giurisdizionale.
- 18.3** Tutte le decisioni di cui all'art. 18.2 CSA possono essere impugunate.
- 18.4** Hanno diritto ad appellare le decisioni di primo grado adottate dal TNA i seguenti soggetti: l'Atleta o

altra Persona sanzionata; la PNA; la Federazione internazionale competente; l'Organizzazione nazionale antidoping del Paese di residenza dell'Atleta o della Persona sanzionata; la WADA; il Comitato Internazionale Olimpico o il Comitato Paralimpico Internazionale, a seconda dei casi, laddove la decisione abbia effetto in relazione ai Giochi Olimpici o Paralimpici, comprese le decisioni che incidono sull'ammissione ai Giochi Olimpici o Paralimpici.

- 18.5** Sono parti del procedimento di appello quelle costituite nel giudizio di primo grado, fatto salvo il diritto di intervento delle altre parti non costituite.
- 18.6** Qualora nessuna delle parti abbia presentato appello avverso la decisione di primo grado, la WADA può presentare appello contro tale decisione direttamente al TAS ai sensi dell'art. 13.1.3 del Codice WADA.
- 18.7** L'appello non ha effetto sospensivo della decisione di primo grado.
- 18.8** L'atto di appello proposto dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping deve essere notificato alle altre parti ai sensi dell'art. 22, mentre si rinvia alla specifica disciplina del Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) in ordine alle modalità di proposizione e di notifica dell'atto di appello dinanzi a quest'ultimo.
- 18.9** L'appello va proposto da parte della WADA entro il termine di: (a) ventuno (21) giorni dalla scadenza del termine entro il quale le altre parti del giudizio di primo grado avrebbero potuto presentare appello; (b) ventuno (21) giorni dal ricevimento di tutto il fascicolo completo del giudizio relativo alla decisione di primo grado.

ARTICOLO 19 APPELLO INCIDENTALE

- 19.1** Qualora una delle parti abbia presentato appello avverso la decisione di primo grado, le altre parti potranno presentare appello in via incidentale secondo le relative norme procedurali della Corte Nazionale d'Appello antidoping o secondo le relative norme procedurali del TAS, se competente, ai sensi dell'art. 18.2.4 del CSA.

ARTICOLO 20 ASTENSIONE E RICUSAZIONE

- 20.1** Il giudice ha l'obbligo di astenersi qualora:
- a) il medesimo o un suo prossimo congiunto abbia interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) il medesimo o il suo coniuge sia prossimo congiunto di una delle parti o di alcuno dei difensori nel procedimento sottoposto alla sua cognizione;
 - c) egli abbia una grave inimicizia nei confronti di una delle parti o di alcuno dei difensori nel procedimento sottoposto alla sua cognizione, ovvero sussistano motivi di dissidio tra i medesimi soggetti;
 - d) egli abbia svolto funzioni inquirenti in ordine al procedimento sottoposto alla sua cognizione o a procedimenti connessi o qualora vi abbia prestato assistenza come consulente legale o tecnico.
- 20.2** In tutti gli altri casi in cui sussistano gravi motivi, compresi quelli indicati nell'ISRM, il giudice sarà tenuto

ad astenersi.

- 20.3** Sull'istanza di astensione proposta dal componente decide il Collegio, escluso il componente che presenta tale istanza, *inaudita altera parte* entro quindici (15) giorni dalla presentazione dell'istanza. La decisione adottata è inappellabile.
- 20.4** Qualora ciascuna parte ritenga sussistano le fattispecie indicate all'art. 20.1, lett.a), b), c) o d) , potrà proporre la ricusazione dei componenti del TNA mediante istanza sottoscritta personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di apposita procura. La richiesta deve contenere i motivi specifici di ricusazione nonché i mezzi di prova forniti entro tre (3) giorni dalla scoperta del motivo che legittima la ricusazione. L'ufficio del TNA provvederà a darne comunicazione affinché le altre parti del giudizio e il componente ricusato possano notificare le proprie deduzioni entro i tre (3) giorni successivi.
- 20.5** Sull'istanza di ricusazione proposta dalla parte decidono i componenti del Collegio, escluso il componente ricusato, *inaudita altera parte* entro quindici (15) giorni dalla presentazione dell'istanza. La decisione adottata è inappellabile.
- 20.6** La ricusazione comporterà la sospensione del procedimento disciplinare, fermi restando gli effetti del provvedimento di sospensione cautelare eventualmente irrogato ai sensi dell'art. 3, ove non già decaduto.
- 20.7** L'ordinanza che accoglie l'istanza di ricusazione esclude il giudice ricusato dal giudizio. La ricusazione è dichiarata inammissibile se l'istanza non è presentata secondo le modalità e i termini prescritti.
- 20.8** Se l'impugnazione viene rigettata o è dichiarata inammissibile, il giudice ricusato può partecipare al giudizio.
- 20.9** Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la ricusazione, il Collegio può condannare la parte privata soccombente alle spese del procedimento come da Tabella economica visionabile sul sito internet di NADO Italia (www.nadoitalia.it).
- 20.10** L'ordinanza che accoglie o rigetta l'istanza di ricusazione è comunicata a cura dell'ufficio del TNA alla parte istante, al giudice ricusato nonché alle altre parti del giudizio.
- 20.11** Se del caso, i commi precedenti si applicano anche agli eventuali consulenti nominati dal TNA.

ARTICOLO 21 DECORSO E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

- 21.1** Il decorso dei termini processuali relativi ai giudizi dinanzi al TNA è sospeso *ipso facto* per un periodo estivo non superiore a trenta (30) giorni per ciascun anno ovvero in altri periodi dell'anno da individuarsi con provvedimento del Presidente del TNA e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Il provvedimento viene pubblicato sul sito internet di NADO Italia (www.nadoitalia.it). Qualora il decorso dei termini processuali abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
- 21.2** Limitatamente ai periodi di chiusura degli uffici di NADO Italia, le attività delle strutture di supporto agli organismi antidoping possono subire interruzioni.
- 21.3** I termini procedurali sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale, computandosi invece quello finale. Se il giorno di scadenza dei termini cade in un giorno festivo, allora la scadenza sarà prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Sono da considerarsi perentori i termini espressamente previsti come tali ai sensi delle norme di riferimento.

ARTICOLO 22 NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

- 22.1** NADO Italia comunicherà agli Atleti, alle altre Persone e alle altre Organizzazioni Antidoping con diritto di appello ai sensi dell'art. 13.2.3 del Codice WADA e alla WADA le decisioni di cui all'art. 14 del Codice WADA e all'art. 9.2 dell'ISRM.
- 22.2** Fermo restando quanto previsto al successivo art. 22.3, le comunicazioni da notificare da parte della PNA e del TNA saranno recapitate a mezzo raccomandata a/r, fax, telegramma, corriere o posta elettronica nelle seguenti modalità:
- per le persone fisiche: nel domicilio eletto ai fini del procedimento ovvero, in mancanza, presso quello risultante dal verbale di prelievo del Campione biologico nonché quello dichiarato agli atti del tesseramento presso la FSN/DSA/EPS di appartenenza; nel luogo di residenza o altro luogo indicato dall'autorità giudiziaria per i soggetti non tesserati;
 - per le società sportive: presso la sede legale dichiarata agli atti di affiliazione presso la FSN/DSA/EPS di appartenenza.
- 22.3** Le comunicazioni da notificare da parte della PNA per “Mancata comunicazione” e “Mancato controllo” saranno trasmesse mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata.
- 22.4** La FSN/DSA/EPS, gli Enti sportivi competenti e/o la società sportiva di appartenenza dell'Atleta sono tenuti, ove richiesto, a garantire che il soggetto interessato abbia ricevuto le suddette comunicazioni e, in caso contrario, a provvedervi immediatamente.
- 22.5** In caso di irreperibilità del tesserato, la notifica si intende perfezionata mediante consegna dell'atto alla FSN/DSA/EPS e/o alla società sportiva di appartenenza.
- 22.6** In caso di irreperibilità del soggetto non tesserato, la notifica si intende perfezionata mediante deposito dell'atto presso l'ufficio della PNA o del TNA per quanto di loro competenza.
- 22.7** Ai fini della verifica della tempestività degli atti processuali fa fede esclusivamente la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante la raccomandata a/r, ovvero l'attestazione della consegna al corriere ovvero della ricezione a mezzo fax, telegramma o per posta elettronica.
- 22.8** In sede di audizione innanzi alla PNA ovvero, in mancanza, nel primo atto difensivo, è onere delle parti indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale intendono ricevere le comunicazioni. In difetto, le comunicazioni potranno essere inoltrate presso qualsivoglia indirizzo di posta elettronica personale dell'Atleta già in possesso della FSN/DSA/EPS e/o Federazione Internazionale di appartenenza.

ALLEGATO A – RIESAME DI EVENTUALI INOSSERVANZE

A.1 Responsabilità

A.1.1 NADO Italia ha la responsabilità di garantire che:

- a) qualora venisse a conoscenza di eventuali inosservanze, effettuerà la notifica alla WADA e avvierà la revisione dell'eventuale inosservanza sulla base di tutte le informazioni e della documentazione pertinente;
- b) l'Atleta o altra Persona venga informata per iscritto della potenziale inosservanza e abbia la possibilità di replicare ai sensi dell'art. 2.3.2;
- c) il riesame sia condotto senza ingiustificati ritardi e il processo di valutazione sia documentato;
e
- d) qualora decida di non procedere, la sua decisione verrà comunicata ai sensi dell'art. 10.

A.1.2 È responsabilità del DCO (*Doping Control Officer*) fornire una dettagliata relazione scritta di ogni potenziale inosservanza.

A.2 Requisiti

A.2.1 Eventuali inosservanze dovranno essere segnalate dal DCO a NADO Italia e/o portate avanti dall'Autorità Competente per i Controlli Antidoping e segnalate all'Autorità responsabile per la Gestione dei risultati non appena possibile.

A.2.2 Qualora NADO Italia accerti una potenziale inosservanza, l'Atleta o altra Persona dovrà essere tempestivamente informato ai sensi dell'art. 2.3.2 e si dovrà procedere ai sensi degli artt. 2 e ss.

A.2.3 Ogni ulteriore informazione necessaria circa la potenziale inosservanza sarà ottenuta da tutte le fonti pertinenti (ivi incluso l'Atleta o altra Persona) non appena possibile e sarà registrata.

A.2.4 NADO Italia adotta un sistema idoneo a garantire che i risultati dei riesami eseguiti in merito a potenziali inosservanze siano tenuti in considerazione ai fini dell'attività di Gestione dei risultati e, se del caso, per un'ulteriore pianificazione di controlli antidoping mirati.

ALLEGATO B – GESTIONE DEI RISULTATI PER MANCATA REPERIBILITÀ (*WHEREABOUTS FAILURES*)

B.1 Determinazione di una potenziale Mancata Reperibilità

- B.1.1** Tre (3) casi di mancata reperibilità di un Atleta nell'arco di qualsiasi periodo di 12 mesi costituiscono una violazione della normativa sportiva antidoping ai sensi dell'art. 2.4 del Codice WADA. I casi di mancata reperibilità possono consistere nella combinazione di tre (3) mancate comunicazioni e/o mancati controlli dichiarati ai sensi dell'art. B.3.
- B.1.2** Il periodo di 12 mesi di cui all'art. 2.4 del Codice WADA inizia a decorrere dalla data in cui un Atleta commette il primo caso di mancata reperibilità, rilevante ai fini della potenziale configurazione della fattispecie di cui all'art. 2.4 del Codice WADA. Se nei successivi dodici (12) mesi si dovessero verificare due (2) ulteriori casi di mancata reperibilità, si configura la violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA e non rileva l'eventuale sottoposizione dell'Atleta a controlli antidoping durante tale periodo di dodici (12) mesi. Tuttavia, se un Atleta che ha commesso una (1) inadempienza per mancata reperibilità non ne commette altre due (2) entro i dodici (12) mesi dalla prima inadempienza, al termine di tale periodo di dodici (12) mesi, la prima inadempienza decade e un nuovo periodo di dodici (12) mesi inizierà a decorrere dalla data dell'eventuale successiva inadempienza.
- B.1.3** Al fine di determinare se si sia verificato un caso di mancata reperibilità entro il periodo di 12 mesi di cui all'art. 2.4 del Codice WADA:
- a) si può configurare una mancata comunicazione (i) il primo giorno del trimestre, nel caso in cui l'Atleta non fornisca informazioni complete in tempo utile prima dell'inizio trimestre stesso e (ii) laddove le informazioni fornite dall'Atleta (sia in anticipo rispetto all'inizio del trimestre che a titolo di aggiornamento) risultino inesatte, alla (prima) data in cui tali informazioni possano risultare inesatte; e
 - b) si può configurare un mancato controllo nel momento in cui il prelievo del Campione biologico sia stato tentato senza successo.
- B.1.4** La mancata reperibilità commessa dall'Atleta prima del suo ritiro dall'attività sportiva ai sensi dell'art. 4.8.7.3 dell'ISTI può essere combinata, e rilevare ai fini dell'art. 2.4. del Codice WADA, con eventuali mancate reperibilità dell'Atleta, commesse dopo che egli si sia reso nuovamente disponibile per l'esecuzione di controlli antidoping fuori competizione.

B.2 Requisiti per una potenziale mancata comunicazione o mancato controllo

- B.2.1** Un Atleta può essere dichiarato responsabile di una mancata comunicazione solo nel caso in cui NADO Italia ritenga che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) che l'Atleta sia stato debitamente informato: (i) del suo inserimento nell'elenco RTP; (ii) del conseguente obbligo di comunicare la propria reperibilità; e (iii) delle conseguenze sanzionatorie di qualsiasi inosservanza in materia;
 - b) che l'Atleta non abbia adempiuto al proprio obbligo entro il termine previsto;

- c) nel caso di una seconda o terza mancata comunicazione, che sia stata notificata all'Atleta la precedente mancata comunicazione, ai sensi dell'art. B.3.2(d) e che – se da tale mancata comunicazione siano state rilevate carenze nella comunicazione della reperibilità tali da poter causare ulteriori inadempienze, se non rettificate – sia stato informato del fatto che, al fine di evitare un'ulteriore inadempienza, egli avrebbe dovuto presentare la comunicazione sulla reperibilità (o il relativo aggiornamento) entro il termine specificato nella comunicazione (ossia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione) e non vi abbia, tuttavia, provveduto; e
- d) che l'inadempienza sia stata commessa dall'Atleta, quantomeno, per negligenza. A tal fine, si presume la negligenza dell'Atleta, laddove si dimostri che egli sia stato informato dei propri obblighi, ma non vi abbia adempiuto. Tale presunzione potrà essere smentita solo dall'Atleta, qualora dimostri che non vi sia stato alcun comportamento negligente da parte sua tale da aver causato o contribuito alla mancata comunicazione.

B.2.2 L'art. 2.4 del Codice WADA specifica che ogni Atleta deve sottoporsi ai controlli antidoping in qualsiasi momento e in ogni luogo su richiesta di un'Organizzazione Antidoping che abbia giurisdizione per l'esecuzione dei controlli antidoping su di lui; inoltre, un Atleta incluso in un elenco RTP deve essere presente e disponibile per l'esecuzione di un controllo antidoping ogni giorno, nella fascia oraria di sessanta (60) minuti specificata per quel giorno nella sua comunicazione sulla reperibilità e nel luogo dallo stesso specificato per tale fascia oraria in detta comunicazione. In caso di inadempienza, essa sarà perseguita come un apparente mancato controllo. Se l'Atleta viene sottoposto a controllo antidoping durante tale fascia oraria, egli dovrà rimanere con il DCO fino al completamento della sessione di prelievo, anche oltre la fascia oraria di sessanta (60) minuti. Il mancato rispetto di tale ultima regola sarà perseguito come una potenziale violazione dell'art. 2.3 del Codice WADA.

B.2.3 Al fine di garantire correttezza nei confronti dell'Atleta, laddove sia stato compiuto un tentativo non riuscito di eseguire un controllo antidoping sull'Atleta durante una delle fasce orarie di sessanta (60) minuti indicate nella sua comunicazione sulla reperibilità, ogni successivo tentativo non riuscito di sottoporre tale Atleta a controllo antidoping (da parte della stessa o di qualsiasi altra Organizzazione Antidoping) durante una delle fasce orarie di sessanta (60) minuti indicate nella sua comunicazione sulla reperibilità può essere considerato come un mancato controllo – o come una mancata comunicazione, nel caso di incompletezza delle informazioni sulla reperibilità nella fascia oraria di sessanta (60) minuti – se tale tentativo successivo ha luogo dopo che l'Atleta abbia ricevuto la comunicazione, ai sensi dell'art. B.3.2(d), del tentativo originario non riuscito.

B.2.4 Si può dichiarare che un Atleta abbia commesso un mancato controllo solo laddove NADO Italia ritenga che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che quando l'Atleta ha ricevuto la notifica del suo inserimento nell'elenco RTP, è stato informato che egli sarebbe stato responsabile di un mancato controllo in caso di indisponibilità per l'esecuzione di un controllo antidoping durante la fascia oraria di sessanta (60) minuti specificata nella sua comunicazione sulla reperibilità nel luogo specificato per tale fascia oraria;
- b) che un DCO abbia tentato di sottoporre a controllo antidoping l'Atleta in un determinato giorno del trimestre, durante la fascia oraria di sessanta (60) minuti specificata nella comunicazione sulla reperibilità dell'Atleta per quel giorno, recandosi nel luogo specificato per quella fascia oraria;

- c) che durante tale fascia oraria di sessanta (60) minuti, il DCO abbia posto in essere ogni ragionevole tentativo possibile, tenuto conto delle circostanze (quali, ad es., la natura del luogo), per cercare di individuare l'Atleta, senza dare all'Atleta stesso alcun preavviso del controllo antidoping;
- d) che siano state rispettate le disposizioni di cui all'art. B.2.3, ove rilevante; e
- e) che l'inadempienza sia stata commessa dall'Atleta, quantomeno, per negligenza. A tal fine si presume la negligenza dell'Atleta laddove sia dimostrato quanto esposto all'art. B.2.4(a), (b), (c), (d). Tale presunzione potrà essere smentita solo dall'Atleta che dovrà dimostrare che nessun comportamento negligente da parte sua abbia causato o contribuito alla sua inadempienza (i) rispetto alla sua disponibilità per l'esecuzione del controllo antidoping nel luogo e nella fascia oraria di sessanta (60) minuti indicati nella sua comunicazione sulla reperibilità e (ii) rispetto all'aggiornamento delle informazioni di reperibilità, con indicazione di una diversa località in cui sarebbe stato disponibile per un controllo antidoping, durante una specifica fascia oraria di sessanta (60) minuti nel giorno in questione.

B.3 Gestione dei risultati per una potenziale mancata reperibilità

B.3.1 Ai sensi dell'art. 7.1.6 del Codice WADA, NADO Italia è l'Autorità responsabile per la Gestione dei risultati in relazione a potenziali mancate reperibilità commesse da un Atleta che debba fornire le informazioni sulla reperibilità nei confronti di NADO Italia.

B.3.2 Quando si verifica una mancata reperibilità, NADO Italia procede come segue:

- a) se l'apparente mancata reperibilità è stata scoperta durante un tentativo di sottoporre l'Atleta a controllo antidoping, NADO Italia deve ricevere tempestivamente un verbale di tentativo non riuscito dal DCO. Se l'Autorità che ha disposto il controllo antidoping è diversa dall'Autorità responsabile per la Gestione dei risultati, la prima deve fornire tempestivamente alla seconda il verbale di tentativo non riuscito, e assistere, se necessario, l'Autorità responsabile per la Gestione dei risultati nell'ottenere informazioni dal DCO in relazione all'apparente inadempienza.
- b) NADO Italia esamina tempestivamente la documentazione (incluso ogni verbale di tentativo non riuscito presentato dal DCO) per determinare se tutti i requisiti dell'art. B.2.1 (in caso di mancata comunicazione) o dell'art. B.2.4 (in caso di mancato controllo) siano soddisfatti. Se necessario, NADO Italia raccoglie le informazioni da terzi (ad es., il DCO il cui tentativo ha rivelato l'inadempienza).
- c) Qualora NADO Italia concluda che uno qualsiasi dei requisiti rilevanti non sia stato soddisfatto (e che, dunque, non si configuri una mancata reperibilità), informerà la WADA, la Federazione Internazionale competente e l'Organizzazione Antidoping che ha scoperto la mancata reperibilità, se diversa da NADO Italia, motivando la sua decisione. Ciascuno avrà diritto di ricorso contro tale decisione in conformità all'art. 13 del Codice WADA.
- d) Qualora NADO Italia concluda che tutti i requisiti rilevanti di cui agli artt. B.2.1 (mancata comunicazione) e B.2.4 (mancato controllo) siano stati soddisfatti, dovrà darne comunicazione all'Atleta entro quattordici (14) giorni dalla data dell'apparente mancata reperibilità. La

comunicazione dovrà contenere dettagli sufficienti sull'apparente mancata reperibilità dell'Atleta in modo da consentire allo stesso di replicare in modo adeguato e concedere all'Atleta un termine ragionevole per ammettere la mancata reperibilità e, in caso contrario, per fornire una spiegazione sul perché. Con la comunicazione si dovrà altresì informare l'Atleta del fatto che tre (3) casi di mancata reperibilità in un periodo di dodici (12) mesi costituiscono una violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA e indicare se nei dodici (12) mesi precedenti siano stati già registrati altri casi di mancata reperibilità nei confronti del medesimo Atleta. In caso di mancata comunicazione, si dovrà altresì informare l'Atleta del fatto che, al fine di evitare un ulteriore caso di mancata comunicazione, egli dovrà comunicare i dati mancanti sulla reperibilità entro il termine specificato nella comunicazione, ossia entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione stessa.

- e) Se l'Atleta non contesta la mancata reperibilità entro il termine specificato, NADO Italia verbalizza la stessa nei confronti dell'Atleta.

Se l'Atleta contesta la mancata reperibilità entro il termine, NADO Italia valuta se la contestazione è tale da comportare una modifica della decisione iniziale, secondo cui sarebbero soddisfatti tutti i requisiti per la verbalizzazione della mancata reperibilità.

- i. In caso affermativo, NADO Italia ne darà comunicazione all'Atleta, alla WADA, alla Federazione internazionale competente e all'Organizzazione antidoping che abbia scoperto la mancata reperibilità, se diversa da NADO Italia, motivando la sua decisione. Ciascuno di essi avrà diritto di impugnare tale decisione ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA.
- ii. In caso contrario, NADO Italia ne darà comunicazione motivata all'Atleta e specificherà un termine ragionevole entro il quale egli potrà chiedere un riesame amministrativo della decisione. Il verbale di tentativo non riuscito sarà a questo punto fornito all'Atleta qualora non gli sia stato fornito prima nel corso del procedimento.
- f) Nel caso in cui l'Atleta non richieda un riesame amministrativo entro il termine stabilito, NADO Italia registrerà nei suoi confronti la mancata reperibilità. Qualora l'Atleta richieda un riesame amministrativo entro il termine stabilito, il riesame amministrativo sarà effettuato, sulla base dei soli documenti presentati, da una o più persone non precedentemente coinvolte nella valutazione della potenziale mancata reperibilità. Lo scopo del riesame amministrativo è quello di stabilire nuovamente se siano soddisfatti o meno tutti i requisiti per la verbalizzazione della mancata reperibilità.
- g) Qualora, a seguito del riesame amministrativo, si ritenga che tutti i requisiti per la verbalizzazione di una mancata reperibilità non siano soddisfatti, NADO Italia avvisa l'Atleta, la WADA, la Federazione internazionale competente e l'Organizzazione antidoping che ha scoperto l'inadempienza, se diversa da NADO Italia, motivando la sua decisione. Ciascuno ha diritto di impugnare tale decisione ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA. Viceversa, qualora si ritenga che tutti i requisiti per la verbalizzazione di una mancata reperibilità siano soddisfatti, NADO Italia ne darà comunicazione all'Atleta e verbalizzerà la comunicata mancata reperibilità.

B.3.3 NADO Italia comunica alla WADA e a tutte le altre Organizzazioni Antidoping competenti la decisione di verbalizzare una mancata reperibilità nei confronti di un Atleta, in via riservata, tramite il sistema ADAMS.

- B.3.4** Nell'ipotesi in cui siano verbalizzati tre (3) casi di mancata reperibilità nei confronti di un Atleta nell'arco di un periodo di dodici (12) mesi, NADO Italia procederà alla notifica, ai sensi dell'art. 2.3.2, nei confronti dell'Atleta e delle altre Organizzazioni Antidoping competenti, contestando la violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA e procederà alla Gestione dei risultati ai sensi degli artt. 2 e ss.. Qualora NADO Italia non avvii tale procedimento nei confronti dell'Atleta entro 30 giorni dalla data in cui la WADA riceve notifica della verbalizzazione della terza inadempienza nei confronti dell'Atleta in un periodo di 12 mesi, si riterrà che NADO Italia abbia deciso che non sia stata commessa alcuna violazione della normativa sportiva antidoping, con conseguente attivazione del diritto di impugnativa di cui all'art. 13.2 del Codice WADA.
- B.3.5** L'Atleta al quale sia stata contestata la violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA ha il diritto ad un'udienza, comprensiva di istruzione probatoria ai sensi dell'art. 8 del Codice WADA e degli artt. 8 e 10 dell'ISRM. Il Collegio giudicante non sarà vincolato da alcuna decisione assunta durante la procedura di Gestione dei risultati in merito all'adeguatezza di qualsiasi spiegazione fornita per una mancata reperibilità o altro. Spetta invece all'Organizzazione antidoping che ha condotto il procedimento, accertare tutti gli elementi prescritti per ciascuna contestata mancata reperibilità, in modo soddisfacente per il Collegio giudicante. Se il Collegio giudicante ritiene che una (o due) mancata(e) reperibilità siano state accertate secondo i criteri prescritti, ma non anche la(e) altra(e) presunta(e) mancata(e) reperibilità, allora non si riterrà commessa alcuna violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA. In ogni caso, se l'Atleta, successivamente, commette una (o due, a seconda dei casi) mancata(e) reperibilità entro il medesimo periodo di dodici (12) mesi, potranno essere avviati nuovi procedimenti sulla base di una combinazione tra la(e) mancata (e) reperibilità già accertata(e) dal Collegio giudicante nel precedente procedimento (ai sensi dell'art. 3.2.3 del Codice) e la(e) mancata(e) reperibilità successivamente commessa(e) dall'Atleta.
- B.3.6** La constatazione che un Atleta abbia commesso una violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA ha le seguenti conseguenze sanzionatorie: (a) imposizione di un periodo di squalifica ai sensi dell'art. 10.3.2 del Codice WADA (in caso di prima violazione) o ai sensi dell'art. 10.9 del Codice WADA (in caso di successiva/e violazione/i); e (b) ai sensi dell'art. 10.10 del Codice WADA invalidazione – a meno che, per correttezza, non si debba procedere diversamente – di tutti i singoli risultati ottenuti dall'Atleta dalla data di violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA fino alla data di inizio di un periodo di sospensione cautelare o di squalifica con tutte le conseguenze sanzionatorie che ne derivano, ivi compresa la perdita di eventuali medaglie, punti e premi. A tal fine, la violazione si considera avvenuta alla data della terza inadempienza per mancata reperibilità accertata dal Collegio giudicante. Le conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA da parte di un Atleta che ricadono sui risultati di una qualsiasi squadra per la quale tale Atleta abbia giocato nel periodo in questione saranno determinate in conformità all'art. 11 del Codice WADA.

ALLEGATO C – REQUISITI E PROCEDURE DI GESTIONE DEI RISULTATI PER IL PASSAPORTO BIOLOGICO DELL'ATLETA

C.1 Gestione Amministrativa

C.1.1 I requisiti e le procedure descritti nel presente Allegato si applicano a tutti i moduli del Passaporto Biologico dell'Atleta (*Athlete Biological Passport, ABP*), salvo ove espressamente indicato o implicito nel contesto.

C.1.2 Questi processi sono amministrati e gestiti da un'Unità di Gestione dei Passaporti dell'Atleta (*Athlete Passport Management Unit, APMU*) per conto del Custode del Passaporto (*Passport Custodian*). L'APMU esaminerà inizialmente i profili per formulare raccomandazioni mirate per il Custode del Passaporto, se ritenuto opportuno, o si rivolgerà agli Esperti, se necessario. La gestione e la comunicazione dei dati biologici, le relazioni dell'APMU e le revisioni degli Esperti saranno inseriti nel sistema ADAMS e condivise dal Custode del Passaporto con altre Organizzazioni antidoping con giurisdizione sull'Atleta per l'esecuzione di controlli antidoping, al fine di coordinare, se necessario, ulteriori controlli antidoping nell'ambito del programma di Passaporto biologico dell'Atleta. Un elemento chiave per la gestione e la comunicazione del Passaporto biologico dell'Atleta è la relazione dell'APMU in ADAMS, che fornisce una panoramica dello stato attuale del Passaporto biologico dell'Atleta, comprese le ultime raccomandazioni mirate e una sintesi delle opinioni degli esperti.

C.1.3 Il presente allegato descrive passo dopo passo le fasi della revisione del Passaporto biologico dell'Atleta:

- a) la revisione inizia con l'applicazione dell'*Adaptive Model*;
- b) in caso di Esito atipico derivante da Passaporto biologico dell'Atleta o quando l'APMU ritenga che sia necessario eseguire una revisione, un Esperto effettua un riesame iniziale e fornisce una valutazione sulla base delle informazioni disponibili in quel momento;
- c) in caso di riesame iniziale di *Likely Doping*, il Passaporto sarà sottoposto a un riesame da parte di tre (3) Esperti, compreso l'Esperto che ha condotto il riesame iniziale;
- d) nel caso in cui i tre (3) Esperti concordino sul *Likely Doping*, la procedura prosegue con la creazione di un c.d. *ABP Documentation Package*;
- e) l'APMU comunica al Custode del Passaporto un Esito avverso derivante da Passaporto biologico dell'Atleta se il parere degli Esperti viene confermato dopo la revisione di tutte le informazioni disponibili in quella fase, compreso l'*ABP Documentation Package*;
- f) all'Atleta viene notificato l'Esito avverso derivante da Passaporto biologico e gli viene offerta la possibilità di fornire spiegazioni;
- g) se dopo aver esaminato le spiegazioni fornite dall'Atleta, gli Esperti confermano la loro unanime conclusione secondo la quale è altamente probabile che l'Atleta abbia utilizzato una sostanza o un metodo proibiti, viene contestata all'Atleta una potenziale violazione della normativa sportiva antidoping da parte del Custode del Passaporto.

C.2 Fase di Revisione Iniziale

C.2.1 Revisione dell'*Adaptive Model*

C.2.1.1. Su ADAMS, l'*Adaptive Model* elabora automaticamente i dati sui biomarcatori del Passaporto biologico dell'Atleta. Questi biomarcatori comprendono quelli primari definiti come i più specifici del doping e quelli secondari che forniscono prove a supporto del doping da soli o in combinazione con altri. L'*Adaptive Model* prevede per un individuo un range atteso entro il quale ricadono una serie di valori dei biomarcatori, supponendo che si tratti della condizione fisiologica normale. I valori anomali corrispondono a quei valori al di fuori del range del 99%, da un limite inferiore corrispondente allo 0,5° percentile a un limite superiore corrispondente al 99,5° percentile (probabilità pari o inferiore a 1:100 che questo risultato sia dovuto a una normale variazione fisiologica). Viene utilizzata una specificità del 99% per identificare un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta. In caso di deviazioni di sequenza (sequenza di Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta), la specificità applicata è del 99,9% (1:1000 possibilità o meno che ciò sia dovuto alla normale variazione fisiologica).

C.2.1.2. Un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta è il risultato generato dall'*Adaptive Model* su ADAMS che identifica o:

a) il valore di uno o più marcatori primari al di fuori dell'intervallo intra-individuale dell'Atleta, oppure,

b) un profilo longitudinale costituito da (fino a) gli ultimi cinque (5) valori validi dei marcatori primari che si discostano dagli intervalli previsti (sequenza di esiti atipici da passaporto biologico dell'Atleta), ipotizzando una condizione fisiologica normale. Un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta richiede ulteriore attenzione e revisione.

C.2.1.3. Marcatori primari e secondari.

C.2.1.3.1. Per il modulo ematologico, l'*Adaptive Model* elabora automaticamente su ADAMS due marcatori primari, concentrazione di emoglobina (*haemoglobin concentration*, HGB) e indice di stimolazione OFF-score (OFFS), e due marcatori secondari, la percentuale di reticolociti (RET%) e la valutazione del profilo ematico anomalo (*abnormal blood profile score*, ABPS). HGB e RET% sono marcatori misurati nei campioni biologici ematologici relativi al Passaporto biologico dell'Atleta, mentre OFFS e ABPS sono calcolati utilizzando i valori dei marcatori misurati nei campioni biologici ematologici relativi al Passaporto biologico dell'Atleta.

C.2.1.3.2 Il modulo steroideo comprende marcatori steroidei misurati in campioni biologici di urina e/o di sangue (siero). Per i campioni di urina, il modello adattivo elabora automaticamente su ADAMS un marcatore primario, il rapporto Testosterone/Epitestosterone (T/E), e quattro (4) marcatori secondari: il rapporto Androsterone-Testosterone (A/T), il rapporto Androsterone-Etiocolanone (A/Etio), il rapporto 5-Androstano-3,17β-

diolo-5 β -Androstano-3,17 β -diolo (5Adiolo/5 β Adiolo) e il rapporto 5-Androstano-3,17 β -diolo-Epitesosterone (5Adiolo/E). Per i campioni ematici, il modello adattivo elabora automaticamente su ADAMS un marcatore primario, il rapporto Testosterone/Androstenedione (T/A4).

C.2.1.5.2 Per il modulo relativo al sistema endocrino, l'*Adaptive Model* elabora automaticamente su ADAMS un marcatore primario, il punteggio GH-2000 calcolato con una formula che include due (2) marcatori secondari, il fattore di crescita insulino-simile-I (IGF-I) e il pro-peptide N-terminale del collagene di tipo III (P-III-NP) misurati nel campione biologico ematico (siero).

C.2.1.4. Scostamento dai criteri WADA per il Passaporto requisiti richiesti

C.2.1.4.1 Se c'è uno scostamento dai criteri WADA per il prelievo del Campione biologico, per il trasporto e le analisi, il risultato del biomarcatore ottenuto da questo Campione biologico influenzato dalle non-conformità non può essere considerato nel calcolo dell'*Adaptive Model* (ad esempio, i RET% possono essere influenzati ma non l'HGB sotto determinate condizioni di trasporto).

C.2.1.4.2 Un risultato del marcatore che non è influenzato dalle non conformità può essere ancora considerato nei calcoli dell'*Adaptive Model*. In questo caso, l'APMU fornirà spiegazioni a supporto della inclusione del(i) risultato(i). In ogni caso, il Campione biologico resterà registrato nel Passaporto biologico dell'Atleta. Gli esperti potranno includere tutti i risultati nel loro riesame purché le loro conclusioni siano validamente supportate quando gli effetti della non-conformità siano presi in considerazione.

C.2.2 Il riesame iniziale dell'Esperto

C.2.2.1 Un Passaporto che generi un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta o per il quale un riesame è comunque giustificato sarà inviato dall'APMU ad un Esperto per un riesame su ADAMS. Ciò dovrà avvenire entro sette (7) giorni lavorativi successivi alla generazione dell'Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta su ADAMS. Il riesame del Passaporto sarà basato sul Passaporto ed altre informazioni di base (ad es., programma della competizione), che potrebbero essere disponibili, così che all'Esperto sia impedito di conoscere l'identità dell'Atleta. L'Esperto deve fornire la propria relazione individuale su ADAMS entro sette (7) giorni dal ricevimento della richiesta.

C.2.2.2 Se un Passaporto è stato recentemente riesaminato da un Esperto e il Custode del Passaporto sta adottando la strategia di eseguire più controlli antidoping sull'Atleta, l'APMU può ritardare il riesame di un Passaporto che generi un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta derivante da uno dei Campioni biologici prelevati in tale contesto fino al completamento dei controlli antidoping programmati. In tali casi, l'APMU dovrà indicare chiaramente nel proprio rapporto il motivo del ritardo del riesame del Passaporto.

C.2.2.3 Se il primo ed unico risultato in un Passaporto è indicato come Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta dall'*Adaptive Model*, l'APMU può raccomandare la raccolta di un ulteriore Campione biologico prima di cominciare il riesame iniziale dell'Esperto.

C.2.2.4 Riesame in assenza di un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta

C.2.2.4.1 Un Passaporto può anche essere inviato per il riesame di un esperto in assenza di un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta quando il Passaporto comprende altri elementi che comunque giustifichino un riesame.

Tali elementi possono includere, a titolo non esaustivo:

- a) dati non considerati nell'*Adaptive Model*;
- b) qualsiasi livello anomalo e/o variazione dei marcatori;
- c) segni di emodiluizione nel Passaporto ematologico;
- d) livello dei marcatori al di sotto del corrispondente limite di quantificazione dell'esame; o
- e) informazioni relative all'Atleta interessato.

C.2.2.4.2 Il riesame di un Esperto iniziato nella situazione sopramenzionata può concludersi con le stesse conseguenze di un riesame di un Esperto derivante da un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta.

C.2.2.5 Valutazione degli Esperti

C.2.2.5.1 Nel valutare un Passaporto l'Esperto considera la probabilità che il Passaporto sia il risultato dell'uso di una sostanza o di un metodo proibiti rispetto alla probabilità che il Passaporto sia il risultato di una condizione fisiologica normale o patologica, al fine di fornire uno dei seguenti pareri: "*Normal*", "*Suspicious*", "*Likely Doping*" e "*Likely Medical Condition*". Per rendere un parere di "*Likely Doping*", l'Esperto dovrà giungere alla conclusione che la probabilità che il Passaporto sia il risultato dell'uso di una sostanza o di un metodo proibiti sia maggiore della probabilità che il Passaporto sia il risultato di una condizione fisiologica normale o patologica.

C.2.2.5.2 Per aversi un giudizio di "*Likely Doping*" in assenza di un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta, l'Esperto deve giungere alla conclusione che sia altamente probabile che il Passaporto sia il risultato dell'uso di una sostanza o di un metodo proibiti e che sia altamente improbabile che il Passaporto sia il risultato di una condizione fisiologica normale o patologica.

C.2.3 Conseguenze del riesame iniziale

In relazione al risultato del riesame iniziale, l'APMU intraprenderà le seguenti azioni:

Valutazione dell'Esperto	Attività dell'APMU
“Normal”	Prosegue il normale programma di controlli antidoping.
“Suspicious”	Fornisce raccomandazioni al Custode del Passaporto per l'effettuazione di controlli antidoping mirati e/o richiede ulteriori informazioni, se necessario.
“Likely Doping”	Invio ad un gruppo di tre (3) Esperti, fra essi, compreso l'Esperto iniziale, ai sensi dell'art. L.3.
“Likely medical condition”	Se raccomandato dall'Esperto, informa l'Atleta attraverso il Custode del Passaporto (o invia ad altri Esperti).

C.3 Riesame da parte dei tre (3) Esperti

- C.3.1** Nel caso in cui il parere dell'Esperto incaricato per il riesame iniziale, in attesa di altri chiarimenti forniti in una fase successiva, sia di *“Likely Doping”*, il Passaporto dovrà essere poi inviato dall'APMU a due (2) ulteriori Esperti per il riesame. Ciò dovrà avvenire entro i sette (7) giorni lavorativi successivi alla comunicazione del riesame iniziale. Questi ulteriori riesami devono essere effettuati senza avere conoscenza del riesame iniziale. I tre (3) Esperti a questo punto costituiscono il Gruppo degli Esperti, composto dall'Esperto incaricato del riesame iniziale e questi due (2) altri Esperti.
- C.3.2** La revisione da parte dei tre (3) Esperti deve seguire la stessa procedura, ove applicabile, presentata nella sezione C.2.2. I tre (3) Esperti dovranno fornire ciascuno le proprie relazioni individuali su ADAMS. Ciò dovrà avvenire entro sette (7) giorni lavorativi a seguito della ricezione della richiesta.
- C.3.3** L'APMU ha la responsabilità di relazionarsi con gli Esperti e di relazionare al Custode del Passaporto le conseguenti valutazioni da questi fornite. Gli Esperti possono richiedere ulteriori informazioni che ritengono rilevanti ai fini del riesame, relative a condizioni mediche, alla programmazione delle competizioni e/o ai risultati delle analisi del(i) Campione(i) biologico(i). Queste richieste sono indirizzate al Custode del Passaporto attraverso l'APMU.
- C.3.4** È necessario un giudizio unanime dei tre (3) Esperti per procedere alla dichiarazione di un Esito avverso da Passaporto biologico dell'Atleta, ossia tutti e tre gli Esperti devono aver espresso un parere di *“Likely Doping”*. La conclusione degli Esperti deve essere raggiunta a seguito della valutazione, da parte dei tre (3) Esperti, dei medesimi dati del Passaporto dell'Atleta.
- C.3.5** Per giungere ad una conclusione di *“Likely Doping”* in assenza di Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta, il Gruppo degli Esperti dovrà giungere al parere unanime che sia altamente probabile che il Passaporto sia il risultato dell'uso di una sostanza o di un metodo proibiti e che non sussistano ipotesi ragionevoli in base alle quali sia possibile ritenere che il Passaporto sia il risultato di una condizione fisiologica normale e qualora sia altamente improbabile che sia il risultato di una condizione patologica.

- C.3.6** Nel caso in cui due (2) Esperti valutino il Passaporto come “*Likely Doping*” ed il terzo Esperto lo valuti quale “*Suspicious*”, l’APMU dovrà prontamente consultarsi con il Gruppo di Esperti prima che definiscano il proprio parere. Il Gruppo di Esperti può anche avvalersi della consulenza di un Esperto esterno qualificato, mantenendo la massima riservatezza sulle informazioni personali dell’Atleta.
- C.3.7** Se non viene raggiunta l’unanimità fra i tre (3) Esperti, l’APMU dovrà prontamente riportare il Passaporto come “*Suspicious*”, aggiornare il rapporto dell’APMU, raccomandare al Custode del Passaporto di effettuare ulteriori controlli antidoping e/o raccogliere informazioni sull’Atleta (si veda, in proposito, il documento WADA *Information Gathering and Intelligence Sharing Guidelines*), a seconda dei casi.

C.4 Conference Call, Predisposizione dell’ABP Documentation Package e valutazione congiunta degli Esperti

- C.4.1** Se viene reso un parere unanime di “*Likely Doping*” da parte di tutti e tre (3) gli Esperti, l’APMU esprime prontamente una valutazione di “*Unanimous Likely Doping*” nel report dell’APMU su ADAMS e organizza una *conference call* con il Gruppo degli Esperti per procedere alle fasi successive del procedimento, compresa la compilazione dell’ABP *Documentation Package* (si veda, in proposito, il documento WADA *Technical Document for Athlete Passport Management Units*) e la stesura del rapporto congiunto degli Esperti. In preparazione di tale *conference call*, l’APMU dovrà coordinarsi con il Custode del Passaporto per raccogliere ogni informazione potenzialmente rilevante da condividere con gli Esperti (ad es., risultati analitici sospetti, informazioni relative all’attività di *intelligence* e informazioni patofisiologiche rilevanti).
- C.4.2** Una volta completato, l’ABP *Documentation Package* dovrà essere inviato al Gruppo di Esperti attraverso l’APMU, che lo esaminerà e fornirà una relazione congiunta degli Esperti che dovrà essere firmata da tutti e tre (3) gli Esperti. La conclusione nel rapporto congiunto degli Esperti sarà raggiunta senza interferenze da parte del Custode del Passaporto. Se necessario, il Gruppo di Esperti potrà richiedere all’APMU informazioni integrative.
- C.4.3** In questa fase, l’identità dell’Atleta non è menzionata ma è possibile che specifiche informazioni fornite possano consentire l’identificazione dello stesso. Ciò non influenzerà la validità della procedura.
- C.4.4.** Se dopo l’esame dell’ABP *Documentation Package*, il Gruppo di Esperti non è più unanime nel giudizio di “*Likely Doping*”, il Gruppo di Esperti aggiornerà i rispettivi giudizi su ADAMS e l’APMU aggiornerà di conseguenza il relativo Report.

C.5 Emissione di un Esito Avverso per Passaporto biologico dell’Atleta (APF)

- C.5.1** Se il Gruppo di Esperti conferma la sua posizione unanime di “*Likely Doping*”, l’APMU dichiara prontamente un Esito avverso per Passaporto biologico dell’Atleta su ADAMS che include una dichiarazione scritta di Esito avverso per Passaporto biologico dell’Atleta, la ABP *Documentation Package* e il rapporto congiunto degli Esperti.
- C.5.2** Dopo il riesame dell’ABP *Documentation Package* e del rapporto congiunto degli Esperti, il Custode del Passaporto dovrà:
- a) comunicare all’Atleta l’APF, ai sensi dell’art. 2.3.2;

- b) fornire all'Atleta l'ABP *Documentation Package* e il rapporto congiunto degli Esperti;
- c) invitare l'Atleta a fornire tempestivamente al Custode del Passaporto la propria spiegazione dei dati forniti.

C.6 Riesame delle giustificazioni fornite dall'Atleta e procedimento disciplinare

C.6.1 Dopo la ricezione delle giustificazioni e di qualsiasi informazione di supporto da parte dell'Atleta, che devono essere ricevute entro il termine specificato, l'APMU le inoltrerà al Gruppo di Esperti per il riesame unitamente ad ogni ulteriore informazione che il Gruppo di Esperti consideri necessario per rendere il proprio parere coordinandosi sia con il Custode del Passaporto sia con l'APMU e le raccomandazioni verranno aggiornate su ADAMS come “spiegazione fornita dall'Atleta al Gruppo degli Esperti”. In questa fase, il riesame non avviene più in forma anonima rispetto all'identità dell'Atleta. Il Gruppo di Esperti rivaluterà o riconfermerà prontamente il caso e formulerà una delle seguenti conclusioni:

- a) parere unanime degli Esperti di “*Likely Doping*” basato sulle informazioni del Passaporto e le giustificazioni fornite dall'Atleta; o
- b) sulle informazioni a disposizione, gli Esperti non sono in grado di raggiungere un parere unanime di “*Likely Doping*” ai sensi di quanto sopra.

C.6.2 Qualora il Gruppo di Esperti esprima il parere di cui alla sezione C.6.1(a), l'APMU dovrà prontamente aggiornare le proprie raccomandazioni su ADAMS come “APF confermato” e informare il Custode del Passaporto, che provvederà al deferimento dell'Atleta ai sensi dell'art. 5 e proseguirà con la Gestione dei risultati ai sensi dell'ISRM.

C.6.3 Qualora il Gruppo di Esperti esprima il parere di cui alla sezione C.6.1(b), il Gruppo di Esperti aggiornerà prontamente le proprie rispettive opinioni su ADAMS e l'APMU aggiornerà conformemente il proprio rapporto e raccomanderà al Custode del Passaporto, di eseguire ulteriori controlli antidoping e/o di raccogliere informazioni sull'Atleta (alla luce del documento WADA *Information Gathering and Intelligence Sharing Guidelines*), a seconda dei casi. Il Custode del Passaporto comunicherà all'Atleta ed alla WADA il risultato del riesame.

C.7 Ripristino del Passaporto

C.7.1 Nel caso in cui l'Atleta abbia commesso una violazione della normativa sportiva antidoping derivante da Passaporto, quest'ultimo dovrà essere reimpostato dal Custode del Passaporto all'inizio del relativo periodo di squalifica ed un nuovo identificativo (*Biological Passport ID*) sarà assegnato su ADAMS. Ciò garantisce l'anonimato dell'Atleta per i potenziali futuri riesami dell'APMU e del Gruppo degli Esperti.

C.7.2 Quando un Atleta è ritenuto colpevole di aver commesso una violazione della normativa sportiva antidoping su presupposti diversi rispetto al Passaporto, il Passaporto resterà in vigore, con eccezione di quei casi in cui la sostanza o il metodo proibiti possano aver alterato i marcatori del Passaporto (es. per un Esito avverso causato da steroidi anabolizzanti androgeni, i quali possono influenzare i marcatori del “profilo steroideo”, o per l'uso di agenti che influenzano l'eritropoiesi

o emotrasfusioni, i quali potrebbero alterare i marcatori ematologici). Il Custode del Passaporto si consulterà con la propria APMU seguendo la procedura di Esito avverso se è garantito il reset del Passaporto. In tali casi, il profilo o i profili dell'Atleta sarebbero reimpostati dal momento dell'inizio della sanzione.

APPENDICE 1 – DEFINIZIONI

Definizioni ai sensi del Codice WADA e del Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia (CSA)

ADAMS: *Anti-Doping Administration and Management System* – sistema di amministrazione e gestione antidoping – è una piattaforma digitale per la raccolta, gestione, condivisione di dati, ideata a supporto dei soggetti interessati e della WADA, conformemente alla normativa in materia di protezione e trattamento dei dati.

Assistenza sostanziale: ai sensi dell'articolo 11.7.1 del CSA, una Persona che fornisce assistenza sostanziale deve: (1) fornire mediante una dichiarazione sottoscritta ovvero mediante un'intervista registrata tutte le informazioni di cui è in possesso in relazione a violazioni della normativa antidoping o ad altri procedimenti descritti nell'articolo 11.7.1.1 del CSA, e (2) collaborare attivamente all'indagine e al giudizio afferenti a tali informazioni, compresa, ad esempio, la deposizione in un'udienza se richiesto da un'Organizzazione antidoping o da un Organo giudicante. Inoltre, le informazioni fornite devono essere verosimili e devono costituire una componente fondamentale di qualsiasi caso o procedimento che venga avviato o, se non viene avviato alcun caso o procedimento, devono aver fornito una prova sufficiente per poter avviare un caso o un procedimento.

Atleta di livello internazionale: gli Atleti che competono nel proprio sport a livello internazionale, secondo la definizione della Federazione internazionale di appartenenza, nel rispetto dello Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni (*International Standard for Testing and Investigations*).

Atleta di livello nazionale: un Atleta inserito nel registro RTP nazionale; Atleti inseriti nel Club Olimpico (che ricevono finanziamenti dal movimento sportivo); un Atleta che attualmente o negli ultimi sei (6) mesi ha rappresentato l'Italia a livello senior; un Atleta che è stato selezionato per rappresentare l'Italia in Eventi o Competizioni Internazionali, non classificati come Atleta di livello internazionale dalla Federazione Internazionale di riferimento.

Atleta: qualsiasi Persona che compete in uno sport sotto l'egida della propria Federazione Internazionale e/o del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Campione o Specimen: qualsiasi materiale biologico raccolto in occasione del controllo antidoping.

Codice Sportivo Antidoping (CSA): il Codice adottato da NADO Italia, in recepimento del Codice Mondiale Antidoping e degli Standard Internazionali.

Codice WADA: il Codice Mondiale Antidoping WADA.

Competizione: una singola gara, partita, gioco o competizione sportiva individuale. Per esempio, una partita di basket o la finale dei 100 metri olimpici di atletica leggera. Per le corse a tappe e altre competizioni sportive in cui i premi sono assegnati su base giornaliera o su altre basi intermedie, la distinzione tra una competizione e un evento sarà stabilita dalle norme della Federazione Internazionale di riferimento.

Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping (“Conseguenze”-“sanzioni”): la violazione di una norma antidoping da parte di un Atleta o altra Persona può comportare una o più delle seguenti conseguenze: (a) *Invalidazione dei risultati* significa che i risultati dell'Atleta in una particolare Competizione o Evento sono invalidati, con tutte le conseguenze che ne derivano, compresa la perdita di eventuali medaglie,

punti e premi; (b) *Squalifica/Inibizione* significa che l'Atleta o altra Persona è interdetta per un determinato periodo di tempo, a causa di una violazione della normativa antidoping, dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o altra attività o finanziamento come previsto dall'articolo 11.14 del CSA; (c) *Sospensione Provvisoria* significa che l'Atleta o altra Persona è interdetta temporaneamente dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o attività prima della decisione finale in un'udienza condotta ai sensi dell'articolo 9 del CSA; (d) *Conseguenze Finanziarie* significa una sanzione finanziaria imposta per una violazione delle norme antidoping o per recuperare i costi associati a una violazione della normativa antidoping; e (e) *Divulgazione Pubblica* significa la diffusione o distribuzione di informazioni al pubblico generale o a Persone oltre a quelle che hanno diritto a una notifica in anticipo in conformità all'articolo 8 del CSA. Le squadre negli sport di squadra possono anche essere soggette a conseguenze come previsto dall'articolo 12 del CSA.

Controlli mirati: selezione di atleti specifici per i test in base ai criteri stabiliti nell'*International Standard for Testing and Investigations*.

Controllo antidoping: comprende tutte le fasi e procedure dalla pianificazione della distribuzione dei controlli fino alla disposizione finale di qualsiasi appello e all'applicazione delle Conseguenze, comprese tutte le fasi e i processi intermedi, tra cui, ma non solo, i controlli, le indagini, la reperibilità dell'Atleta, le TUE, la raccolta e la gestione dei campioni biologici, le analisi di laboratorio, la gestione dei risultati e le indagini o i procedimenti relativi alle violazioni dell'articolo 11.14 del CSA (stato durante la squalifica o la sospensione cautelare).

Corte nazionale d'appello antidoping: organo nazionale d'appello competente a giudicare sugli appelli presentati avverso le decisioni di primo grado pronunciate dal Tribunale nazionale antidoping ai sensi dell'articolo 13.2 del Codice WADA e avverso le decisioni di diniego delle TUE adottate dal Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici di NADO Italia.

Divulgazione al pubblico: si veda *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* ("Conseguenze"- "sanzioni").

Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (DT_CI): il documento adottato da NADO Italia che implementa l'*International Standard for Testing and Investigations*, pubblicato sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Documento Tecnico: un documento adottato e pubblicato dalla WADA periodicamente, contenente requisiti tecnici obbligatori in merito a specifici argomenti antidoping come descritti dai relativi standard internazionali.

Esenzione a fini terapeutici (TUE): un'esenzione ai fini terapeutici permette ad un Atleta con una patologia di utilizzare una sostanza o un metodo proibiti, ma solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4.4 e all'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions*.

Esito atipico da passaporto biologico: un report descritto come Esito Atipico da passaporto biologico come descritto negli Standard Internazionali di riferimento in vigore.

Esito atipico: un report di un laboratorio accreditato WADA o altro laboratorio approvato dalla WADA che richieda ulteriori indagini, come previsto nello Standard Internazionale dei laboratori o nei relativi Documenti Tecnici, prima della definizione di un Esito avverso.

Esito avverso derivante da passaporto biologico: rapporto identificato quale Esito avverso derivante da Passaporto Biologico dell'Atleta come descritto negli Standard Internazionali applicabili.

Esito avverso: Un rapporto di un laboratorio accreditato WADA o di un altro laboratorio approvato dalla WADA che, in conformità con lo Standard internazionale per i laboratori, rileva in un campione la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o markers o conferma l'uso di un metodo proibito.

Evento internazionale: un Evento o una Competizione che si svolge sotto l'egida del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Paralimpico Internazionale, di una Federazione Internazionale, di un MEO o di altra organizzazione sportiva internazionale, ovvero un Evento o una Competizione rispetto alla quale le menzionate organizzazioni nominano i funzionari tecnici.

Evento: una serie di competizioni individuali che si svolgono nello stesso periodo sotto l'egida di un unico organismo (ad esempio, i Giochi Olimpici, i Campionati del Mondo di una Federazione Internazionale, o i Giochi Panamericani).

Firmatari: gli Enti che riconoscono il Codice WADA e si impegnano ad applicarlo, come previsto dall'articolo 23 del Codice WADA.

Fuori competizione: qualsiasi periodo che non è In competizione.

Gestione dei risultati: il processo che si realizza nell'arco temporale che va dalla notifica di cui all'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, o in alcuni casi (ad esempio, esito atipico, passaporto biologico dell'atleta, mancata reperibilità), dalla pre-notifica come prevista dall'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, passando per il deferimento, fino alla definizione del caso, compresa la fine del giudizio di primo grado o d'appello (se è stato presentato ricorso).

Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP): elenco di Atleti di alto livello, istituito separatamente a livello internazionale dalle Federazioni Internazionali e a livello nazionale dalle Organizzazioni Nazionali Antidoping, che sono sottoposti a controlli mirati, sia In Competizione che Fuori Competizione, nell'ambito della pianificazione della distribuzione dei controlli (TDP) di ciascuna Federazione Internazionale o Organizzazione Nazionale Antidoping e sono tenuti, pertanto, a fornire informazioni relative alla propria reperibilità ai sensi dell'Articolo 5.5 del Codice WADA e dell'*International Standard for Testing and Investigations*. In Italia, il Gruppo registrato ai fini dei controlli di NADO Italia è definito all'articolo 6.5 del CSA.

In competizione: il periodo di tempo che intercorre tra le ore 23:59 (11:59 p.m.) del giorno che precede una Competizione alla quale è prevista la partecipazione dell'Atleta e la fine di tale Competizione e della sessione di prelievo del campione biologico dell'Atleta correlata a tale Competizione. Tuttavia, la WADA ha la possibilità di approvare, per un particolare sport, una definizione alternativa, qualora la Federazione Internazionale di riferimento fornisca un'adeguata motivazione che giustifichi la necessità di prevedere una definizione differente per il proprio sport; ottenuta tale approvazione da parte della WADA, la definizione alternativa deve essere rispettata da tutti i MEO per lo sport di riferimento.

Indipendenza istituzionale: i collegi giudicanti in grado di appello devono essere del tutto istituzionalmente indipendenti dall'Organizzazione antidoping competente per la Gestione dei risultati. Pertanto, essi non possono essere gestiti, correlate o soggetti all'Organizzazione antidoping competente per la Gestione dei risultati.

Indipendenza operativa: ciò significa che (1) i membri del comitato esecutivo, dello staff, dei comitati, i consulenti e i dipendenti dell'Organizzazione Antidoping con responsabilità per la gestione dei risultati o degli Organismi collegati (ad es., federazione o confederazione), così come qualsiasi Persona coinvolta nell'indagine e nella fase pre-giudiziale non possono essere nominati come membri e/o collaboratori (nella misura in cui tale collaboratore è coinvolto nel processo decisionale e/o nella stesura di qualsiasi decisione) degli Organi giudicanti di tale Organizzazione Antidoping con responsabilità per la Gestione dei Risultati e (2) gli Organi giudicanti devono essere in grado di condurre il dibattito e il processo decisionale senza interferenze da parte dell'Organizzazione Antidoping o di qualsiasi terza parte. L'obiettivo è quello di garantire che i componenti dell'Organo giudicante o le persone altrimenti coinvolte nella decisione dello stesso, non siano implicati nell'indagine o nelle decisioni inerenti al caso specifico.

Lista delle sostanze e dei metodi proibiti (Lista WADA): la Lista che identifica le sostanze vietate e i metodi proibiti.

Manomissione: comportamento intenzionale che altera l'esecuzione del controllo antidoping ma che non rientra nella definizione di Metodi Proibiti. La manomissione comprende, a titolo esemplificativo, l'offerta o l'accettazione di una tangente per eseguire o non eseguire un atto, impedire il prelievo di un campione biologico, influenzare o rendere impossibile l'analisi di un campione biologico, falsificare i documenti presentati ad un'Organizzazione Antidoping o ad un Comitato TUE o a un Organo giudicante, fornire falsa testimonianza, commettere qualsiasi altro atto fraudolento nei confronti dell'Organizzazione Antidoping o dell'Organo giudicante al fine di compromettere la gestione dei risultati o l'imposizione delle sanzioni, e qualsiasi altra simile interferenza intenzionale o tentativo di interferenza inerente a qualsiasi fase del controllo antidoping.

Marcatore (Marker): un composto, un gruppo di composti o una variabile biologica che indica l'Uso di una sostanza o di un metodo proibiti.

Metodo proibito: qualsiasi metodo definito come tale nella Lista WADA.

Metodo specificato: si veda articolo 5.2.2 del CSA.

Minorenne: una Persona che non abbia raggiunto il diciottesimo (18) anno di età.

Organizzatore di Maggiori Eventi (MEO): le associazioni continentali di Comitati Olimpici Nazionali o altre organizzazioni internazionali polisportive sotto la cui egida si svolgono eventi continentali, regionali o internazionali.

Organizzazione Antidoping: la WADA o un Firmatario che è responsabile dell'adozione della normativa per avviare, eseguire e far rispettare qualsiasi fase del processo del controllo antidoping. Sono compresi, ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre Organizzazioni di maggiori Eventi che effettuino controlli durante i propri eventi, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Nazionali Antidoping.

Organizzazione nazionale antidoping: l'ente nazionale designato da ciascun paese, al quale viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e applicazione della normativa antidoping, direzione del processo della raccolta dei campioni biologici, amministrazione degli esiti dei

controlli, gestione dei risultati a livello nazionale. Se questa designazione non viene eseguita dalla o dalle autorità pubbliche competenti, l'ente sarà il Comitato Olimpico Nazionale del Paese o il suo designato. In Italia, l'Organizzazione Nazionale Antidoping è NADO Italia.

Parte Terza Delegata: qualsiasi Persona alla quale un'Organizzazione Antidoping deleghi qualsiasi aspetto di un controllo antidoping o dei programmi di formazione antidoping, incluse, ma non esclusivamente, terze parti o altre Organizzazioni antidoping che svolgono servizi di raccolta del campione biologico o di controllo antidoping, ovvero soggetti che effettuino tale servizio su base contrattuale che effettuino i controlli antidoping per l'Organizzazione antidoping (ad es., funzionari non dipendenti del controllo antidoping o *chaperones*). Tale definizione non include il TAS.

Passaporto biologico dell'Atleta: il programma e i metodi di raccolta e raggruppamento dei dati come descritto nell'ISTI e nell'ISL.

Persona: persona fisica, organizzazione o altro soggetto.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la Persona ha il controllo esclusivo sulla sostanza vietata/sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza vietata/il metodo proibito è stata/o rinvenuta/o); qualora la Persona non abbia il controllo esclusivo sulla sostanza vietata o sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza o il metodo proibiti sia stata/o rinvenuta/o, il possesso presunto sussiste solo se la Persona era a conoscenza della presenza della sostanza vietata/del metodo proibito ed intendeva esercitare il proprio controllo sulla stessa/sullo stesso. Non vi sarà tuttavia alcuna violazione della normativa antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima di ricevere la notifica della violazione della normativa antidoping, la Persona abbia dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso o di avervi rinunciato mediante dichiarazione scritta da rendere all'Organizzazione antidoping. Nonostante quanto sopra, l'acquisto (realizzato anche attraverso modalità elettroniche o di altra natura) di una sostanza vietata/metodo proibito costituisce possesso da parte della Persona che effettua l'acquisto.

Procedura di gestione dei risultati (PGR): il documento adottato da NADO Italia che implementa l'*International Standard for Results Management*, disciplinando la procedura di gestione dei risultati dal momento della revisione e notifica di una potenziale violazione della normativa antidoping fino all'appello. La Procedura di gestione dei risultati è pubblicata sul sito di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Procedura per la presentazione della domanda di esenzione ai fini terapeutici: la procedura adottata da NADO Italia per la presentazione delle domande di TUE, pubblicata sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Prodotto contaminato: un prodotto che contiene una sostanza proibita non indicata nell'etichettatura esposta sul prodotto o non dichiarata tra le informazioni fornite se acquisito tramite una ricerca da Internet.

Sanzioni Economiche: si rimanda alla definizione di *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* ("Conseguenze" - "sanzioni").

Somministrazione: fornire, supervisionare, facilitare, o altrimenti partecipare all'Uso o al Tentativo di Uso da parte di altra Persona di una Sostanza o Metodo proibiti. Tuttavia, questa definizione non include le azioni in buona fede del personale medico che ricorre ad una sostanza o ad un metodo proibiti a puro scopo terapeutico legalmente riconosciuto o per altri validi motivi ricorre a sostanze che non sono proibite Fuori

competizione a meno che le circostanze nel loro complesso non dimostrino che tali sostanze proibite non siano destinate a puro scopo terapeutico legalmente riconosciuto o siano destinate a migliorare le prestazioni sportive.

Sospensione cautelare: si veda *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* (“Conseguenze”-“sanzioni”).

Sostanza d’abuso: si veda l’articolo 5.2.3 del CSA.

Sostanza proibita: qualsiasi sostanza, o classe di sostanze, definita come tale nella Lista WADA.

Sostanza specificata: si veda l’articolo 5.2.2 del CSA.

Squalifica: si rimanda alla definizione di *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* (“Conseguenze”-“sanzioni”).

Standard Internazionale (International Standard): documento tecnico, di supporto al Codice WADA, adottato dalla WADA. Il rispetto delle prescrizioni di uno Standard Internazionale (rispetto a altri standard, pratiche o procedure alternative) è sufficiente per concludere che quanto prescritto dallo Standard sia stato eseguito correttamente. Lo Standard Internazionale include ogni documento tecnico adottato ai sensi dello Standard Internazionale.

TAS: il Tribunale Arbitrale dello Sport.

Tentativo: comportamento intenzionale che costituisce un atto sostanziale nel corso di una condotta pianificata per culminare nella realizzazione di una violazione della normativa antidoping. A condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione delle norme antidoping basata unicamente sul tentativo di commettere una violazione se la Persona rinuncia al tentativo prima che venga scoperto da una terza parte non coinvolta nel tentativo stesso.

Testing: le fasi del procedimento relativo al controllo antidoping che includono il Piano di distribuzione dei controlli, la raccolta, la gestione e il trasporto del campione biologico al Laboratorio.

Udienza preliminare: ai sensi dell’articolo 8.4, un’udienza abbreviata accelerata che ha luogo prima di un’udienza ai sensi dell’articolo 3.3 della PGR e che fornisce all’Atleta un avviso e l’opportunità di essere ascoltato in forma scritta o orale.

Uso: l’utilizzo, l’applicazione, l’ingestione, l’iniezione o il consumo con qualsiasi mezzo di qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Definizioni ai sensi dell’*International Standard for Testing and Investigations* (ISTI)

Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici: L’organizzazione responsabile della raccolta dei campioni che agisce in conformità con i requisiti previsti dall’*International Standard for Testing and Investigations*. Essa può essere: (1) l’Autorità competente per i controlli; o (2) una Terza Parte Delegata a cui è stata delegata o concessa in subappalto l’autorità di eseguire i controlli antidoping. L’Autorità competente per

i controlli rimane sempre il responsabile ultimo, ai sensi del Codice WADA, del rispetto dei requisiti relativi alla raccolta dei campioni definiti dall'ISTI.

Autorità competente per i controlli antidoping: l'organizzazione che autorizza l'esecuzione di controlli antidoping sugli Atleti sotto la propria giurisdizione. Ai fini dell'esecuzione dei controlli, può essere autorizzata una Terza Parte delegata, che agirà in conformità ai poteri e ai regolamenti dell'Organizzazione Antidoping. Tale autorizzazione deve essere documentata. L'Organizzazione Antidoping che autorizza i controlli rimane l'Autorità competente per i controlli e, in ultima analisi, è responsabile, ai sensi del Codice WADA, di garantire che il Terzo delegato esegua i controlli in conformità con i requisiti dell'ISTI.

Doping Control Officer (or DCO): funzionario formato e autorizzato dall'Autorità competente per la raccolta dei Campioni biologici a svolgere le funzioni di cui all'ISTI.

Informazioni sulla reperibilità degli Atleti presso il luogo di permanenza: informazioni fornite da o per conto di un Atleta incluso in un gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP) (o incluso in altro pool di atleti, se previsto) che stabiliscano la posizione dell'Atleta durante il trimestre successivo, in conformità all'articolo 4.8 dell'ISTI. Per il modulo ematologico, il gruppo di esperti dovrebbe essere composto da almeno tre (3) esperti con qualifiche in uno o più campi dell'ematologia clinica e di laboratorio, della medicina dello sport o della fisiologia dell'esercizio fisico, in riferimento al doping ematico. Per il modulo steroideo, il gruppo di esperti dovrebbe essere composto da almeno tre (3) persone con qualifiche nel campo dell'analisi steroidea di laboratorio, del doping steroideo e del metabolismo e/o endocrinologia clinica. Per entrambi i moduli, un gruppo dovrebbe essere composto da esperti con conoscenze complementari in modo che tutti i campi pertinenti siano rappresentati. Il gruppo di esperti può includere un pool di almeno tre (3) esperti nominati e da qualsiasi altro esperto ad hoc, che può essere richiesto da uno qualsiasi degli esperti nominati o dall'APMU dell'Organizzazione antidoping.

Sessione per il prelievo del campione: tutte le attività svolte in successione che coinvolgono direttamente l'Atleta, dal momento della notifica fino al momento in cui l'Atleta lascia la sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il /i proprio/i campione/i biologico/i.

Verbale di tentativo non riuscito: verbale dettagliato in cui si attesta che il tentativo di prelevare un campione biologico da un Atleta inserito in un elenco RTP o in altro pool di Atleti non è andato a buon fine. Nel verbale devono essere indicati la data del tentativo, il luogo visitato, gli orari esatti di arrivo e partenza al/dal luogo, i mezzi impiegati presso la sede del controllo al fine di reperire l'Atleta (compresi i dati di eventuali contatti avuti con terzi) ed ogni altra informazione rilevante in merito al tentativo in questione.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Laboratories (ISL)*

Athlete Passport Management Unit (APMU): unità composta da una o più persone, responsabile della gestione aggiornata dei passaporti biologici degli atleti in ADAMS per conto del Custode dei passaporti.

Documentazione di laboratorio: la documentazione di laboratorio a supporto del risultato analitico, come un Esito avverso, secondo quanto stabilito nel *WADA Technical Document for Laboratory Documentation Packages (TD LDOC)*.

Laboratorio/i: Laboratorio/I accreditato/i dalla WADA che applica/applicano metodologie e processi analitici che forniscono risultanze probatorie per la rilevazione di sostanze o metodi proibiti di cui alla Lista

WADA e, ove applicabile, la quantificazione delle sostanze che hanno una soglia minima di rilevazione nei campioni urinari e altre matrici biologiche nel contesto dell'attività antidoping.

Limite quantitativo (Limit of Quantification, LOQ): parametro analitico delle caratteristiche tecniche del test. La più bassa concentrazione di un analita in un campione biologico che può essere quantitativamente determinata con precisione e accuratezza accettabili (ad es., l'incertezza di misura accettabile) nell'ambito delle condizioni stabilite per il test.

Procedura di conferma: una procedura di test analitico, il cui scopo è individuare in un campione la presenza o misurare la concentrazione/il rapporto/il coefficiente e/o stabilire l'origine (esogena o endogena) di una o più specifiche sostanze proibite, suoi metaboliti o marker, in conseguenza dell'uso di una sostanza o metodo proibito.

Sostanza con valore soglia: una sostanza vietata, i metaboliti o i *markers* di una sostanza vietata la cui identificazione e determinazione quantitativa (ad es., concentrazione, coefficiente, valore) in eccesso rispetto ad un predeterminato valore soglia, o, se del caso, la determinazione di un'origine esogena, costituisce un Esito avverso. Le sostanze con valore soglia sono così identificate nel *Technical Document on Decision Limits* (TD DL).

Testimone indipendente: una Persona, nominata dall'Autorità competente per i controlli, dal Laboratorio o dalla WADA per assistere a parti del processo dei controlli analitici. Il Testimone Indipendente deve essere indipendente rispetto all'Atleta e ai suoi rappresentanti, al Laboratorio, all'Autorità di Raccolta dei Campioni, all'Autorità competente per i controlli/Autorità di Gestione dei Risultati o dalla WADA. Il Testimone Indipendente può essere indennizzato per il suo servizio.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions* (ISTUE)

Terapeutico: relativo al trattamento di una condizione clinica con rimedi o metodi, oppure che fornisce una cura o assiste in una cura.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Protection of Privacy and Personal Information* (ISPPPI)

Informazioni personali: informazioni, ivi comprese, a titolo non esaustivo, le informazioni personali particolari, relative ad un soggetto identificato o identificabile ovvero correlate ad altra persona le cui informazioni sono trattate esclusivamente nello svolgimento dell'attività antidoping dell'Organizzazione antidoping.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Results Management* (ISRM)

Adaptive Model: modello matematico ideato per individuare i risultati longitudinali anomali degli atleti. Il modello calcola la probabilità del profilo longitudinale dei valori di un marker ipotizzando una condizione fisiologica normale dell'Atleta.

Athlete Biological Passport Documentation Package: il materiale compilato dall'APMU a sostegno di Esito avverso da Passaporto biologico dell'Atleta, comprensivo, a titolo non esaustivo, di dati analitici, i

commenti del gruppo di esperti, le prove dei fattori confondenti e altre informazioni pertinenti di supporto.

Autorità competente per la Gestione dei Risultati: l'Organizzazione antidoping responsabile della Gestione dei risultati rispetto ad un caso specifico.

Custode del Passaporto: l'Organizzazione antidoping responsabile della Gestione dei risultati derivanti dal Passaporto biologico dell'Atleta e della condivisione delle informazioni rilevanti relative al Passaporto biologico dell'Atleta con altre Organizzazioni antidoping.

Esperti: gli Esperti o il Gruppo di Esperti, con conoscenza del settore interessato, scelti dall'Organizzazione antidoping e/o dall'APMU, responsabili di fornire una valutazione del Passaporto biologico dell'Atleta. Gli Esperti devono essere esterni all'Organizzazione antidoping.

Inosservanza: termine utilizzato per descrivere una violazione della normativa sportiva antidoping rilevante ai fini dell'art. 2.3 e/o dell'art. 2.5 dell'ADSC o del Codice WADA.

Mancata comunicazione: inadempienza da parte dell'Atleta (o da una terza parte a cui l'Atleta abbia delegato il compito) all'obbligo di comunicare in modo completo e accurato le proprie informazioni sulla reperibilità, in modo da consentire la localizzazione dell'Atleta stesso al fine di un controllo antidoping, negli orari e nei luoghi indicati nelle informazioni sulla reperibilità, ovvero l'inadempienza all'obbligo di aggiornare le informazioni stesse, affinché siano accurate e complete, in conformità con l'art. 4.8 dell'ISTI e con l'*Annex B.2* dell'ISRM.

Mancata reperibilità: una Mancata comunicazione o un Mancato controllo.

Mancato controllo: inadempienza da parte dell'Atleta all'obbligo di rendersi disponibile per un controllo antidoping nel luogo e nell'ora specificati nella fascia oraria di sessanta (60) minuti e indicati dall'Atleta nelle sue informazioni sulla reperibilità, per il giorno in questione, ai sensi dell'art. 4.8 dell'ISTI e dell'*Annex B.2* dell'ISRM.

Passaporto biologico dell'Atleta: una raccolta di tutti i dati rilevanti relativi ad un Atleta, che può includere profili longitudinali di marcatori (*markers*), fattori eterogenei unici per quel particolare Atleta e altre informazioni rilevanti che possono aiutare nella valutazione dei marcatori (*markers*).

Report dell'APMU: un rapporto dell'APMU, disponibile sul Passaporto biologico dell'Atleta inserito sul sistema ADAMS, che fornisce una sintesi completa delle revisioni degli Esperti e delle raccomandazioni per un efficace e appropriato *follow-up* dei controlli antidoping da parte del Custode del Passaporto.

Udienza: comprende il lasso di tempo che intercorre tra il deferimento dinanzi al collegio giudicante e l'assunzione di una decisione e relativa notifica da parte del collegio giudicante (sia in primo grado che in grado di appello).



**DOCUMENTO TECNICO
PER I
CONTROLLI E LE INVESTIGAZIONI**

attuativo dell'International Standard for Testing and Investigations WADA (ISTI)

INDICE

INTRODUZIONE	3	
TITOLO I	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI	4
ARTICOLO 1	PIANO PER LA DISTRIBUZIONE DEI CONTROLLI	4
ARTICOLO 2	GRUPPO REGISTRATO AI FINI DEI CONTROLLI (REGISTERED TESTING POOL – RTP)	5
ARTICOLO 3	INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS)	6
ARTICOLO 4	INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS) NEGLI SPORT DI SQUADRA	9
TITOLO II	PROCEDURA DI PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI	10
ARTICOLO 5	NOTIFICA ALL'ATLETA	10
ARTICOLO 6	REQUISITI PER LA NOTIFICA DEGLI ATLETI	11
ARTICOLO 7	COMPITI DEL DCO E DEL BCO	13
ARTICOLO 8	COMPITI DELLO CHAPERONE	14
ARTICOLO 9	COMPITI DEGLI ISPETTORI INVESTIGATIVI ANTIDOPING (IIA)	14
TITOLO III	SESSIONE DI PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI	16
ARTICOLO 10	PREPARAZIONE DELLA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI BIOLOGICI	16
ARTICOLO 11	SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE BIOLOGICO	18
TITOLO IV	SICUREZZA, ITER AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO AL CONTROLLO, TRASPORTO E PROPRIETÀ' DEI CAMPIONI BIOLOGICI	21
ARTICOLO 12	REQUISITI	21
ARTICOLO 13	TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI E DOCUMENTAZIONE	22
ARTICOLO 14	PROPRIETÀ DEI CAMPIONI BIOLOGICI	22
TITOLO V	STANDARD PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI DI INTELLIGENCE E PER LE INVESTIGAZIONI	23
ARTICOLO 15	RACCOLTA, VALUTAZIONE E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DI INTELLIGENCE	23
ARTICOLO 16	INVESTIGAZIONI	24
ALLEGATO A – VARIAZIONI PER GLI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI		26
ALLEGATO B – MODIFICHE PER ATLETI MINORENNI		28
ALLEGATO C – PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA		30
ALLEGATO D – PRELIEVO VENOSO DEI CAMPIONI BIOLOGICI EMATICI		33
ALLEGATO E – CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA – VOLUME INSUFFICIENTE		36
ALLEGATO F – CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA CHE NON RISPONDONO AL PESO SPECIFICO APPROPRIATO PER LE ANALISI		38
ALLEGATO G – REQUISITI PER IL PERSONALE INCARICATO DEL PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI		40
ALLEGATO H – CONTROLLI IN OCCASIONE DI EVENTI		43
ALLEGATO I – PRELIEVO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI EMATICI PER IL PASSAPORTO BIOLOGICO DELL'ATLETA		45
ALLEGATO J – RACCOLTA, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI RACCOLTI SECONDO LA METODOLOGIA "DRIED BLOOD SPOT"		49
ALLEGATO K – RACCOLTA DI CAMPIONI BIOLOGICI URINARI IN MODALITÀ VIRTUALE DURANTE UNA PANDEMIA		53
APPENDICE 1 – DEFINIZIONI		57

INTRODUZIONE

Il Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (di seguito “DT_CI”) recepisce l’*International Standard for Testing and Investigations* della WADA (di seguito “ISTI”) e, insieme al Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia (di seguito “CSA”) e alla Procedura per la Gestione dei Risultati di NADO Italia (di seguito “PGR”), è parte integrante delle Norme sportive antidoping di NADO Italia (di seguito “NSA”). In caso di contrasto tra il DT_CI e l’ISTI, quest’ultimo prevarrà, unitamente ai relativi commenti.

Interpretazione

Salvo ove diversamente specificato, i riferimenti a Titoli e Articoli sono riferimenti a Titoli e Articoli del DT_CI.

Gli allegati al DT_CI hanno lo stesso valore cogente del resto del Documento.

I termini utilizzati nel DT_CI sono definiti nella sezione “Definizioni”.

I commenti alle disposizioni dell’ISTI sono inclusi nel TD_TI, devono essere trattati come se fossero riportati integralmente nel presente documento e devono essere utilizzati per interpretarne le disposizioni.

Principio generale

Come il CSA, nel DT_CI è stato redatto tenendo conto del principio di proporzionalità e degli altri principi giuridici applicabili, nel rispetto dei diritti umani. Sarà interpretato e applicato in tale ottica.

TITOLO I PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI

ARTICOLO 1 PIANO PER LA DISTRIBUZIONE DEI CONTROLLI

- 11 NADO Italia, attraverso il Comitato Controlli Antidoping (di seguito CCA), pianifica e attua un programma di controlli antidoping proporzionale al rischio di doping ed efficace per rilevare e scoraggiare il ricorso al doping.
- 12 Per rendere più efficace il programma dei controlli di NADO Italia, il CCA elabora e approva annualmente il documento tecnico “Analisi del Rischio” per gli sport e le discipline oggetto della propria pianificazione dei controlli antidoping (Test Distribution Plan -TDP).
- 13 L’Analisi del Rischio e il TDP sono sviluppati in osservanza dei pertinenti documenti predisposti dalla WADA (ad es. “*International Standard for Testing and Investigations*” – ISTI, “*Guidelines for Implementing an Effective Testing Programme*” e “*Technical Document for Sport Specific Analysis*” TDSSA).
- 14 Il TDP viene monitorato, valutato e, se necessario, modificato e aggiornato regolarmente a seguito di riscontrate variazioni di circostanze e strategie antidoping.
- 15 La pianificazione della distribuzione dei controlli è un processo dinamico, non statico. NADO Italia riesamina il TDP regolarmente durante l’anno e lo adatta, se necessario, in considerazione delle nuove informazioni raccolte e sviluppate, tenendo conto, altresì, dei controlli effettuati dalle altre Organizzazioni Antidoping.
- 16 Il CCA sviluppa una policy scritta per la conservazione a lungo termine dei campioni biologici e l’esecuzione di ulteriori analisi in conformità agli artt. 6.5 e 6.6 del Codice WADA. Tale policy è resa in conformità ai requisiti prescritti dall’*International Standard for Laboratories* e dall’*International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information* e terrà conto dello scopo dell’analisi sui campioni biologici secondo l’art. 6.2 del Codice WADA.
- 17 Per implementare il TDP, il CCA seleziona gli Atleti che saranno sottoposti ai controlli antidoping, secondo le modalità di selezione mirata (*Target Testing*) o casuale (*Random Selection*).
- 18 Una volta identificati gli Atleti da sottoporre a controllo antidoping attraverso la modalità prescelta, il CCA dispone l’esecuzione dei controlli In competizione e Fuori competizione.
- 19 Il controllo antidoping si svolge tra le ore 06.00 e le ore 23.00, a meno che (i) l’*Atleta* inserito nel “*Registered Testing Pool*” nazionale non stabilisca un intervallo di tempo di 60 minuti a partire dalle ore 05.00 o (ii) non sussistano validi motivi per effettuare il controllo durante la notte (ovvero, tra le ore 23.00 e le ore 06.00). Peraltro, il principio fondamentale di cui all’art. 5.2 del Codice WADA è che l’*Atleta* può essere chiamato da NADO Italia a fornire un campione biologico in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. L’*Atleta*, pertanto, non può rifiutarsi di sottoporsi alla sessione di prelievo invocando il fatto che tale controllo non è previsto nel TDP di NADO Italia e/o che lo stesso non venga svolto tra le ore 06.00 e le ore 23.00, e/o che l’*Atleta* non soddisfi i criteri di selezione per il controllo antidoping o che altrimenti l’*Atleta* non avrebbe dovuto essere selezionato per il controllo antidoping.

- 110** NADO Italia, per il tramite del CCA, nell'implementazione del proprio programma di controlli antidoping si coordina con le altre Organizzazioni Antidoping, con potenziale sovrapponibile giurisdizione per l'esecuzione del controllo antidoping, al fine di ottimizzare l'efficacia dei rispettivi programmi di pianificazione dei controlli antidoping, di evitare la ripetizione di controlli sugli Atleti e di garantire che gli Atleti che partecipano ad Eventi Internazionali siano opportunamente controllati in anticipo.
- 111** Tutti i controlli sono senza preavviso, salvo in circostanze eccezionali e giustificate di cui agli articoli 5.3.1 e 5.3.7 dell'ISTI.
- 112** Il Personale di Supporto dell'*Atleta* o qualsiasi altro soggetto che abbia un conflitto di interessi non possono essere coinvolti nella (i) pianificazione dei controlli, (ii) selezione degli Atleti o (iii) fase di esecuzione dei controlli.

ARTICOLO 2 GRUPPO REGISTRATO AI FINI DEI CONTROLLI (REGISTERED TESTING POOL – RTP)

- 2.1** L'elenco RTP è il gruppo registrato degli atleti che NADO Italia sottopone ad un maggior numero di controlli antidoping; gli Atleti compresi in tale elenco, pertanto, sono tenuti a fornire informazioni sulla propria reperibilità in conformità alle disposizioni del successivo articolo 3 e dell'articolo 4.8.6 dell'ISTI. Gli Atleti inclusi nell'elenco RTP sono soggetti, inoltre, all'articolo 2.4. del Codice WADA.
- 2.2** Le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) sono tenuti a fornire pieno supporto a NADO Italia per la raccolta delle informazioni sulla reperibilità degli Atleti che rientrano nella loro giurisdizione.
- 2.3** L'inclusione di un *Atleta* nell'elenco RTP implica il rispetto dei requisiti sulla reperibilità stabiliti dal successivo articolo 3.
- 2.4** NADO Italia effettua controlli Fuori competizione sugli Atleti inclusi nel proprio elenco RTP utilizzando le informazioni sulla reperibilità fornite dall'*Atleta*. Il controllo antidoping può essere eseguito al di fuori dello slot orario di 60 minuti indicato dall'*Atleta*. Per assicurare che i controlli Fuori competizione siano senza preavviso per l'*Atleta*, il CCA nel disporre il controllo, può prendere in considerazione anche ulteriori informazioni sulla reperibilità fornite dall'*Atleta*, ad es. le attività abituali.
- 2.5** Gli Atleti soggetti all'autorità di NADO Italia e di una Federazione Internazionale dovrebbero trovarsi in un solo elenco RTP. Sebbene sia possibile essere inclusi in più di un elenco RTP, gli Atleti devono fornire informazioni sulla propria reperibilità soltanto nei confronti di una delle due Organizzazioni. Se l'*Atleta* è incluso contestualmente nell'elenco RTP della Federazione Internazionale e nell'elenco RTP di NADO Italia, ciascuna di esse notificherà all'*Atleta* l'inserimento nel rispettivo elenco RTP. Prima della notifica, tuttavia, le Organizzazioni concordano tra loro quale sia l'Organizzazione competente a ricevere le informazioni e titolare della relativa custodia. Conseguentemente, all'*Atleta* è specificato a quale Organizzazione fornire le informazioni sulla reperibilità. L'Organizzazione competente condividerà le informazioni con l'altra e con qualsiasi altra Organizzazione Antidoping che abbia l'autorità di condurre controlli sull'*Atleta*.
- 2.6** NADO Italia notifica per iscritto a ciascun *Atleta* designato per l'inserimento nel proprio

elenco RTP almeno quanto segue: la comunicazione formale dell'inserimento dell'*Atleta* nell'elenco RTP a partire da una data specifica successiva alla notifica; le prescrizioni sulla reperibilità cui dovrà attenersi; le conseguenze in caso di inosservanza delle prescrizioni sulla reperibilità; il fatto che potrà essere sottoposto a controlli antidoping anche da altre Organizzazioni Antidoping che hanno l'autorità a disporre controlli antidoping. NADO Italia assegna a ciascun *Atleta* incluso nel proprio elenco RTP una casella di posta elettronica certificata (PEC), canale ufficiale di comunicazione con NADO Italia.

- 2.7 L'*Atleta* inserito in un elenco RTP è soggetto alle prescrizioni di cui all'articolo 2.4 del Codice WADA con riferimento alle prescrizioni sulla reperibilità, fino al momento in cui: a) gli sarà comunicato per iscritto da NADO Italia che non sono più soddisfatti i criteri di inclusione che hanno determinato l'inclusione dell'*Atleta* nell'elenco RTP di NADO Italia; o b) l'*Atleta* comunichi a NADO Italia il suo ritiro dalle competizioni sportive, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero PEC, in conformità alle disposizioni applicabili. In aggiunta, tale comunicazione dovrà essere inviata a ciascuna Organizzazione Antidoping che abbia inserito l'*Atleta* nel proprio elenco RTP.

ARTICOLO 3 INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS)

- 3.1 Gli Atleti già inclusi nell'elenco RTP sono tenuti a fornire informazioni personali complete ed accurate su base trimestrale relativamente alla propria reperibilità durante il periodo in questione, in modo da poter essere sempre localizzati al fine dell'effettuazione di controlli antidoping senza preavviso nel corso del periodo di riferimento. NADO Italia controlla le informazioni sulla reperibilità degli Atleti per verificare che esse siano state rese in conformità alle seguenti disposizioni.

Nel dettaglio:

- PRIMO TRIMESTRE (GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO): le informazioni sulla reperibilità devono essere comunicate dall'*Atleta* in anticipo, ossia entro e non oltre il **15 dicembre**;
- SECONDO TRIMESTRE (APRILE/MAGGIO/GIUGNO): le informazioni sulla reperibilità devono essere comunicate dall'*Atleta* in anticipo, ossia entro e non oltre il **15 marzo**;
- TERZO TRIMESTRE (LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE): le informazioni sulla reperibilità devono essere comunicate dall'*Atleta* in anticipo, ossia entro e non oltre il **15 giugno**;
- QUARTO TRIMESTRE (OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE): le informazioni sulla reperibilità devono essere comunicate dall'*Atleta* in anticipo, ossia entro e non oltre il **15 settembre**.

Resta inteso che se un *Atleta* viene incluso nell'elenco RTP durante un trimestre già iniziato (ad es. gli viene comunicato il suo inserimento nell'elenco RTP il 15 luglio), sarà tenuto a fornire informazioni sulla reperibilità complete ed accurate a partire dal giorno specificato da NADO Italia fino al completamento del relativo trimestre; dovrà poi fornire le informazioni sulla reperibilità per i trimestri successivi secondo la tempistica e le condizioni di cui al presente articolo.

Le informazioni sulla reperibilità saranno fornite tramite ADAMS.

3.2 Se un *Atleta* di livello internazionale o nazionale incluso in un elenco RTP si ritira e poi desidera tornare a praticare l'attività agonistica, l'*Atleta* non potrà gareggiare in alcuna competizione sportiva nazionale o internazionale fino a quando non si sarà reso disponibile all'effettuazione di controlli antidoping mediante comunicazione scritta alla Federazione Internazionale di riferimento e a NADO Italia almeno sei mesi prima del rientro in attività. La WADA, di intesa con la relativa Federazione Internazionale e NADO Italia, potrà concedere una deroga alla regola dei sei (6) mesi di preavviso scritto, laddove l'applicazione rigorosa di tale regola fosse manifestamente iniqua nei confronti dell'*Atleta*. Tale decisione è impugnabile ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA.

3.3 Le informazioni richieste includono i seguenti dati per ciascun giorno del trimestre successivo:

- a) dati anagrafici;
- b) indirizzo postale completo e l'indirizzo e-mail personale cui inviare la corrispondenza destinata all'*Atleta* ai fini della notifica formale. Qualsiasi comunicazione o altro documento spedito al suddetto indirizzo si considera ricevuto dall'*Atleta* dopo sette (7) giorni lavorativi dal suo invio e, immediatamente, quando viene generata/ottenuta la comunicazione di avvenuta consegna della comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata; resta inteso che NADO Italia trasmette le comunicazioni formali sulla casella di posta elettronica certificata assegnata all'*Atleta* ai sensi dell'art. 2.6;
- c) che sia consapevole che i suoi whereabouts potranno essere condivisi con altre Organizzazioni Antidoping che hanno l'autorità a disporre controlli antidoping su di lui/lei;
- d) nome e indirizzo del luogo di pernottamento (ad es. casa, alloggio temporaneo, albergo, ecc.);
- e) nome e indirizzo di ogni luogo in cui si allenerà, lavorerà o condurrà qualsiasi altra attività con regolarità (ad es. la scuola), indicando i relativi orari;
- f) programma degli eventi sportivi, ivi compreso nome e indirizzo del luogo di svolgimento delle gare cui intenda partecipare;
- g) riferimenti ad un'eventuale disabilità, per l'adeguamento delle procedure ai fini dell'idoneo espletamento della sessione di prelievo del campione biologico.

3.4 In aggiunta alle informazioni che precedono, l'*Atleta* sarà altresì tenuto a indicare uno specifico intervallo temporale di sessanta (60) minuti tra le ore 05.00 e le ore 23.00 per ogni giorno del trimestre nel quale si renderà disponibile e raggiungibile in un luogo indicato per essere sottoposto ai controlli. Spetta all'*Atleta* garantire l'accessibilità al luogo prescelto nello slot orario indicato di sessanta (60) minuti per l'esecuzione del controllo antidoping senza preavviso (ad es., il luogo deve essere facilmente accessibile per il personale addetto al prelievo dei campioni biologici, mediante l'indicazione del numero civico e ogni altro elemento che identifichi il luogo, il nome dell'*Atleta* dovrà essere indicato sul citofono/campanello e/o comunicato ad eventuali servizi di portierato/reception all'interno dell'edificio/hotel, ecc.). In nessun caso la fascia oraria di sessanta (60) minuti limiterà

l'obbligo dell'*Atleta* a rendersi disponibile per i controlli antidoping in qualsiasi altro momento e luogo.

- 3.5** È responsabilità esplicita dell'*Atleta* assicurare, anche attraverso gli aggiornamenti inseriti nel sistema ADAMS, che siano fornite tutte le informazioni sulla reperibilità necessarie al fine di consentire a NADO Italia di localizzarlo ai fini del controllo antidoping in un dato giorno durante il trimestre, non solo nell'intervallo di tempo di sessanta (60) minuti indicato per quel giorno nelle sue informazioni sulla reperibilità.
- 3.6** Nello specifico, l'*Atleta* dovrà fornire informazioni sufficienti per consentire al Doping Control Officer (DCO) di trovare il luogo di reperibilità indicato, di accedervi facilmente e di localizzare l'*Atleta* senza dargli alcun preavviso. In caso contrario, si potrà rilevare una Mancata Comunicazione e/o (se le circostanze lo giustificano) un'elusione del controllo ai sensi dell'art. 2.3 CSA, e/o una Manomissione o un Tentativo di Manomissione del Controllo ai sensi dell'art. 2.5 CSA. In ogni caso, l'Organizzazione antidoping valuterà se condurre ulteriori controlli mirati sull'*Atleta*. A titolo esemplificativo, se l'*Atleta* indica tra le informazioni dichiarazioni come "correre nella Foresta nera", queste sono considerate insufficienti e potrebbero rilevare ai fini di una Mancata Comunicazione. Analogamente, specificare un luogo a cui il DCO non può accedere è probabile che determini una Mancata Comunicazione.
- 3.7** Se l'*Atleta* viene controllato durante lo slot orario di sessanta (60) minuti, l'*Atleta* dovrà rimanere con il DCO fino al completamento della sessione di prelievo del campione biologico, anche se ciò dovesse richiedere più tempo rispetto ai sessanta (60) minuti indicati. In caso contrario, il comportamento sarà perseguito ai sensi dell'articolo 2.3 del CSA.
- 3.8** Se l'*Atleta* non è disponibile per il controllo antidoping all'inizio dello slot orario di sessanta (60) minuti, ma lo diventa successivamente sempre nel medesimo intervallo temporale, il DCO deve prelevare il campione biologico e non deve considerare il prelievo come tentativo non riuscito, ma deve comunicare i dettagli della ritardata disponibilità al controllo da parte dell'*Atleta*. Comportamenti di questo tipo possono essere oggetto di successive indagini in relazione a potenziale violazione della normativa antidoping ai sensi degli articoli 2.3 o 2.5 del CSA, ovvero determinare la disposizione di altri controlli mirati sull'*Atleta*. Se un *Atleta* non è disponibile per il controllo antidoping durante lo slot orario indicato di sessanta (60) minuti, nel luogo specificato per tale fascia oraria in quel giorno, sarà responsabile di un Mancato Controllo anche qualora dovesse rendersi disponibile più tardi in quello stesso giorno e venisse prelevato un campione biologico dell'*Atleta*.
- 3.9** Una volta giunto sul luogo indicato nello slot orario di sessanta (60) minuti, il DCO, se l'*Atleta* non può essere localizzato immediatamente, dovrà rimanere in quel luogo per tutto il tempo rimanente dell'intervallo temporale, durante il quale dovrà fare ciò che è ragionevolmente possibile, secondo le circostanze, per cercare di localizzare l'*Atleta*.
- 3.10** Se un mutamento delle circostanze renda le informazioni sulla reperibilità fornite non più accurate o complete, l'*Atleta* deve aggiornare sul sistema informatico ADAMS i dati forniti al fine di rendere le informazioni accurate e complete. L'*Atleta* deve sempre aggiornare le proprie informazioni sulla reperibilità per segnalare ogni eventuale variazione di reperibilità in qualsiasi giorno del trimestre, in particolare con riferimento: (a) all'ora o al luogo dello slot orario di sessanta (60) minuti; e/o (b) al luogo di pernottamento. L'*Atleta* deve inviare l'aggiornamento subito dopo essere venuto a conoscenza del mutamento delle circostanze e comunque prima dell'inizio della fascia oraria di sessanta (60) minuti già indicata per il giorno in questione. In particolari circostanze, tuttavia, possono considerarsi come possibili

violazioni del CSA gli aggiornamenti eventualmente effettuati dall'*Atleta* immediatamente prima dell'inizio della fascia oraria. Il mancato adempimento potrà essere perseguito come Mancata Comunicazione e/o (se le circostanze lo giustificano) un'elusione del controllo antidoping ai sensi dell'art. 2.3 del CSA, e/o una manomissione o un tentativo di manomissione in relazione a qualsiasi fase del controllo antidoping ai sensi dell'art. 2.5 del CSA. In ogni caso, NADO Italia valuterà se condurre ulteriori controlli mirati sull'*Atleta*.

- 3.11** Un *Atleta* incluso in un elenco RTP può delegare il compito di trasmettere in tutto o in parte le informazioni sulla reperibilità (e/o i relativi aggiornamenti) a terzi, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un allenatore, una Squadra (per gli Sport di Squadra come previsto all'articolo 4), un dirigente o una Federazione Nazionale, a condizione che il terzo accetti tale delega.

In ogni caso, ciascun *Atleta* rimane personalmente responsabile della trasmissione delle proprie informazioni sulla reperibilità, accurate e complete, anche se tale compito viene delegato, e deve rendersi disponibile per i controlli antidoping negli orari e nei luoghi specificati. Non costituirà motivo di difesa contro una contestazione di Mancata Comunicazione e/o di Mancato Controllo ai sensi dell'art. 2.4 del CSA il fatto che l'*Atleta* abbia delegato la responsabilità a fornire le proprie Informazioni sulla reperibilità a terzi e che questi non vi abbiano provveduto in modo corretto, aggiornato e completo.

ARTICOLO 4 INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS) NEGLI SPORT DI SQUADRA

- 4.1** Un *Atleta* che pratici uno sport di squadra o altra disciplina sportiva in cui le gare e/o gli allenamenti vengono svolti collettivamente può delegare il compito di trasmettere le informazioni sulla reperibilità alla propria squadra, affidando tale compito al personale e allo staff della stessa.
- 4.2** In uno sport di squadra, infatti, è probabile che gli Atleti svolgano la maggior parte delle loro attività (tra cui allenamento, trasferte, riunioni tecniche) in modo collettivo. Di conseguenza, gran parte delle informazioni sulla reperibilità saranno le stesse per tutti gli Atleti della squadra. Inoltre, nei casi in cui un *Atleta* non partecipi ad una attività collettiva programmata (ad esempio perché infortunato), è probabile che lo stesso svolga altre attività sotto la supervisione della sua squadra (ad esempio terapia con il medico di squadra).
- 4.3** L'*Atleta* che pratici tali sport può altresì delegare alla propria squadra gli adempimenti relativi alle informazioni sulla reperibilità non soltanto in relazione alle attività di squadra di cui ai commi che precedono, ma anche in relazione ai periodi che non rientrano in dette attività, a condizione che la squadra medesima acconsenta. In tale caso l'*Atleta* dovrà fornire alla squadra dette informazioni che andranno ad integrare le informazioni fornite in relazione alle attività di Squadra.
- 4.4** Nei casi che precedono, l'*Atleta* rimarrà comunque personalmente responsabile della trasmissione delle proprie informazioni sulla reperibilità, accurate e complete, e sarà sua personale responsabilità rendersi disponibile per i controlli antidoping negli orari e nei luoghi specificati. Non costituirà motivo di difesa contro una contestazione di Mancata Comunicazione e/o di Mancato Controllo ai sensi dell'art. 2.4 del CSA il fatto che l'*Atleta* abbia delegato la responsabilità ad inviare le proprie informazioni sulla reperibilità a terzi e che questi non vi abbiano provveduto in modo corretto, aggiornato e completo.
- 4.5** Fermo quanto precede, laddove il tentativo di sottoporre l'*Atleta* al controllo antidoping

durante la fascia oraria dei sessanta (60) minuti, individuata nell'ambito di un periodo compreso nelle attività di squadra, fallisca per Mancata Comunicazione della squadra, questa sarà passibile di procedimento disciplinare con conseguente applicazione delle sanzioni economiche di cui all'articolo 16 del CSA.

TITOLO II PROCEDURA DI PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

ARTICOLO 5 NOTIFICA ALL'ATLETA

5.1 La notifica inizia quando l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici avvia la notifica all'*Atleta* prescelto e termina quando lui/lei arriva alla sala del controllo antidoping o quando si è verificata la possibile inadempienza dell'*Atleta*.

Le attività principali sono:

- a) designazione del personale addetto al prelievo dei campioni biologici, in numero sufficiente per garantire l'esecuzione del controllo antidoping senza preavviso e l'osservazione continua degli Atleti a cui viene notificato il controllo antidoping;
- b) individuazione dell'*Atleta* e verifica della sua identità;
- c) comunicazione all'*Atleta* dell'avvenuta selezione per il controllo antidoping, dei propri diritti e responsabilità;
- d) affiancamento continuo all'*Atleta* dal momento della notifica all'arrivo nella sala del controllo antidoping;
- e) documentare la notifica o il tentativo della stessa.

5.2 Adempimenti precedenti alla notifica all'*Atleta*

5.2.1 Il controllo senza preavviso è il metodo ordinario impiegato per la raccolta dei campioni. Gli Atleti saranno le prime persone ad essere informate di essere state selezionate per la raccolta dei campioni biologici, salvo sia richiesto un contatto preventivo con soggetti terzi ai sensi dell'articolo 5.3.7 dell'ISTI. Al fine di garantire che il controllo sia condotto senza preavviso, l'Organizzazione che ha l'autorità sui controlli (e l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici, se diversa) garantirà che le decisioni inerenti alla selezione dell'*Atleta* siano comunicate prima del controllo solo a coloro che ne abbiano strettamente bisogno al fine di svolgere la sessione di prelievo. Ogni comunicazione a terzi dovrà essere effettuata in modo sicuro e riservato, in modo da minimizzare il rischio che l'*Atleta* sia avvisato circa la sua selezione per il controllo antidoping. Per il controllo In competizione, tale comunicazione avverrà al termine della competizione stessa.

5.2.2 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici nominerà e autorizzerà il personale addetto al prelievo dei campioni che (i) sia stato adeguatamente formato in relazione alle responsabilità assegnate, (ii) non abbia un conflitto di interesse in relazione alle procedure di prelievo dei campioni, e (iii) non sia minorenne. Il personale addetto al prelievo dei campioni biologici dovrà avere la documentazione ufficiale, fornita dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici, attestante la sua legittimazione a procedere al prelievo dei campioni biologici dell'*Atleta*, così come la lettera di autorizzazione di NADO Italia. I DCO saranno altresì tenuti a detenere validi documenti di identificazione personale recanti una fotografia (ad es. carta d'identità, patente di guida, passaporto) e la data di scadenza degli stessi.

- 5.2.3** L'*Atleta* selezionato per il controllo antidoping sarà identificato attraverso i suoi documenti di identità, la tessera federale se recante una fotografia o qualsiasi mezzo di identificazione fotografica. Ove non possibile, il DCO/Chaperone indicherà sul verbale di prelievo antidoping "Nessun documento" nella casella "Tipo di identificazione". Il DCO documenterà quindi come l'*Atleta* sia stato identificato nella casella 'Commenti' del verbale di prelievo antidoping e nel rapporto supplementare. Il DCO/Chaperone sarà tenuto a documentare e registrare, utilizzando il rapporto supplementare, qualsiasi (i) circostanza in cui l'identità dell'*Atleta* sia accertata con altri metodi, ovvero (ii) la mancata conferma dell'identità dell'*Atleta*. Il personale addetto al prelievo dei campioni biologici documenterà i tentativi di notifica all'*Atleta* con il relativo esito. Il DCO e/o lo Chaperone stabiliranno il luogo in cui si svolgerà la notifica all'*Atleta* selezionato, pianificando modi e tempi della notifica, tenendo in considerazione le specifiche circostanze legate allo sport/competizione/sessioni di allenamento.
- 5.2.4** La notifica del controllo antidoping sarà comunicata personalmente all'*Atleta* selezionato per il controllo, salvo che debba essere prima notificata a un terzo, nelle seguenti situazioni:
- a) ove richiesto per via della disabilità dell'*Atleta* (come previsto dall'Allegato A - Variazioni per gli Atleti diversamente abili);
 - b) ove l'*Atleta* sia minorenni (come previsto all'Allegato B – Variazioni per gli Atleti Minori);
 - c) ove sia richiesto e sia disponibile un interprete per la notifica;
 - d) ove sia richiesta assistenza per il personale addetto al prelievo dei campioni biologici al fine di identificare l'*Atleta* soggetto al controllo e comunicare a tale *Atleta* che dovrà sottoporsi al controllo antidoping.

ARTICOLO 6 REQUISITI PER LA NOTIFICA DEGLI ATLETI

- 6.1** Il personale addetto al prelievo dei campioni biologici deve assicurarsi, non appena venuto a contatto con l'*Atleta*, che quest'ultimo e/o i terzi siano informati in merito:
- a) al fatto che l'*Atleta* è tenuto a sottoporsi al prelievo del campione biologico;
 - b) all'autorità sotto la cui egida viene effettuato il prelievo del campione biologico;
 - c) al tipo, alle modalità di prelievo e alle eventuali condizioni da rispettare ai fini della raccolta del campione biologico;
 - d) ai diritti dell'*Atleta*, ivi compreso il diritto di:
 - i. farsi accompagnare da un rappresentante e, se necessario, da un interprete;
 - ii. chiedere informazioni aggiuntive sul processo di raccolta del campione biologico;
 - iii. chiedere di ritardare l'arrivo alla sala del controllo antidoping in presenza di validi motivi;
 - iv. richiedere variazioni della procedura di raccolta del campione biologico, come previsto all'Allegato A – Variazioni per gli Atleti diversamente abili;
 - e) alle responsabilità dell'*Atleta*, tra cui la necessità di:
 - i. rimanere sempre in contatto visivo con il personale addetto al prelievo dei campioni biologici, dal momento della notifica fino alla conclusione della sessione di prelievo;
 - ii. comprovare la propria identità, secondo quanto previsto all'articolo 5.2.3;

- iii. rispettare la procedura di prelievo del campione biologico (l'*Atleta* deve essere informato delle possibili conseguenze in caso di inosservanza); e
- iv. presentarsi immediatamente per essere sottoposto al controllo antidoping, salvo ritardo per giustificato motivo, in conformità con il successivo articolo 6.3;
- f) alla sede della sala del controllo antidoping;
- g) al fatto che, nel caso l'*Atleta* decidesse di ingerire cibo o liquidi prima di fornire un campione biologico, questi deve essere consapevole che lo fa assumendosi il relativo rischio, consigliandogli al contempo di non idratarsi eccessivamente, avendo presente che il campione biologico da fornire dovrà avere un Peso specifico adeguato per le analisi;
- h) al fatto che il campione biologico urinario fornito dall'*Atleta* al Personale addetto al prelievo dei campioni biologici deve contenere la prima urina prodotta successivamente alla notifica.

6.2 Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, preso contatto con l'*Atleta*, deve:

- a) tenere costantemente sotto osservazione l'*Atleta* fino al termine della sessione per la raccolta dei campioni biologici;
- b) identificarsi alla presenza dell'*Atleta* nelle modalità di cui al precedente articolo;
- c) confermare l'identità dell'*Atleta* secondo i criteri previsti all'art. 5.2.3. Nel caso in cui l'identità dell'*Atleta* non possa essere confermata, NADO Italia dovrà essere informata. per decidere se sia opportuno agire in conformità all'Allegato A della PGR.

Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici dovrà quindi far firmare all'*Atleta* il verbale di notifica. Qualora l'*Atleta* si rifiutasse di sottoscrivere il verbale di notifica ovvero eludesse la notifica, il Personale addetto al prelievo dei campioni informerà, ove possibile, l'*Atleta* delle conseguenze di un rifiuto o del mancato adempimento, e lo Chaperone (ove non il DCO) segnalerà immediatamente tutti i fatti rilevanti al DCO, documentando tale circostanza ed informando NADO Italia. NADO Italia segue la procedura prescritta nell'Allegato A della PGR.

Il DCO è comunque tenuto a completare la procedura di raccolta dei campioni biologici.

6.3 Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici potrà, a sua discrezione, valutare la ragionevolezza delle richieste avanzate dall'*Atleta* o da terzi, per ritardare l'arrivo alla Sala dei controlli antidoping successivamente alla ricezione e all'accettazione della notifica, e/o di lasciare temporaneamente la Sala dei controlli antidoping dopo l'arrivo e potrà concedere tale autorizzazione nel caso in cui l'*Atleta* possa essere continuamente accompagnato e tenuto sotto diretta osservazione per tutto il tempo accordato. Ad esempio, è consentito arrivare in ritardo o lasciare temporaneamente la Sala dei controlli antidoping per le seguenti attività:

- Per i controlli In competizione:
 - a) partecipazione a una cerimonia di premiazione;
 - b) impegni assunti con i media;
 - c) partecipazione ad ulteriori gare;
 - d) defaticamento;

- e) essere sottoposto a cure mediche necessarie;
- f) reperimento di un rappresentante e/o interprete;
- g) reperimento di un documento identificativo con foto; oppure
- h) qualsiasi altra ragionevole circostanza, come determinata dal DCO, tenuto conto di eventuali istruzioni di NADO Italia.

- Per i controlli Fuori competizione:

- a) reperimento di un rappresentante;
- b) completamento di una sessione di allenamento;
- c) essere sottoposto a cure mediche necessarie;
- d) reperire un documento identificativo con foto; o
- e) qualsiasi altra ragionevole circostanza, come determinata dal DCO, tenuto conto di eventuali istruzioni di NADO Italia.

6.4 Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici respingerà la richiesta di ritardare l'arrivo alla Sala dei controlli antidoping qualora non fosse possibile tenere sotto osservazione continua l'*Atleta*.

Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici utilizzerà il rapporto supplementare per documentare i motivi del ritardo dell'*Atleta* nell'arrivare alla Sala dei controlli antidoping e/o i motivi dell'anticipato allontanamento della stessa, che comunque potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti da parte di NADO Italia.

6.5 Laddove l'*Atleta* ritardasse l'arrivo alla sala dei controlli antidoping diversamente da quanto previsto dall'articolo 6.3 e/o si verificasse qualsiasi inadempienza da parte dell'*Atleta* nel rimanere sotto costante osservazione, ma comunque l'*Atleta* si presentasse alla sala dei controlli antidoping prima della partenza del DCO dal luogo di raccolta del campione biologico, il DCO segnalerà l'eventuale Inosservanza. Se possibile, il DCO procederà comunque al prelievo di un campione biologico dall'*Atleta*. NADO Italia indagherà su una possibile Inosservanza ai sensi dell'Allegato A della PGR.

6.6 Qualora il Personale addetto alla raccolta dei campioni rilevi qualsiasi altra circostanza in grado di compromettere la raccolta del campione biologico, deve adeguatamente segnalarle e documentarle. Ove ritenuto opportuno, il DCO valuta se sia possibile raccogliere un campione biologico supplementare dall'*Atleta*. NADO Italia valuterà se rilevare o meno una Inosservanza ai sensi dell'Allegato A della PGR.

ARTICOLO 7 COMPITI DEL DCO E DEL BCO

Come previsto dalle disposizioni contenute nell'ISTI, nell'Allegato G e nelle Linee Guida WADA, il DCO/BCO è il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, responsabile dei processi connessi alla raccolta dei campioni biologici.

Il DCO è responsabile di:

- a) organizzare ed istruire eventuale altro Personale addetto al prelievo dei campioni biologici;
- b) prendere contatto con i rappresentanti sportivi, ove necessario;
- c) predisporre le attrezzature, inclusi tutti i moduli e i documenti necessari;

- d) verificare e predisporre i locali;
- e) predisporre o attuare il processo di notifica e di accompagnamento degli Atleti;
- f) assicurarsi che l'*Atleta* sia informato sui propri diritti e responsabilità;
- g) di avere un rappresentante dell'*Atleta* che lo osservi mentre l'*Atleta* Minorenne si sottopone ad un prelievo urinario;
- h) illustrare il processo del prelievo del campione biologico di urina ovvero del campione biologico ematico agli Atleti ed ai rappresentanti degli Atleti, ove necessario;
- i) supervisionare il processo di raccolta del campione biologico, anche in presenza di testimoni;
- j) coordinare il processo di prelievo del campione biologico ematico, ove necessario;
- k) compilare e verificare la modulistica e la documentazione attinente;
- l) attivare e vigilare sulla catena di custodia, ivi compresa l'organizzazione del servizio di spedizione, se necessario, registrando il numero della lettera di vettura, qualora per il trasporto dei campioni venga utilizzato un corriere;
- m) curare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti conseguenti alla sessione di prelievo.

ARTICOLO 8 COMPITI DELLO CHAPERONE

Ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida WADA, lo Chaperone è responsabile di:

- a) coadiuvare il DCO nella conduzione del controllo antidoping attenendosi scrupolosamente alle sue istruzioni;
- b) comunicare all'*Atleta* la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che gli ha conferito il ruolo di Chaperone;
- c) informare di persona l'*Atleta* di essere stato selezionato ai fini di un controllo antidoping, dei suoi diritti e doveri, secondo le istruzioni del DCO;
- d) accompagnare l'*Atleta*, mantenendo sempre il contatto visivo diretto, dal momento della notifica fino all'arrivo presso la sala dei controlli antidoping e successivamente, quando richiesto dal DCO.

ARTICOLO 9 COMPITI DEGLI ISPETTORI INVESTIGATIVI ANTIDOPING (IIA)

Ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato in data 22 luglio 2022 tra NADO Italia e il Dipartimento per la Tutela della Salute dei Carabinieri (i.e. Nucleo italiano antisofisticazione denominato "NAS" o "CCTS"), alle attività antidoping partecipa il personale del NAS accreditato da NADO Italia in qualità di Ispettori Investigativi Antidoping ("IIA"), congiuntamente ai DCO/BCO della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

Durante le sessioni di prelievo dei campioni biologici In competizione, gli IIA, se presenti, si occupano in particolare dei seguenti compiti:

- a) per i controlli antidoping da eseguirsi nella provincia di loro

competenza e nel rispetto dei compiti e delle responsabilità dei DCO e degli Chaperones, gli IIA supervisionano la conduzione di tutto il controllo antidoping in conformità alle NSA, ivi compresi:

- notifica del controllo antidoping
 - sessione di raccolta del campione biologico
 - documentazione e relazione afferente al controllo antidoping;
- b) nel partecipare alla sessione di raccolta del campione biologico sono tenuti ad esibire la tessera rilasciata da NADO Italia e, se espressamente richiesto dall'*Atleta* o dal suo rappresentante, il tesserino di riconoscimento personale rilasciato dall'Arma dei Carabinieri;
- c) unitamente al DCO e agli Chaperones collaborano nell'identificazione degli Atleti che non siano in grado di produrre documenti di identità validi o tessera di iscrizione all'ente sportivo con foto;
- d) chiedono al DCO di inserire nel rapporto supplementare:
- eventuali richieste da parte dell'*Atleta*/terzi finalizzate a:
 - (i) interrompere il processo di raccolta del campione biologico a causa dei kit di prelievo e/o raccolta che l'*Atleta* ritenga non conformi o (ii) arrivare con ritardo alla sala dei controlli antidoping dopo la ricezione e l'accettazione della notifica o (iii) lasciare temporaneamente la sala dei controlli antidoping dopo l'arrivo.
 - ritardato arrivo o allontanamento anticipato dell'*Atleta*;
 - dubbi sorti sulla provenienza e genuinità del campione biologico e sulla richiesta dell'*Atleta* di produrre un altro campione biologico;
 - qualsiasi altra questione che possa compromettere la legittimità delle analisi o la conformità della procedura;
 - qualsiasi rifiuto da parte dell'*Atleta* di produrre un campione biologico aggiuntivo o di sottoscrivere il verbale di notifica.
- e) essi dovranno firmare il verbale di prelievo antidoping insieme a tutti gli altri soggetti presenti alla sessione di raccolta del campione biologico.

In occasione delle sessioni di prelievo dei campioni biologici Fuori competizione, gli IIA avranno i seguenti compiti:

- a) aiutare a individuare l'*Atleta* selezionato/i per il controllo antidoping;
- b) per i controlli antidoping da eseguirsi nella provincia di loro competenza e nel rispetto dei compiti e delle responsabilità dei DCO e degli Chaperones, gli IIA supervisionano la conduzione di tutto il controllo antidoping in conformità alle NSA, ivi compresi:
 - notifica del controllo
 - sessione per la raccolta dei campioni biologici

- documentazione delle attività relativa al controllo antidoping;
- c) nel partecipare alla sessione di raccolta del campione biologico sono tenuti ad esibire la tessera rilasciata da NADO Italia e, se espressamente richiesto dall'*Atleta* o dal suo rappresentante, il proprio tesserino di riconoscimento personale rilasciato dall'Arma dei Carabinieri;
- d) unitamente al DCO collaborano all' identificazione degli Atleti che non sono in grado di produrre documenti di identità o tessera di iscrizione all'ente sportivo con foto;
- e) chiedono al DCO di inserire nel rapporto supplementare:
 - eventuali richieste da parte dell'*Atleta*/terzi finalizzate a:
 - (i) interrompere il processo di raccolta del campione biologico a causa dei kit di prelievo e/o raccolta che l'*Atleta* ritenga non conformi o (ii) arrivare con ritardo alla sala dei controlli antidoping dopo la ricezione e l'accettazione della notifica o (iii) lasciare temporaneamente la sala dei controlli antidoping dopo l'arrivo;
 - ritardato arrivo o allontanamento anticipato dell'*Atleta*;
 - dubbi sorti sulla provenienza e genuinità del campione biologico e sulla richiesta dell'*Atleta* di produrre un altro campione biologico;
 - qualsiasi altra questione che possa compromettere la legittimità delle analisi o la conformità della procedura;
 - qualsiasi rifiuto da parte dell'*Atleta* di produrre un campione biologico aggiuntivo o di sottoscrivere il verbale di notifica.
- f) aiutano a individuare il luogo in cui eseguire il controllo antidoping;
- g) devono firmare il verbale di prelievo antidoping insieme a tutti gli altri soggetti presenti alla sessione di raccolta del campione biologico.

TITOLO III SESSIONE DI PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

ARTICOLO 10 PREPARAZIONE DELLA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI BIOLOGICI

10.1 Ai fini del corretto svolgimento della sessione per la raccolta del campione biologico occorre preliminarmente:

- a) adottare un sistema per la raccolta delle informazioni;
- b) individuare le persone autorizzate a presenziarvi;
- c) garantire la conformità della sala dei controlli antidoping rispetto ai requisiti minimi di cui all' art. 7.3 dell'ISTI;
- d) garantire la conformità dell'attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici rispetto ai requisiti minimi di cui all' art. 6.3.4 dell'ISTI.

10.2 NADO Italia e l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici stabiliscono

un sistema per ottenere tutte le informazioni necessarie a garantire che la sessione per la raccolta dei campioni biologici sia adeguatamente eseguita, anche individuando requisiti specifici per soddisfare le esigenze degli Atleti diversamente abili (come previsto dall'Allegato A - Variazioni per gli Atleti diversamente abili), nonché le esigenze degli Atleti Minori (come previsto dall'Allegato B - Variazioni per gli Atleti che siano Minori), nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy applicabili.

10.3 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici è tenuta ad utilizzare una sala dei controlli antidoping che, come minimo, garantisca la privacy e la riservatezza dell'*Atleta* e sia utilizzata esclusivamente come sala dei controlli antidoping durante tutta la sessione di prelievo. Inoltre, ai sensi delle Linee guida WADA applicabili ai controlli In competizione, ove possibile, la sala dei controlli antidoping dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere accessibile solo a personale autorizzato;
- b) assicurare la sicurezza necessaria per il deposito delle attrezzature per il prelievo dei campioni biologici;
- c) essere composta da un'area per l'attesa dotata di posti a sedere e da uno spazio separato per la parte amministrativa dotato di tavolo e sedie. Dovrebbero esserci servizi igienici adiacenti sufficientemente ampi per poter osservare la produzione del campione biologico da parte dell'*Atleta* sottoposto a controllo antidoping;
- d) includere un lavabo per lavarsi le mani;
- e) essere ampia abbastanza da contenere oltre agli Atleti anche il personale autorizzato;
- f) essere ubicata in una posizione strategica rispetto al luogo dove si effettuano le notifiche o rispetto al campo di gara.

Per quanto concerne i controlli Fuori competizione, l'individuazione da parte del DCO del locale più idoneo avverrà tenuto conto delle richieste e delle esigenze dell'*Atleta* e/o dei terzi interessati, conformemente al rispetto dei diritti concernenti la privacy e la dignità delle persone; in ogni caso non verranno raccolte informazioni riguardanti la vita privata dell'*Atleta* o riferite a terzi estranei (ad es. familiari) non necessarie, non pertinenti o eccedenti rispetto alla finalità del controllo antidoping.

Eventuali difformità rispetto ai requisiti sopra indicati vengono verbalizzati dal DCO sul rapporto supplementare.

L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici utilizza per il prelievo dei campioni urinari ed ematici esclusivamente Attrezzature che rispettino, come minimo, i requisiti di cui all'Articolo 6.3.4 ISTI.

10.4 Oltre al Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, NADO Italia può autorizzare i seguenti soggetti a essere presenti durante la sessione per la raccolta dei campioni:

- a) un rappresentante e/o un interprete, ove richiesto dall'*Atleta*, salvo nel momento in cui viene prodotto il campione biologico di urina;
- b) un rappresentante dell'*Atleta* Minorenne (nei modi e nei termini di cui all'Allegato B – Variazioni per Atleti Minorenni) e un rappresentante per il DCO precedente che osservi il DCO mentre l'*Atleta* Minorenne effettua la minzione. Detto rappresentante, tuttavia, non dovrà osservare direttamente la minzione salvo che ciò sia espressamente

richiesto dall'*Atleta* Minorenne.

- c) un rappresentante che accompagni l'*Atleta* diversamente abile, ove da questi richiesto, ai sensi dell'Allegato A – Variazioni per Atleti diversamente abili;
- d) un Osservatore Indipendente ove inviato e accreditato dalla WADA ai sensi del Programma degli Osservatori indipendenti o un controllore WADA ove previsto;
- e) una persona autorizzata che partecipi alla formazione del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici o alla verifica da parte dell'Autorità competente per la raccolta dei campioni;
- f) un Osservatore di NADO Italia ove formalmente nominato per l'evento, inclusi gli IIA di cui all'articolo 6.7 del CSA.

L'osservatore/controllore della WADA e/o la persona autorizzata non osserveranno direttamente la produzione del campione biologico di urina.

ARTICOLO 11 SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE BIOLOGICO

- 11.1 La sessione per la raccolta del campione biologico inizia con la definizione delle responsabilità in merito allo svolgimento della sessione per la raccolta dei campioni biologici e termina una volta che il campione biologico è stato raccolto, messo in sicurezza ed è stata completata la documentazione relativa al controllo antidoping eseguito.
- 11.2 Le principali attività sono:
 - a) preparazione per la raccolta del campione biologico;
 - b) raccolta del campione biologico e adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dello stesso;
 - c) documentare la raccolta del campione biologico.
- 11.3 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici è responsabile dell'esecuzione della sessione di prelievo, mediante l'impiego di competenze specifiche che vengono delegate o sono proprie del DCO/BCO.
- 11.4 Il DCO si assicura che l'*Atleta* sia stato informato dei propri diritti e responsabilità.
- 11.5 Il DCO informa l'*Atleta* di non idratarsi eccessivamente, tenendo presente che dovrà fornire un campione biologico con un Peso Specifico idoneo ai fini delle analisi.
- 11.6 NADO Italia vieta la somministrazione di alcolici o il loro consumo all'interno della sala dei controlli antidoping.
- 11.7 L'*Atleta* può lasciare la sala dei controlli antidoping solo se sotto continua osservazione del DCO o dello Chaperone e con il consenso del DCO. Il DCO valuterà ogni ragionevole richiesta dell'*Atleta* di lasciare la sala dei controlli antidoping, come specificato all'articolo 6.3, fino a quando egli non sarà in grado di fornire un campione biologico.
- 11.8 Qualora il DCO autorizzi l'*Atleta* a lasciare la sala dei controlli antidoping, dovrà:

- a) accertare il motivo dell'allontanamento dell'*Atleta*;
- b) stabilire e concordare con l'*Atleta* l'orario di ritorno (o il ritorno al termine dell'attività concordata),
- c) fare in modo che l'*Atleta* rimanga sempre sotto continua osservazione;
- d) richiedere all'*Atleta* di evitare di produrre urina fino al suo ritorno alla sala dei controlli antidoping;
- e) documentare l'effettivo orario di allontanamento e di ritorno dell'*Atleta*.

11.9 Il DCO deve prelevare il campione biologico dall'*Atleta* secondo il relativo protocollo:

- a) Allegato C: Prelievo campioni biologici urinari;
- b) Allegato D: Prelievo campioni biologici ematici;
- c) Allegato I: Raccolta, conservazione e trasporto dei campioni biologici ematici per il Passaporto Biologico dell'*Atleta*;
- d) Allegato J: Raccolta, conservazione e trasporto dei campioni biologici prelevati secondo la metodologia "Dried Blood Spot".

11.10 Eventuali anomalie o comportamenti tenuti dall'*Atleta* e/o da Persone legate all'*Atleta* che potrebbero potenzialmente compromettere la raccolta del campione biologico devono essere dettagliatamente verbalizzate dal DCO utilizzando il modulo del rapporto supplementare. Ove opportuno, NADO Italia applica le procedure di cui all'Allegato A – della PGR.

11.11 In caso di dubbi sull'origine o sull'autenticità del campione biologico, verrà richiesto all'*Atleta* di produrre un altro campione biologico. Qualora l'*Atleta* si rifiutasse, il DCO deve verbalizzare dettagliatamente le circostanze del rifiuto utilizzando il rapporto supplementare e NADO Italia applica, ove opportuno, le procedure di cui all'Allegato A della PGR.

11.12 Il DCO deve assicurare all'*Atleta* il diritto di poter verbalizzare eventuali dubbi relativi alle modalità di esecuzione della sessione di prelievo.

11.13 Nello svolgimento della sessione di prelievo devono essere riportate nel verbale di prelievo antidoping le seguenti informazioni:

- a) data, ora della notifica, nome e firma del DCO/Chaperone incaricati della notifica;
- b) ora di arrivo dell'*Atleta* presso la sala del controllo antidoping ed eventuali partenze e ritorni autorizzati;
- c) data e ora di sigillatura di ciascun campione biologico raccolto e data e ora di completamento dell'intera sessione di prelievo (ossia l'orario in cui l'*Atleta* firma la dichiarazione in calce al verbale di prelievo antidoping);
- d) nome dell'*Atleta*;
- e) la data di nascita dell'*Atleta*;
- f) il genere dell'*Atleta*;
- g) mezzi mediante i quali viene accertata l'identità dell'*Atleta* (es. passaporto, patente di guida o accreditamento dell'*Atleta*) anche da parte di un terzo (che viene così identificato);
- h) indirizzo di casa, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono dell'*Atleta*;
- i) sport e disciplina dell'*Atleta* (in conformità al TDSSA);
- j) nome dell'allenatore e del medico dell'*Atleta* (se necessario);

- k) numero del codice del campione biologico e il riferimento del produttore dell'attrezzatura; e, se il campione biologico è stato raccolto secondo la metodologia del "Dried blood spot", informazioni dettagliate sul modello dell'attrezzatura utilizzata (ad es., numero di catalogo) se il produttore commercializza diversi modelli;
- l) il tipo di campione biologico (urina, sangue, "dried blood spot", ecc.);
- m) il tipo di controllo (In competizione o Fuori competizione);
- n) il nome e la firma del testimone del DCO;
- o) il nome e la firma del BCO (ove presente);
- p) informazioni sul campione biologico parziale, di cui all'articolo E.4.4, Allegato E;
- q) informazioni del campione biologico per il Laboratorio (ossia, per il campione biologico urinario, il suo volume e il Peso Specifico), ai sensi dell'art. 8.3.3 dell'ISTI;
- r) farmaci e integratori assunti nei sette (7) giorni precedenti e, laddove il campione biologico prelevato sia un campione biologico ematico, trasfusioni di sangue nei tre (3) mesi precedenti, come dichiarato dall'*Atleta*;
- s) per un campione biologico ematico del passaporto biologico dell'*Atleta*, il BCO addetto al prelievo ematico registra tutte le informazioni necessarie come indicato nell'Allegato I - Prelievo, conservazione e trasporto dei campioni ematici del passaporto biologico dell'*Atleta*.
- t) eventuali irregolarità procedurali, ad esempio, se sia stato fornito un preavviso della notifica;
- u) commenti dell'*Atleta* o dubbi relativi allo svolgimento della sessione di prelievo;
- v) consenso dell'*Atleta* al trattamento dei dati personali inerenti alla sessione di prelievo propri dati personali e descrizione di tale trattamento in conformità con l'*International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information*, nonché ai sensi del GDPR UE 2016/679 e ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.
- w) consenso o diniego dell'*Atleta* all'utilizzo del campione biologico per finalità di ricerca;
- x) il nome e la firma del rappresentante dell'*Atleta* (se presente);
- y) il nome e la firma dell'*Atleta*;
- z) il nome e la firma del DCO/BCO;
- aa) il nome dell'Autorità competente per i controlli antidoping;
- bb) il nome dell'Autorità competente per la raccolta dei campioni;
- cc) il nome dell'Autorità Responsabile per la Gestione dei Risultati; e
- dd) il nome del Coordinatore del controllo antidoping (ove presente).

11.14 Al termine della sessione di prelievo l'*Atleta* e il DCO sottoscrivono il verbale di prelievo antidoping, attestante la conformità delle informazioni riportate nel verbale rispetto ai dettagli della sessione di prelievo, ivi comprese le perplessità eventualmente espresse dall'*Atleta*. La documentazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'*Atleta*, ove abbia assistito alla sessione di prelievo. Gli altri soggetti presenti che abbiano avuto un ruolo formale durante la sessione per la raccolta dei campioni dell'*Atleta* potranno sottoscrivere il verbale di prelievo antidoping come testimoni della sessione di prelievo.

11.15 Il DCO fornisce all'*Atleta* copia del verbale di prelievo antidoping firmato dall'*Atleta*.

11.16 Il Verbale di prelievo antidoping, debitamente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti dal DCO, viene redatto in 3 copie (una per NADO Italia, una per l'*Atleta* e un'altra per il Laboratorio accreditato WADA) e trasmesso come segue:

- a) NADO Italia: il DCO avrà cura di inserire i verbali di prelievo antidoping di

tutti gli Atleti in una busta con l'indicazione delle FSN/DSA/EPS interessate (ovvero della ADO/Organizzazione interessata), dell'evento, della località ed della data di svolgimento. Detta busta viene trasmessa tempestivamente a NADO Italia. La notifica all'*Atleta*, l'eventuale rapporto supplementare e ogni altra documentazione vanno inseriti unicamente nel plico indirizzato a NADO Italia.

- b) *Atleta*: al completamento della sessione per la raccolta dei campioni biologici, il DCO consegna *brevi manu* all'*Atleta* la copia a lui destinata del verbale di prelievo antidoping.
- c) Laboratorio: la/e copia/e destinata/e al Laboratorio accreditato WADA non deve contenere alcun dato identificativo dell'*Atleta* e viene inserita dal DCO in una sacca di trasporto contenente anche i campioni biologici raccolti, mentre la Catena di Custodia viene conservata fuori dalla sacca al fine di essere aggiornata nelle diverse fasi.

TITOLO IV SICUREZZA, ITER AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO AL CONTROLLO, TRASPORTO E PROPRIETA' DEI CAMPIONI BIOLOGICI

ARTICOLO 12 REQUISITI

- 12.1** La fase amministrativa successiva al prelievo del campione biologico inizia quando l'*Atleta* ha lasciato la sala del controllo antidoping dopo aver fornito il/i proprio/i campione biologico/i biologico/i, e termina con la preparazione di tutti i campioni biologici raccolti e della pertinente documentazione per il trasporto.
- 12.2** L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici provvede, tramite il DCO, a conservare tutti i campioni sigillati in modo da garantirne l'integrità, l'identità e la sicurezza prima del trasporto. Nel caso in cui i campioni biologici siano conservati, dovrà essere documentato anche il luogo di conservazione, chi ne ha la custodia e/o il soggetto cui è consentito l'accesso agli stessi.
- 12.3** L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici sviluppa un sistema di registrazione delle catene di custodia dei campioni biologici e della documentazione pertinente per garantire una gestione organizzata e sicura del processo. Ciò comprende la conferma che sia i campioni biologici sia la documentazione inerente alla sessione di prelievo degli stessi siano giunti alle destinazioni previste. Il Laboratorio segnala eventuali irregolarità a NADO Italia relativamente alle condizioni dei campioni biologici all'arrivo, in linea con l'*International Standard for Laboratories (ISL)*.
- 12.4** Per quanto necessario, NADO Italia, tramite il DCO, assicura che le istruzioni relative al tipo di analisi da effettuare siano fornite al Laboratorio accreditato o ad altro laboratorio approvato dalla WADA. NADO Italia deve inoltre fornire, tramite il DCO, le informazioni di cui all'art. 7.4.5, paragrafi c), f), i), k), l), m), q), r), w), aa), bb) e cc) dell'ISTI, ai fini statistici e di elaborazione dei risultati. A tal fine deve essere utilizzato il modulo appositamente predisposto per il Laboratorio.

ARTICOLO 13 TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI E DOCUMENTAZIONE

- 13.1** Il trasporto inizia quando i campioni biologici sigillati e la relativa documentazione lasciano la sala dei controlli antidoping e termina con la conferma di avvenuta ricezione dei campioni biologici e della relativa documentazione presso le destinazioni previste.
- 13.2** L’Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici autorizza un sistema di trasporto che garantisca che il trasporto dei campioni e della documentazione avvenga senza essere compromessa l’integrità, l’identità e la sicurezza degli stessi.
- 13.3** I campioni biologici sono sempre indirizzati al Laboratorio che analizzerà i campioni utilizzando il metodo di trasporto autorizzato dell’Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici, non appena possibile dopo la conclusione della sessione di prelievo. I campioni sono trasportati in modo tale da ridurre al minimo la potenziale degradazione del campione biologico a causa di fattori quali ritardi della consegna e variazioni di temperatura.
- 13.4** La documentazione che identifica l’*Atleta* non vien acclusa ai campioni biologici o alla documentazione inviata al Laboratorio.
- 13.5** Nel caso in cui non sia confermata la ricezione dei campioni biologici, completi della relativa documentazione o del rapporto supplementare, presso le rispettive destinazioni o laddove l’integrità, l’identità o la sicurezza del campione biologico possa essere stata compromessa durante il trasporto, l’Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici verifica la catena di custodia. In tali casi NADO Italia valuta se confermare o meno la validità del campione biologico così come pervenuto.
- 13.6** La documentazione relativa ad una sessione di prelievo dei campioni biologici e/o a una violazione della normativa antidoping se conservata per il periodo e secondo i requisiti previsti dall’*International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information*, nonché ai sensi del GDPR UE 2016/679 e ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.

ARTICOLO 14 PROPRIETÀ DEI CAMPIONI BIOLOGICI

- 14.1** I campioni biologici di un *Atleta* raccolti durante una sessione di prelievo sono di proprietà di NADO Italia.
- 14.2** NADO Italia, su richiesta, può trasferire la proprietà dei campioni biologici all’Organizzazione Antidoping competente della Gestione dei Risultati, se diversa da NADO Italia, o ad altra Organizzazione Antidoping.
- 14.3** La WADA può assumere la veste di Autorità competente ai fini dei controlli antidoping in determinate circostanze e in conformità al Codice WADA e all’ISL.
- 14.4** Laddove NADO Italia non sia custode del passaporto biologico dell’*Atleta*, ma abbia avviato e diretto la raccolta dei campioni biologici, essa mantiene la competenza ai fini di ulteriori controlli analitici sul campione biologico. Ciò include l’esecuzione di ulteriori procedure di conferma debitamente richieste e generate automaticamente dall’*Adaptive Model* del passaporto biologico dell’*Atleta* nel sistema ADAMS (ad esempio,

condivisione di intelligence (ove appropriato e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili) con altre Organizzazioni Antidoping (ad esempio, se l'intelligence riguarda Atleti o altre Persone sotto la loro autorità) e/o con le forze dell'ordine e/o altre autorità competenti (ad esempio, se l'intelligence suggerisce la possibile commissione di un reato o la violazione di regole di condotta).

- 15.8 NADO Italia deve sviluppare e implementare politiche e procedure per facilitare e incoraggiare le fonti anonime, come indicato nel documento della WADA "Confidential Source Policy" disponibile sul sito web della WADA.

ARTICOLO 16 INVESTIGAZIONI

- 16.1 L'Articolo 12 dell'ISTI ha l'obiettivo di stabilire standard per la conduzione efficiente ed efficace delle investigazioni cui le Organizzazioni antidoping sono tenute ai sensi del Codice, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) le investigazioni sugli esiti atipici, sugli esiti atipici ed avversi relativi al passaporto biologico dell'*Atleta*, ai sensi dell'ISRM;
 - b) le investigazioni su ogni altra informazione analitica o non analitica e/o informazioni di intelligence, da cui derivi il ragionevole sospetto della commissione di una violazione delle norme sportive antidoping, ai sensi dell'ISRM;
 - c) le investigazioni su circostanze inerenti o derivanti da un esito avverso, per ottenere ulteriori informazioni di intelligence su Altre Persone o metodi legati al doping (ad es., intervistando l'*Atleta* coinvolto); e
 - d) qualora venga accertata una violazione delle norme antidoping da parte di un *Atleta*, investigazione per verificare se il Personale di supporto all'*Atleta* o altre Persone possano essere state coinvolte in tale violazione, in conformità con l'Articolo 20 del Codice.
- 16.2 In ogni caso, lo scopo dell'attività di investigazione è quello di soddisfare uno dei seguenti obiettivi:
- a) escludere la possibile violazione/il coinvolgimento in una violazione;
 - b) acquisire elementi di prova a sostegno dell'avvio di un procedimento per violazione delle norme sportive antidoping, ai sensi dell'Articolo 8 del Codice; o
 - c) fornire prove di una violazione del Codice o dello Standard internazionale applicabile.
- 16.3 NADO Italia assicura di essere in grado di indagare in modo riservato ed efficace su qualsiasi informazione o raccolta di informazioni di intelligence, analitica o non analitica, che indichi l'esistenza di un ragionevole motivo per sospettare che possa essere stata commessa una violazione delle norme sportive antidoping, in conformità con l'ISRM.
- 16.4 NADO Italia provvede a raccogliere e registrare tutte le informazioni e la documentazione rilevanti nel più breve tempo possibile, al fine di trasformarle in prove ammissibili e attendibili in relazione alla possibile violazione delle norme sportive antidoping, e/o di individuare ulteriori canali di indagine che possano portare alla scoperta di tali prove. NADO Italia provvede affinché le indagini siano condotte in modo equo, obiettivo e imparziale in ogni momento. La conduzione delle indagini, la valutazione delle informazioni e delle prove individuate nel corso delle stesse e l'esito delle indagini devono essere pienamente documentati.
- 16.5 NADO Italia deve avvalersi di tutte le risorse investigative disponibili per condurre le proprie investigazioni. Ciò può includere l'ottenimento di informazioni e assistenza da parte delle forze dell'ordine e di altre autorità competenti. In ogni caso, NADO Italia deve anche

utilizzare tutte le risorse investigative a propria disposizione, compreso il programma del Passaporto Biologico dell'*Atleta*, i poteri investigativi conferiti dalle norme applicabili (ad esempio, il potere di richiedere la produzione di documenti e informazioni rilevanti e il potere di intervistare sia i potenziali testimoni sia l'*Atleta* o altra Persona soggetta ad indagine) e il potere di sospendere un periodo di squalifica imposto a un *Atleta* o altra Persona in cambio della sua Assistenza Sostanziale ai sensi dell'Articolo 10.7.1 del Codice.

- 16.6** Gli Atleti e il Personale di supporto degli Atleti sono tenuti, ai sensi dell'Articolo 21 del Codice, a collaborare con le indagini condotte dalle Organizzazioni antidoping. Se non lo fanno, andranno presi provvedimenti disciplinari nei loro confronti in base alle norme vigenti. Se la Condotta dei richiamati soggetti è tale da sovvertire il processo investigativo (ad esempio, nel caso in cui vengano fornite informazioni false, fuorvianti o incomplete, e/o distrutte potenziali prove), NADO Italia è tenuta ad avviare un procedimento nei loro confronti per violazione dell'Articolo 2.5 del Codice (Manomissione o tentata manomissione).
- 16.7** NADO Italia deve decidere in modo efficiente e senza ritardi ingiustificati se il procedimento debba essere avviato nei confronti dell'*Atleta* o altra Persona che affermi di aver commesso una violazione delle norme sportive antidoping. Come stabilito dall'Articolo 13.3 del Codice, se un'Organizzazione Antidoping non prende tale decisione entro un termine ragionevole stabilito dalla WADA, quest'ultima può scegliere di proporre appello direttamente al TAS di Losanna, come se l'Organizzazione Antidoping avesse assunto una decisione che stabilisce che non è stata commessa alcuna violazione delle norme sportive antidoping. Tuttavia, come indicato nel commento all'Articolo 13.3 del Codice, prima di intraprendere tale azione, la WADA si consulterà con l'Organizzazione antidoping e le darà l'opportunità di spiegare perché non ha ancora preso una decisione.
- 16.8** Qualora NADO Italia concluda, sulla base dei risultati della propria indagine, che sia necessario avviare un procedimento nei confronti dell'*Atleta* o di un'altra Persona che abbia dichiarato di aver commesso una violazione delle norme sportive antidoping, dovrà dare comunicazione di tale decisione secondo le modalità previste dall'ISRM e dovrà avviare il procedimento nei confronti dell'*Atleta*/altra Persona in questione in conformità all'Articolo 8 del Codice.
- 16.9** Nel caso in cui NADO Italia concluda, sulla base dei risultati delle proprie investigazioni, che non debba essere portato avanti il procedimento a carico dell'*Atleta*/Altra Persona che abbia dichiarato di aver commesso una violazione delle norme sportive antidoping, l'Organizzazione:
- 16.9.1** notifica per iscritto tale decisione, motivata, alla WADA e alla Federazione Internazionale e all'Organizzazione Nazionale Antidoping dell'*Atleta* o dell'altra Persona, ai sensi dell'articolo 14.1.4 del Codice.
 - 16.9.2** fornisce tutte le altre informazioni sull'investigazione ragionevolmente richieste dalla WADA e/o dalla Federazione Internazionale e/o dall'Organizzazione Nazionale Antidoping al fine di determinare se ricorrere avverso tale decisione;
 - 16.9.3** in ogni caso, valuta se le informazioni di intelligence raccolte o quanto appreso nel corso delle investigazioni possa essere utilizzato per la definizione del proprio piano di distribuzione dei controlli antidoping e/o per la pianificazione di controlli mirati, e/o se possano essere condivise con altri organismi ai sensi dell'Articolo 11.4.2

dell'ISTI.

ALLEGATO A – VARIAZIONI PER GLI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI

A.1. **Obiettivo**

Assicurare che nella produzione dei campioni biologici si tenga conto, quanto più possibile, delle particolari esigenze degli Atleti diversamente abili senza, al contempo, compromettere l'integrità della sessione di prelievo.

A.2. **Ambito di applicazione**

La valutazione dell'opportunità o meno di apportare variazioni al processo di raccolta del campione biologico ha inizio con l'individuazione delle situazioni in cui il prelievo del campione biologico riguardi Atleti diversamente abili e si conclude con le variazioni alla procedura o all'attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici, nella misura necessaria e per quanto possibile.

A.3. **Responsabilità**

A.3.1 NADO Italia o l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici (se opportuno) è tenuta a garantire, per quanto possibile, che il DCO disponga delle informazioni e dell'attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici necessarie allo svolgimento della sessione di prelievo che riguardi un *Atleta* diversamente abile, inclusi i dettagli della disabilità che possono influire sulla procedura.

A.3.2 Il DCO mantiene la responsabilità dello svolgimento della sessione di prelievo del campione biologico.

A.4. **Requisiti**

A.4.1 Tutti gli aspetti relativi alla notifica ed alla raccolta del campione biologico riguardanti Atleti diversamente abili sono regolamentati conformemente alla procedura standard, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in ragione della disabilità dell'*Atleta* interessato. In caso di *Atleta* con disabilità intellettiva, NADO Italia decide se ottenere il consenso per il prelievo dal rappresentante dell'*Atleta* e informare l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici e il Personale addetto al prelievo dei campioni.

A.4.2 Nel programmare o disporre la raccolta del campione biologico, l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici e il DCO valutano l'opportunità di apportare variazioni alle procedure standard per la notifica del controllo antidoping, inclusa l'attrezzatura per la raccolta del campione biologico e la sala del controllo antidoping.

A.4.3 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici ed il DCO sono investiti dell'autorità necessaria per apportare eventuali variazioni, ove possibile, che si rendessero indispensabili, a condizione che tali variazioni non compromettano l'integrità, l'identità e la sicurezza del campione biologico. Il DCO deve consultare l'*Atleta* al fine di determinare quali modifiche siano necessarie in funzione della sua disabilità. Tutte queste variazioni devono essere documentate.

A.4.4 L'*Atleta* affetto da disabilità intellettiva, fisica o sensoriale, può farsi assistere durante la sessione per la raccolta del campione biologico da un rappresentante o dal Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, quando autorizzato dall'*Atleta* e previo consenso

del DCO.

- A.4.5 Il DCO può decidere che vengano utilizzate una sala del controllo antidoping ovvero Attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici alternative, al fine di consentire all'*Atleta* di produrre agilmente il campione biologico richiesto, a condizione che ciò non pregiudichi l'integrità, l'identità e la sicurezza del campione biologico stesso.
- A.4.6 Gli Atleti che utilizzino sistemi di drenaggio o raccolta delle urine devono eliminare l'urina eventualmente presente in tali sistemi prima di produrre il campione biologico di urina necessario per l'esecuzione delle analisi. Ove possibile, il sistema di drenaggio o di raccolta delle urine esistenti deve essere sostituito con un catetere o un sistema di drenaggio nuovo, non utilizzato in precedenza.
- A.4.7 Nel caso in cui un *Atleta* necessiti di strumenti ulteriori per poter fornire un campione biologico, inclusi, a titolo esemplificativo, cateteri e sistemi di drenaggio, è sua esclusiva responsabilità avere a disposizione gli strumenti necessari a tale scopo e conoscerne le modalità di utilizzo.
- A.4.8 Nel caso di Atleti con disabilità visive o intellettive, il DCO e/o l'*Atleta* possono stabilire se sia necessaria la presenza di un rappresentante durante la sessione di prelievo del campione biologico. Nel corso di quest'ultima, l'*Atleta* e/o il DCO può avvalersi del diritto di avere un rappresentante che osservi il DCO nel momento in cui l'*Atleta* produce il campione biologico di urina, senza tuttavia che il rappresentante osservi direttamente la minzione, salvo nel caso in cui ciò venga espressamente richiesto dall'*Atleta*.
- A.4.9 Il DCO provvede a verbalizzare le variazioni apportate alle procedure standard per il prelievo del campione biologico previste per gli Atleti diversamente abili, comprese le variazioni specificate nei casi sovraesposti.

ALLEGATO B – MODIFICHE PER ATLETI MINORENNI

B.1. Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei campioni biologici si tenga conto, quanto più possibile, delle particolari esigenze degli Atleti Minorenni, senza al contempo compromettere l'esecuzione della sessione di prelievo per la raccolta del campione biologico.

B.2. Ambito di applicazione

La valutazione circa la necessità o meno delle variazioni alla procedura inizia con l'individuazione delle situazioni dove il prelievo del campione biologico possa coinvolgere Atleti minorenni e termina con le variazioni alle procedure di prelievo del campione biologico qualora necessarie e possibili.

B.3. Responsabilità

B.3.1 NADO Italia ha la responsabilità di assicurare, ove possibile, che l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici e/o il DCO abbia tutte le informazioni necessarie per condurre una sessione di prelievo su un *Atleta* Minorenne. Ciò include la conferma, ove possibile, che il consenso dei genitori per testare l'*Atleta* Minorenne sia stato reso.

B.3.2 Nel caso in cui la raccolta del campione biologico coinvolga un *Atleta* minorenne, NADO Italia e/o l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici assegneranno, come minimo, due addetti al prelievo dei campioni biologici. Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici sarà informato in anticipo qualora la raccolta dei campioni biologici coinvolga (o potrebbe coinvolgere) Atleti minorenni.

B.3.3 Il DCO ha la responsabilità dello svolgimento della sessione di prelievo del campione biologico.

B.4. Requisiti

B.4.1 Tutte gli aspetti procedurali relativi alla notifica e alla raccolta del campione biologico riguardanti Atleti Minorenni sono regolati in conformità alla procedura standard salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in ragione della minore età dell'*Atleta*.

B.4.2 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici e il DCO possono apportare eventuali variazioni necessarie, a condizione che tali variazioni non compromettano l'integrità, l'identità e la sicurezza del campione biologico. Tali variazioni devono essere opportunamente documentate.

B.4.3 Agli Atleti Minorenni dovrebbe essere notificato il controllo antidoping alla presenza di un rappresentante dell'*Atleta* (che non sia minorenne) e gli stessi dovrebbero essere assistiti da un proprio rappresentante durante l'intera sessione di prelievo.

B.4.4 Nel caso in cui un *Atleta* Minorenne rifiutasse la presenza di un rappresentante durante la sessione di prelievo del campione biologico, tale rifiuto non invalida il controllo antidoping, ma deve essere verbalizzato in modo esplicito e chiaro a cura del DCO. Qualsiasi successiva azione intrapresa dal DCO e/o dallo Chaperone volta ad incoraggiare e assistere l'*Atleta* nell'individuazione di un rappresentante deve essere anch'essa

documentata.

- B.4.5 Il rappresentante dell'*Atleta* Minorenne, se presente, deve osservare il DCO/lo Chaperone durante la produzione del campione biologico di urina, a meno che l'*Atleta* Minorenne non richieda l'osservazione diretta della minzione. Il secondo addetto alla raccolta del campione biologico deve limitarsi ad osservare il DCO e non dovrà direttamente osservare la minzione.
- B.4.6 La sede privilegiata per l'esecuzione di un controllo antidoping Fuori competizione avente ad oggetto un Minorenne deve essere un luogo dove è facilmente reperibile il rappresentante dell'*Atleta* (che non sia un Minore) ad esempio, la sede di allenamento.

ALLEGATO C – PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA

C.1. Obiettivo

Prelevare un campione biologico di urina dell'*Atleta* in modo tale da garantire che:

- a) le operazioni si svolgano nel rispetto dei principi precauzionali standard in ambito sanitario riconosciuti a livello internazionale, affinché non siano compromesse la salute e la sicurezza dell'*Atleta* e del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici;
- b) il campione biologico prodotto soddisfi i requisiti di peso specifico e di volume idonei ai fini delle analisi. La mancanza di tali requisiti potenzialmente non pregiudica la validità del campione biologico ai fini dello svolgimento delle analisi. Spetta al Laboratorio competente ad eseguire le analisi, previo parere dell'Organizzazione che competente per il controllo antidoping, decidere se il campione biologico sia o meno idoneo ai fini della validità delle analisi;
- c) il campione biologico non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
- d) il campione biologico sia identificato in modo chiaro e accurato;
- e) il campione biologico sia opportunamente sigillato in un recipiente a prova di manomissione.

C.2. Ambito di applicazione

La raccolta del campione biologico ha inizio con l'accertamento da parte del DCO che l'*Atleta* sia stato informato degli adempimenti relativi al prelievo del campione biologico e termina con lo smaltimento dell'eventuale urina residua a conclusione della sessione di prelievo.

C.3. Responsabilità

C.3.1 Il DCO ha la responsabilità di garantire che ogni campione biologico venga correttamente raccolto, identificato e sigillato.

C.3.2 Il DCO ha la responsabilità di assistere direttamente alla produzione del campione biologico di urina.

C.4. Requisiti

C.4.1 Il DCO si accerta che l'*Atleta* sia stato adeguatamente informato degli adempimenti relativi alla sessione per la raccolta del campione biologico, ivi comprese le variazioni di cui al precedente Allegato A e/o al precedente Allegato B.

C.4.2 Il DCO si accerta che l'*Atleta* abbia la possibilità di scegliere un'attrezzatura adeguata al prelievo del campione biologico. Qualora la disabilità di un *Atleta* renda necessario l'impiego di attrezzatura supplementare o diversa, secondo quanto previsto all'Allegato A, il DCO si accerta che questa non pregiudichi in alcun modo l'integrità, l'identità o la sicurezza del campione biologico da prelevare.

C.4.3 Quando l'*Atleta* seleziona un contenitore e tutte le altre Attrezzature che contengono direttamente il campione biologico di urina, il DCO chiede all'*Atleta* di verificare che tutti i sigilli alle apparecchiature selezionate siano integri e che l'attrezzatura non sia stata

manomessa. Qualora l'*Atleta* non sia soddisfatto dell'attrezzatura scelta, può selezionarne un'altra. Qualora l'*Atleta* non sia soddisfatto di alcuna delle attrezzature disponibili, tale circostanza viene verbalizzata dal DCO. Qualora il DCO non concordi con l'*Atleta* nel ritenere non soddisfacenti tutte le attrezzature disponibili, il DCO informa l'*Atleta* che si procederà ugualmente alla raccolta del campione biologico. Qualora il DCO concordi con l'*Atleta* nel ritenere non soddisfacenti tutte le attrezzature disponibili, il DCO interromperà la sessione per la raccolta del campione biologico urinario, verbalizzando l'accaduto.

- C.4.4 Il contenitore e l'eventuale campione biologico di urina prodotto rimangono sotto il controllo dell'*Atleta* fino a quando il campione biologico non viene sigillato, a meno che la disabilità dell'*Atleta* non sia tale da rendere necessaria l'assistenza di cui al precedente Allegato A. In circostanze eccezionali, è consentito fornire ulteriore assistenza all'*Atleta* durante la sessione di prelievo mediante il supporto del rappresentante dell'*Atleta*, previo consenso del DCO, o mediante il supporto del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, purché autorizzato dall'*Atleta* stesso.
- C.4.5 Il DCO/Chaperone coinvolti nella sessione di prelievo e presenti alla raccolta del campione biologico devono essere dello stesso sesso dell'*Atleta* interessato e, se del caso, in base alla categoria in cui l'*Atleta* ha gareggiato durante la manifestazione.
- C.4.6 Il DCO/Chaperone, ove possibile, si assicura che l'*Atleta* si lavi accuratamente le mani solo con acqua ovvero indossi guanti idonei (ad esempio monouso) prima di produrre il campione biologico.
- C.4.7 Il DCO/Chaperone e l'*Atleta* si recheranno presso una zona riservata al fine della produzione del campione biologico di urina.
- C.4.8 Il DCO osserva il passaggio del campione biologico dal corpo dell'*Atleta* al recipiente di raccolta e deve continuare ad osservare il campione biologico anche dopo che è stato prodotto fino a quando non verrà sigillato, verbalizzando poi tale procedura. Al fine di garantire una visione chiara e netta della produzione del campione biologico, il DCO chiederà all'*Atleta* di togliersi o spostare gli indumenti che impediscono la chiara visione della produzione del campione biologico.
- C.4.9 Il DCO garantisce che l'urina prodotta dall'*Atleta* durante la sessione di prelievo del campione biologico venga raccolta nell'apposito recipiente, fino al raggiungimento della massima capienza e, successivamente, l'*Atleta* sarà invitato a terminare la minzione all'interno del WC. Il DCO verifica, in presenza dell'*Atleta*, che sia stato prodotto il Volume di urina appropriato per le analisi.
- C.4.10 Qualora il volume di urina fornito dall'*Atleta* sia insufficiente, il DCO seguirà la procedura di raccolta parziale dei campioni stabilita nell'Allegato E – Campioni biologici di urina – Volume insufficiente.
- C.4.11 Una volta che il volume di urina prodotto dall'*Atleta* è sufficiente, il DCO invita l'*Atleta* a scegliere il kit contenente i flaconi A e B o i recipienti, secondo quanto previsto al precedente punto C.4.3.
- C.4.12 Una volta scelto il kit per la raccolta del campione biologico, il DCO e l'*Atleta* controllano che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tale codice sia opportunamente verbalizzato dal DCO. Qualora l'*Atleta* o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO invita l'*Atleta* a scegliere un altro kit, secondo

quanto previsto al precedente punto C.4.3 e provvede a verbalizzare l'accaduto.

- C.4.13 L'*Atleta* versa il minimo Volume di urina necessario per le analisi all'interno del flacone o recipiente B (minimo 30 ml), e poi versa il resto delle urine nel flacone o recipiente A (minimo 60 ml). Qualora venga fornito più del minimo del Volume di urina richiesto, il DCO si assicura che l'*Atleta* riempra il flacone A quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Nel caso in cui vi sia ancora dell'urina residua, il DCO si assicura che l'*Atleta* riempra il flacone B quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Il DCO chiede all'*Atleta* di accertarsi che all'interno del recipiente di raccolta rimanga una piccola quantità di urina, informandolo al contempo che questa verrà verificata ai sensi del successivo punto C.4.15.
- C.4.14 L'*Atleta* procede quindi a sigillare i flaconi o recipienti secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo controlla, alla presenza dell'*Atleta*, che i flaconi siano stati opportunamente sigillati.
- C.4.15 Il DCO esamina l'urina residua nel recipiente di raccolta al fine di determinare se il campione biologico rispetti il Peso specifico appropriato per le analisi. Se l'indicatore segnala che il campione biologico non rispetta il Peso specifico appropriato per le analisi, allora il DCO si atterrà alla procedura descritta al successivo Allegato F - Campioni biologici di urina che non soddisfano i requisiti per un Peso Specifico idoneo per l'analisi.
- C.4.16 L'urina deve essere smaltita solo dopo che entrambi i flaconi A e B siano stati opportunamente sigillati e dopo che l'urina residua sia stata sottoposta a verifica, secondo quanto previsto al punto C.4.15.
- C.4.17 All'*Atleta* è consentito il diritto di osservare lo smaltimento di qualsiasi residuo di urina che non sarà inviato al Laboratorio per le analisi.

ALLEGATO D – PRELIEVO VENOSO DEI CAMPIONI BIOLOGICI EMATICI

D.1. Obiettivo

Raccogliere un campione biologico ematico – tramite prelievo venoso – dall'*Atleta* in modo tale da garantire che:

- a) le operazioni si svolgano nel rispetto dei principi precauzionali standard in ambito sanitario riconosciuti a livello internazionale, affinché non siano compromesse la salute e la sicurezza dell'*Atleta* e del Personale addetto al prelievo dei campioni;
- b) la qualità e la quantità del campione biologico rispondano ai requisiti analitici previsti e ai requisiti prescritti dal Laboratorio;
- c) il campione biologico non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
- d) il campione biologico sia identificato in modo chiaro e accurato;
- e) il campione biologico sia sigillato in modo sicuro all'interno di un kit antimanomissione.

D.2. Ambito di applicazione

I requisiti di cui al presente Allegato si applicano ai campioni biologici di sangue prelevati mediante prelievo venoso e raccolti ai fini di analisi specifiche e/o a tutti i moduli del Passaporto biologico dell'*Atleta*. Il processo di raccolta del campione biologico ematico ha inizio quando il BCO si accerta che l'*Atleta* sia stato adeguatamente informato degli adempimenti relativi al prelievo del campione biologico e termina con l'appropriata conservazione del campione biologico prima che questo venga inviato al Laboratorio per le relative analisi.

D.3. Responsabilità

D.3.1 Il DCO ha la responsabilità di assicurare che:

- a) ciascun campione biologico sia prelevato, identificato e sigillato secondo le modalità previste;
- b) tutti i campioni siano stati opportunamente conservati e spediti in conformità ai relativi requisiti analitici.

D.3.2 Il BCO, quale soggetto responsabile della raccolta del prelievo del campione biologico ematico, risponde alle eventuali domande poste dall'*Atleta* nel corso della procedura, nonché provvede al corretto smaltimento dell'attrezzatura utilizzata non necessaria ai fini del completamento della sessione di prelievo.

D.4. Requisiti

D.4.1 Le operazioni che interessano il prelievo di campioni ematici sono condotte in osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela sanitaria, laddove tali regolamentazioni superino i requisiti stabiliti di seguito.

D.4.2 L'Attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici ematici si compone di:

- a) provette per i campioni biologici; e/o
- b) flaconi/recipienti A e B per il trasporto sicuro delle provette; e/o
- c) etichette uniche per le provette provviste di un codice identificativo del campione biologico; e/o
- d) altra attrezzatura da utilizzare in relazione alla raccolta di campioni biologici ematici, come

stabilito dall'articolo 6.3.4 e dalle *WADA's Sample Collection Guidelines*.

- D.4.3 Il DCO si accerta che l'*Atleta* sia a conoscenza dei requisiti previsti per il prelievo del campione biologico, comprese le variazioni di cui alla precedente Allegato A.
- D.4.4 Il DCO/Chaperone e l'*Atleta* si recano presso la sala predisposta per il prelievo.
- D.4.5 Il DCO/BCO si accerta che all'*Atleta* abbia a disposizione un ambiente confortevole, che consenta allo stesso di rilassarsi e chiede all'*Atleta* di rimanere in posizione seduta eretta e stabile con i piedi fissi a terra per almeno 10 minuti prima del prelievo del campione ematico. Se i piedi dell'*Atleta* non possono raggiungere il pavimento e/o la disabilità dell'*Atleta* non consente di appoggiare i piedi sul pavimento, l'*Atleta* deve rimanere in posizione seduta, eretta e stabile.
- D.4.6 Il DCO/BCO informa l'*Atleta* sulla necessità di scegliere l'attrezzatura per il prelievo e di controllare che l'attrezzatura prescelta non sia stata manomessa e che ogni sigillo sia intatto. Qualora l'*Atleta* ritenesse non idonea l'attrezzatura scelta, questi può procedere ad un'ulteriore selezione. Qualora l'*Atleta* ritenesse non idonei tutta l'attrezzatura messa a disposizione, tale circostanza deve essere verbalizzata dal DCO. Qualora il DCO non ritenga corrette le eccezioni sollevate dall'*Atleta*, lo stesso procede comunque allo svolgimento della sessione per la raccolta del campione biologico ematico; in caso contrario interrompe la sessione dandone riscontro sul verbale.
- D.4.7 Una volta scelto il kit, il DCO e l'*Atleta* controllano che tutti i codici corrispondano, accertandosi altresì che il codice sia opportunamente riportato nel verbale di prelievo antidoping. Qualora l'*Atleta* o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO invita l'*Atleta* a scegliere un altro kit, riportandone notizia sul verbale. Se le provette di raccolta non sono pre-etichettate, il DCO/BCO deve etichettarle con un codice univoco prima del prelievo di sangue e l'*Atleta* deve controllare che i codici corrispondano.
- D.4.8 Il BCO valuta il punto più adatto ove inserire l'ago al fine di non influire negativamente sull'*Atleta* o sulle sue prestazioni. Egli dovrebbe scegliere il braccio non dominante, a meno che il BCO non valuti l'altro braccio più adatto. Il BCO provvede a detergere l'epidermide utilizzando un batuffolo d'ovatta imbevuto con disinfettante sterile applicando, ove necessario, un laccio emostatico. Il BCO procede al prelievo del campione biologico ematico da una vena collocata in superficie, facendo defluire il sangue nel contenitore di raccolta. Il laccio emostatico, ove applicato, deve essere rimosso non appena l'ago è penetrato.
- D.4.9 La quantità di sangue prelevato deve essere tale da soddisfare i requisiti analitici previsti per lo svolgimento delle analisi del campione biologico così come previsto nelle *WADA's Sample Collection Guidelines*.
- D.4.10 Qualora la quantità di sangue prelevata dall'*Atleta* al primo tentativo si rivelasse insufficiente, il BCO ripeterà l'operazione. Sono consentiti al massimo tre (3) tentativi. Qualora tutti e tre (3) i tentativi fallissero, il BCO ne dà comunicazione al DCO, il quale terminerà la procedura di prelievo del campione biologico, verbalizzando la circostanza e le relative motivazioni.
- D.4.11 Il BCO deve applicare una medicazione in corrispondenza del/i punto/i in cui è avvenuto il prelievo.

- D.4.12 Il BCO deve provvedere allo smaltimento dell'attrezzatura utilizzata non necessaria ai fini del completamento della sessione in osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- D.4.13 Una volta che il flusso ematico nella provetta è cessato, il BCO provvederà a rimuovere la provetta dal supporto e ad omogeneizzare il campione biologico in provetta manualmente, capovolgendo delicatamente la stessa per almeno tre (3) volte. Tali operazioni devono avvenire, nell'area della sessione del prelievo ematico, alla presenza dell'*Atleta* fino alla sigillatura del campione biologico all'interno di un kit a prova di manomissione.
- D.4.14 L'*Atleta* provvede a sigillare il proprio campione biologico all'interno del kit secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo alla presenza dell'*Atleta*, controlla che la sigillatura risponda ai requisiti previsti. L'*Atleta* ed il DCO/BCO sottoscrivono il verbale di prelievo antidoping.
- D.4.15 Prima di essere trasportato al Laboratorio, il campione biologico dovrà essere conservato in modo tale da assicurarne l'integrità, l'identità e la sicurezza.
- D.4.16 I campioni biologici ematici devono essere trasportati secondo le modalità di cui all'articolo 13 e alle *WADA's Sample Collection Guidelines*. La procedura di trasporto è considerata di responsabilità del DCO. I campioni biologici ematici devono essere trasportati all'interno di un dispositivo che ne mantenga l'integrità nel tempo, all'interno di un ambiente fresco a temperatura costante non condizionata dai cambiamenti esterni e misurata da apposito data logger. Il dispositivo dovrà essere trasportato con metodi e mezzi sicuri, autorizzati da NADO Italia o dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici.

ALLEGATO E – CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA – VOLUME INSUFFICIENTE

E.1 Obiettivo

Assicurare il rispetto delle procedure da seguire nel caso in cui il Volume di urina sia inferiore ai livelli minimi previsti.

E.2 Ambito di applicazione

La procedura ha inizio con la comunicazione all'*Atleta* che il campione biologico prodotto è di volume insufficiente e termina con la produzione di un campione biologico il cui volume risulti sufficiente.

E.3 Responsabilità

Al DCO compete il compito di dichiarare insufficiente il Volume di urina prodotto e di provvedere al prelievo di un ulteriore campione biologico o ulteriori campioni al fine di ottenere un campione biologico aggregato di Volume sufficiente.

E.4 Requisiti

E.4.1 Qualora il campione biologico raccolto risultasse di Volume insufficiente, il DCO informa l'*Atleta* della necessità di raccogliere un ulteriore campione biologico al fine di soddisfare i requisiti di Volume previsti.

E.4.2 Il DCO deve comunicare all'*Atleta* che deve scegliere l'Attrezzatura per la raccolta di campioni biologici parziali di cui al punto C.4.3.

E.4.3 Il DCO comunica all'*Atleta* di aprire l'Attrezzatura, versare il campione biologico di Volume insufficiente nel nuovo contenitore (salvo il caso in cui le procedure dell'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici consentano di mantenere il campione biologico insufficiente nel contenitore di raccolta originario) e sigillarlo utilizzando un sistema di sigillatura per campioni biologici parziali, secondo quanto indicato dal DCO stesso. Quest'ultimo deve controllare, alla presenza dell'*Atleta*, che il contenitore (o il contenitore di raccolta originario, a seconda dei casi) sia stato sigillato correttamente.

E.4.4 Il DCO è tenuto a controllare che il codice del campione biologico parziale e il Volume del campione biologico parziale insufficiente siano opportunamente verbalizzati nel verbale di prelievo antidoping e ne conferma l'esattezza alla presenza dell'*Atleta*. Il campione biologico parziale sigillato rimane sotto il controllo del DCO.

E.4.5 Nell'attesa di produrre un ulteriore campione biologico, l'*Atleta* deve rimanere sotto continua osservazione e deve avere la possibilità di idratarsi, secondo quanto stabilito all'articolo 11.5.

E.4.6 Quando l'*Atleta* è pronto a produrre un ulteriore campione biologico, vengono ripetute le operazioni di prelievo del campione biologico descritte al precedente Allegato C, fino a quando non sarà fornito un Volume sufficiente di urina, associando il/i campione biologico(s) iniziale a quello/i supplementare/i.

- E.4.7 Una volta che il DCO accerti l'idoneità del Volume dei campioni, unitamente all'*Atleta*, controlla l'integrità dei sigilli apposti sui contenitori dei campioni biologici parziali contenenti i campioni biologici insufficienti prodotti in precedenza. Eventuali irregolarità riscontrate nella sigillatura devono essere verbalizzate dal DCO e saranno oggetto di approfondimento, secondo quanto previsto all'Allegato A della PGR. Il DCO può richiedere all'*Atleta* di produrre un campione biologico supplementare. Il rifiuto di fornire un ulteriore campione biologico laddove richiesto e qualora non fossero soddisfatti i requisiti minimi di Volume, deve essere verbalizzato dal DCO e trattato come una potenziale Inosservanza ai sensi dell'*International Standard for Results Management*.
- E.4.8 Il DCO invita l'*Atleta* a rompere il/i sigillo/i e ad unire i campioni biologici, accertandosi che i campioni supplementari vengano aggiunti, seguendo l'ordine di raccolta, successivamente al campione biologico originario, fino al raggiungimento del Volume di urina appropriato previsto per le analisi.
- E.4.9 Il DCO e l'*Atleta* devono quindi procedere secondo quanto stabilito al punto C.4.12 o al punto C.4.14, a seconda dei casi.

ALLEGATO F – CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA CHE NON RISPONDONO AL PESO SPECIFICO APPROPRIATO PER LE ANALISI

F.1 Obiettivo

Assicurare il rispetto delle procedure da seguire nel caso in cui il campione biologico di urina non risponda al Peso specifico appropriato per le analisi.

F.2 Ambito di applicazione

La procedura ha inizio con la comunicazione all'*Atleta*, da parte del DCO, della necessità di produrre un ulteriore campione biologico e termina con il prelievo di un campione biologico che risponda al Peso specifico appropriato, ovvero con l'adozione delle misure previste da NADO Italia, se del caso.

F.3 Responsabilità

F.3.1 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici ha la responsabilità di adottare tutte le procedure necessarie a garantire che venga prelevato un campione biologico idoneo, qualora il campione biologico prelevato non soddisfi i requisiti previsti per il Peso Specifico per le analisi.

F.3.2 Il DCO ha la responsabilità di prelevare ulteriori campioni biologici sino a che non siano soddisfatti i requisiti richiesti.

F.4 Requisiti

F.4.1 Il DCO deve verificare se i requisiti per il Peso specifico appropriato per le analisi siano o meno soddisfatti.

F.4.2 Il DCO deve comunicare all'*Atleta* la necessità di produrre un ulteriore campione biologico.

F.4.3 In attesa di fornire un ulteriore campione biologico, l'*Atleta* deve rimanere sotto continua osservazione e deve essere invitato a non idratarsi, in quanto tale comportamento potrebbe ritardare la produzione di un campione biologico idoneo. In alcuni casi, un'eccessiva idratazione, dopo aver fornito un campione biologico non idoneo, può configurare una violazione dell'articolo 2.5 del CSA.

F.4.4 Non appena l'*Atleta* sia in grado di produrre un campione biologico aggiuntivo, il DCO segue la procedura descritta nell'Allegato C.

F.4.5 Il DCO è tenuto a continuare a raccogliere campioni biologici aggiuntivi fino a che non siano soddisfatti i requisiti relativi al peso specifico, ovvero sino a quando il DCO reputi che circostanze eccezionali rendano impossibile proseguire la sessione di prelievo. Tali circostanze eccezionali devono essere opportunamente verbalizzate dal DCO e riportate sul rapporto supplementare. Tali circostanze possono riguardare:

- viaggio dell'*Atleta*, qualora lo stesso sia in grado di fornirne prova (ad es. a mezzo dell'itinerario di volo);
- competizioni programmate per la mattina successiva (se si sta facendo tardi e l'*Atleta* debba competere di nuovo la mattina successiva);
- chiusura del luogo in cui si sta svolgendo la sessione di prelievo e non ci siano altri locali

idonei disponibili (ad es. hotel in cui alloggia l'*Atleta*, etc.).

L'Autorità competente per la raccolta del campione biologico e il DCO devono assicurare di avere la strumentazione adeguata per operare in conformità ai requisiti del presente allegato. Il DCO deve attendere il tempo necessario per la raccolta dei campioni biologici aggiuntivi con peso specifico adeguato ai fini delle analisi.

- F.4.6 Il DCO provvede a verbalizzare che i campioni biologici di urina prelevati appartengono ad un solo *Atleta*, nonché l'ordine di produzione degli stessi.
- F.4.7 Il DCO procede quindi con la sessione di prelievo del campione biologico secondo quanto previsto nell'Allegato C al punto 4.17.
- F.4.8 Il DCO deve inviare al Laboratorio tutti i campioni biologici che sono stati prelevati, indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno i requisiti richiesti per il Peso specifico.
- F.4.9 Quando due (2) campioni biologici sono prelevati da un *Atleta* durante la medesima sessione di prelievo, entrambi i campioni biologici devono essere analizzati dal Laboratorio. Nei casi in cui tre (3) o più campioni biologici siano prelevati durante la medesima sessione di prelievo, il Laboratorio stabilirà l'ordine di priorità ed analizzerà il primo e il successivo campione biologico raccolto con il peso specifico più alto così come annotato sul verbale di prelievo antidoping. Il Laboratorio, d'intesa con l'Autorità competente per il controllo antidoping, può determinare se sia necessario analizzare anche gli altri campioni biologici.

ALLEGATO G – REQUISITI PER IL PERSONALE INCARICATO DEL PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

G.1 Obiettivo

Assicurare che il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici non agisca in conflitto di interesse e che lo stesso disponga delle qualifiche e dell'esperienza necessarie a svolgere le sessioni di prelievo dei campioni biologici.

G.2 Ambito di applicazione

I requisiti di cui deve essere in possesso il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici comprendono lo sviluppo delle necessarie competenze in materia e il successivo rilascio della relativa certificazione.

G.3 Responsabilità

L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici è responsabile delle attività definite nel presente Allegato.

G.4 Requisiti - Qualifiche e formazione

G.4.1 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici deve:

- a) determinare le competenze, l'idoneità e le qualifiche necessarie a ricoprire gli incarichi di DCO, Chaperone e BCO; e
- b) elaborare la documentazione informativa per tutto il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, in cui vengono descritte le loro responsabilità. Come minimo:
 - i) la qualifica di DCO, BCO e Chaperone può essere rivestita esclusivamente da soggetti maggiorenni; e
 - ii) i BCO devono essere in possesso delle qualifiche e delle conoscenze pratiche idonee per effettuare prelievi ematici venosi.

G.4.2 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici deve assicurare che il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici firmi un accordo relativo al conflitto di interesse, alla riservatezza e al codice di condotta.

G.4.3 Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici non può condurre una sessione di prelievo nel caso in cui sussista un conflitto di interessi. Al tal fine, si ritiene che il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici si trovi in conflitto di interessi almeno nei seguenti casi:

- a) qualora egli sia coinvolto nella partecipazione o negli aspetti amministrativi della disciplina sportiva oggetto del controllo antidoping; o
- b) qualora egli sia collegato o coinvolto nella sfera personale di un *Atleta* che potrebbe essere sottoposto a controllo antidoping nel corso della sessione di prelievo in questione;
- c) qualora i propri familiari siano attivamente coinvolti nelle attività quotidiane dello sport, nell'ambito del livello agonistico oggetto del controllo antidoping (ad es.,

- amministrazione, insegnamento, allenamento, partecipazione, funzione medico-sanitaria);
- d) qualora egli sia professionalmente coinvolto, abbia un interesse finanziario o una partecipazione personale in uno sport i cui Atleti siano oggetto del controllo antidoping;
 - e) qualora egli tragga o possa trarre profitto o vantaggio personale e/o professionale, direttamente o indirettamente, da un terzo per via delle decisioni prese nell'adempimento delle proprie funzioni ufficiali; e/o
 - f) qualora egli possa avere interessi privati o personali che pregiudichino la capacità di svolgere i propri compiti con integrità, in modo indipendente e propositivo.

G.4.4 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici assicura che il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici riceva una formazione adeguata allo svolgimento delle proprie mansioni.

G.4.4.1 Il programma di formazione per i BCO deve quantomeno prevedere l'apprendimento di tutti i requisiti prescritti per i controlli antidoping, nonché la conoscenza delle precauzioni standard da adottare negli ambienti sanitari.

G.4.4.2 Il programma di formazione per i DCO deve quantomeno prevedere quanto segue:

- formazione teorica approfondita sulle attività di una Sessione di prelievo antidoping attinenti al ruolo di DCO;
- osservazione diretta – preferibilmente sul posto – di tutte le attività di controllo antidoping così come previste dall'ISTI; e
- svolgimento, con esito positivo, di una sessione di prelievo di un campione biologico, sul posto, sotto la vigilanza di un DCO qualificato. Tra le attività da osservare non è inclusa la produzione del campione biologico.

G.4.4.3 Il programma formativo per gli Chaperone deve prevedere tutti i principali requisiti in merito alla sessione di prelievo dei campioni biologici incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le situazioni di inosservanza, ovvero situazioni che coinvolgono Atleti Minorenni e Atleti diversamente abili.

G.4.4.4 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici deve assicurare, nel caso di controlli antidoping su Atleti di nazionalità diversa da quella del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici (ad es. in occasione delle Manifestazioni Internazionali o di controlli antidoping Fuori competizione) che il proprio Personale sia adeguatamente preparato a svolgere le proprie mansioni nei confronti di tali Atleti.

G.4.4.5 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni è tenuta a conservare un archivio delle attività formative, delle capacità e dell'esperienza acquisite dal Personale addetto al prelievo dei

campioni.

G.5 Requisiti – Accreditemento, riaccréditemento e delega

- G.5.1 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici devono predisporre un sistema per l'accréditemento e il riaccréditemento del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici.
- G.5.2 Prima di procedere al rilascio dell'accréditemento, l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici deve verificare che il Personale addetto al prelievo del campione biologico abbia completato il programma di formazione e che sia a conoscenza dei requisiti previsti dall'ISTI (incluso, ove trovi applicazione, quanto previsto al punto G.4.4.4 in relazione al prelievo di campioni biologici su Atleti di nazionalità diversa da quella del Personale addetto al prelievo del campione biologico).
- G.5.3 L'accréditemento è valido per un massimo di due (2) anni. Prima di poter essere riaccréditato, il Personale addetto al prelievo del campione biologico dovrà essere sottoposto ad una valutazione (teorica e/o pratica) e, nel caso in cui non abbia preso parte alle attività correlate alla raccolta di un campione biologico nell'anno precedente alla data di scadenza dell'accréditemento, ripetere l'intero programma di formazione.
- G.5.4 Soltanto il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici il cui accréditemento sia riconosciuto dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici può essere autorizzato a svolgere le attività di prelievo dei campioni biologici per suo conto.
- G.5.5 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici è tenuto a istituire un sistema di monitoraggio delle prestazioni del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici durante il periodo di accréditemento, che includa la definizione e l'attuazione di criteri per la revoca dello stesso.
- G.5.6 I DCO possono svolgere personalmente tutte le attività relative alla sessione di prelievo dei campioni biologici, ad eccezione del prelievo ematico, a meno che non siano a ciò abilitati. Essi possono inoltre delegare allo Chaperone attività specifiche che rientrano tra le mansioni che è autorizzato a svolgere dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici.

ALLEGATO H – CONTROLLI IN OCCASIONE DI EVENTI

H.1. **Obiettivo**

Garantire che vi sia una procedura da seguire quando un'Organizzazione antidoping richiede l'autorizzazione a condurre controlli antidoping in occasione di un Evento rispetto al quale non è stato possibile raggiungere un accordo sui controlli antidoping. L'obiettivo della WADA nel considerare tali richieste è:

- a) incoraggiare la collaborazione e il coordinamento tra diverse Organizzazioni antidoping per ottimizzare l'efficacia dei rispettivi programmi dei controlli antidoping;
- b) garantire che le responsabilità di ogni Organizzazione antidoping siano gestite correttamente; e
- c) evitare che si creino problemi operativi e per gli Atleti.

H.2. **Ambito di applicazione**

La procedura inizia nel momento in cui l'Organizzazione antidoping che non è responsabile per l'avvio o la direzione di controlli antidoping durante un Evento contatti per iscritto l'organo competente per l'Evento per chiedere il permesso di condurre controlli antidoping e si conclude con l'adozione, da parte della WADA, di una decisione su chi sarà responsabile per condurre i controlli in occasione dell'Evento.

H.3. **Responsabilità**

Le Organizzazioni Antidoping che richiedono l'autorizzazione a condurre controlli antidoping in un Evento e l'organo competente per l'Evento devono collaborare e, ove possibile, coordinare i controlli durante l'Evento. Tuttavia, se ciò non è possibile, le Organizzazioni antidoping sono tenute a presentare le loro motivazioni alla WADA entro i termini indicati. La WADA ha quindi la responsabilità di esaminare le circostanze e di rendere una decisione in conformità alle procedure stabilite nel presente Allegato.

H.4. **Requisiti**

Ogni Organizzazione antidoping che non sia responsabile dell'avvio e della direzione dei controlli antidoping nel corso di un Evento ai sensi dell'Articolo 5.3.2 del Codice, ma che desideri comunque condurre controlli antidoping in tale Evento, prima di contattare la WADA, deve richiedere tale autorizzazione all'organo competente per l'Evento in forma scritta e con motivazioni complete.

H.4.1. Tale richiesta deve essere inviata all'organo competente almeno trentacinque (35) giorni prima dell'inizio dell'evento (ovvero trentacinque (35) giorni prima dell'inizio del periodo di In-Competizione, come definito dalle regole della Federazione Internazionale responsabile di quello sport).

H.4.2. Se l'organo competente rifiuta o non risponde entro sette (7) giorni dal ricevimento della richiesta, l'Organizzazione antidoping richiedente può inviare alla WADA (con copia all'organo competente) una richiesta scritta corredata dalle motivazioni, una chiara descrizione della situazione e tutta la corrispondenza rilevante tra l'organo competente e l'Organizzazione antidoping richiedente. Tale richiesta deve pervenire alla WADA entro e non oltre ventuno (21) giorni prima dell'inizio dell'Evento.

H.4.3. Al ricevimento di tale richiesta, la WADA chiederà immediatamente all'organo direttivo la sua posizione sulla richiesta e i motivi del suo rifiuto. L'organo direttivo dovrà inviare alla WADA una risposta entro sette (7) giorni dal ricevimento della richiesta della WADA.

- H.4.4 Al ricevimento da parte della WADA della risposta dell'organo competente, o in caso di mancata risposta da parte dell'organo competente entro i sette (7) giorni, la WADA prenderà una decisione motivata entro i successivi sette (7) giorni. Nel prendere la sua decisione, la WADA terrà conto, tra l'altro, di quanto segue:
- a) il piano di distribuzione dei controlli per l'Evento, compreso il numero e il tipo di controlli pianificati per l'Evento;
 - b) l'elenco delle sostanze proibite che verranno ricercate nei campioni biologici prelevati;
 - c) l'intero programma antidoping applicato nello sport;
 - d) i problemi logistici che si verrebbero a creare consentendo all'Organizzazione antidoping richiedente di condurre controlli all'Evento;
 - e) qualsiasi altra motivazione presentata dall'Organizzazione antidoping richiedente e/o dall'organo competente che rifiuta i controlli; e
 - f) ogni altra informazione disponibile che la WADA consideri rilevante.
- H.4.5 Se un'Organizzazione antidoping, che non è l'organo competente rispetto a un Evento nel Paese in cui l'Evento è ospitato, dispone o riceve informazioni di intelligence relative al potenziale ricorso al doping da parte di uno o più Atleti che devono gareggiare all'Evento, l'Organizzazione antidoping deve condividere tali informazioni di intelligence con l'organo competente per l'Evento il prima possibile. Se l'organo competente per l'Evento non ha programmato alcun controllo antidoping e l'Organizzazione antidoping è in grado di condurre essa stessa i controlli antidoping, l'organo competente per l'Evento valuta se esso o l'Organizzazione antidoping possono condurre i controlli indipendentemente dal fatto che le informazioni di intelligence siano state fornite dall'Organizzazione antidoping entro il periodo di trentacinque (35) giorni che precede l'Evento. Se l'organo competente per l'Evento non collabora con l'Organizzazione antidoping che ha fornito le informazioni di intelligence o ritiene di non poter condurre i controlli antidoping da solo o non autorizza l'Organizzazione antidoping a condurre i controlli antidoping all'Evento, l'Organizzazione antidoping dovrà informare immediatamente la WADA.
- H.4.6 Se la WADA decide che deve essere concessa l'autorizzazione per i controlli antidoping all'Evento, come richiesto dall'Organizzazione antidoping richiedente o come proposto dalla stessa WADA, quest'ultima può concedere all'organo competente la possibilità di condurre tali controlli, a meno che la WADA non ritenga che ciò non sia ragionevole e/o appropriato.

ALLEGATO I – PRELIEVO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI EMATICI PER IL PASSAPORTO BIOLOGICO DELL'ATLETA

I.1 Obiettivo

Raccogliere un campione biologico ematico, tramite prelievo venoso, di un *Atleta* al fine di utilizzarlo per la misurazione delle singole variabili ematiche nell'ambito del modulo ematologico del programma del Passaporto biologico dell'*Atleta* e in maniera appropriata a tale scopo. I requisiti di cui al presente Allegato sono aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel precedente Allegato D.

I.2 Requisiti

I.2.1 La programmazione dei controlli antidoping dovrebbe prendere in considerazione le informazioni sulla reperibilità dell'*Atleta* al fine di garantire che la raccolta del campione biologico non avvenga nelle due (2) ore successive l'allenamento, la partecipazione ad una competizione o altre simili attività sportive svolte dall'*Atleta*. Qualora l'*Atleta* abbia partecipato ad un allenamento o ad una gara entro le due ore precedenti all'orario della notifica del controllo antidoping, il DCO/BCO o altro Personale preposto al prelievo del campione biologico dovrà tenere sotto costante osservazione l'*Atleta* fino allo scadere del periodo di due ore.

I.2.2 Se il campione biologico viene prelevato entro le due (2) ore dall'allenamento o dalla gara, la natura, la durata e l'intensità dello sforzo fisico dovranno essere registrate dal DCO al fine di rendere tali informazioni disponibili all'*Athlete Passport Management Unit* (APMU).

I.2.3 Sebbene un singolo campione biologico ematico sia sufficiente nell'ambito del modulo ematologico del Passaporto Biologico dell'*Atleta*, si raccomanda di raccogliere un ulteriore campione biologico B per un'eventuale successiva analisi delle sostanze e metodi vietati rintracciabili nel sangue [ad es. rilevamento di autotrasfusioni (HBT), e/o recettori agonisti dell'eritropoietina (ERA)].

I.2.4 Nell'ambito dei controlli Fuori competizione, i campioni biologici di urina A e B devono essere prelevati insieme al/i campione biologico/i ematico/i per il Passaporto biologico dell'*Atleta*, per consentire lo svolgimento di controlli analitici per ERA, a meno che non sia altrimenti giustificato da una specifica strategia di controlli.

I.2.5 Il campione biologico dovrà essere conservato ad una temperatura refrigerata dal momento del suo prelievo fino all'analisi, a meno che il campione biologico non venga analizzato immediatamente dopo il prelievo. La procedura di conservazione del campione biologico è di responsabilità del DCO.

I.2.6 L'Attrezzatura di conservazione e trasporto deve essere in grado di mantenere i campioni ematici relativi al Passaporto biologico dell'*Atleta* ad una temperatura refrigerata per tutta la durata del periodo di conservazione e trasporto. I campioni biologici ematici non dovrebbero essere congelati. Nella scelta dell'Attrezzatura di conservazione e trasporto, il DCO deve tener conto della durata del periodo di conservazione, del numero dei campioni biologici da conservare e delle condizioni ambientali (temperature calde o fredde). L'Attrezzatura di conservazione deve essere scelta tra quelle di seguito elencate:

- a) frigorifero;
- b) contenitore refrigerato e isolato;

- c) borsa termica; oppure
- d) altro dispositivo avente le suddette caratteristiche.

I.2.7 Il data logger per la temperatura verrà utilizzato per registrare la temperatura del campione biologico dal momento del prelievo fino all'analisi, ad eccezione del campione biologico analizzato immediatamente dopo il prelievo. Il data logger per la temperatura deve essere in grado di:

- a) registrare la temperatura almeno una volta al minuto ed esprimerla in gradi Celsius;
- b) registrare l'orario GMT;
- c) registrare per iscritto l'andamento della temperatura inserendo un rilevamento per riga e adottando il seguente formato: "AAAA-MM-GG HH:MM T"; e
- d) avere un codice identificativo univoco composto da almeno sei caratteri.

I.2.8 A seguito della notifica all'*Atleta* del controllo antidoping e in seguito alla comunicazione dei propri diritti e responsabilità nell'ambito del processo del controllo antidoping eseguita dal DCO/BCO, questi comunicherà all'*Atleta* di rimanere fermo, in posizione seduta eretta e stabile con i piedi sul pavimento per almeno dieci (10) minuti prima del prelievo del campione biologico ematico. Se i piedi dell'*Atleta* non possono raggiungere il pavimento e/o la disabilità dell'*Atleta* non consente di appoggiare i piedi sul pavimento, l'*Atleta* deve rimanere in posizione seduta, eretta e stabile.

I.2.9 Il DCO/BCO raccoglie e registra le seguenti informazioni aggiuntive sul rapporto supplementare per il passaporto biologico dell'*Atleta*, sul verbale di prelievo antidoping specifico per il passaporto biologico dell'*Atleta* o su un altro verbale firmato dall'*Atleta* e dal DCO/BCO:

- a) L'*Atleta* è stato seduto per almeno dieci (10) minuti con i piedi sul pavimento prima del prelievo ematico, come prescritto dall'articolo I.2.8?
- b) Il campione biologico è stato raccolto immediatamente dopo almeno tre (3) giorni consecutivi di gara di resistenza intensiva, come una gara a tappe nel ciclismo?
- c) L'*Atleta* ha eseguito una sessione di allenamento o una gara nelle due (2) ore precedenti il prelievo ematico?
- d) L'*Atleta* si è allenato, ha gareggiato o ha risieduto ad un'altitudine superiore ai 1.500 metri nelle due settimane precedenti il prelievo ematico? In caso affermativo o in caso di dubbio, è necessario annotare il nome e il luogo in cui l'*Atleta* è stato, le date e la durata del suo soggiorno. L'altitudine stimata deve essere indicata, se nota.
- e) L'*Atleta* ha usato qualche forma di simulazione dell'altitudine come una tenda o camera ipossica, una maschera, ecc. durante le due (2) settimane precedenti? In tal caso, è necessario annotare quante più informazioni possibili relativamente allo strumento e alle metodologie impiegate (ad es. frequenza, durata, intensità).
- f) L'*Atleta* ha ricevuto una o più trasfusioni di sangue durante i tre (3) mesi precedenti? Ha subito perdite di sangue dovute a incidenti, patologie o donazioni

nei tre (3) mesi precedenti? In caso affermativo, è necessario annotare il volume stimato.

- g) L'*Atleta* è stato esposto a condizioni ambientali estreme durante le due (2) ore prima del prelievo ematico, comprese eventuali sessioni in qualsiasi ambiente con calore artificiale, quale una sauna? In caso affermativo, è necessario annotare i dettagli.

I.2.10 Il DCO/BCO dovrà azionare il data logger per la temperatura e posizionarlo all'interno del dispositivo di conservazione. È importante avviare la registrazione della temperatura prima del prelievo del campione biologico.

I.2.11 Il dispositivo di conservazione deve essere presente all'interno della sala del controllo antidoping e mantenuto in sicurezza.

I.2.12 Il DCO/BCO chiede all'*Atleta* di scegliere un'Attrezzatura per la raccolta dei campioni, conformemente all'Allegato D, punto 4.6, e proseguire la sessione di raccolta del campione biologico ai sensi dell'Allegato D, punto 4.7.

I.3 Procedura di raccolta del campione biologico ematico

I.3.1 La procedura di prelievo dei campioni biologici ematici ai fini del passaporto biologico dell'*Atleta* segue la procedura descritta nell'Allegato D.4, compreso il periodo di dieci (10) minuti (o più) durante i quali l'*Atleta* dovrà rimanere in posizione seduta.

I.3.2 L'*Atleta* ed il DCO/BCO provvederanno a firmare il verbale di prelievo antidoping e, se del caso, il/i rapporto/i supplementare/i relativo/i al passaporto biologico dell'*Atleta*.

I.3.3 Il campione biologico ematico viene dunque sigillato e posizionato all'interno del dispositivo di conservazione, insieme al data logger per la temperatura.

I.4 Requisiti relativi al trasporto

I.4.1 I campioni ematici dovranno essere trasportati all'interno di un dispositivo che ne mantenga l'integrità nel tempo, a prescindere dai cambiamenti della temperatura esterna.

I.4.2 La procedura di trasporto è di responsabilità del DCO. Il trasporto deve avvenire in maniera sicura, attraverso metodi autorizzati dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici.

I.4.3 L'integrità dei marker utilizzati nel modulo ematologico del passaporto biologico dell'*Atleta* è garantita quando il Blood Stability Score (BSS) rimane al di sotto di ottantacinque (85). Tale BSS è calcolato come segue:

$$\mathbf{BSS = 3 * T + CAT}$$

Essendo CAT il tempo intercorso tra il prelievo e l'analisi del campione biologico (espresso in ore) e T la temperatura media (espressa in gradi Celsius) misurata dal data logger nel periodo di tempo che va dal prelievo all'analisi del campione biologico stesso.

I.4.4 Nell'ambito del BSS, la seguente tabella può essere utilizzata dal DCO/BCO al fine di stimare il tempo massimo del trasporto fino al Laboratorio o al Laboratorio ABP (variabile denominata "Collection to reception time" – CRT, tempo intercorso tra il prelievo e la

ricezione del campione biologico) per il programma relativo al Passaporto biologico dell'*Atleta*, rispetto a una data temperatura media (T), ad esempio, se spedito a 4°C, il CRT massimo è di 60 ore:

T [C°]	CRT [h]
15	27
12	36
10	42
9	45
8	48
7	51
6	54
5	57
4	60

I.4.5 Il DCO/BCO dovrà trasportare rapidamente il campione biologico al Laboratorio o al Laboratorio ABP per il Passaporto biologico dell'*Atleta*.

I.4.6 L'Autorità che ha disposto il controllo antidoping o l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici dovranno inserire nel sistema ADAMS quanto segue e nel più breve tempo possibile:

- a) il verbale di prelievo antidoping, ai sensi dell'articolo 4.9.1 b) dell'ISTI;
- b) il rapporto supplementare e/o le informazioni aggiuntive specifiche ai fini del passaporto biologico dell'*Atleta* e annotate sul relativo verbale;
- c) nella catena di custodia, il codice identificativo (ID) del data logger per la temperatura (senza alcun riferimento di orario o di tempo) e il fuso orario in GMT della località in cui il controllo è stato svolto.

ALLEGATO J – RACCOLTA, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI RACCOLTI SECONDO LA METODOLOGIA “DRIED BLOOD SPOT”

J.1 **Obiettivo**

Raccogliere il sangue di un *Atleta* secondo la metodologia “dried blood spot” in modo che sia garantito:

- a) il rispetto degli standard sanitari riconosciuti a livello internazionale e che la raccolta del campione sia effettuata da un soggetto adeguatamente formato, in modo da non compromettere la salute e la sicurezza dell'*Atleta* e del Personale addetto alla raccolta dei campioni;
- b) che la qualità e la quantità del campione prelevato siano tali da soddisfare i requisiti analitici richiesti;
- c) che il campione non sia stato manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
- d) che il campione venga identificato in modo chiaro e accurato; e
- e) che il campione sia ben sigillato in un kit anti-manomissione.

J.2 **Ambito di applicazione**

Nell'ambito del processo di raccolta di un campione di sangue secondo la metodologia “dried blood spot”, l'*Atleta* deve essere informato, all'inizio della sessione, sui requisiti previsti per la procedura di raccolta del campione e, al suo termine, sulla corretta conservazione del campione stesso prima del trasporto al Laboratorio che procederà con le relative analisi. Questi campioni vengono prelevati mediante puntura/incisione della pelle per accedere ai vasi capillari (piccoli vasi sanguigni). Un campione di sangue raccolto secondo la metodologia “dried blood spot” consiste nella raccolta, in occasione della stessa sessione di prelievo, di piccoli quantitativi di sangue che vengono fatti asciugare su un apposito supporto assorbente.

J.3 **Responsabilità**

Dal momento che la metodologia “dried blood spot” non prevede l'effettuazione di prelievo venoso, la raccolta dei campioni prelevati con questa modalità può essere effettuata da un DCO senza la necessità della presenza di un BCO specializzato, a patto che siano rispettati gli standard sanitari previsti e che il DCO sia adeguatamente formato. La procedura di raccolta dei campioni di sangue secondo la metodologia “dried blood spot” deve essere conforme agli standard nazionali e ai requisiti normativi previsti. Il DCO e/o il BCO hanno la responsabilità di:

- a) prelevare il campione di sangue;
- b) assicurarsi che ogni campione sia adeguatamente identificato e sigillato;
- c) rispondere alle domande pertinenti durante la raccolta del campione;
- d) smaltire correttamente l'attrezzatura per la raccolta aperta ma non utilizzata, ovvero le parti dell'attrezzatura utilizzate non sigillate con il supporto assorbente del campione; e
- e) conservare e spedire correttamente ogni campione.

J.4 **Requisiti dell'attrezzatura per la raccolta di campioni di sangue secondo la metodologia “dried blood spot”**

La strumentazione per la raccolta dei campioni di sangue secondo la metodologia “dried blood spot” deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) contenere un dispositivo monouso per la raccolta del campione (ad es. pungidito monouso da utilizzare insieme a schede di cellulosa, dispositivi con microaghi/microlancette integrati) per la puntura/incisione e la raccolta di sangue sul polpastrello e/o sulla parte superiore del braccio (se necessario, possono essere utilizzati

- parti del corpo alternative per la puntura nel caso di atleti con disabilità fisiche);
- b) il supporto assorbente per i campioni "A" e "B" deve consentire la raccolta di campioni "A" e "B" distinti (o equivalenti) con un totale minimo di circa 40 µL di sangue nel/i campione/i "A" e con un totale minimo di circa 20 µL di sangue capillare nel/i campione/i "B";
- c) il contenitore del campione e/o i kit per la conservazione devono contenere un essiccante che consenta ai campioni di asciugarsi rapidamente quando sono già sigillati (senza dover aspettare prima di sigillarli) e che offra protezione contro la possibile degradazione o contaminazione prematura del campione.

J.5 Procedura per il prelievo di campioni di sangue secondo la metodologia "dried blood spot"

Le procedure che prevedono il prelievo di sangue devono rispettare gli standard e i requisiti normativi nazionali vigenti in materia, qualora gli stessi superino i requisiti indicati di seguito.

- J.5.1 Il DCO deve assicurarsi che l'*Atleta* sia adeguatamente informato dei requisiti per il prelievo del campione, comprese le eventuali modifiche previste dall'Allegato A - Modifiche per gli Atleti con disabilità e/o dall'Allegato B - Modifiche per gli Atleti minorenni.
- J.5.2 Il DCO/Chaperone e l'*Atleta* devono recarsi nella sala in cui verrà fornito il campione.
- J.5.3 Il DCO/BCO deve indossare guanti durante il processo di raccolta del campione e fino a quando il campione non venga sigillato.
- J.5.4 Il DCO/Chaperone deve, ove possibile, assicurarsi che l'*Atleta* si lavi accuratamente le mani solo con acqua prima del prelievo del campione.
- J.5.5 Il DCO/BCO deve assicurarsi che all'*Atleta* vengano offerte condizioni confortevoli per il prelievo del campione.
- J.5.6 Il DCO/BCO deve istruire l'*Atleta* sulla scelta dell'attrezzatura che verrà utilizzata per la raccolta dei campioni e sulla verifica dell'attrezzatura selezionata per esaminare che la stessa non sia stata manomessa e che gli eventuali sigilli siano intatti. Se l'*Atleta* non è soddisfatto dell'attrezzatura selezionata, può sceglierne un'altra. Se l'*Atleta* non è soddisfatto di un'attrezzatura e non ne è disponibile un'altra, il DCO deve verbalizzarlo. Se il DCO non concorda con l'*Atleta* sul fatto che tutte le attrezzature disponibili non siano soddisfacenti, il DCO deve chiedere all'*Atleta* di procedere con la sessione di raccolta dei campioni. Se il DCO concorda con l'*Atleta* sul fatto che tutta l'attrezzatura disponibile non sia soddisfacente, il DCO deve terminare la sessione di prelievo e verbalizzare quanto accaduto.
- J.5.7 Una volta scelto il kit per il prelievo del campione, il DCO e l'*Atleta* devono verificare che tutti i numeri di codice del campione corrispondano e che il numero di codice del campione sia annotato in maniera corretta dal DCO sul verbale del controllo antidoping. Se l'*Atleta* o il DCO riscontrano che i codici non corrispondono, il DCO deve chiedere all'*Atleta* di scegliere un altro kit. Il DCO deve verbalizzare quanto accaduto.
- J.5.8 Il DCO/BCO deve valutare il punto più adatto per effettuare la puntura sulla punta del dito e/o sulla parte superiore del braccio, per non arrecare un danno all'*Atleta* o alle sue prestazioni sportive (ad esempio, mano/braccio non dominante). Il sito di puntura deve essere privo di calli, tagli, cicatrici e tatuaggi. Il DCO/BCO, se del caso, deve scegliere una

parte del corpo alternativa per effettuare la puntura nel caso di Atleti con disabilità fisiche.

- J.5.9 Il DCO/BCO deve indicare all'*Atleta* come riscaldare il punto di raccolta del campione biologico, ad esempio, lavando le mani con acqua calda, scuotendo la mano/il braccio, massaggiando il punto di puntura o mettendo la mano/il braccio in una coperta calda.
- J.5.10 Il DCO/BCO deve pulire la pelle con un tampone o un tampone sterilizzato con alcool. Non si devono usare gel disinfettanti. Una volta che la pelle è completamente asciutta, il DCO/BCO preleva il campione di sangue dal polpastrello o da un'area della parte superiore del braccio utilizzando il dispositivo di raccolta di sangue secondo la metodologia "dried blood spot" secondo le istruzioni fornite dai produttori dell'apparecchiatura.

Per i campioni di sangue raccolti secondo la metodologia "dried blood spot" seguendo la modalità pungidito:

- a) se possibile, si deve scegliere il dito medio o l'anulare. Si può scegliere anche il mignolo, ma il prelievo può essere più doloroso;
- b) la puntura deve essere eseguita con un pungidito, in posizione leggermente laterale rispetto al polpastrello, sull'ultima falange del dito;
- c) il flusso sanguigno può essere aumentato massaggiando delicatamente la parte prossimale del dito in direzione distale. Tuttavia, è necessario evitare di spremere o esercitare una pressione sul dito, poiché potrebbe causare emolisi e diluizione del campione;
- d) la prima goccia di sangue deve essere eliminata con una compressa/tampone sterile asciutto;
- e) solo la goccia di sangue deve entrare in contatto con il supporto assorbente per la raccolta del campione di sangue secondo la metodologia "dried blood spot", mentre il dito non deve toccarlo. La goccia di sangue non deve essere spalmata sul supporto assorbente del campione;
- f) deve essere applicata una sola goccia di sangue per ogni punto, poiché lo sgocciolamento di più gocce sullo stesso punto causerebbe una disomogeneità del campione.

Per i campioni di sangue prelevati secondo la metodologia "dried blood spot" dalla parte superiore del braccio con un dispositivo dotato di microago/microlancetta integrati:

- g) il DCO/BCO è responsabile dell'applicazione e della rimozione del dispositivo dal braccio dell'*Atleta*. L'*Atleta* è autorizzato a premere il pulsante per inserire il/i microago/microaghi/ la/e microlancetta/e dopo aver ricevuto le necessarie istruzioni dal DCO/BCO. In caso contrario, sarà il DCO/BCO a premere il pulsante.

- J.5.11 Il volume di sangue prelevato deve essere adeguato a soddisfare i requisiti analitici richiesti per l'analisi da eseguire sul campione, vale a dire un totale minimo di circa 40 µL di sangue nel/i punto/i "A" e un totale minimo di circa 20 µL di sangue nel/i punto/i "B" per i metodi analitici cromatografici-spettrometrici di massa. Altre analisi speciali possono richiedere campioni aggiuntivi e/o un volume maggiore di campioni.
- J.5.12 Il DCO/BCO deve verificare che il sangue si depositi sul supporto assorbente del campione e che un numero sufficiente di punti dei campioni "A" e "B" (per produrre una quantità sufficiente di sangue, come descritto al punto J.5.11) sia sufficientemente pieno di sangue.
- J.5.13 Se il volume di sangue raccolto dall'*Atleta* al primo tentativo è insufficiente, il DCO/BCO deve ripetere la procedura fino a un massimo di tre (3) tentativi. Se tutti e tre (3) i tentativi non riescono a produrre un volume sufficiente di sangue, il DCO deve interrompere la

raccolta dei campioni e indicare le ragioni dell'interruzione. Se è necessario più di un tentativo, il DCO/BCO deve scegliere un altro punto per eseguire la puntura. La pelle deve essere pulita e per la puntura deve essere utilizzato nuovo pungidito o un nuovo dispositivo per la raccolta dei campioni.

- J.5.14 A seguito della raccolta, il DCO/BCO deve esercitare una pressione sul punto della puntura o chiedere all'*Atleta* di provvedervi. Il DCO/BCO provvederà ad eseguire una o più medicazioni.
- J.5.15 Il DCO/BCO deve smaltire le attrezzature usate che non sono sigillate con il supporto assorbente del campione biologico in conformità con gli standard nazionali per la lavorazione del sangue.
- J.5.16 Se sul campione biologico devono essere eseguite ulteriori operazioni in sede di controllo, come la rimozione del supporto assorbente del campione stesso (ad esempio, carta di cellulosa, cartuccia) dal dispositivo di raccolta, il DCO/BCO provvederà a tale operazione e successivamente a trasferire il campione nel kit anti-manomissione. L'*Atleta* deve rimanere nell'area di raccolta del campione biologico e osservare il proprio Campione fino a quando lo stesso campione non viene sigillato in un kit a prova di manomissione.
- J.5.17 L'*Atleta* deve sigillare il proprio campione biologico nel kit anti-manomissione come indicato dal DCO. In presenza dell'*Atleta*, il DCO deve controllare che la sigillatura sia soddisfacente. L'*Atleta* e il DCO/BCO devono firmare la documentazione relativa alla raccolta del campione biologico; e
- J.5.18 Il campione di sangue prelevato secondo la metodologia "dried blood spot", una volta sigillato, può essere conservato a temperatura ambiente e in modo da ridurre al minimo il potenziale di degradazione del campione dovuto a fattori quali ritardi, esposizione alla luce e variazioni estreme di temperatura.
- J.6 Requisiti per il trasporto
- J.6.1 I campioni di sangue prelevati secondo la metodologia "dried blood spot" devono essere trasportati in conformità alle disposizioni degli articoli 9.1, 9.2 e 9.3, ISTI, con le seguenti precisazioni:
- a) i campioni di sangue prelevati secondo la metodologia "dried blood spot" possono essere spediti come materiali non pericolosi utilizzando la posta ordinaria o i servizi di corriere, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili;
 - b) i contenitori dei campioni devono essere trasparenti, ma si raccomanda di trasportare i campioni di sangue prelevati secondo la metodologia "dried blood spot" in una scatola/sacchetto di trasporto non trasparente per proteggere i campioni dall'esposizione alla luce; e
 - c) campioni di sangue prelevati secondo la metodologia "dried blood spot" possono essere trasportati a temperatura ambiente. Se si raccolgono altri campioni di sangue (ad esempio, campioni del passaporto biologico dell'*Atleta*) durante la stessa sessione di prelievo, i campioni di sangue prelevati secondo la metodologia "dried blood spot" possono essere trasportati anche a temperatura refrigerata.

ALLEGATO K – RACCOLTA DI CAMPIONI BIOLOGICI URINARI IN MODALITÀ VIRTUALE DURANTE UNA PANDEMIA

K.1 Obiettivo

Elaborare una procedura specifica per lo svolgimento della raccolta di un campione biologico in ambiente virtuale che può essere attuata solo durante una pandemia e/o un'epidemia nazionale quando le restrizioni sanitarie locali o nazionali in vigore consentano di effettuare la notifica del controllo all'*Atleta* di persona, ma impongano delle limitazioni per la fase del prelievo del campione biologico urinario da parte del DCO.

K.2 Ambito di applicazione

La procedura inizia con la notifica all'*Atleta* da parte del DCO presso la sede del controllo antidoping, con la consegna all'*Atleta* di un kit per il prelievo del campione biologico e termina con il ritiro da parte del DCO del campione biologico sigillato e della relativa documentazione presso la sede in cui è avvenuta la notifica del controllo antidoping all'*Atleta*, o in un'altra sede che il DCO e l'*Atleta* concorderanno.

K.3 Responsabilità

K.3.1 In caso di pandemia e/o epidemia nazionale, tutte le Organizzazioni Antidoping devono seguire le linee guida elaborate dai rispettivi governi nazionali e delle autorità sanitarie competenti al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza degli Atleti e del Personale addetto alla raccolta dei campioni biologici. Ai fini dell'attuazione delle procedure inerenti alla raccolta dei campioni biologici, è necessario attenersi ai requisiti specifici prescritti dalla normativa internazionale, nazionale e regionale applicabile (ad esempio, disposizioni inerenti alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro obbligatorie o raccomandate, come l'isolamento, il lavaggio delle mani, l'uso di mascherine di protezione, vaccinazione, ecc.)

K.3.2 Le Organizzazioni antidoping, in considerazione dell'attuazione delle procedure per lo svolgimento della raccolta del campione biologico in ambiente virtuale, devono svolgere un'attenta valutazione, anche in relazione all'utilizzo di un sistema informatico e qualsiasi eventuale coinvolgimento di terza parte nell'ambito di tali procedure; tale valutazione deve essere condotta in base ai requisiti dell'ISPPPI e nel rispetto delle disposizioni normative, ad esempio in materia di protezione dei dati personali e, se necessario, le richiamate Organizzazioni devono essere in grado di implementare appropriate misure fisiche, organizzative, tecniche e di altro tipo per mitigare i rischi per la privacy e la sicurezza delle informazioni che potrebbero essere identificati in occasione di tale valutazione.

K.3.3 Il DCO ha la responsabilità di fornire all'*Atleta* istruzioni adeguate al momento della notifica in presenza e poi virtualmente attraverso il sistema informatico utilizzato, e di informarlo sul fatto che ogni Campione debba essere adeguatamente raccolto, identificato, registrato, sigillato e che l'integrità dello stesso debba essere mantenuta tale durante tutto il processo di raccolta e di sigillatura virtuale.

K.4 Requisiti

K.4.1 Al momento del contatto iniziale, il DCO informerà l'*Atleta*, presso il luogo del controllo, che deve sottoporsi al prelievo del Campione. La notifica all'*Atleta* deve avvenire ai sensi dell'Articolo 5.4.1 dell'ISTI.

- K.4.2 Il DCO deve assicurarsi che l'*Atleta* sia informato del fatto che la procedura di raccolta e di sigillatura del Campione sarà condotta in un ambiente virtuale, comprese le eventuali modifiche previste nell'Allegato A - Modifiche per gli Atleti con disabilità e/o nell'Allegato B - Modifiche per gli Atleti minorenni.
- K.4.3 Il DCO deve compilare la parte relativa alla "Notifica all'*Atleta*" presente nel verbale del controllo antidoping (in formato cartaceo o elettronico) e l'*Atleta* deve sottoscriverla per conferma ed accettare la notifica. Se l'*Atleta* si rifiuta di firmare l'avvenuta notifica o si sottrae alla notifica, il DCO dovrà, se possibile, informarlo delle conseguenze di un mancato adempimento. Il DCO documenterà i fatti in un rapporto dettagliato e riferirà le circostanze alla Testing Authority. La Testing Authority seguirà le fasi prescritte nell'Allegato A dello Standard Internazionale per la Gestione dei Risultati- Riesame di eventuali inosservanze.
- K.4.4 Il DCO deve avviare una connessione video e audio tramite il sistema informatico individuato (ad esempio, tablet, telefono cellulare o videocamera) con il dispositivo di supporto (se previsto) e fornirlo all'*Atleta*. Il DCO deve informare l'*Atleta* che lo stesso deve rimanere in collegamento con il DCO tramite il sistema informatico per tutta la durata della sessione di raccolta dei campioni biologici. Il DCO deve inoltre informare l'*Atleta* che le funzioni di registrazione sono state completamente disabilitate.
- K.4.5 Il DCO fornirà quindi all'*Atleta* il kit che comprende l'Attrezzatura per la raccolta dei campioni, altri dispositivi di supporto come lo strumento di rilevazione della temperatura e la documentazione necessaria. Il DCO chiederà all'*Atleta* di dirigersi con l'Attrezzatura verso un luogo adatto per il prelievo dei campioni biologici che sia privato e dove la sessione di prelievo dei campioni possa essere espletata. Il DCO deve anche assicurarsi che si trovino in un luogo privato.
- K.4.6 Quando l'*Atleta* è giunto nel luogo di raccolta del campione biologico il DCO, collegato virtualmente tramite il sistema informatico, deve: a) chiedere all'*Atleta* se un rappresentante dello stesso sia presente nel luogo di raccolta dei campioni; b) chiedere all'*Atleta* di mostrargli con la telecamera il luogo di raccolta dei campioni selezionato in cui si svolgerà la Sessione di prelievo dei campioni; e c) chiedere all'*Atleta* di confermare la qualità audio e video del sistema informatico utilizzato.
- K.4.7 Il DCO deve confermare all'*Atleta* che anche il DCO sarà ripreso per tutta la durata della sessione di prelievo dei campioni biologici e che la sessione di raccolta dei campioni non verrà registrata.
- K.4.8 Il DCO chiederà quindi all'*Atleta* di posizionare il dispositivo informatico in una posizione tale da garantire al DCO una visuale adeguata dell'*Atleta* (compresa la parte superiore del corpo e le mani) e la completa visione dell'Attrezzatura per la raccolta dei campioni.
- K.4.9 L'*Atleta* deve posizionare il kit di raccolta dei campioni biologici, i dispositivi di supporto e la documentazione su una superficie stabile presente nel luogo individuato per eseguire la sessione di prelievo e in modo tale da consentirne la piena visuale al DCO.
- K.4.10 L'*Atleta* deve completare la parte "Informazioni sull'*Atleta*" presente nel verbale di prelievo dei campioni (in formato cartaceo o elettronico) con l'assistenza del DCO.
- K.4.11 Il DCO deve chiedere all'*Atleta* di scegliere un contenitore di raccolta del campione biologico secondo le modalità previste dall'Allegato C.4.3. Il DCO chiederà quindi all'*Atleta*

di applicare lo strumento per il monitoraggio della temperatura all'esterno del recipiente di raccolta selezionato.

- K.4.12 Quando l'*Atleta* è pronto a fornire un Campione di urina, il DCO deve chiedere allo stesso di mostrargli con la telecamera l'area dei servizi igienici in cui fornirà il Campione biologico. Il DCO deve indicare all'*Atleta* la posizione migliore in cui posizionare il dispositivo informatico durante la fornitura del Campione biologico. Qualsiasi circostanza sospetta, ad esempio la presenza di altri campioni di urina o oggetti dopanti nell'area dei servizi igienici, che possa compromettere la sessione di prelievo, deve essere annotata e documentata nel dettaglio dal DCO.
- K.4.13 Il DCO deve inoltre informare l'*Atleta* che il processo della minzione non sarà osservato direttamente dal DCO come avverrebbe normalmente, ma l'*Atleta* sarà continuamente monitorato a distanza mediante il dispositivo informatico collocato nell'area dei servizi igienici. La telecamera deve essere posizionata in modo da consentire al DCO una visione completa della parte superiore del corpo dell'*Atleta* (cioè dalla vita alla sommità della testa) e delle braccia mentre è in attesa di fornire un Campione e/o durante la fornitura del Campione.
- K.4.14 L'*Atleta* dovrà essere informato dell'importanza di rimanere sotto la piena osservazione della telecamera durante la minzione, nonché delle possibili conseguenze di una potenziale inosservanza. Qualsiasi perdita di connessione dovrebbe essere documentata, compresi l'ora esatta e la durata, così come eventuali ulteriori tentativi di ri-connesione e le giustificazioni da parte dell'*Atleta*. Se l'*Atleta* o il campione biologico una volta prelevato non rimangono nel campo visivo della telecamera e se le circostanze sono ritenute sospette dal DCO, lo stesso può valutare la possibilità di prelevare un ulteriore campione dall'*Atleta*. Il DCO documenta i fatti in una relazione dettagliata e riferisce le circostanze alla *Testing Authority*.
- K.4.15 Una volta che l'*Atleta* abbia fornito il volume di urina richiesto, il DCO chiede all'*Atleta* di mostrare alla telecamera il contenitore di raccolta con la scala di misurazione del volume, al fine di accertare che sia stato fornito il volume adeguato di urina per svolgere le analisi. Se il volume di urina fornito dall'*Atleta* è insufficiente, il DCO fornisce istruzioni all'*Atleta* per seguire la procedura di raccolta parziale dei campioni conformemente all'Allegato E - Campione di urina - Volume insufficiente.
- K.4.16 Una volta chiuso il coperchio del recipiente di raccolta, il DCO chiederà all'*Atleta*, mentre si trova nell'area dei servizi igienici, di mostrare la misurazione della striscia di monitoraggio della temperatura alla telecamera per consentire al DCO di confermare la temperatura del Campione di urina.
- K.4.17 L'*Atleta* deve uscire dall'area dei servizi igienici, assicurandosi di mantenere il proprio Campione visibile dalla telecamera. Al ritorno nel luogo di raccolta del campione, l'*Atleta* deve posizionare la telecamera nella stessa posizione in cui era all'inizio della procedura in modo che il campione sia nella completa visuale del DCO fino a quando il campione non venga sigillato.
- K.4.18 Il DCO deve seguire l'*Atleta* nel processo di selezione e apertura di un kit di raccolta dei campioni contenente i contenitori A e B conformemente all'Allegato C.4.3 e all'Allegato C.4.12. L'*Atleta* deve mostrare al DCO i numeri del codice campione e il DCO deve registrarli (e successivamente confermare al ricevimento del campione).

- K.4.19 La divisione del contenuto del campione biologico nei contenitori A e B e la sigillatura delle bottiglie A e B sono effettuate dall'*Atleta* alla vista del DCO conformemente all'Allegato C.4.13 e C.4.14.
- K.4.20 Una volta che l'*Atleta* abbia terminato la sigillatura dei contenitori A e B, l'*Atleta* deve verificare, con l'assistenza del DCO, l'urina residua presente nel recipiente di raccolta per determinare se il campione ha un peso specifico adatto per le analisi. Quando il campione di urina non soddisfa il requisito di un peso specifico adeguato per le analisi, il DCO fornisce istruzioni all'*Atleta* che dovrà seguire le disposizioni di cui all'Allegato F - Campioni di urina che non soddisfano il requisito di peso specifico adatto per l'analisi.
- K.4.21 L'*Atleta* deve terminare la compilazione del verbale di prelievo con l'assistenza del DCO. L'*Atleta* e il DCO devono sottoscrivere il verbale per accertare che la verbalizzazione rifletta accuratamente i dettagli della sessione di prelievo. Il DCO deve assicurarsi che l'*Atleta* sia a conoscenza della necessità di conservare una copia della documentazione della raccolta di campioni (se in formato cartaceo) o che l'*Atleta* riceva una copia della documentazione della raccolta di campioni (se elettronica).
- K.4.22 Al termine della procedura, il DCO chiede all'*Atleta* di imballare il suo Campione, tutta l'Attrezzatura per la Raccolta dei Campioni e la documentazione e di incontrare il DCO nel luogo iniziale in cui è avvenuta la notifica del controllo all'*Atleta* ovvero in altro luogo concordato.
- K.4.23 L'*Atleta* deve rimanere davanti alla telecamera fino a quando non abbia concluso la sessione di prelievo dei campioni e debba incontrare di persona il DCO.
- K.4.24 Il DCO, dopo aver ricevuto l'attrezzatura e la documentazione dall'*Atleta*, deve condurre una verifica di tutte le Attrezzature per la raccolta dei campioni, dei dispositivi di supporto e della documentazione, e confermare, per iscritto, che la documentazione per la raccolta dei campioni e il relativo Campione (i campioni) siano presenti.

APPENDICE 1 – DEFINIZIONI

Definizioni ai sensi del Codice WADA e del CSA

ADAMS *Anti-Doping Administration and Management System* – sistema di amministrazione e gestione antidoping – è una piattaforma digitale per la raccolta, gestione, condivisione di dati, ideata a supporto dei soggetti interessati e della WADA, conformemente alla normativa in materia di protezione e trattamento dei dati.

Assistenza sostanziale: ai sensi dell'articolo 11.7.1, una Persona che fornisce assistenza sostanziale deve: (1) fornire mediante una dichiarazione sottoscritta ovvero mediante un'intervista registrata tutte le informazioni di cui è in possesso in relazione a violazioni della normativa antidoping o ad altri procedimenti descritti nell'articolo 11.7.1.1, e (2) collaborare attivamente all'indagine e al giudizio afferenti a tali informazioni, compresa, ad esempio, la deposizione in un'udienza se richiesto da un'Organizzazione antidoping o da un Organo giudicante. Inoltre, le informazioni fornite devono essere verosimili e devono costituire una componente fondamentale di qualsiasi caso o procedimento che venga avviato o, se non viene avviato alcun caso o procedimento, devono aver fornito una prova sufficiente per poter avviare un caso o un procedimento.

Atleta di livello internazionale: gli Atleti che competono nel proprio sport a livello internazionale, secondo la definizione della Federazione internazionale di appartenenza, nel rispetto dello Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni (*International Standard for Testing and Investigations*).

Atleta di livello nazionale: un *Atleta* inserito nel registro RTP nazionale; Atleti inseriti nel Club Olimpico (che ricevono finanziamenti dal movimento sportivo); un *Atleta* che attualmente o negli ultimi sei (6) mesi ha rappresentato l'Italia a livello senior; un *Atleta* che è stato selezionato per rappresentare l'Italia in Eventi o Competizioni Internazionali, non classificati come *Atleta* di livello internazionale dalla Federazione Internazionale di riferimento.

Atleta ricreazionale: in Italia, l'*Atleta* ricreazionale è qualsiasi Persona che fa parte di un Ente di Promozione Sportiva, o qualsiasi Persona che partecipa a competizioni locali o gareggia in competizioni di livello inferiore negli Sport di Squadra. In ogni caso, non sono considerati Atleti ricreazionali coloro che, nei 5 (cinque) anni precedenti la violazione della normativa antidoping: (i) è stato un *Atleta* di livello internazionale (come definito da ogni Federazione Internazionale in linea con l'*International Standard for Testing and Investigations*) o Nazionale (come definito da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping in linea con l'*International Standard for Testing and Investigations*); (ii) ha rappresentato l'Italia o qualsiasi altro Paese in un evento internazionale in una categoria *open*; (iii) o è stato incluso in RTP o in un altro pool tenuto da una Federazione Internazionale, da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping.

Atleta: qualsiasi Persona che compete in uno sport sotto l'egida della propria Federazione Internazionale e/o del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Campione biologico/Specimen: qualsiasi materiale biologico raccolto in occasione del controllo antidoping.

Codice Sportivo Antidoping (CSA): il Codice adottato da NADO Italia, in recepimento del Codice Mondiale Antidoping e degli Standard Internazionali.

Codice WADA: il Codice Mondiale Antidoping WADA.

Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione nazionale riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine Comitato Olimpico Nazionale si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale in materia di lotta al doping. In Italia, il Comitato Olimpico Nazionale è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Competizione: una singola gara, partita, gioco o competizione sportiva individuale. Per esempio, una partita di basket o la finale dei 100 metri olimpici di atletica leggera. Per le corse a tappe e altre competizioni sportive in cui i premi sono assegnati su base giornaliera o su altre basi intermedie, la distinzione tra una competizione e un evento sarà stabilita dalle norme della Federazione Internazionale di riferimento.

Conseguenze delle violazioni delle norme antidoping (“Conseguenze”-“sanzioni”): la violazione di una norma antidoping da parte di un *Atleta* o altra Persona può comportare una o più delle seguenti conseguenze: (a) Invalidazione dei risultati significa che i risultati dell'*Atleta* in una particolare Competizione o Evento sono invalidati, con tutte le conseguenze che ne derivano, compresa la perdita di eventuali medaglie, punti e premi; (b) Squalifica/Inibizione significa che l'*Atleta* o altra Persona è interdetta per un determinato periodo di tempo, a causa di una violazione della normativa antidoping, dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o altra attività o finanziamento come previsto dall'articolo 11.14 del CSA; (c) Sospensione Provvisoria significa che l'*Atleta* o altra Persona è interdetta temporaneamente dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o attività prima della decisione finale in un'udienza condotta ai sensi dell'articolo 9 del CSA; (d) Conseguenze Finanziarie significa una sanzione finanziaria imposta per una violazione delle regole antidoping o per recuperare i costi associati a una violazione della normativa antidoping; e (e) Divulgazione Pubblica significa la diffusione o distribuzione di informazioni al pubblico generale o a Persone oltre a quelle che hanno diritto a una notifica in anticipo in conformità all'articolo 8 del CSA. Le squadre negli sport di squadra possono anche essere soggette a conseguenze come previsto dall'articolo 12 del CSA.

Controlli mirati: selezione di atleti specifici per i test in base ai criteri stabiliti nell'*International Standard for Testing and Investigations*.

Controllo antidoping: comprende tutte le fasi e procedure dalla pianificazione della distribuzione dei controlli fino alla disposizione finale di qualsiasi appello e all'applicazione delle Conseguenze, comprese tutte le fasi e i processi intermedi, tra cui, ma non solo, i controlli, le indagini, la reperibilità dell'*Atleta*, le TUE, la raccolta e la gestione dei campioni biologici, le analisi di laboratorio, la gestione dei risultati e le indagini o i procedimenti relativi alle violazioni dell'articolo 11.14 del CSA (stato durante la squalifica o la sospensione provvisoria).

Documento tecnico: un documento adottato e pubblicato dalla WADA periodicamente, contenente requisiti tecnici obbligatori in merito a specifici argomenti antidoping come descritti dai relativi standard internazionali.

Educazione/Formazione: il processo di apprendimento per infondere valori e sviluppare comportamenti che favoriscono e proteggono lo spirito dello sport e per prevenire il doping intenzionale e non intenzionale.

Esito atipico derivante dal Passaporto biologico dell'Atleta: un report descritto come Esito

Atipico da passaporto biologico come descritto negli Standard Internazionali di riferimento in vigore.

Esito atipico: un report di un laboratorio accreditato WADA o altro laboratorio approvato dalla WADA che richieda ulteriori indagini, come previsto nello Standard Internazionale dei laboratori o nei relativi Documenti Tecnici, prima della definizione di un Esito avverso.

Esito avverso derivante dal Passaporto biologico dell'Atleta: rapporto identificato quale Esito avverso derivante da Passaporto Biologico dell'Atleta come descritto negli Standard Internazionali applicabili.

Esito avverso: Un rapporto di un laboratorio accreditato WADA o di un altro laboratorio approvato dalla WADA che, in conformità con lo Standard internazionale per i laboratori, rileva in un campione biologico la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o markers o conferma l'uso di un metodo proibito.

Evento internazionale: un Evento o una Competizione che si svolge sotto l'egida del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Paralimpico Internazionale, di una Federazione Internazionale, di un MEO o di altra organizzazione sportiva internazionale, ovvero un Evento o una Competizione rispetto alla quale le menzionate organizzazioni nominano i funzionari tecnici.

Evento nazionale: un evento sportivo o competizione che coinvolge Atleti di livello internazionale o nazionale e che non sia un evento internazionale.

Evento: una serie di competizioni individuali che si svolgono nello stesso periodo sotto l'egida di un unico organismo (ad esempio, i Giochi Olimpici, i Campionati del Mondo di una Federazione Internazionale, o i Giochi Panamericani).

Firmatari: gli Enti che riconoscono il Codice WADA e si impegnano ad applicarlo, come previsto dall'articolo 23 del Codice WADA.

Fuori competizione: qualsiasi periodo che non è In competizione.

Gestione dei risultati: il processo che si realizza nell'arco temporale che va dalla notifica di cui all'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, o in alcuni casi (ad esempio, esito atipico, passaporto biologico dell'Atleta, mancata reperibilità), dalla pre-notifica come prevista dall'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, passando per il deferimento, fino alla definizione del caso, compresa la fine del giudizio di primo grado o d'appello (se è stato presentato ricorso).

Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP): elenco di Atleti di alto livello, istituito separatamente a livello internazionale dalle Federazioni Internazionali e a livello nazionale dalle Organizzazioni Nazionali Antidoping, che sono sottoposti a controlli mirati, sia In Competizione che Fuori Competizione, nell'ambito della pianificazione della distribuzione dei controlli (TDP) di ciascuna Federazione Internazionale o Organizzazione Nazionale Antidoping e sono tenuti, pertanto, a fornire informazioni relative alla propria reperibilità ai sensi dell'Articolo 5.5 del Codice WADA e dell'*International Standard for Testing and Investigations*. In Italia, il Gruppo registrato ai fini dei controlli di NADO Italia è definito all'articolo 6.5 del Codice Sportivo Antidoping.

In competizione: il periodo di tempo che intercorre tra le ore 23:59 (11:59 p.m.) del giorno che precede una Competizione alla quale è prevista la partecipazione dell'Atleta e la fine di tale Competizione e della sessione di prelievo del campione biologico dell'Atleta correlata a tale

Competizione. Tuttavia, la WADA ha la possibilità di approvare, per un particolare sport, una definizione alternativa, qualora la Federazione Internazionale di riferimento fornisca un'adeguata motivazione che giustifichi la necessità di prevedere una definizione differente per il proprio sport; ottenuta tale approvazione da parte della WADA, la definizione alternativa deve essere rispettata da tutti i MEO per lo sport di riferimento.

Limite decisionale: il valore del risultato di una sostanza con un valore soglia in un campione biologico, al di sopra del quale viene riportato come Esito Avverso, come definito nello Standard Internazionale dei laboratori.

Manomissione: comportamento intenzionale che altera l'esecuzione del controllo antidoping ma che non rientra nella definizione di Metodi Proibiti. La manomissione comprende, a titolo esemplificativo, l'offerta o l'accettazione di una tangente per eseguire o non eseguire un atto, impedire il prelievo di un campione biologico, influenzare o rendere impossibile l'analisi di un campione biologico, falsificare i documenti presentati ad un'Organizzazione Antidoping o ad un Comitato TUE o a un Organo giudicante, fornire falsa testimonianza, commettere qualsiasi altro atto fraudolento nei confronti dell'Organizzazione Antidoping o dell'Organo giudicante al fine di compromettere la gestione dei risultati o l'imposizione delle sanzioni, e qualsiasi altra simile interferenza intenzionale o tentativo di interferenza inerente a qualsiasi fase del controllo antidoping.

Marcatore (Marker): un composto, un gruppo di composti o una variabile biologica che indica l'Uso di una sostanza o di un metodo proibiti.

Metodo proibito: qualsiasi metodo definito come tale nella Lista WADA.

Minorenne: una Persona che non abbia raggiunto il diciottesimo (18) anno di età.

Organizzazione antidoping (ADO): la WADA o un Firmatario che è responsabile dell'adozione della normativa per avviare, eseguire e far rispettare qualsiasi fase del processo del controllo antidoping. Sono compresi, ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre Organizzazioni di maggiori Eventi che effettuino controlli durante i propri eventi, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Nazionali Antidoping.

Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO): l'ente nazionale designato da ciascun paese, al quale viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e applicazione della normativa antidoping, direzione del processo della raccolta dei campioni biologici, amministrazione degli esiti dei controlli, gestione dei risultati a livello nazionale. Se questa designazione non viene eseguita dalla o dalle autorità pubbliche competenti, l'ente sarà il Comitato Olimpico Nazionale del paese o il suo designato. In Italia, l'Organizzazione Nazionale Antidoping è NADO Italia.

Passaporto Biologico dell'Atleta: il programma e i metodi di raccolta e raggruppamento dei dati come descritto nell'ISTI e nell'ISL.

Persona Protetta: un *Atleta* o altra Persona fisica che al momento della violazione della normativa antidoping: (i) non ha raggiunto l'età di 16 (sedici) anni; (ii) non ha raggiunto l'età di 18 (diciotto) anni e non è incluso in alcun gruppo registrato ai fini dei controlli e non ha mai gareggiato in alcun evento internazionale in una categoria open; o (iii) per ragioni diverse dall'età è stato ritenuto privo di capacità giuridica ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

Persona: persona fisica, organizzazione o altro soggetto.

Personale di supporto dell'Atleta: qualsiasi allenatore, preparatore, manager, agente, team staff, funzionario, medico, personale paramedico, genitore o qualsiasi altra Persona che lavori, abbia rapporto o assista un *Atleta* che partecipa o si prepara per partecipare ad una competizione sportiva agonistica.

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori e/o *auditors*, sotto la supervisione della *WADA*, che osserva e fornisce supporto rispetto alle procedure relative al controllo antidoping prima o durante determinati Eventi e riferisce le proprie osservazioni rilevanti ai fini del *WADA's compliance monitoring program*.

Sede dell'evento: la sede designata a tal fine dall'Organismo competente nell'ambito della manifestazione.

Sospensione cautelare: si veda **Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping ("Conseguenze"-“sanzioni”)**.

Sostanza proibita: qualsiasi sostanza, o classe di sostanze, definita come tale nella Lista WADA.

Sport di squadra: qualsiasi disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della competizione.

Squalifica: si rimanda alla definizione di **Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping ("Conseguenze"-“sanzioni”)**.

Standard Internazionale (*International Standard*): documento tecnico, di supporto al Codice WADA, adottato dalla *WADA*. Il rispetto delle prescrizioni di uno Standard Internazionale (rispetto agli altri standard, pratiche o procedure alternative) è sufficiente per concludere che quanto prescritto dallo Standard sia stato eseguito correttamente. Lo Standard Internazionale include ogni documento tecnico adottato ai sensi dello Standard Internazionale.

TAS/CAS: il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

Tentativo: comportamento intenzionale che costituisce un atto sostanziale nel corso di una condotta pianificata per culminare nella realizzazione di una violazione della normativa antidoping. A condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione delle norme antidoping basata unicamente sul tentativo di commettere una violazione se la Persona rinuncia al tentativo prima che venga scoperto da una terza parte non coinvolta nel tentativo stesso.

Terzi delegati: qualsiasi soggetto a cui un'Organizzazione Antidoping delega qualsiasi fase del controllo antidoping o dei programmi di formazione in ambito antidoping compresi, ma non solo, terzi soggetti o altre Organizzazioni Antidoping che effettuano la raccolta dei campioni biologici o altri servizi afferenti ai controlli antidoping o programmi didattici antidoping per l'Organizzazione Antidoping, ovvero soggetti che fungono da consulenti indipendenti che effettuano servizi per l'Organizzazione Antidoping (es., DCO non dipendenti o Chaperone). Questa definizione non comprende il TAS/CAS.

Testing: le fasi del procedimento relativo al controllo antidoping che includono il Piano di distribuzione dei controlli, la raccolta, la gestione e il trasporto del campione biologico al Laboratorio.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Definizioni ai sensi dell' *International Standard for Laboratories*

Adaptive Model: modello matematico ideato per individuare i risultati longitudinali anomali degli atleti. Il modello calcola la probabilità del profilo longitudinale dei valori di un marker ipotizzando una condizione fisiologica normale dell' *Atleta*.

Athlete Passport Management Unit (APMU): unità composta da una o più persone, responsabile della gestione aggiornata dei passaporti biologici degli atleti in ADAMS per conto del Custode dei passaporti.

Esami analitici: fasi del processo del controllo antidoping svolte presso il Laboratorio, che comprendono la gestione dei campioni, l'analisi e la comunicazione dei risultati.

Laboratorio approvato dall'WADA per il passaporto biologico dell' *Atleta*: Laboratorio non altrimenti accreditato dalla WADA che applica Metodi e processi di analisi a supporto del modulo ematologico del programma ABP e in conformità ai criteri di approvazione dei laboratori non accreditati per l'ABP.

Laboratorio/i: Laboratorio/I accreditato/i dalla WADA che applica/applicano metodologie e processi analitici che forniscono risultanze probatorie per la rilevazione di sostanze o metodi proibiti di cui alla Lista WADA e, ove applicabile, la quantificazione delle sostanze che hanno una soglia minima di rilevazione nei campioni urinari e altre matrici biologiche nel contesto dell'attività antidoping.

Procedura di conferma: una procedura di test analitico, il cui scopo è individuare in un campione biologico la presenza o misurare la concentrazione/il rapporto/il coefficiente e/o stabilire l'origine (esogena o endogena) di una o più specifiche sostanze proibite, suoi metaboliti o marker, in conseguenza dell'uso di una sostanza o metodo proibito.

Definizioni ai sensi dell' *International Standard for Results Management (ISRM)*

Autorità competente per la Gestione dei Risultati: l'Organizzazione antidoping responsabile della Gestione dei risultati rispetto ad un caso specifico.

Custode del Passaporto: l'Organizzazione antidoping responsabile della Gestione dei risultati derivanti dal Passaporto biologico dell' *Atleta* e della condivisione delle informazioni rilevanti relative al Passaporto biologico dell' *Atleta* con altre Organizzazioni antidoping.

Inosservanza: termine utilizzato per descrivere una violazione ai sensi degli artt. 2.3 e/o 2.5 del CSA.

Mancata reperibilità: una Mancata comunicazione o un Mancato controllo.

Mancata Comunicazione: inadempienza da parte dell' *Atleta* (o da una terza parte a cui l' *Atleta* abbia delegato il compito) all'obbligo di comunicare in modo completo e accurato le proprie informazioni sulla reperibilità, in modo da consentire la localizzazione dell' *Atleta* stesso al fine di un controllo antidoping, negli orari e nei luoghi indicati nelle informazioni sulla reperibilità, ovvero

l'inadempienza all'obbligo di aggiornare le informazioni stesse, affinché siano accurate e complete, in conformità con l'art. 4.8 dell'ISTI e con l'*Annex B.2* dell'ISRM.

Mancato controllo: inadempienza da parte dell'*Atleta* all'obbligo di rendersi disponibile per un controllo antidoping nel luogo e nell'ora specificati nella fascia oraria di sessanta (60) minuti e indicati dall'*Atleta* nelle sue informazioni sulla reperibilità, per il giorno in questione, ai sensi dell'art. 4.8 dell'ISTI e dell'*Annex B.2* dell'ISRM.

Passaporto biologico dell'*Atleta*: una raccolta di tutti i dati rilevanti relativi ad un *Atleta*, che può includere profili longitudinali di marcatori (*markers*), fattori eterogenei unici per quel particolare *Atleta* e altre informazioni rilevanti che possono aiutare nella valutazione dei marcatori (*markers*).

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Protection of Privacy and Personal Information* (ISPPPI)

Trattamento: Raccogliere, accedere, conservare, archiviare, divulgare, trasferire, trasmettere, modificare, eliminare o in altro modo utilizzare i Dati personali.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Testing and Investigations* (ISTI)

Analisi del Rischio: la valutazione del rischio di doping in uno sport o in una disciplina sportiva condotta da un'Organizzazione antidoping ai sensi dell'art. 4.2 dell'ISTI.

Art. 2.4 del Codice – Prescrizioni sulla reperibilità: le prescrizioni sulla reperibilità di cui all'art. 4.8 dell'ISTI, applicabili agli Atleti che sono inclusi nel Registered Testing Pool di una Federazione internazionale o di un'Organizzazione nazionale antidoping.

Attività di squadra: attività sportive svolte dagli Atleti in forma collettiva nell'ambito di una squadra (ad esempio allenamenti, trasferte, sessioni tattiche) ovvero sotto la supervisione della squadra (ad esempio cure del medico della squadra).

Attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici: flaconi A e B, kit o recipienti, contenitori di raccolta, provette ematiche o altre apparecchiature utilizzate nella fase di raccolta del campione biologico per raccogliere, conservare o custodire direttamente lo stesso in ogni momento durante e dopo la sessione di prelievo che deve rispettare tutti i requisiti di cui all'articolo 6.3.4 dell'ISTI.

Autorità competente per i controlli antidoping: l'Organizzazione che autorizza l'esecuzione di controlli antidoping sugli Atleti sotto la propria giurisdizione. Ai fini dell'esecuzione dei controlli, può essere autorizzata una Terza Parte delegata, che agirà in conformità ai poteri e alla normativa dell'Organizzazione Antidoping. Tale autorizzazione deve essere documentata. L'Organizzazione Antidoping che autorizza i controlli rimane l'Autorità competente per i controlli e, in ultima analisi, è responsabile, ai sensi del Codice WADA, di garantire che il Terzo delegato esegua i controlli in conformità con i requisiti dell'ISTI.

Autorità competente per la raccolta dei campioni: l'Organizzazione responsabile della raccolta dei campioni biologici che agisce in conformità con i requisiti previsti dall'ISTI. Essa può essere: (1) l'Autorità competente per i controlli; o (2) una Terza Parte Delegata a cui è stata delegata o concessa l'autorità di eseguire i controlli antidoping. L'Autorità competente per i controlli rimane sempre il responsabile ultimo, ai sensi del Codice WADA, del rispetto dei requisiti relativi alla raccolta dei campioni definiti dall'ISTI.

Blood Control Officer (BCO): funzionario qualificato autorizzato dalla ADO competente a prelevare il campione biologico ematico agli Atleti.

Catena di custodia: la sequenza di soggetti o organizzazioni che hanno la responsabilità della custodia di un campione biologico dal momento del prelievo fino alla consegna del campione biologico al Laboratorio.

Chaperone: un funzionario qualificato e autorizzato dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici a svolgere determinati compiti, inclusi uno o più dei seguenti (a scelta della Autorità competente per la raccolta dei campioni): notifica all'*Atleta* designato per il prelievo del campione biologico; l'accompagnamento e l'osservazione dell'*Atleta* fino all'arrivo presso la sala dei controlli antidoping; l'accompagnamento e/o l'osservazione degli Atleti che sono presenti nella sala dei controlli antidoping; e/o l'osservazione e la verifica della produzione del campione biologico laddove le sue qualifiche lo consentano.

Controllo senza preavviso: controllo antidoping eseguito senza alcun preavviso all'*Atleta* e durante il quale l'*Atleta* viene costantemente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del campione biologico.

Coordinatore del Controllo antidoping: un'Organizzazione antidoping o un terzo soggetto delegato che coordini tutte le fasi del processo del controllo antidoping per conto di un'Organizzazione antidoping. L'Organizzazione antidoping resta sempre responsabile ai sensi del Codice WADA del rispetto dei requisiti prescritti dall'ISTI, ISTUE, ISPPPI e ISRM.

Data della competizione: si veda l'art. 4.8.8.4 dell'ISTI.

Documento tecnico per le analisi specifiche dello sport (TDSSA): il Documento tecnico che stabilisce i livelli minimi di analisi che le Organizzazioni antidoping devono applicare alle discipline sportive per alcune Sostanze e/o Metodi proibiti, che sono potenzialmente più utilizzate in particolari sport e discipline sportive.

Doping Control Officer (DCO): funzionario formato e autorizzato dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici a svolgere le funzioni di cui all'ISTI.

Esperto: l'esperto o gli esperti e/o il gruppo di esperti, con conoscenza del settore interessato, scelti dall'Organizzazione antidoping e/o dall'APMU, responsabile/i di fornire una valutazione del Passaporto biologico dell'*Atleta*. L'esperto deve essere esterno all'Organizzazione Antidoping. Per il modulo ematologico, il gruppo di esperti deve essere composto da almeno tre (3) esperti con esperienza in uno o più campi dell'ematologia clinica e di laboratorio, medicina dello sport o fisiologia dell'esercizio fisico, rilevanti per il doping ematico. Per il modulo steroideo, il Gruppo di esperti deve essere composto da almeno tre (3) soggetti con esperienza nei campi di analisi steroidea di laboratorio, doping steroideo, metabolismo e/o endocrinologia clinica. Per entrambi i moduli, il Gruppo di esperti deve essere composto da esperti con conoscenze complementari, in modo che tutti i campi rilevanti siano rappresentati. Il gruppo di esperti può includere un pool di almeno tre (3) esperti nominati e da qualsiasi altro esperto ad hoc, che può essere richiesto da uno qualsiasi degli esperti nominati o dall'APMU dell'Organizzazione antidoping.

Evidente Manomissione: indica la presenza di uno o più indicatori o sigilli interni o, elementi dell'Attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici, che, se violate, mancanti o altrimenti compromesse, possono fornire evidenza visibile che si è verificata una Manomissione o una tentata

Manomissione dell'Attrezzatura di raccolta dei campioni biologici.

Personale addetto al prelievo dei campioni biologici: termine collettivo usato per indicare i funzionari qualificati e autorizzati dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici a compiere o assistere alle mansioni svolte durante la sessione per la raccolta dei campioni.

Peso specifico appropriato per le analisi: per i campioni con un volume minimo di 90 ml e non superiore a 150 ml, il peso specifico deve essere uguale o superiore a 1.005 se misurato con un rifrattometro, oppure uguale o superiore a 1.010 se misurato con stick di laboratorio. Per i campioni biologici con un volume pari o superiore a 150 ml, il peso specifico deve essere 1.003 o superiore, misurato solo con un rifrattometro.

Piano di distribuzione dei controlli (TDP): documento redatto da un'Organizzazione Antidoping che pianifica i controlli antidoping sugli Atleti, in conformità con i requisiti prescritti dall'art. 4 dell'ISTI.

Sala dei controlli antidoping: il luogo dove si svolge la sessione per la raccolta dei campioni biologici in conformità all'art. 6.3.2 dell'ISTI.

Selezione Casuale (Random): selezione di Atleti per un controllo che non sia un controllo Mirato.

Sessione per la raccolta dei campioni biologici: tutte le attività svolte in successione che coinvolgono direttamente l'*Atleta*, dal momento della notifica fino al momento in cui l'*Atleta* lascia la sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il/i proprio/i campione biologico/i.

Test: qualsiasi combinazione di campioni raccolti (ed analizzati) da un singolo *Atleta* in un'unica Sessione per la raccolta dei campioni biologici.

Verbale di mancato controllo: rapporto dettagliato in cui si attesta che il tentativo di prelevare un campione biologico da un *Atleta* inserito in un Registered Testing Pool o altro Pool di Atleti non è andato a buon fine. Nel verbale sono indicati la data del tentativo, la sede del controllo, gli orari esatti di entrata e uscita nel/dal luogo del controllo, le misure adottate presso la sede per cercare di reperire l'*Atleta* (compresi i dati di eventuali contatti presi con terzi) e altre notizie pertinenti relative al tentativo in questione.

Volume di urina idoneo: la quantità minima di urina deve essere di 90 ml indipendentemente dal fatto che il Laboratorio analizzi il campione biologico per tutte o soltanto alcune sostanze vietate o metodi proibiti.

Whereabouts Filing – Informazioni sulla reperibilità: informazioni sui luoghi di reperibilità e permanenza del trimestre successivo fornite da o per conto dell'*Atleta* inserito in un Registered Testing Pool in conformità all'articolo 4.8 dell'ISTI.